

339.

Allegato B

ATTI DI CONTROLLO E DI INDIRIZZO

INDICE

	PAG.		PAG.
Risoluzioni in Commissione:		Galletti	3-02188 16282
Spini	7-00467 16273	Volontè	3-02189 16283
Trabattoni	7-00468 16273	Borghesio	3-02190 16283
Ranieri	7-00469 16274	Caruso	3-02191 16284
Interpellanza urgente (ex articolo 138-bis del regolamento):		Interrogazioni a risposta in Commissione:	
Riccio	2-01024 16276	Pampo	5-04178 16285
Interpellanze:		Conti	5-04179 16285
Cola	2-01025 16277	Rizzo Antonio	5-04180 16285
Sanza	2-01026 16277	Mammola	5-04181 16286
Mammola	2-01027 16278	Saia	5-04182 16286
Tassone	2-01028 16278	Cossutta Maura	5-04183 16287
Pace Carlo	2-01029 16278	Barral	5-04184 16287
Giovanardi	2-01030 16279	Giacalone	5-04185 16288
Interrogazioni a risposta orale:		Contento	5-04186 16288
Taradash	3-02183 16280	Marengo	5-04187 16289
Bartolich	3-02184 16280	Chiusoli	5-04188 16290
Fontan	3-02185 16281	Valpiana	5-04189 16291
Giannattasio	3-02186 16281	Pace Giovanni	5-04190 16292
Taradash	3-02187 16282	Leccese	5-04191 16292
		Ostillio	5-04192 16293
		Ostillio	5-04193 16293
		Pace Giovanni	5-04194 16293

N.B. Questo allegato, oltre gli atti di controllo e di indirizzo presentati nel corso della seduta, reca anche le risposte scritte alle interrogazioni presentate alla Presidenza.

	PAG.		PAG.		
Interrogazioni a risposta scritta:					
Balocchi	4-16674	16295	Napoli	4-16716	16322
Santori	4-16675	16295	Terzi	4-16717	16323
Garra	4-16676	16296	Napoli	4-16718	16324
Gambale	4-16677	16297	Napoli	4-16719	16324
Migliori	4-16678	16298	Manziona	4-16720	16324
Nappi	4-16679	16298	Borghesio	4-16721	16325
Fragalà	4-16680	16299	Conti	4-16722	16325
Nappi	4-16681	16299	Conti	4-16723	16326
Tringali	4-16682	16300	Becchetti	4-16724	16326
Cento	4-16683	16301	Bianchi Clerici	4-16725	16326
Veltri	4-16684	16301	Apposizione di una firma a interroga-		
Stanisci	4-16685	16302	zioni	16327	
Bianchi Clerici	4-16686	16302	Ritiro di un documento del sindacato		
Vendola	4-16687	16303	ispettivo	16327	
Sbarbati	4-16688	16304	Trasformazione di un documento del sin-		
Storace	4-16689	16305	dacato ispettivo	16327	
Storace	4-16690	16305	ERRATA CORRIGE		
Faggiano	4-16691	16307	16327		
Pecoraro Scanio	4-16692	16308	Interrogazioni per le quali è pervenuta		
Saonara	4-16693	16308	risposta scritta alla Presidenza:		
Pecoraro Scanio	4-16694	16308	Apolloni	4-07876	III
Veneto Armando	4-16695	16308	Apolloni	4-10798	III
Paissan	4-16696	16310	Apolloni	4-12804	V
Pecoraro Scanio	4-16697	16311	Ballaman	4-13796	VI
Lenti	4-16698	16311	Berselli	4-13848	VII
Zacchera	4-16699	16312	Borghesio	4-05951	X
Ruffino	4-16700	16312	Borghesio	4-11116	XI
Giorgetti Giancarlo	4-16701	16312	Castellani	4-11837	XII
Martinat	4-16702	16313	Ceremigna	4-08463	XIII
Migliori	4-16703	16314	Cesetti	4-09096	XV
Tattarini	4-16704	16315	Delmastro delle Vedove	4-06968	XVI
Pasetto	4-16705	16315	Di Fonzo	4-11562	XVIII
Martinat	4-16706	16316	Di Nardo	4-01139	XVIII
Saonara	4-16707	16316	Fiori	4-08704	XIX
Turroni	4-16708	16317	Fontan	4-14728	XX
Pilo	4-16709	16318	Fragalà	4-00990	XXI
Amoruso	4-16710	16318	Fragalà	4-02453	XXI
Lenti	4-16711	16319	Fragalà	4-02780	XXII
Nan	4-16712	16320	Giulietti	4-09748	XXIV
Losurdo	4-16713	16320			
Albanese	4-16714	16321			
Cicu	4-16715	16322			

XIII LEGISLATURA — ALLEGATO B AI RESOCONTI — SEDUTA DEL 3 APRILE 1998

		PAG.			PAG.
Grignaffini	4-13961	XXVI	Menia	4-15481	XLIV
Grillo	4-14577	XXVII	Muzio	4-13613	XLIV
Lo Presti	4-06778	XXVIII	Napoli	4-13916	XLV
Lucchese	4-03799	XXIX	Olivo	4-11432	XLVII
Lucchese	4-09610	XXIX	Parenti	4-13730	XLVII
Lucchese	4-11152	XXX	Piscitello	4-14441	XLIX
Lucchese	4-11495	XXX	Rotundo	4-13263	LI
Lucchese	4-13580	XXXI	Ruffino	4-14010	LII
Lucchese	4-08891	XXXIII	Saonara	4-08432	LIII
Lucchese	4-09558	XXXIV	Scajola	4-13586	LIII
Lucchese	4-09559	XXXV	Storace	4-11285	LV
Malgieri	4-10319	XXXVI	Storace	4-11687	LVII
Martini	4-11793	XXXVII	Storace	4-12822	LIX
Mastroluca	4-06322	XXXIX	Taborelli	4-12971	LX
Matteoli	4-13990	XLI	Taborelli	4-15231	LXII
Menia	4-15095	XLIII	Zagatti	4-09417	LXII

PAGINA BIANCA

RISOLUZIONI IN COMMISSIONE

La IV Commissione,
premessò che:

con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri dell'11 agosto 1997 si è avviata l'attuazione della legge 23 dicembre 1996, n. 662, articolo 3, comma 112, secondo cui, per le esigenze organizzative e finanziarie connesse alla ristrutturazione delle Forze armate, si procede alla individuazione di taluni immobili nella disponibilità del ministero della difesa per dare avvio ad un programma di dismissioni;

l'elenco annesso al decreto individua per la dismissione centinaia di immobili situati in quindici regioni italiane con esclusione di quelle a statuto speciale;

la legge 23 dicembre 1996, n. 662, all'articolo 3, prevede particolari norme per la dismissione dei beni non più utili alla difesa situati nelle Regioni a statuto speciale e anche queste norme devono essere tempestivamente ed efficacemente applicate dal Ministero della difesa;

impegna il Governo

ad assumere le necessarie iniziative per avviare tempestivamente il processo di dismissione dei beni non più utili alla difesa situati nelle cinque regioni a statuto speciale secondo le norme contenute nell'articolo 3 della legge n. 662 del 23 dicembre 1996.

(7-00467) « Spini, D'Alema, Ruffino, Prestamburgo, Di Bisceglie, Lento, Olivieri ».

La XIII Commissione,
premessò che:

a partire dal 1991 si è sviluppata la filiera semi oleosi-biocarburanti, in linea

con gli orientamenti comunitari di messa a riposo della terra ed in linea con la politica energetica tesa a valorizzare le risorse rinnovabili;

la miscelazione del biodiesel, ottenuto da semi di colza e di girasole, con gasolio porta ad una miscela che presenta migliori qualità di lubricità e che risulta meno inquinante;

considerata la necessità di attivare la ricerca in campo agronomico e di divulgare i risultati raggiunti per l'ottenimento di prodotti di origine vegetale sostitutivi di ingredienti di origine minerale in alcune applicazioni industriali;

considerata la posizione della Commissione europea che in vari documenti (rapporto al Consiglio 23 gennaio 1990; comunicazione al Consiglio 22 luglio 1991) ha enunciato:

« tutti gli studi realizzati finora concordano con il fatto che l'utilizzo non alimentare dei prodotti agricoli aumenterà a medio e lungo termine »;

« la politica comune in materia di utilizzo non alimentare di prodotti agricoli ... deve essere sia razionale che efficace a lungo termine »;

« per incoraggiare lo sviluppo dell'utilizzo non alimentare dei prodotti agricoli si può intervenire a livello della coltivazione sostenendo le produzioni tradizionali o quelle nuove che si prestano a queste utilizzazioni »;

« la comunità sta facendo sforzi sostanziali per promuovere gli utilizzi non alimentari delle materie prime agricole »;

« il *set aside* deve essere adattato per incoraggiare la nascita di un nuovo modello di utilizzo delle terre e spingere gli agricoltori ad offrire ai trasformatori non alimentari i cereali a prezzi vantaggiosi. Ciò potrebbe essere rappresentato da un premio per ettaro delle terre coltivate a questo scopo »;

« l'utilizzo dei prodotti agricoli a scopo non alimentare deve essere incoraggiato »;

considerato che il « libro bianco sulle energie rinnovabili » adottato dalla Commissione europea il 26 novembre 1997, pone come obiettivo per i biocarburanti il raggiungimento del 2 per cento del mercato dei carburanti;

considerato che i biocarburanti ottenibili dalla esterificazione degli oli vegetali rispetto ai carburanti minerali sono circa 3 volte più biodegradabili e sono meno inquinanti dell'aria in quanto producono CO₂ in quantità 5-6 volte minore;

ritenendo pertanto opportuna in questa prospettiva l'introduzione di misure di tipo fiscale e sulla composizione dei carburanti che incentivino l'uso dei biodiesel ma che si accompagnino a interventi nel settore agricolo che stimolino le colture energetiche ad uso *non food*,

impegna il Governo

a prestare concreta attenzione al problema delle colture energetiche nel senso di:

a) distribuire gli aiuti previsti dalla PAC in modo da riconoscere agli agricoltori che utilizzano ad uso *non food* per le colture energetiche, il terreno a *set aside* un aiuto finanziario maggiore rispetto a quelli che, invece, li tengono incolti;

b) incentivare il *set aside* volontario per contenere da un lato lo splafonamento della superficie massima garantita per le colture oleaginose destinate all'alimentazione ed evitare le multe conseguenti, e, dall'altro, garantire un'adeguata estensione territoriale per la produzione delle stesse in modo da poter approvvigionare l'industria con continuità delle necessarie materie prime.

(7-00468) « Trabattoni, Nardone, Tattarini, Paolo Rubino, Rava ».

La III Commissione,

premessi che:

nel rispetto dei diritti umani e della pacifica convivenza fra i popoli, occorre

riproporre alla attenzione del Governo la questione del Tibet per tre ragioni fondamentali:

a) per creare le condizioni affinché possa essere avviato il dialogo tra il Governo della Repubblica Popolare di Cina e il Dalai Lama (Premio Nobel per la pace), che vive in esilio da quasi quarant'anni con una parte del suo popolo (100.000 tibetani ospiti dell'India e di tanti altri Paesi fra i quali l'Italia);

b) per assicurare al popolo tibetano l'autonomia regionale e le libertà civili e religiose previste nella Costituzione della Repubblica Popolare di Cina e non rispettate dal 1951, per mettere fine alla repressione dei diritti che è stata condotta dalle autorità cinesi nei confronti del popolo tibetano e delle sue aspirazioni alla libertà e alla autonomia;

c) per garantire la tutela di quel grande patrimonio ambientale, naturalistico, storico e monumentale, che rappresenta il Tibet per l'intera umanità. Il Tibet è infatti vitale all'equilibrio dell'ecosistema del pianeta, per l'ampiezza del territorio, l'altitudine media (4000 metri) e, soprattutto, per le risorse naturali di acqua e di foreste di cui dispone il cuore dell'Himalaia, che ne fanno un *unicum* ambientale da preservare e da tutelare;

la questione del Tibet è stata sostenuta più volte anche dal Parlamento Europeo, con la sollecitazione a favorire il dialogo con la Repubblica Popolare di Cina proprio per affrontare le questioni nodali del Tibet nell'interesse di tutti i Paesi del mondo oltre che alla Cina;

il Dalai Lama ha riaffermato la volontà di potere essere utile al suo popolo e al popolo cinese per favorirne la crescita economica, sociale e culturale, in piena sintonia con la salvaguardia e valorizzazione del patrimonio esistente in Tibet e nel pieno rispetto delle libertà civili e religiose, nonché dei diritti umani di tutti i popoli della terra. Nel sostenere quindi la

necessità del dialogo con il Governo della Repubblica Popolare Cinese, il Dalai Lama ha affermato che « la questione dell'indipendenza del Tibet dalla Cina non si pone » e che il Governo della Repubblica Popolare Cinese, nel rispetto della sovranità nazionale, ha il dovere imprescindibile di assolvere ai compiti generali tendenti ad assicurare al Paese la difesa dell'integrità territoriale, la politica estera e le scelte politiche generali di indirizzo economico nazionale, riservando al Tibet, nel rispetto dell'autonomia locale, la gestione della religione, della cultura e dell'educazione;

tenendo conto di tutto ciò vi sono le condizioni per il necessario avvio del dialogo;

impegna il Governo:

ad agire in tal senso e far sì che l'incontro tra il Dalai Lama e i rappresentanti del Governo della Repubblica Popolare Cinese possa avere luogo al più presto, nella ricerca di un accordo possibile e che sia tale da garantire anche il rientro degli esuli;

ad assecondare e sostenere l'eventualità di incontri preliminari, anche informali e riservati, per la ripresa del dialogo tra il Dalai Lama e il Governo cinese, che avessero luogo sul territorio nazionale per iniziativa di enti e associazioni che operano per la pace e la conciliazione fra i popoli.

(7-00469)

« Ranieri ».

INTERPELLANZA URGENTE
(ex articolo 138-bis del regolamento)

I sottoscritti chiedono di interpellare il Presidente del Consiglio dei ministri, per sapere — premesso che:

il combinato disposto degli articoli 1-c.1 e 2-c.11 della legge 7.8.1997 n. 270 prevede che la Commissione per il piano degli interventi di interesse nazionale relativi a percorsi giubilari e pellegrinaggi in località al di fuori del Lazio, di cui all'articolo 2-c.1 della detta legge, debba proporre il piano nei sessanta giorni successivi alla data di presentazione delle richieste e che nei successivi dieci giorni il Presidente del Consiglio debba approvarlo;

le richieste, giusta l'articolo 2-c.5 della detta legge, devono essere presentate entro trenta giorni dalla data di emanazione del decreto, che stabilisce i criteri per la loro selezione;

tale decreto recante la data del 17.9.1997, è stato pubblicato sul supplemento della *Gazzetta Ufficiale* del 22.10.1997 n. 247; ne deriva che le richieste andavano fatte entro il 21.11.1997 e l'approvazione del piano da parte del Presidente del Consiglio doveva avvenire entro il 31.1.1998;

al 3 aprile 1998 non consta che il Presidente del Consiglio abbia provveduto all'approvazione, con gravissimo danno per tutti, dal momento che l'anno 2000 si avvicina inesorabilmente;

ciò denota una difficoltà, che potrebbe discendere dalla necessità di conciliare varie spinte, estranee allo spirito ed alla lettura dei criteri che pure il decreto ministeriale 17.9.1997 aveva fissato soprattutto per dare respiro nazionale all'evento giubilare —:

quali siano i motivi che hanno dato luogo al ritardo nell'approvazione del piano giubilare e se non ritenga di pubblicare in nome della trasparenza i verbali della Commissione da lui presieduta.

(2-01024) « Riccio, Gramazio, Foti, Antonio Rizzo, Iacobellis, Alemanno, Buontempo, Marino, Carlesi, Conti, Tringali, Benedetti Valentini, Simeone, Pampo, Rasi, Gissi, Antonio Pepe, Lo Presti, Fino, Mantovano, Anedda, Napoli, Armani, Trantino, Rallo, Paolone, Pezzoli, Mussolini, Malgieri, Losurdo, Nuccio Carrara, Cardello, Franz, Butti, Marengo, Amoruso, Pagliuzzi, Ascierio, Proietti, Landi, Fragalà, Manzoni, Ozza, Porcu, Messa ».

INTERPELLANZE

I sottoscritti chiedono di interpellare il Presidente del Consiglio dei ministri ed i Ministri del tesoro, bilancio e programmazione economica e di grazia e giustizia. — Per sapere — premesso che:

la Banca Nazionale del Lavoro ha chiuso l'esercizio del 1997 denunciando perdite per 2.865 miliardi, forse perché costretta dalle risultanze di una ispezione della Banca d'Italia e dall'attività di sindacato ispettivo svolta da alcuni parlamentari, insospettiti da operazioni non trasparenti relative al bilancio 1996;

nonostante sia stata esplicitata tale sofferenza, i dati pubblicati alimentano la preoccupazione che il reale bilancio della BNL possa nascondere una verità molto più grave, che fa seriamente dubitare sulla sussistenza del coefficiente minimo di solvibilità;

d'altra parte, pur comprendendo l'imbarazzo del Tesoro e della stessa Banca d'Italia, specie nell'imminenza dell'ingresso ufficiale nell'Euro, appare inevitabile obbligare la BNL a compiere tutte le opportune operazioni (dal decretato esodo immediato di 6.000 esuberanti di personale, alla iscrizione a sofferenze di tutte le partite dubbie presenti fra gli incagli ed i relativi accantonamenti in percentuali congrue — tipo Banco Napoli — nonché alla vendita degli immobili e delle partecipate ed a quella degli *assets*) utili ad omologare i conti della aspirante banca incorporante (BNL) a quelli della banca da incorporare (BN), in modo tale da rendere, così, credibili l'operazione di fusione e la successiva presentazione in Borsa del nuovo soggetto bancario;

alimenta, comunque, dubbi in ordine alla trasparenza sulle procedure di privatizzazione della BNL il pervicace rifiuto della Banca d'Italia a pubblicizzare i ri-

sultati della sua ispezione che potrebbero contribuire a dare tranquillità ai mercati;

non è certo cristallina la neutralità, nella circostanza manifestata dalla CONSOB, sulle operazioni descritte e riguardanti ben tre società quotate in Borsa —:

se non ritengano di intervenire per porre in essere tutte le opportune iniziative tendenti ad accertare se quanto esposto in premessa risponda al vero;

in caso affermativo, quali provvedimenti intendano adottare per porre riparo ai non trasparenti comportamenti dell'autorità preposta al controllo sulle società quotate, i quali, peraltro, secondo gli interpellanti potrebbero fare ipotizzare il reato di aggio relativamente al corso delle azioni di Banco Napoli, Banca Nazionale del Lavoro ed INA. Tanto, al fine di garantire ai mercati la dovuta trasparenza delle procedure delle privatizzazioni e delle fusioni.

(2-01025)

« Cola, Simeone ».

I sottoscritti chiedono di interpellare i Ministri per la funzione pubblica e gli affari regionali e dell'interno, per sapere — premesso che:

il titolo V dello schema di decreto legislativo concernente il conferimento delle funzioni e dei compiti amministrativi, dello Stato alle regioni e agli enti locali, basandosi su una interpretazione errata dell'articolo 1 della legge n. 66 del 1986 interviene normativamente in materia di apparati della polizia municipale come se si trattasse di « servizi »;

tale « ridimensionamento » degli apparati della polizia municipale a semplice servizio deriva in realtà da una lettura incompleta dell'articolo 1 della legge n. 66, il quale usa tale termine semplicemente per ricomprendere, nel senso più ampio, ogni organismo di polizia locale, anche quello che, per il numero di operatori, non possa erigersi a corpo;

la bozza Bassanini non esclude che i soggetti componenti gli organismi della polizia locale possano collaborare alle attività di pubblica sicurezza, dipendendo, in tali casi, « operativamente dalla competente autorità di pubblica sicurezza »;

appare palese la contraddizione tra l'assoluto difetto di attribuzioni di funzioni di polizia e l'obbligo « individuale » a dipendere dalla competente autorità di pubblica sicurezza per lo svolgimento di incombenze che per legge sono escluse dalla competenza delle polizie locali —:

quali provvedimenti i ministri interpellati intendano adottare per definire con chiarezza, ed in via alternativa, lo *status* della polizia locale, o assegnando un profilo definito di polizia agli operatori delle polizie locali con l'elencazione delle stesse nella legge n. 121 del 1981, ovvero interdiciendo, per legge, qualunque coinvolgimento degli stessi operatori negli ambiti di polizia di sicurezza e giudiziaria;

se i ministri interrogati non ritengano, a tal fine, opportuno operare lo stralcio del titolo V dello schema di decreto legislativo concernente il conferimento delle funzioni e dei compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione della 15 marzo 1997 n. 59.

(2-01026) « Sanza, Manzione, De Franciscis, Fronzuti, Di Nardo, Cavanna Scirea, Carmelo Carrara, Volontè, Palumbo ».

Il sottoscritto chiede di interpellare il Ministro dell'interno, per sapere — premesso che:

in alcune città italiane alcune aziende di autotrasporto hanno ricevuto una visita di individui che, qualificatisi come funzionari della questura, hanno cercato di sapere se le stesse aziende avessero l'intenzione di aderire alla manifestazione di protesta della categoria prevista per il prossimo 6 aprile —:

se tale iniziativa, che rappresenta una gravissima ingerenza dello Stato nella li-

bertà di impresa e di lavoro, debba essere attribuita ad eccesso di zelo delle questure ovvero sia conseguenza di disposizioni ministeriali;

se non si ritenga opportuno richiamare le questure ad astenersi in futuro dal disporre tali visite, inopportune quanto intimidatorie, visite che danno l'inequivocabile sensazione di comportamenti che sono più che consoni ad uno « Stato di polizia » piuttosto che propri di una nazione democratica in cui le Autorità debbono non soltanto essere, ma anche mostrarsi, rispettose della libertà individuale e collettiva di partecipare a manifestazioni di protesta;

se non si ritenga che tali schedature rappresentino fra l'altro una palese violazione del diritto alla riservatezza recentemente tradotto in legge di cui il Governo ed i funzionari statali di qualsiasi livello dovrebbero avere rispetto.

(2-01027) « Mammola, Becchetti, Di Luca, Floresta ».

I sottoscritti chiedono di interpellare il Presidente del Consiglio dei ministri e il Ministro dell'interno con il coordinamento della protezione civile, per sapere quali siano le valutazioni degli interpellati sulle dichiarazioni del sottosegretario Barberi, il quale ha affermato: « tra qualche anno si potrà dire: benedetto quel terremoto » e se il Governo intenda fornire una risposta improntata a buon senso, in modo che alle popolazioni tanto drammaticamente provate, anche oggi 3 aprile 1998, possa essere risparmiata almeno la beffa.

(2-01028) « Tassone, Volontè ».

I sottoscritti chiedono di interpellare il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, per sapere — premesso che:

la Federdirigenticredito-Cida — organizzazione sindacale rappresentativa dei dirigenti, funzionari e quadri di banca — nel giugno del 1995 ha sottoscritto i con-

tratti di lavoro per il personale direttivo del settore del credito con Assicredito (ora Abi) e Acri, e nel luglio dello stesso anno ha firmato anche l'accordo di rinnovo del contratto nazionale di lavoro per il personale direttivo esattoriale;

sia Assicredito che Acri nell'aprile del 1997 si sono impegnati a definire, entro la fine del mese, i punti « in sospeso » del contratto firmato nel giugno del 1995;

la Federdirigenti non ha mai manifestato l'intenzione di anticipare la scadenza del contratto del 1995, neanche quando, insieme ad Abi, Governo ed altre organizzazioni sindacali, ha firmato il protocollo del 4 giugno 1997 sulla ristrutturazione del sistema creditizio;

nell'agosto del 1997 Abi, Acri e Asco-tributi hanno deciso unilateralmente di recedere dai contratti firmati quando questi in realtà scadono il 30 giugno 1999 e non ci sono i presupposti giuridici per tali disdette —

per quale motivo il Governo non sia intervenuto nella vicenda visto che si tratta di un caso unico e gravissimo nella storia sindacale del Paese;

se il Governo, parte in causa nella vicenda come firmatario del protocollo del 1997, non ritenga che questo comportamento delle organizzazioni datoriali non pregiudichi il raggiungimento degli obiettivi della ristrutturazione del settore creditizio.

(2-01029) « Carlo Pace, Gramazio, Aleman-
no ».

Il sottoscritto chiede di interpellare il Ministro della sanità, per sapere — pre-
messo che:

il decreto legislativo dell'8 agosto 1991, n. 257, relativo alle direttive in tema di formazione dei medici specialisti non limita il numero di specializzazioni che possono essere conseguite;

la Costituzione nell'articolo 34 sancisce l'apertura a tutti della scuola;

nell'articolo 33 della Costituzione si legge « l'arte e la scienza sono libere e libero ne è l'insegnamento »;

nell'articolo 3 della Costituzione si legge « È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese »;

una recente circolare ministeriale inviata ai rettori ed alle facoltà di medicina e chirurgia non consente l'iscrizione alla seconda scuola di specializzazione se la prima è a normativa Cee;

le università di Ferrara, Napoli e Siena consentono ai medici specialisti l'iscrizione alla seconda scuola di specialità;

l'articolo 15 del decreto-legge del 30 dicembre 1992 n. 5022 riguardante il riordino della disciplina in materia sanitaria, consente la partecipazione al concorso per la dirigenza del ruolo sanitario solo a coloro che abbiano conseguito il diploma di specializzazione nella disciplina specifica —

quali misure intenda adottare il Governo per permettere ad un medico specialista di ottenere una seconda qualifica;

se il Governo intenda rendere effettivo il diritto di ogni persona ad accedere a tutti i gradi del sistema scolastico e formativo rimuovendo gli ostacoli che si frappongono al pieno godimento di tale diritto;

se attualmente sia possibile conseguire la 2^a specialità nel caso che tra le due scuole vi siano aree di formazione comune (esempio chirurgia generale/chirurgia della mano; pediatria/neuropsichiatria infantile; psichiatria/neuropsichiatria infantile).

se sia possibile iscriversi alla 2^a scuola di specialità non secondo la normativa Cee, cioè senza retribuzione e senza obbligo di attività a tempo pieno.

(2-01030)

« Giovanardi ».

**INTERROGAZIONI
A RISPOSTA ORALE**

TARADASH e PALUMBO. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed ai Ministri della difesa e di grazia e giustizia.* — Per sapere — premesso che:

in data 25 febbraio 1998, in relazione al procedimento penale a carico di Benedetto Santapaola, è stato redatto, dal comando provinciale dei Carabinieri di Catania, un rapporto informativo speciale in merito alla presentazione, da parte di Alessandro Attanasio, legale di Salvatore Andò, imputato nel medesimo procedimento, dell'istanza per l'ammissione di testi a difesa del suo assistito;

nel rapporto suscritto, vengono riportati anche alcuni dati relativi all'Attanasio: in esso, infatti, oltre a specificare il luogo e la data di nascita, si precisano notizie attinenti alla sua precedente attività politica, quale consigliere del comune, nonché la sua fama, nell'ambito del Foro, come fautore di posizioni garantiste « pubblicamente espresse », segnalandosi, altresì, la sua partecipazione ad un convegno dell'Associazione vittime dell'ingiustizia;

la legge 31 dicembre 1996, n. 675, recante « Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali », all'articolo 1, statuisce che essa « garantisce che il trattamento dei dati personali si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, con particolare riferimento alla riservatezza e all'identità personale »;

l'avvocato Attanasio non è soggetto a procedimento penale e non ha espresso alcun consenso relativamente al trattamento dei suoi dati personali che non è previsto solo ove il trattamento sia necessario ai fini di investigazione o per far valere o difendere un diritto in sede giudiziaria, sempre che i dati siano trattati

esclusivamente per tali finalità e per il periodo strettamente necessario al loro perseguimento (articolo 12 legge 675/96);

l'articolo 17 della citata legge del 1996 sancisce che « nessun atto o provvedimento giudiziario o amministrativo che implichi una valutazione del comportamento umano può essere fondato unicamente su un trattamento automatizzato di dati personali volto a definire il profilo o la personalità dell'interessato » —:

se ritengano il trattamento dei dati dell'avvocato Attanasio operato dal Comando provinciale dei Carabinieri di Catania sia conforme alle norme di legge vigenti considerando che esso non rientra nell'ambito delle esigenze di investigazione previste dall'articolo 38 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale;

se ritengano che esso sia conforme alle disposizioni costituzionali in materia di difesa dei diritti, considerando che il trattamento dei dati relativi al suo legale può ledere l'esercizio del diritto di difesa di Salvatore Andò in sede processuale;

se non ritengano che il trattamento dei dati dell'avvocato Attanasio leda il libero esercizio della professione legale, funzionale all'esercizio del diritto di difesa in giudizio;

quale sia stato l'onere finanziario della schedatura che non appare giustificato dagli impegni di spesa legittimati da esigenze di investigazione e processuali.

(3-02183)

BARTOLICH e CORSINI. — *Ai Ministri dell'interno, di grazia e giustizia e della pubblica amministrazione.* — Per sapere — premesso che:

il procuratore della Repubblica di Bergamo dottor Giuseppe Ugo Tiani ha inviato almeno dieci avvisi di garanzia per reati di interruzione di pubblico servizio, violenza privata e occupazione di edifici e cortili pubblici, come conseguenza delle

occupazioni che tre mesi fa hanno coinvolto alcune scuole superiori della provincia di Bergamo;

i ragazzi membri del consiglio di istituto spesso hanno svolto un'attività di mediazione con i presidi, i professori e i genitori, gestendo il loro ruolo in un momento difficile, evitando di dimettersi e di lasciare gli studenti privi di rappresentanti;

risulta che la procura si sia mossa esclusivamente sulla base della sola denuncia presentata dal preside del liceo « Lusana », Cesare Quarenghi, ritenendo sussistere una gravità di fatti che il complesso delle autorità scolastiche non sembra aver ravvisato;

non è chiaro quali siano i criteri utilizzati per la scelta delle scuole su cui indagare e per l'individuazione dei ragazzi protagonisti dell'occupazione -:

quale sia la valutazione del Governo in merito alla situazione che si è venuta a creare nelle scuole della provincia di Bergamo a seguito della iniziativa giudiziaria;

se il Governo sia a conoscenza di iniziative giudiziarie analoghe intraprese in altre città della Lombardia e eventualmente quale sia lo stato dei procedimenti giudiziari. (3-02184)

FONTAN, CALZAVARA, CREMA, BOATO, DETOMAS, SCHMID, OLIVIERI e BAMPO. — *Al Ministro dei lavori pubblici*. — Per sapere — premesso che:

a seguito della caduta di una parte della volta dell'imbocco della galleria Pedesalto in comune di Fonzaso (Belluno), sulla strada statale 50, l'Anas di Venezia, competente per territorio, comunicava l'interruzione del traffico sulla strada statale 50 dalle ore 15.00 del giorno 28 marzo 1998;

veniva pertanto introdotto il principale collegamento interregionale tra la zona del Primiero in provincia di Trento, e la zona del Feltrino nella regione Veneto;

a tutt'oggi vi è l'assoluta urgenza di ripristinare immediatamente il traffico lungo la galleria;

lo straordinario intervento da parte dell'Anas dovrebbe essere eseguito in tempi brevissimi anche al fine di evitare il notevole flusso del prossimo traffico estivo, stante il fatto che il collegamento riguarda zone turistiche -:

se intenda avviare da parte dell'Anas i lavori di somma urgenza di ripristino della galleria utilizzando le procedure più veloci;

quali siano gli esatti tempi previsti di realizzo dei lavori e di riapertura del traffico nella galleria. (3-02185)

GIANNATTASIO. — *Al Ministro della difesa*. — Per sapere — premesso che:

il decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 490, all'articolo 1, comma 5 e relativa tabella « A » allegata stabilisce la corrispondenza dei gradi degli ufficiali dell'esercito con quelli della marina e dell'aeronautica;

l'articolo 37 del citato decreto-legge fissa le modalità per la promozione a generale e la durata minima dell'incarico per i capi di stato maggiore della difesa o forza armata e per il segretario generale;

se la promozione conferita al capo di stato maggiore della difesa, ammiraglio Venturoni, attualmente in carica, decorra dalla data della nomina (circa 4 anni fa) o dalla data di applicazione del decreto-legge n. 490, e cioè dal 1° gennaio 1998;

se per il grado di generale/ammiraglio, i limiti di età siano gli stessi del tenente/generale, ammiraglio di squadra e generale di squadra aerea;

se per « termine del mandato », di cui al comma 5, articolo 37 del decreto-legge n. 490, si debba intendere:

a) il limite di età del grado;

b) il limite di età del grado con l'aggiunta del periodo mancante al compimento dei previsti « almeno 2 anni »;

c) una data a piacere stabilita dal Governo sulla base del « gradimento » del personaggio prescelto. (3-02186)

TARADASH. — *Ai Ministri dell'interno e dei trasporti e della navigazione.* — Per sapere — premesso che:

nel corso della trasmissione radiofonica « Radio anch'io » andata in onda il 2 aprile 1998 su Rai Uno, il Presidente delle Ferrovie dello Stato ha affermato che « Cimoli e gli altri dirigenti che stanno cercando di riportare la gestione delle Ferrovie dello Stato all'interno di quella che è la corretta gestione » « meritano un grande rispetto », in quanto « sono a rischio ed è bene che tutti lo sappiano »;

Demattè ha svolto queste considerazioni quando l'intervistatore ha fatto riferimento alle difficili questioni che emergono in relazione ai contratti di appalto e ai rapporti con le aziende fornitrici;

L'attività contrattuale di un'azienda di Stato deve essere assolutamente garantita quanto alla regolarità e alla correttezza delle procedure di scelta dei contraenti e di aggiudicazione dei contratti, considerando la diretta incidenza che esse hanno sulla qualità dell'erogazione di un servizio come quello ferroviario e sulla sicurezza dei passeggeri;

i dirigenti delle aziende di Stato devono essere garantiti e tutelati al fine di poter svolgere le loro funzioni con serenità e con imparzialità, secondo i canoni di buon andamento e in conformità con il principio di legalità —:

se il Ministro dell'interno abbia notizia della presenza di pericoli di collusioni con aree della criminalità organizzata o di situazioni che minaccino il tranquillo svolgimento del servizio ed il sereno esercizio delle funzioni spettanti ai dirigenti dell'azienda delle Ferrovie dello Stato;

se il Ministro dell'interno abbia assunto iniziative per verificare tali pericoli e abbia adottato provvedimenti per reprimere eventuali infiltrazioni o pressioni di organizzazioni criminali nei confronti dei dirigenti dell'azienda;

quali provvedimenti il Ministro dei trasporti e della navigazione abbia adottato o intenda adottare per eliminare eventuali sacche di illegalità che pregiudichino la correttezza e la sicurezza dell'attività dell'azienda delle Ferrovie dello Stato, che, considerando la gravità delle dichiarazioni rilasciate dal presidente Demattè, appare evidentemente compromessa;

se il Ministro dei trasporti e della navigazione abbia riscontrato qualche coinvolgimento di apparati interni all'azienda con le organizzazioni della criminalità organizzata ed eventualmente quali provvedimenti abbia adottato per sopprimere tali deviazioni. (3-02187)

GALLETTI. — *Ai Ministri dei trasporti e della navigazione, dei lavori pubblici, dei beni culturali e ambientali e dell'ambiente.* — Per sapere — premesso che:

da anni si trascina la vicenda relativa alla costruzione di un ponte sullo stretto di Messina, diventata ormai un alibi per evitare di affrontare i problemi dell'attraversamento, come è stato sottolineato dalla protesta di Villa S. Giovanni nei giorni scorsi;

l'opera in questione appare inutile, dispendiosa, di grande impatto ambientale negativo, e alla fine dannosa anche per i livelli occupazionali;

tale valutazione nasce dall'esame dei volumi di traffico, dal tracciato della Salerno-Reggio Calabria, dalla considerazione che il raccordo al ponte dovrebbe essere realizzato tra l'Aspromonte e, speriamo, il futuro parco marino di Bagnara e Scilla, e infine dalla previsione di una sensibile diminuzione del traffico sui traghetti conseguenti alla eventuale realizzazione del ponte stesso;

la realizzazione del porto di Gioia Tauro potrebbe consentire di spostare tutto il traffico pesante su questo imbarco, risolvendo non solo i problemi di traghettamento, ma anche quello del traffico sul tratto autostradale da Gioia a Reggio e sulle strade siciliane —:

quali siano i volumi di traffico sullo Stretto di Messina e sui tratti autostradali di avvicinamento;

quali e quanti siano i giorni « difficili » per l'attraversamento;

quali opere comportino il collegamento del ponte alla rete viaria;

se si preveda che l'attraversamento dell'opera sia a pagamento;

quali potrebbero essere i tempi di attesa all'eventuale casello;

quali siano i costi del ponte, delle opere di collegamento e di un eventuale intervento delle autostrade nel tratto Palmi-Reggio Calabria per il relativo raddoppio;

quale diminuzione si preveda sul traffico dei traghetti, con la conseguente perdita di occupazione;

quali siano il numero di occupati previsti per la manutenzione e la gestione del Ponte, la valutazione dell'impatto ambientale e paesistico del ponte e, soprattutto, delle opere collegate;

quali siano infine i costi per attrezzare il Porto di Gioia Tauro al traghettamento dei mezzi pesanti. (3-02188)

VOLONTÈ e TASSONE. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro dei lavori pubblici.* — Per sapere:

se la previsione normativa in materia d'abusivismo edilizio introdotta nel disegno di legge in materia tributaria concernente altresì disposizioni sul catasto e sul demanio marittimo, riguardi un condono generalizzato per irregolarità ed abusi edilizi in riva al mare e se, nella fattispecie, siano

interessati Ministri proponenti la norma di sanatoria in questione. (3-02189)

BORGHEZIO. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere — premesso che:

in data 2 aprile 1998, in occasione dei funerali di un giovane *squatter* suicidatosi in carcere, svoltisi a Brosso (Torino) gruppi di « autonomi » hanno dato luogo a veri e propri episodi di guerriglia urbana, aggredendo e picchiando a sangue alcuni giornalisti, colpevoli soltanto di svolgere la propria professione;

il sindaco signor Ilario Vigliermo Brusso ha dichiarato ai giornali di aver tempestivamente avvisato le competenti autorità per chiedere preventivamente adeguati presidi di polizia, per evitare il probabile rischio che la cerimonia funebre si trasformasse in occasione di nuovi episodi di violenza da parte degli « autonomi », che da tempo a Torino sono soliti effettuare *raids* violenti ed aggressivi contro persone e cose;

invece, le forze dell'ordine (polizia e carabinieri) sono state tenute accuratamente lontane, a circa 3 chilometri dalla chiesa in cui si sono svolti i funerali talché risultavano assenti al momento della prima aggressione in vicinanza della chiesa; anche successivamente, dopo che il sindaco intervenuto sul luogo della aggressione, ha richiesto un intervento ai responsabili accuartierati prudentemente nei locali del municipio — dottor Varalda della questura di Ivrea, dottor De Santis dirigente Digos di Torino e maggiore Genovese dei carabinieri — nessuno si è mosso, in tal modo che gli « autonomi » hanno potuto effettuare un'ulteriore aggressione, tirando fuori a forza alcuni giornalisti da un locale pubblico (pizzeria Blak Scorpion) e pestandoli duramente a calci e pugni, del tutto indisturbati:

quali valutazioni intenda dare in ordine a tali gravissimi fatti, che testimoniano una assoluta incapacità delle costituite autorità a prevenire i disordini e

persino ad intervenire tempestivamente in soccorso degli aggrediti, benché avviate;

se non intenda provvedere all'immediata rimozione di tutti i responsabili di questa drammatica e penosa situazione, che ha visto un piccolo paese della provincia di Torino completamente abbandonato dalle autorità alla mercé della più folle ed indiscriminata violenza.

(3-02190)

CARUSO e CARLO PACE. — *Al Ministro dei trasporti e della navigazione.* — Per sapere — premesso che:

dal ministro dei trasporti è stata convocata per giovedì 2 aprile 1998 presso il gabinetto del Ministro una riunione intesa a discutere ed analizzare la possibilità di riconvertire, ad usi civili, la ex base missilistica di Comiso e di riattivare l'aeroporto « V. Magliocco »;

alla riunione sono stati invitati l'onorevole Albertini, sottosegretario per i trasporti, il consigliere giuridico avvocato Palma, il dottor Roma, presidente Enac, il generale Pugliese di Civilavia, il sindaco di Ragusa, il presidente della provincia di Ragusa e il senatore Scivoletto —:

con quali criteri sono stati diramati gli inviti che includono il sindaco di Ragusa e il senatore Scivoletto, escludendo gli altri parlamentari della provincia e il sindaco di Comiso nel cui territorio ricade la base, e lo stesso comune risulta promotore del progetto comunitario Konver tendente alla riconversione dell'ex base che si trova ad un avanzato stato di attuazione;

se non ritenga che in tale atto si possa riscontrare notevole caduta di stile istituzionale, scarsa cultura di governo per un problema che, coinvolgendo le popolazioni e le istituzioni tutte, non può essere affrontato con iniziative di parte. (3-02191)

**INTERROGAZIONI
A RISPOSTA IN COMMISSIONE**

PAMPO. — *Al Ministro dell'ambiente.* — Per sapere — premesso che:

con decreto del 12 dicembre 1997 è stata istituita l'area naturale marina protetta denominata « Porto Cesareo »;

lo stesso decreto risulta pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 24 febbraio 1998 serie generale n. 45;

la popolazione di Porto Cesareo vive esclusivamente di pesca;

l'istituzione dell'area naturale marina protetta contrasta con gli interessi degli abitanti di Porto Cesareo tant'è che le quattro cooperative di pescatori all'unanimità hanno contestato tale scelta;

si è costituito un comitato anti area naturale marina protetta, anche a sostegno del turismo locale, altra fonte di lavoro per gli abitanti di Porto Cesareo;

non risulta che l'amministrazione comunale di tale località abbia espresso il necessario parere —;

quali siano le motivazioni che hanno portato ad identificare l'area protetta in quella che comprende lo stesso comune di Porto Cesareo e la sua zona balneare;

quali siano i pareri positivi espressi e quali le motivazioni che li accompagnano;

se non ritenga alla luce della protesta già in atto delle popolazioni interessate di fare chiarezza sospendendo il provvedimento e fornendo nel contempo utili informazioni. (5-04178)

CONTI e CONTENTO. — *Al Ministro delle finanze.* — Per sapere — premesso che:

la mancata erogazione dei rimborsi trimestrali Iva sta provocando, soprattutto nell'ambito calzaturiero del Piceno, note-

voli problemi di liquidità alla nostra imprenditoria che già versa in condizioni non certo floride;

l'ultima legge finanziaria ha reso notevolmente più difficile ed oneroso il reperimento delle polizze fidejussorie, le cui caratteristiche fondamentali di durata e portata oggettiva sono state modificate creando discapito all'imprenditoria —;

se e quali provvedimenti si intendano prendere per garantire agli imprenditori del Piceno la tempestiva erogazione dei rimborsi trimestrali Iva;

se e come si intenda intervenire per semplificare l'accesso dell'imprenditoria alle polizze fidejussorie. (5-04179)

ANTONIO RIZZO. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per sapere — premesso che:

le disposizioni normative in tema di giustizia che regolano l'istituzione del giudice unico, hanno determinato la necessità di procedere ad una riduzione del numero delle attuali preture in previsione della costituzione di sezioni staccate dei tribunali;

il Parlamento ha dato delega al Governo per l'attuazione di dette disposizioni;

il provvedimento, ancora in fase di attuazione, penalizzerebbe enormemente il territorio della provincia di Salerno, privandola di 8 delle attuali 12 preture esistenti;

la percentuale nazionale riferita alle preture soppresse si attesta intorno al 37 per cento mentre per la provincia di Salerno sarebbe al 53,3 per cento;

la pretura di Sarno (Salerno) è ubicata in un territorio, l'Agro Sarnese Nocerinò, molto complesso in relazione ai fenomeni sociali, come l'ordine pubblico, la criminalità organizzata, nonché la micro criminalità;

tale pretura rappresenta la prima domanda di giustizia sul territorio sarnese ed è uno dei pochi deterrenti del fenomeno criminale;

qualche autorevole rappresentante delle istituzioni locali nella riunione per le istituende sezioni distaccate di tribunale tenutosi il 21 novembre 1997 alla provincia di Salerno ha ignorato la peculiarità della pretura - istituzione di Sarno nell'agro nocerino, chiedendo la sua soppressione -:

quali iniziative voglia mettere in essere il Ministro interrogato per scongiurare tale iattura che rappresenterebbe un ulteriore gesto di abbandono da parte dello Stato in un territorio che ha necessità, più che mai, di un forte segnale che ridia fiducia ai cittadini ed alla classe forense locale;

se voglia recuperare la pretura di Sarno in virtù della normativa che prevede la ridiscussione dei criteri di riassegnazione delle sezioni distaccate dei tribunali.

(5-04180)

MAMMOLA, FLORESTA, BECCHETTI e DI LUCA. — *Al Ministro dei trasporti e della navigazione.* — Per sapere — premesso che:

negli ultimi diciotto mesi le Ferrovie dello Stato spa hanno proceduto ad assunzioni di personale cui sono stati attribuiti ruoli di dirigente con funzioni di alto livello con notevoli responsabilità, malgrado la loro provenienza da aziende che non hanno nessun legame o conoscenza tecnica attinente con il settore ferroviario;

tale recente abitudine mortifica la professionalità e la preparazione del personale delle Ferrovie dello Stato ed è in palese contrasto con la politica adottata dalle ferrovie stesse di ridurre, attraverso prepensionamenti, il personale dell'azienda;

la più recente di tali assunzioni, quella dell'ex dirigente chimico Luigi Verde, proveniente dal settore chimico, è avvenuta nei giorni scorsi, nel momento in

cui il susseguirsi dei sinistri ferroviari ha indotto il vertice ferroviario a scaricare sui dipendenti qualsiasi responsabilità, senza curarsi invece di verificare se esistesse un nesso di causalità fra gli incidenti ed il senso di frustrazione del personale;

a Luigi Verde è stato attribuito il delicato incarico di offrire consulenze in merito agli investimenti ferroviari -:

quale sia il compenso annuo previsto per questa ultima consulenza;

se tale incarico non potesse essere attribuito a personale dipendente;

se sia vero che, oltre al Verde, sia stato assunto in questo stesso periodo Damiano Toselli, proveniente dall'Arma dei carabinieri e se allo stesso sia stato attribuito un posto di elevato livello alla direzione del personale delle Ferrovie dello Stato;

se non si ritenga necessario intervenire per porre fine a queste assunzioni straordinarie e all'attribuzione di consulenze, non solo per questioni di buona politica nei rapporti interni con il personale, ma anche e soprattutto per porre fine a sprechi di risorse e per dare un segno di moralizzazione.

(5-04181)

SAIA e VENDOLA. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per sapere — premesso che:

nella notte tra il 29 ed il 30 marzo 1998 presso il carcere di Pescara è stato trovato impiccato il giovane Giustino Capone di 36 anni, il detenuto da circa 20 giorni in regime di carcerazione preventiva, essendo stato accusato di violenza dalla propria figliastra di 15 anni;

la stampa ha subito parlato di suicidio;

in una lettera inviata ai familiari tre giorni prima il giovane manifestava il suo grave stato di frustrazione, proclamava la sua completa innocenza e accusava di essere stato « insultato, umiliato, malmenato e maltrattato » all'interno del carcere;

a tutto ciò va aggiunto che già dieci anni fa il giovane era stato arrestato e tenuto in carcere per qualche tempo in quanto accusato di un omicidio, reato dal quale è stato poi assolto —;

se e quali provvedimenti intenda adottare il Ministro interrogato per fare piena luce sulla vicenda;

se si sia realmente trattato di suicidio;

se ritenga che poteva essere fatto qualcosa per evitare la morte del giovane detenuto, anche alla luce dei contenuti della lettera scritta ai suoi familiari;

se sia vero che nei giorni precedenti il giovane era stato « insultato, umiliato, malmenato e maltrattato »;

se ciò fosse vero, come mai si sia permesso che ciò avvenisse all'interno di un carcere e, in tal caso, chi ne sia stato responsabile diretto e indiretto;

quali valutazioni dia il Ministro del fatto che un uomo, dopo aver già passato un periodo della propria vita in carcere per un reato non commesso, sia stato nuovamente arrestato e tenuto in carcere per venti giorni, in attesa di giudizio, sulla base di una denuncia a lui rivolta;

se non ritenga che in tali casi si debbano tenere sotto diretto controllo le condizioni psicologiche di « persone » che vengono a trovarsi in situazioni così drammatiche e sconvolgenti. (5-04182)

MAURA COSSUTTA. — *Al Ministro della sanità.* — Per sapere — premesso che:

l'amministrazione degli istituti fisioterapici ospitalieri di Roma ha bandito in data 4 giugno 1997 un avviso pubblico per il conferimento di incarichi di dirigente medico di II livello in diverse discipline, pubblicato sul Bollettino ufficiale della regione Lazio del 30 luglio 1997;

il decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 1998, n. 484, ha regolamentato le norme per l'accesso alla dirigenza medica di II livello;

con fonogramma dell'11 febbraio del 1998 l'assessorato alla salvaguardia e cura della salute della regione Lazio ha invitato le Asl e gli Irccs ad uniformarsi al citato decreto del Presidente della Repubblica ed a riaprire i termini per gli avvisi non ancora espletati e malgrado ciò gli istituti fisioterapici ospitalieri di Roma stanno procedendo comunque allo svolgimento delle prove senza adempiere alle disposizioni previste dal decreto del Presidente della Repubblica n. 484 del 1997 —;

quali azioni intenda intraprendere nei confronti degli istituti fisioterapici ospitalieri di Roma, affinché adempiano, per il conferimento di incarichi di dirigente medico, alle disposizioni previste dal decreto del Presidente della Repubblica n. 484 del 1997;

se non ritenga il caso di richiedere all'assessore alla salvaguardia e cura della salute della regione Lazio di bloccare lo svolgimento delle prove per il conferimento di incarichi di dirigente medico presso gli istituti fisioterapici ospitalieri di Roma, per evidenti ragioni di opportunità. (5-04183)

BARRAL. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.* — Per sapere — premesso che:

la legge riguardante il risanamento dell'area di Bagnoli è costata ai contribuenti le migliaia di miliardi del passivo del centro siderurgico dell'Iri;

il Governo ha stanziato 350 miliardi per il risanamento dell'area, ritenuto necessario prima di procedere al suo riutilizzo secondo il megalomane progetto del sindaco Bassolino;

tale risanamento è del tutto superfluo perché i privati, che di solito gestiscono con l'oculatezza del buon padre di famiglia, lo avrebbero fatto contestualmente alle nuove edificazioni e quindi lo avreb-

bero messo a carico delle imprese vincitrici delle gare di appalto per le nuove costruzioni;

parte dei 350 miliardi stanziati verranno spesi per pagare cento milioni circa l'uno ai 27 componenti delle sette commissioni per collaudare le opere di bonifiche suddette -:

con quale criterio siano stati scelti i componenti le commissioni di collaudo;

quale specifica professionalità nel valutare la qualità delle opere di bonifica possano avere alcuni dei componenti le suddette commissioni, quali il ragioniere Claudio Compagna, responsabile amministrativo del Circa (centro di ricerca aeroportuali di Capua), che risulta all'interrogante parente del dottor Chianese, direttore generale del tesoro, il ragioniere Giacomo Meloni o il generale Aldo Morelli. (5-04184)

GIACALONE. - *Al Ministro dei trasporti e della navigazione.* - Per sapere - premesso che:

la Capitaneria di porto di Mazara del Vallo ha chiesto agli assessorati regionali dei lavori pubblici e territorio, il completamento urgente del dragaggio dei fondali del porto canale il cui interrimento, dovuto alla cospicua quantità di detriti trasportati dal fiume Mazzaro, ha costretto i M/P di maggiori dimensioni ad affollare, congestionandoli, i moli utilizzati dalle navi del traffico commerciale, il cui movimento merci ha già superato le 200 mila tonnellate annue, ed impedisce ai tre cantieri navali che operano sulle sponde del porto canale ad alare barche anche di modesto pescaggio, nonché a varare unità già impostate negli scali;

le linee guida per l'assetto futuro del porto di giurisdizione, elaborate dalla Capitaneria ai sensi dell'articolo 5 comma 3 legge 84 del 1994 con la finalità di risolvere definitivamente gli inconvenienti derivanti dalla difficile convivenza della flotta peschereccia di stanza con il traffico navale

mercantile e le attività produttive della cantieristica pesante, sono state già tradotte dal Genio Civile delle opere marittime di Palermo in elaborati tecnici di massima, ma a tutt'oggi nessuna variante al piano regolatore portuale recettiva di tali indicazioni è stata prodotta, né alcuna iniziativa è stata intrapresa dalla amministrazione regionale per il completamento della manutenzione dei fondali del porto canale;

con quali strumenti intenda intervenire, in via sussidiaria, considerato che quanto richiesto dalla locale Capitaneria di Porto rappresenta solo il minimo indispensabile ai fini del mantenimento degli attuali livelli di operatività. (5-04185)

CONTENTO e BOCCHINO. - *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed al Ministro delle comunicazioni.* - Per sapere - premesso che:

dopo il fallimento della società Ponteco, la quale gestiva in Italia le frequenze e gli impianti di trasmissione di TV Capodistria, alcune forze politiche ed associazioni della minoranza slovena hanno impostato il progetto di una televisione transfrontaliera che raccogliesse nei suoi palinsesti sia i programmi in lingua friulana sia la programmazione televisiva in lingua slovena della sede Rai di Trieste;

tale determinazione deriva da una legge del 1975, che parla di trasmissioni in tutta la regione, e dalla convenzione del 1978 tra la Rai e la Presidenza del Consiglio dei ministri;

in base ad una convenzione recentemente rinnovata, sarebbe la Presidenza del Consiglio dei ministri a fornire i fondi economici per dette trasmissioni televisive della Rai in lingua slovena;

mentre la legge di attuazione della convenzione tra Rai e Presidenza del Consiglio dei ministri, che dà vita alle trasmissioni in lingua slovena, prevederebbe che le zone di copertura di tali trasmissioni siano limitate alle province di Trieste e di Go-

ria, il programma della televisione di confine determinerebbe l'estensione della trasmissione oltre i confini previsti dalla legge;

il progetto in questione, inizialmente ostacolato dalla Rai per carenza di finanziamenti, sembra stia subendo un'accelerazione, probabilmente anche per cogliere l'eventuale possibilità di far ricorso ai fondi dell'Unione europea, che però prevedono la partecipazione di almeno tre paesi membri o di due paesi membri più uno associato;

lo scenario che si prospetterebbe vedrebbe la sede Rai di Trieste divenire punto strategico a livello nazionale ed internazionale, con possibilità di potenziamento di uomini e mezzi, nonché sede di riferimento per tutta l'area dell'Est europeo e dei Balcani, soprattutto per quanto riguarda l'informazione;

la sede Rai di Trieste, assumendo questo ruolo centrale, rischierebbe di determinare una crisi nel panorama dell'emittenza privata sia triestina sia friulana, anche perché, potendo raccogliere pubblicità a livello locale, limiterebbe enormemente le possibilità di vita di altre emittenti private non in grado di competere con i mezzi e gli strumenti del colosso radiotelevisivo pubblico;

il canale transfrontaliero con le trasmissioni in lingua slovena dovrebbe coprire tre province sulle quattro del Friuli-Venezia Giulia, ma potrebbe in seguito essere esteso alla quarta provincia (quella di Pordenone) —:

se non ritenga che tutto questo vada a contrastare il progetto della quarta rete televisiva regionale, o della terza rete *bis* che non è stata fino ad oggi realizzata per carenze finanziarie;

se non debba reputarsi probabile che una tale televisione transfrontaliera metterebbe in ginocchio la maggior parte delle emittenti regionali private, in quanto assorbirebbe larga parte della pubblicità locale;

se non sia il caso, qualora si puntasse esclusivamente sulla televisione transfrontaliera, di coinvolgere gli altri Stati confinanti, quali, in primo luogo, Slovenia e Austria, anche al fine di accedere ai finanziamenti dell'Unione europea;

se non sia opportuno, dal momento che il progetto della Rai definito Mediterraneo sarebbe rimasto in una sorta di limbo per motivi finanziari, proporre un progetto alternativo, che potremmo definire Alpino, in grado di coinvolgere, oltre l'Italia, Austria, Slovenia, Svizzera, Germania e Francia. (5-04186)

MARENGO, GRAMAZIO, IACOBELLIS, ANTONIO RIZZO, ASCIERTO, MANZONI, CARDIELLO, PAMPO, MANCUSO, AMORUSO, GIOVANNI PACE, CARLO PACE, CONTENTO, MALGIERI, PEZZOLI, TRINGALI, RICCIO e ANTONIO PEPE. — *Al Ministro delle finanze.* — Per sapere — premesso che:

nel 1996 la Sisal Sport Italia ha ottenuto in concessione la gestione dell'Enalotto, aggiudicandosi una pubblica gara sulla base delle migliori condizioni economiche. La suddetta gara faceva riferimento a un ben specifico meccanismo di gioco e ad un regolamento approvato dal ministero delle finanze, in tutto uguale a quello gestito fino a quel momento dal Coni. Alla gara hanno partecipato oltre alla Sisal, anche lo stesso Coni e la Lottomatica, concessionario del gioco pubblico del Lotto;

nel corso del 1997 la Sisal, a un anno appena dall'inizio della gestione, ha ottenuto dal ministero delle finanze l'autorizzazione a modificare sostanzialmente e radicalmente il meccanismo di gioco dell'Enalotto, creando un prodotto completamente nuovo che ha sostituito il gioco affidato a mezzo della pubblica gara alla stessa Sisal;

il nuovo gioco, denominato « SuperEnalotto » non è assolutamente, come il nome farebbe supporre, un ragionevole aggiornamento migliorativo dell'Enalotto

affidato originariamente in concessione, ma si presenta come completamente diverso nel sistema di gioco, nel meccanismo probalistico, nel formato delle schedine, nel modo di pronosticare. Si fa osservare a tale proposito, a titolo esemplificativo, che rispetto al sistema precedente basato sulla compilazione di colonne di 12 pronostici tipo 1X2 del costo di L. 800 cadauna, si è addirittura passati a un sistema di puntate su 5/6 numeri estratti dal Lotto, in forma del tutto simile alla giocata di una cinquina Lotto su tutte le ruote. Con tale sistema il giocatore si trova, peraltro, nella condizione, a fronte di una giocata di 800 lire, di avere probabilità di vincite di oltre 300 volte inferiori al precedente gioco —:

per quale motivo abbia consentito alla Sisal di dismettere la raccolta del gioco Enalotto affidato in concessione sostituendolo, *sic et simpliciter*, senza gara pubblica, con il nuovo denominato « Super Enalotto », presumibilmente alle stesse condizioni economiche della stessa originaria concessione, creando pertanto un indebito vantaggio economico e di posizione alla suddetta impresa. Ciò è aggravato dal fatto che la vecchia concessione ottenuta, a compenso e percentuale, si riferiva a un gioco a cadenza settimanale, mentre al momento attuale è prevista la giocata bisettimanale che consente un automatico aumento degli incassi e degli aggi per il concessionario.

Poiché in base ai fatti indicati risultano pertanto stravolti i termini contrattuali dell'affidamento in concessione, che conseguentemente deve considerarsi decaduto non potendosi rinnovarlo senza un'ulteriore diversa gara a base europea, per quale motivo non abbia effettuato una pubblica gara per l'assegnazione in occasione del nuovo gioco, che sulla base dei prevedibili sviluppi di incasso avrebbe potuto essere affidato a condizioni diaggio più convenienti per l'erario;

perché sia stato introdotto il nuovo gioco che è una artificiosa riproduzione, in forma di concorso a pronostico del Lotto, senza aver tenuto conto che già esiste un concessionario per il suddetto gioco.

(5-04187)

CHIUSOLI. — *Al Ministro delle finanze.*
— Per sapere — premesso che:

l'articolo 8, comma 3, della legge 27 dicembre 1997, n. 499, « Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica » ha stabilito, insieme ad altre agevolazioni, l'esenzione dal pagamento delle tasse automobilistiche per i veicoli adattati alla guida di persone con impedito o limitate capacità motorie, possessori di patente speciale, nonché ai veicoli adattati per l'accompagnamento delle medesime persone, che per l'età o la gravità dei deficit non possono essere abilitati alla guida, purché le autovetture siano a loro intestate o intestate al familiare di cui sono fiscalmente a carico;

tra i veicoli adattati alla guida sono compresi anche quelli dotati di cambio automatico purché ciò sia prescritto dalla commissione medica locale di cui all'articolo 119 del codice della strada;

il ministero delle finanze ha emanato, il 23 gennaio 1998, un comunicato stampa con il quale comunicava che l'esenzione dalle tasse automobilistiche prevista dall'articolo 8 riguarda le motocarrozzette, le autovetture, i motocicli e gli autoveicoli per trasporto promiscuo, nonché gli autoveicoli e motoveicoli per trasporti specifici anche se prodotti in serie e adattati in funzione delle limitazioni permanenti della capacità motoria dei soggetti portatori di *handicap*, di cui all'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, che li utilizzano. Lo stesso comunicato stampa prevede che l'esenzione compete anche ai veicoli adattati per l'accompagnamento dei soggetti suindicati portatori di un *handicap* che ne limiti le capacità motorie. Restano quindi esclusi i non vedenti e non udenti, i quali hanno *handicap* di diversa natura e non utilizzano veicoli adattati —:

se non intenda chiarire se i disabili intellettivi e gli handicappati psichici di una certa gravità sono equiparati alle « persone con impedito capacità motorie », poiché di fatto anche loro hanno bisogno di accompagnamento e non possono utilizzare i mezzi di trasporto pubblico collettivo;

se, per quanto riguarda la certificazione sanitaria, gli interessati possono produrre i certificati di cui sono già in possesso, debbono comunque acquisire quella « a norma dell'articolo 4 della legge n. 104 del 1992 », poiché la stragrande maggioranza dei disabili è stata riconosciuta in data antecedente. (5-04188)

VALPIANA, SAIA e MAURA Cossutta. — *Al Ministro della sanità.* — Per sapere — premesso che:

il giorno 25 ottobre 1996 presso la sala medica della scuola media statale « I. Calvino » di Milano, Kristin Squarcina, nata a Milano il 21 maggio 1984, veniva sottoposta alla vaccinazione contro l'epatite B (prima dose con iniezione intradeltoidica destra) con vaccino Engerix B, della ditta produttrice Smithkline Beecham Lotto Eng 1581 A4, come da normativa vigente;

dal foglio informativo rilasciato dalla scuola non risultava alcuna informazione sui possibili effetti collaterali o complicanze, come invece richiesto dall'articolo 7, comma 1-2 della legge n. 210 del 1992;

circa ventiquattro ore dopo l'iniezione sono insorte parestesie, dolore acuto ed edema diffuso in tutto l'arto destro;

al pronto soccorso dell'ospedale San Raffaele di Milano veniva riscontrata un'evidente reazione al vaccino e ancora oggi persiste impotenza funzionale, che impedisce parte dei movimenti tra i quali la scrittura con serie ripercussioni scolastiche — e persistono i forti dolori ultimamente estesi in modo generalizzato al dorso e all'arto inferiore destro, con edema e atrofia muscolare para-cervicale e del deltoide;

in oltre un anno e mezzo di visite mediche e analisi cliniche la famiglia ha dovuto sobbarcarsi ogni spesa e si è trovata completamente sola di fronte a un problema progressivamente aggravatosi, con ripercussioni anche economiche e lavorative notevoli;

nella ricerca di informazioni la famiglia si rivolgeva sia al ministero della sanità (farmaco-vigilanza), sia alla Smith-Kline e all'Istituto di virologia di Milano avendo sempre risposte negative circa l'esistenza di altri casi di reazione avversa al vaccino, mentre da testimonianze e dati dei pediatri di base risultano presentarsi in alcuni casi;

la legge n. 210 del 1992 prevede l'indennizzo solo in seguito all'accertamento di danni permanenti, mentre non prevede alcun risarcimento per le spese mediche sostenute in caso di danni — così si spera — transitori;

il caso in oggetto, immediatamente segnalato dal pediatra di base, sembrerebbe, invece, non comparire nell'archivio dei dati relativi alle reazioni avverse a farmaci e vaccini —

se corrisponda al vero che i casi segnalati di reazione allergica alle vaccinazioni non compaiano, in violazione a quanto stabilito dall'articolo 7, comma 3, della legge n. 210 del 1992, presso il ministero della sanità;

come mai sul foglio illustrativo del vaccino Engerix-B in Italia non compaiano alcune sintomatologie riportate sul foglio illustrativo del medesimo farmaco in Inghilterra;

in base a quali eventi e a quali considerazioni dopo otto anni di applicazione dell'obbligo si sia deciso di dimezzare le dosi del vaccino inoculato ai neonati ed ai dodicenni;

se il ministero della sanità e le USSL di competenza informino i pazienti lesi sull'esistenza della legge n. 210 del 1992 e offrano il loro sostegno per le pratiche burocratiche;

quali siano i dati relativi alle segnalazioni di reazione avversa al vaccino Engerix-B;

quali dati epidemiologici e quali valutazioni costi/benefici inducano il Ministero della sanità a mantenere ancora oggi l'obbligatorietà della vaccinazione anti

epatite B, diversamente da quanto accade negli altri paesi dell'Unione europea.

(5-04189)

GIOVANNI PACE. — *Ai Ministri del lavoro e della previdenza sociale e dell'industria, del commercio e dell'artigianato.* — Per sapere — premesso che:

in Chieti e nella zona industriale, è ubicato uno stabilimento Alcatel Italia spa (ex Telettra);

al gruppo Alcatel Italia partecipano Alcatel Telecom che ha raggruppato ex Telettra, ex Face, ex Sielt ed ex Dial;

la società opera nel settore delle telecomunicazioni, comunicazioni, trasporto, trasmissioni, difesa, ricerca e sviluppo e nello stabilimento di Chieti Scalo sono impiegate 437 unità lavorative;

tra i lavoratori si va diffondendo forte preoccupazione a seguito delle notizie secondo le quali Alcatel Italia starebbe cedendo da un lato alla società francese Thomson il ramo di azienda che opera nel settore difesa — e qui registrerebbe un incremento occupazionale — e dall'altro dismetterebbe l'attività nel settore trasmissioni, e ciò comporterebbe la riduzione di personale in circa 268 unità;

nel comune di Chieti, città di circa 60 mila abitanti, ne risultano circa 12 mila disoccupati, e questo spiega l'ampiezza delle preoccupazioni di tutti i cittadini;

la zona industriale Val Pescara, che comprende parte del territorio di Chieti, non ha avuto il riconoscimento di area di crisi;

se il Governo stia seguendo la vicenda, e in quali termini e quali notizie possa dare ai lavoratori di Chieti sulle prospettive di lavoro che si offrono relativamente allo stabilimento Alcatel di Chieti e all'intero territorio. (5-04190)

LECCESE. — *Al Ministro degli affari esteri.* — Per sapere — premesso che:

il governo di Giacarta ha reso noto oggi che il tasso di inflazione salirà nel

1988 al 45/50 per cento e che la crescita economica subirà una contrazione del 5 per cento;

le proteste della popolazione civile continuano in tutto il Paese mentre la repressione delle forze di polizia continua ad essere durissima;

l'Osservatorio sui diritti umani, nel suo ultimo rapporto (1° aprile 1998), reso noto in Italia dal Centro internazionale Crocevia, ha diffuso informazioni sulla pratica delle torture contro gli studenti indonesiani, protagonisti delle ultime proteste contro il regime di Suharto. Il rapporto si basa su notizie riferite dai legali delle persone arrestate e dai loro familiari; tra esse, Nezar Patria, Mugiyono And e Aan Rustandi brutalmente torturate con elettroshocks sui genitali mentre Andi Arief, Pius Lustrilang, Desmond J. Mahesa, Haryanto Taslam, Rahardjo Waluyo Djati, Herman Handradan e Faisal Reza risultano scomparsi. Sono particolarmente colpiti gli studenti appartenenti ad associazioni legate al disciolto Partito popolare democratico;

è ancora in vigore il decreto presidenziale del 1963 che colpisce le opposizioni politiche, mettendo al bando tutte le formazioni che non si riconoscono nelle strutture governative —:

se le notizie del rapporto siano confermate, in che modo il Governo intenda avviare contatti per accertare le condizioni di salute delle persone su indicate e chiedere la liberazione di tutti i detenuti imprigionati durante le manifestazioni di protesta degli ultimi mesi;

se ritenga opportuno avviare iniziative di concerto con le istituzioni comunitarie per chiedere la cancellazione delle norme in vigore contro le opposizioni politiche, in particolare i decreti n. 5 e 11 del 1963 che proibiscono le attività politiche, puniscono i reati di offesa al capo dello Stato e incitamento all'odio contro il Governo. (5-04191)

OSTILLIO. — *Ai Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e delle comunicazioni.* — Per sapere — premesso che:

con accordo del 23 luglio 1993 tra le organizzazioni sindacali delle poste italiane e il Governo è stato previsto per i dipendenti delle poste il pagamento di una indennità per « vacanza contrattuale », da riconoscere per il periodo intercorrente tra la scadenza del Ccnl e la data di entrata in vigore del nuovo contratto;

di fronte all'atteggiamento di rifiuto dell'Ente ad onorare tale impegno, numerosi dipendenti sono stati costretti a ricorrere al pretore del lavoro per il riconoscimento del loro diritto;

finora i pretori del lavoro hanno sempre ritenuto di accogliere tali legittime richieste dei lavoratori, ingiungendo all'Ente il pagamento dell'indennità;

lo stesso ufficio legale dell'Ente non ha, in genere, proposto opposizione a tali ingiunzioni lasciando decorrere i termini previsti per la impugnazione;

le numerose soccombenze giudiziarie per tali inadempimenti stanno generando, di fatto, una incontrollabile perdita economica a carico delle poste italiane, che sono chiamate a pagare le spese per ogni giudizio che viene inevitabilmente perso —:

se ritengano corretto il comportamento dell'Ente poste che, obbligando i propri dipendenti a ricorrere a pronunce pretorili per ottenere quanto di propria spettanza, manifesta un chiaro spregio per i diritti dei lavoratori;

se, di fronte a tali inadempimenti, non ritengano opportuno intervenire tramite direttive ministeriali per invitare l'Ente poste a rispettare gli impegni a suo tempo sottoscritti, evitando che tutti i dipendenti siano costretti a ricorrere al pretore del lavoro per ottenere quanto di loro spettanza, ed alle poste gli inevitabili esborsi di danaro per il pagamento delle spese legali relative ad ogni giudizio.

(5-04192)

OSTILLIO. — *Ai Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e delle comunicazioni.* — Per sapere — premesso che:

l'Ente poste italiane ha recentemente attivato le procedure di selezione per la nomina a dirigente;

tali procedure consistono in un colloquio ed in un successivo corso di formazione presso l'Università Bocconi della durata di undici giorni, in cui vengono trattate problematiche attinenti al bilancio e alla gestione finanziaria, per la cui trattazione in ambito universitario è richiesto normalmente l'intero anno accademico;

i corsisti vengono valutati sulla base delle votazioni conseguite nelle due esercitazioni pratiche, peraltro di notevole complessità, predisposte da docenti universitari diversi da quelli che hanno tenuto le lezioni, con la conseguenza che l'esame si svolge su tematiche che non erano state adeguatamente approfondite nel corso dei vari seminari;

il progetto formativo così strutturato appare del tutto inidoneo a far emergere la professionalità e la capacità a ricoprire ruoli dirigenziali da parte dei funzionari sottoposti a selezione, la partecipazione alla quale è peraltro avvenuta a seguito di segnalazione degli organi superiori —:

quali finalità e motivazioni abbiano indotto le poste italiane ad adottare per l'accesso alla dirigenza tale percorso formativo;

quali siano i costi sostenuti per la sua organizzazione;

se non ritenga opportuno intervenire per introdurre parametri valutativi improntati a maggiore trasparenza, equità e rispondenza al concreto svolgimento dell'azione dirigenziale. (5-04193)

GIOVANNI PACE. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed al Ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali.* — Per sapere — premesso che:

il comune di Castel Frentano, al fine di acquisire i prescritti pareri per l'appro-

vazione ed esecuzione del progetto dei lavori di costruzione di un impianto di fitodepurazione, convocò per il 9 aprile 1997, ai sensi della legge 28 dicembre 1995, n. 549, articolo 1, comma 59, una conferenza di servizi, invitando alla stessa la giunta regionale della regione Abruzzo;

alla seduta del 9 aprile 1997 non parteciparono tutti gli uffici ed enti competenti per cui, ai sensi del richiamato articolo 7, comma 8-bis, della legge n. 109 del 1994, la conferenza venne nuovamente convocata per il 23 aprile 1997;

neanche a tale seduta parteciparono taluni uffici;

in particolare, l'ufficio regionale che avrebbe dovuto rappresentare la Giunta della regione Abruzzo non partecipò né alla prima né alla seconda seduta della conferenza;

nella seconda seduta, la conferenza espresse il proprio definitivo parere favorevole anche per conto delle amministrazioni assenti, ai sensi dell'articolo 7, comma 8-bis, della richiamata legge n. 109 del 1994;

anche a voler applicare l'articolo 14 della legge n. 241 del 1990, nella nuova formulazione dettata dalla legge n. 127/1997, il parere favorevole di tutte le amministrazioni invitate alla conferenza deve ritenersi acquisito, se nessun ente si è attivato con trasmissione di proprio motivato dissenso nei termini stabiliti;

inopinatamente però, la giunta regionale d'Abruzzo ritenne che nulla fosse accaduto e, con lettera protocollo n. 4652-

4489-2804 bn/ch, del 17 giugno 1997, pretese l'acquisizione di ulteriori documenti per rilasciare il parere (*sic*) di competenza;

a nulla valse la precisazione del comune di Castel Frentano portata dalla nota protocollo n. 6091 del 18 settembre 1997, con la quale si sosteneva che il procedimento fosse da ritenersi concluso;

l'Ufficio regionale, con lettera protocollo 8606, del 22 ottobre 1997, probabilmente basata sulla lettura della originaria formulazione dell'articolo 14 della legge n. 241/1990, ribadì la richiesta documentale fatta con nota 4652, del 17 giugno 1997;

quale sia l'avviso della Presidenza del Consiglio dei ministri in ordine alla richiamata vicenda e, in particolare, se le disposizioni vigenti in tema di semplificazione dell'attività amministrativa siano state correttamente applicate dal comune di Castel Frentano o se debba, al contrario, prevalere l'interpretazione degli uffici regionali che, in più occasioni, hanno mostrato di voler dare, delle disposizioni richiamate, una lettura restrittiva che appare contrastare con le finalità di semplificazione perseguite dal legislatore;

se non ritenga suggerire agli enti territoriali minori — nel caso la descritta condotta risulti corretta e conforme alla legge — ipotesi di comportamento che possano garantire, su tutto il territorio italiano l'applicazione di quelle regole di snellimento di procedimenti che sono state ritenute parte non secondaria del rilancio degli investimenti pubblici e dell'economia.

(5-04194)

**INTERROGAZIONI
A RISPOSTA SCRITTA**

BALOCCHI. — *Ai Ministri dell'interno e di grazia e giustizia.* — Per sapere — premesso che:

l'interrogante, con due interrogazioni urgenti a risposta scritta — la prima in data 27 maggio 1993 (XI legislatura, n. 4-14716), la seconda in data 26 luglio 1994 (XII legislatura, n. 4-02484) — chiedeva al Ministro dell'interno e al Ministro di grazia e giustizia, se non fosse necessario avviare un'indagine conoscitiva concernente finanziamenti da parte dell'Unione Sovietica al Partito comunista italiano;

le interrogazioni non hanno ricevuto risposta;

la Relazione n. 3, 26 ottobre 1995, del Comitato Parlamentare per i Servizi di Informazione e Sicurezza e per il Segreto di Stato, riguardante Documenti trasmessi dalla Procura della Repubblica di Milano - Rilievi e valutazioni, alle pagine 13-14 riporta notizia di note in possesso dei Servizi di Informazione e Sicurezza concernenti:

a) fondi destinati al Pci;

b) legami tra le cooperative rosse ed appalti pubblici;

la *Repubblica*, in data mercoledì 25 febbraio 1998, apre un'intervista con il deputato Sabattini con un virgolettato « Sì, soldi dalle *Coop* ma non siamo corrotti ». Il deputato Sabattini afferma tra l'altro: « non abbiamo mai badato granché a tenere ben presenti i confini del finanziamento », « il nostro partito non può negare di avere ottenuto soldi che, come si dice, sarebbero illegali » —:

alla luce anche delle dichiarazioni rilasciate alla stampa dall'onorevole Sabattini, quale sia il materiale che i Servizi di informazione e sicurezza sono in possesso riguardo a finanziamenti illeciti al Partito comunista italiano. (4-16674)

SANTORI. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere — premesso che:

la legge finanziaria per l'anno 1998 è finalizzata al contenimento della spesa pubblica, anche attraverso risparmi operati sui capitoli di spesa dei singoli ministeri;

in conseguenza dei tagli effettuati vi è stata una considerevole riduzione, in via di principio condivisibile, delle disponibilità di bilancio destinate alla retribuzione delle prestazioni lavorative eccedenti l'orario di lavoro ordinario;

come è noto, il corrispettivo per tali prestazioni costituisce di fatto, ormai da tempo, una forma integrativa della retribuzione, per oggettiva esiguità dei trattamenti stipendiali soltanto in parte attenuata dalle indennità accessorie;

in particolare, per quel che riguarda il ministero dell'interno, tale circostanza risulta ancora più avvertita dal personale dell'Amministrazione civile — con esclusione di quello dirigente contrattualizzato — nei cui confronti, senza alcuna distinzione di qualifica, sono erogate indennità accessorie ben al di sotto di quelle attribuite alla pressoché totalità del personale delle altre Amministrazioni statali, tanto da far riscontrare, secondo le rivelazioni condotte da quotidiani romani, che le retribuzioni del predetto personale sono tra le più basse dell'intero pubblico impiego;

a fronte di aumenti intervenuti, dopo anni di « blocco » delle retribuzioni, per effetto dei rinnovi contrattuali del 1995, i tagli operati sui fondi destinati al lavoro straordinario del personale dell'Amministrazione civile del ministero dell'interno hanno determinato una notevolissima decurtazione del corrispettivo in precedenza percepibile per le attività lavorative prestate a tale titolo, decurtazione che si riflette significativamente sulla retribuzione complessivamente intesa (stipendio + indennità accessoria + straordinario) con la conseguenza che il predetto personale andrà a fruire di una retribuzione percen-

tualmente inferiore, addirittura, a quella che poteva percepire prima dei rinnovi contrattuali del 1995;

la suddetta situazione sta generando evidenti difficoltà nei bilanci familiari del personale interessato;

tutto ciò avviene mentre in Parlamento è in discussione un disegno di legge di iniziativa governativa, A.C. 4434, che, nella formulazione emendata dalla I Commissione, proroga a tutto il 1998 la corresponsione di una cospicua indennità di posizione pari a diciotto e ventiquattro milioni di lire per ognuno degli aventi diritto originariamente prevista soltanto per i dirigenti generali dello Stato in via di « contrattualizzazione » — tra i quali i dirigenti generali dello Stato non contrattualizzati —:

se non ritenga che i tagli di spesa non possano essere più logicamente e proficuamente operati su altri capitoli di bilancio destinati a spese superflue ed inutili, quali quelle necessarie per « consentire » il largo ed immotivato uso delle macchine di servizio;

se, ove tale ipotesi non fosse sufficiente ad attenuare gli effetti della situazione rappresentata, e fermo restando che le prestazioni rese al di fuori dell'orario di lavoro ordinario devono essere effettivamente finalizzate al migliore e puntuale assolvimento delle attività dell'Amministrazione, non intenda interessare il competente Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, affinché consideri la possibilità, almeno fino al momento dell'imminente rinnovo dei contratti nel settore del pubblico impiego, di una adeguata integrazione dei fondi già assegnata ai fini suesposti. (4-16675)

GARRA. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro dell'interno.* — Per sapere — premesso che:

il 12 ottobre 1997 si è verificata nel centro abitato di Niscemi (provincia di Caltanissetta) una rovinosa frana che ha

reso inagibili numerosi fabbricati del quartiere Sante Croci ed ha provocato lo sgombero di tante famiglie che da tempo vivono accampate alla men peggio;

la giunta municipale di Niscemi, nella seduta del 23 febbraio 1998, premettendo che la frana del 12 ottobre 1997 « ha provocato notevoli danni al patrimonio pubblico e privato tali da rendere completamente inagibili diversi immobili del quartiere Sante Croci », ha deliberato (con dichiarazione d'immediata esecutività) i seguenti atti:

delibera n. 146: progetto generale di massima per la realizzazione delle opere d'urbanizzazione primaria nella zona P.E.E.P. di contrada Vascelleria, per l'importo complessivo di lire 5.000.000.000;

delibera n. 147: progetto generale di massima per la realizzazione delle opere d'urbanizzazione secondaria in contrada Piano Mangione (nuova chiesa SS. Croci), per l'importo complessivo di lire 5.000.000.000;

delibera n. 148: progetto generale esecutivo per la costruzione del nuovo Ufficio comunale del lavoro, per l'importo complessivo di lire 600.000.000;

delibera n. 149: progetto generale di massima delle fognature (costruzione nuovi impianti di depurazione, collettori fognari, eccetera), per l'importo complessivo di lire 25.000.000.000;

delibera n. 150: progetto generale di massima per la realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria nella zona P.E.E.P. di contrada Piano Mangione, per l'importo complessivo di lire 8.000.000.000;

delibera n. 151: progetto esecutivo per la realizzazione delle opere di pubblica illuminazione in alcune vie del centro storico, per l'importo complessivo di lire 215.000.000;

delibera n. 152: progetto generale di massima riguardante i lavori di realizzazione di opere di urbanizzazione primaria area P.I.P., costruzione di rustici artigia-

nali e realizzazione viabilità di collegamento, per l'importo complessivo di lire 14.000.000.000.

I provvedimenti sopra elencati dovrebbero essere provvedimenti specifici finalizzati alla ripresa delle normali condizioni di vita della popolazione colpita, tuttavia tali non sono;

nessuno degli atti richiamati interessa in modo diretto il patrimonio edilizio reso inagibile dalla frana e posto in premessa d'ogni singola deliberazione;

gli atti deliberativi, nelle cui premesse sono richiamate direttive del ministero dell'interno del commissario delegato, della Commissione tecnico-scientifica, e dell'ufficio del genio civile, a parte la costruzione del nuovo ufficio del lavoro, non contengono alcuna opera di ricostruzione degli « immobili ubicati nel quartiere Sante Croci »;

la delegazione del « Movimento 12 ottobre 1997 » con lettera in data 8 marzo 1998 ha chiesto che le somme disponibili, come sopra impegnate, siano invece destinate ad interventi di recupero delle aree e relativi fabbricati interessati dalla frana ed ha, al tempo stesso, denunciato che nei cinque mesi intercorsi nulla è stato fatto e che l'ordinanza della Presidenza del Consiglio dei ministri in data 29 ottobre 1997 non può essere « piegata » per altre finalità di interesse locale;

è diffusa la frustrazione delle famiglie che hanno subito l'evento calamitoso ed in solidarietà ad esse di tanta parte della cittadinanza —;

se i fatti suesposti siano a conoscenza delle autorità interrogate;

se e con quali esiti l'istanza del « Movimento 12 ottobre 1997 » sia stata presa in esame;

se e quali interventi il Governo intenda conseguentemente attivare per evitare utilizzazioni distorte delle poche risorse disponibili. (4-16676)

GAMBALE. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per sapere — premesso che:

il procuratore della Repubblica di Napoli Agostino Cordova, d'intesa con il procuratore generale Renato Golia, con un comunicato stampa il 19 marzo 1998 ha ricordato che è di « dubbia opportunità ogni diretto intervento di singoli magistrati a supporto di attività che hanno o possano avere incidenza sull'esercizio della giurisdizione nell'ambito territoriale di loro competenza »;

sostituti della procura della Repubblica di Napoli stanno da mesi indagando sulle attività assicurative di Lucio Varriale, titolare della Themis e patron della emittente televisiva Telelibera 63;

su denunce presentate dall'Inpgi, l'Istituto di previdenza dei giornalisti italiani, e dall'ex capo servizio de *Il Tempo*, Nico Pirozzi, sostituti della procura della Repubblica stanno indagando sulle attività editoriali di Giovanni Lucianelli, direttore dei servizi giornalistici di Teleoggi e dal 1994 al 1997, responsabile di una discussa gestione dell'edizione campana del quotidiano *Il Tempo*;

alla gestione della edizione campana de *Il Tempo* da parte di Lucianelli il 21 dicembre 1996 è stata dedicata un'interrogazione parlamentare, indirizzata al Presidente del Consiglio e ai ministri delle finanze, di grazia e giustizia e del lavoro e della previdenza sociale, che non ha ancora avuto risposta —;

se sia a conoscenza del fatto che sostituti della procura della Repubblica di Napoli partecipano alle trasmissioni di Telelibera 63 condotte da Giovanni Lucianelli;

se non ritenga che tali comportamenti possano rilevare dal punto di vista disciplinare e quali iniziative di sua competenza intenda di conseguenza adottare in merito. (4-16677)

MIGLIORI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro delle comunicazioni.* — Per sapere — premesso che:

in base all'articolo 53, comma 10, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, veniva sospeso un provvedimento di comando presso la Corte dei conti di Firenze del signor Ristori Giovan Battista, nonostante le Poste italiane avessero già rilasciato relativo nulla osta in data 28 febbraio 1998, trasmesso con telex del 3 marzo 1998;

tale richiesta di comando, avanzata dal signor Ristori Giovan Battista in data 26 agosto 1996 e sollecitata in data 29 settembre 1997, era perfezionata alla data del 28 febbraio 1998;

in base all'articolo 2, comma 27, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, veniva previsto il differimento al 31 dicembre 1997 con possibilità di modifica del termine predetto con delibera del Cipe al 28 febbraio 1998;

non appaiono chiari all'interrogante i motivi per i quali il segretariato generale della Corte dei conti abbia adottato tale provvedimento di sospensione, essendo l'unico ente ad avere esercitato tale sospensione —:

se non si reputi opportuno un chiarimento della portata normativa del citato articolo 53 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, al fine di evitarne applicazioni divergenti quali quelle in premessa.

(4-16678)

NAPPI, BONITO e ALTEA. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per sapere — premesso che:

dal 1990 ci sono state decisioni ripetute e univoche del Consiglio superiore della magistratura che considerano rilevante da un punto di vista disciplinare l'iscrizione dei magistrati a logge massoniche e, più in generale, a qualsiasi tipo di società segreta;

da atti depositati presso la procura del tribunale di Salerno relativi ad un procedimento giudiziario a carico di Arcibaldo Miller, sostituto procuratore della Repubblica di Napoli, risulta che nel corso della perquisizione effettuata il 7 marzo 1994 a casa dello stesso Arcibaldo Miller, è stata sequestrata una fotografia nella quale accanto a Miller comparivano Armando Cono Lancuba, magistrato sospeso dalle funzioni in quanto sotto processo a Salerno perché accusato di associazione a delinquere di stampo mafioso e Giancarlo Elia Valori, *grand commis* di Stato, presidente della società Autostrade, già iscritto alla P2, la loggia massonica segreta guidata da Licio Gelli;

dai medesimi atti, risulta che il 2 giugno 1994, interrogato dai sostituti della procura di Salerno, Arcibaldo Miller dichiara: « Valori l'ho conosciuto nel 1976, lavoravo all'ufficio cambi come primo lavoro, poi ho fatto l'uditorato a Roma. E ho conosciuto Giancarlo Valori, alle Padovanelle a Padova, mi rimase impresso. Era la prima volta che andavo a un convegno dei magistrati e mi pare che era relatore Giancarlo Valori. Valori era parte, se non erro, di un centro studi che partecipava all'organizzazione dei convegni dei magistrati. Soprattutto, mi pare, di Magistratura indipendente »;

durante lo stesso interrogatorio il sostituto procuratore di Salerno chiede a Miller se, insieme a Lancuba, sia stato spesso a cena con Valori, e Miller risponde: « No, spesso no. Può essere capitato. Essenzialmente in convegni però gli incontri con Giancarlo, nonché ultimamente quando veniva a Napoli come presidente della Sme, qualche volta mi sono visto a Napoli e sono stato a pranzo con lui. Ma non con Lancuba, c'erano altri colleghi »; gli viene poi anche domandato: « La Sme è rimasta coinvolta nelle indagini di tangentopoli? » e Miller tentenna, poi ricorda: « La Sme? No, non mi risulta... sì nell'indagine sul voto di scambio, mi pare che

venne arrestato l'amministratore della Sme»; e ancora: « Il dottor Valori che cosa è nella Sme? » e Miller: « Presidente »;

nel libro di Gianni Cipriani intitolato « Lo spionaggio politico in Italia 1989-1991 », pubblicato in questi giorni dagli Editori Riuniti, viene riportata una lunga scheda su Giancarlo Elia Valori;

nella scheda, confezionata dagli informatori del Sismi, il servizio segreto militare, e inserita nel dossier sequestrato a casa del generale Demetrio Cogliandro, ex capo del controspionaggio, tra l'altro si legge: « Ma perché Valori risulta intoccabile? Il nostro da anni raccoglie intorno a sé, in una sorta di "loggia privata", alti ufficiali, alti magistrati, e grandi manager: nonché politici di altissimo livello che pare riesca a ricattare. Valori chiama questa sua "loggia", "salotto". Qualcuno asserisce che è una sorta di P2 senza fini eversivi attribuiti - a giusta ragione o meno - alla loggia di Gelli. Valori che è massone del "Grande Oriente", si conclama grande amico di Gelli e colui che ha smascherato i suoi piani destabilizzanti »;

negli atti prima citati risulta altresì che, interrogato dai magistrati di Salerno sui suoi incontri con Armando Cono Lancuba, l'industriale Pasquale Casillo il 21 giugno del 1994 rispondeva: « Non ricordo per quale motivo io attendevo il professor Valori, che rientrava a Napoli da Parigi, presso l'aeroporto di Capodichino. Neppure so per quale motivo lo attendevano il dottor Lancuba e gli altri suoi amici. Posso dire che il professor Valori era molto amico del dottor Lancuba nonché dei magistrati Arcibaldo Miller e Renato Vuosi perché più volte ho sentito il professor Valori effettuare o ricevere telefonate con i predetti in tono molto amichevole » -:

se e come intenda attivarsi perché sia verificata l'effettiva appartenenza del Miller alla massoneria e quali conseguenti iniziative di sua competenza intenda eventualmente adottare, in esito a tale verifica, considerate le impegnative responsabilità istituzionali del Miller. (4-16679)

FRAGALÀ, COLA, LO PRESTI e SIMONE. - *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed al Ministro della sanità.* - Per sapere - premesso che:

da notizie acquisite nell'ambito del presidio ospedaliero « B. Nagar » di Pantelleria, sembrerebbe che, in previsione dei lavori di ristrutturazione dell'immobile, sia programmato l'accorpamento delle divisioni di degenza negli spazi, assai angusti, in atto destinati alla divisione di ostetricia e ginecologia;

qualora ciò avvenisse, si verrebbero a verificare drastici ridimensionamenti della quantità e della qualità dell'assistenza erogabile, poiché i posti letti del nosocomio verrebbero ridotti a non più di 17 per tutte le divisioni in una condizione di miscelanea di degenti affetti dalle varie patologie;

poiché i lavori di ristrutturazione si protrarranno per circa due anni, potrebbe sorgere il dubbio che la ASL 9 di Trapani abbia intenzione di eliminare completamente l'ospedale di Pantelleria -:

se quanto esposto in premessa corrisponda al vero;

in caso affermativo, quali iniziative intendano assumere e provvedimenti adottare, anche d'intesa con la regione perché sia evitata l'inevitabile *impasse* che deriverebbe dalla temporanea, ma oltremodo lunga, convivenza delle succitate divisioni. (4-16680)

NAPPI, CENNAMO, ALBANESE, JANNELLI, GRIMALDI e VOZZA. - *Ai Ministri dell'interno e di grazia e giustizia.* - Per sapere - premesso che:

come risulta dalla stampa (tra gli altri *Metropolis* 25 febbraio 1998), nel corso del processo nei confronti di diversi esponenti della camorra, nell'interrogatorio del 30 ottobre 1997, Pasquale Galasso con riferimento alla situazione del comune di Poggiomarino (NA) avrebbe dichiarato: « Devo precisare che sin dall'85 in poi fino ad arrivare nel 1991 io sono stato il loro referente, diciamo camorrista da una

parte. Per cui ero sempre in un certo qual modo contattato e, con insistenza, sia dall'uno che dall'altro in qualsiasi problematica, a volte problematiche che, semmai, non potevo neanche risolvere io, perché non avevo quel potere che eventualmente in quel momento serviva, e mi riferisco particolarmente al potere politico. Tanto è vero, maggiormente tutti questi problemi nascevano dal fatto che Salvatore Lettieri, della corrente di Pomicino, insisteva affinché il Sangiovanni gli passasse la staffetta di sindaco; quindi sono sempre stato, diciamo, in mezzo a queste beghe.

Arriviamo nel 1990: io il 16 ottobre 1990 vengo condannato per la prima volta, io, mio padre, mio fratello, dal Tribunale di Napoli ad una condanna grossa dieci anni di carcere, per cui già da quell'epoca stavo in una situazione particolare, poi man mano nel tempo nei mesi successivi ho ancora altri problemi, problemi camorristici all'interno dell'organizzazione, fino ad arrivare a trovarmi all'inizio del 1991 coinvolto nello scontro, già negli scontri camorristici esistenti nella nostra organizzazione, ma fino a trovarmi coinvolto nello scontro tra la nostra organizzazione e quella di Sale e Pepe nel salernitano. Per cui è una situazione, un momento particolare, Lettieri insisteva ancora con me di intervenire e di farlo diventare sindaco, alla fine arriviamo nella primavera del 1991, io riferisco a Lettieri a Sangiovanni diciamo un po' tutto quel contesto amministrativo che non ne volevo più sapere ed erano fatti loro »;

da quanto sopra emerge un quadro inquietante, e certamente all'epoca dei fatti non isolato, di intrecci e di dipendenze tra politici e personaggi di spicco delle organizzazioni criminali;

nelle dichiarazioni rese il Galasso riporta la notizia della prima condanna che gli viene comminata il 16 ottobre 1990 e afferma di aver avuto, in epoca successiva alla condanna, ripetuti contatti con Lettieri e Sangiovanni fino alla primavera del 1991;

i contatti sarebbero avvenuti dunque anche in un periodo in cui il Galasso era latitante successivamente alla condanna;

si configurerebbe in questo modo la situazione di un cittadino condannato da un tribunale della Repubblica, ricercato dalle forze dell'ordine, eppure tranquillamente incontrato da coloro che all'epoca erano i principali responsabili dell'amministrazione cittadina;

tale fatto, in tutta la sua evidente gravità, emerge ora in maniera nuova —:

se siano in corso procedimenti giudiziari promossi avverso le dichiarazioni del Galasso da parte degli interessati;

se siano in corso azioni giudiziarie da parte della magistratura nei confronti degli interessati conseguenti alle dichiarazioni rese dal Galasso;

se non ritengano, alla luce di tale novità, configurarsi una situazione di non compatibilità con norme, regolamenti, etica di corretta amministrazione e di garanzie di trasparenza e autorevolezza delle istituzioni pubbliche relativamente all'incarico di sindaco che Mario Sangiovanni ricopre di nuovo nel comune di Poggioreale dopo il voto amministrativo del 1996 e quali iniziative il Ministro dell'interno intenda conseguentemente adottare.

(4-16681)

TRINGALI. — *Al Ministro dei trasporti e della navigazione.* — Per sapere — premesso che:

la crisi economica ed occupazionale che colpisce soprattutto le regioni meridionali e le gravi disfunzioni che si sono venute a creare nel campo della comunicazione e dei trasporti rischiano di aggravare la situazione, in particolar modo per gli utenti e per i lavoratori delle agenzie di viaggio;

dal 29 marzo la compagnia di bandiera Alitalia, che, agendo in alcune regioni in regime di quasi monopolio, obbliga i cittadini a servirsene per gli spostamenti nazionali ed internazionali, ha previsto, con decorrenza 1° agosto 1998, una ristrutturazione dei costi per l'acquisto di biglietti aerei e un aumento delle tariffe di

base, l'eliminazione di tutta una serie di tariffe che tradizionalmente erano riservate alle cosiddette categorie protette, (quali ad esempio le famiglie, il cui piano prevedeva una tariffa ridotta fino al 40 per cento; la tariffa giovani, riservata agli studenti con età non superiore ai 25 anni e che per motivi di studio sono soggetti a frequenti spostamenti; nonché la tariffa *senior* che prevedeva una riduzione del 20 per cento per tutti i cittadini che avessero compiuto il 65° anno di età e per i quali lo Stato italiano prevede attualmente la gratuità per l'accesso a musei e monumenti nazionali e di proprietà dello Stato;

la suddetta compagnia ha deciso di ridurre le già esigue commissioni delle agenzie di viaggio dal 7,2 per cento al 5,4 per cento, senza considerare il costo notevole di gestione della biglietteria e delle prenotazioni che le agenzie sono costrette a fronteggiare espletando oltre il 90 per cento del servizio, mentre solo il 10 per cento viene gestito dalla compagnia, considerata l'evidente impossibilità della stessa a raggiungere l'utente in tutti i comuni d'Italia;

tale atteggiamento da parte della compagnia aerea arreca un grave danno all'utente, soprattutto per i collegamenti con le isole, sia per il costo elevato di un biglietto aereo, sia per la scarsità di mezzi di trasporto alternativi che colleghino la Sicilia e la Sardegna al territorio nazionale, e non meno grave risulta il danno arrecato alle aziende ed ai lavoratori siciliani e sardi che, intrattenendo rapporti con il nord, si vedono costretti a viaggiare, dal lunedì al venerdì, senza poter usufruire di tariffe livellate;

le decisioni che la compagnia Alitalia intende attuare appaiono palesemente dannose non solo per le economie insulari, ma anche per il mondo del lavoro, poiché il mancato guadagno comporterà la chiusura di quelle piccole agenzie già in precario equilibrio, aggiungendo un alto numero di disoccupati che andranno ad aggravare la già elevata percentuale vantata dalla Sicilia e dalla Sardegna;

il 21 marzo presso l'hotel Astoria di Palermo si è tenuta una riunione generale degli agenti di viaggio aderenti alla Fiavet, i quali hanno già manifestato i gravi disagi che si verrebbero a creare nel momento in cui la compagnia attuasse pienamente quanto stabilito —:

se e quali interventi intenda adottare affinché vengano riviste le paventate decisioni della compagnia Alitalia, allo scopo di evitare l'ulteriore peggioramento della situazione sia in ambito nazionale che in quello regionale. (4-16682)

CENTO. — *Al Ministro delle comunicazioni.* — Per sapere — premesso che:

i cittadini dei quartieri periferici di Torvaianica (Roma) sollecitano da tempo l'apertura di un ufficio postale, in località « Campo ascolano », zona molto distante dall'ufficio postale situato nella zona centrale della città —:

quali iniziative intenda intraprendere per sollecitare l'ente poste all'apertura di una nuova sede in località « campo ascolano » a Torvaianica, così come richiesto dai cittadini residenti. (4-16683)

VELTRI. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere — premesso che:

l'articolo 6, comma 3, della legge n. 638 del 1983 di conversione del decreto-legge n. 463 del 1983 ha disciplinato *ex novo* le modalità di attribuzione del trattamento minimo ai titolari di due o più pensioni. Nel primo capoverso viene precisato che deve essere corrisposto a carico della gestione che eroga il trattamento minimo di importo più elevato. Tale disposizione, inoperante dal momento in cui sono stati omogeneizzati i trattamenti minimi, aveva la finalità di tutela dell'assicurato, garantendo il trattamento più favorevole. Lo stesso comma prevede poi l'integrazione sulla pensione liquidata per effetto di un numero di contributi settimanali pari o superiori a 780, in caso di

due trattamenti pensionistici a carico della stessa gestione. L'Inps di Cosenza applica quest'ultimo criterio anche in presenza di due pensioni a carico di gestioni diverse, determinando una inaccettabile e ingiusta penalizzazione di pensionati, nei confronti dei quali non è applicabile la sentenza della Corte costituzionale n. 495 del 1993. Infatti al titolare di due pensioni al minimo con la prefata sentenza viene garantito un trattamento complessivo più favorevole rispetto a pensionati con maggiore anzianità contributiva —:

se sia a conoscenza di questa grave lesione dei diritti di molti pensionati, e se non ritenga di interessarsi affinché tale problema venga risolto subito positivamente senza attendere al riguardo la decisione degli organi giudiziari. (4-16684)

STANISCI e FAGGIANO. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere — premesso che:

nell'area industriale di Brindisi, precisamente nell'intero perimetro e negli impianti circostanti, vi si prestano attività lavorative con un cospicuo numero di lavoratori che è stato, ed è, da anni a stretto contatto con l'amianto, per i quali le aziende interessate versano il premio assicurativo del 92 per cento all'Inail, e attualmente i beneficiari della legge n. 257 del 1992 e n. 271 del 1993 sono 160;

altri 45 lavoratori hanno ottenuto gli stessi benefici anche in assenza dei versamenti relativi alla legge in oggetto;

attualmente solo 4 imprese appaltatrici dello stabilimento Enichem sono al vaglio degli ispettori regionali, e tutte le altre sono ferme a Brindisi per mancanza dei *curricula* personali dei 672 circa lavoratori, per i quali le aziende, peraltro, dovranno versare una differenza dei contributi Inail riferiti agli ultimi 5 anni;

il Contarp (che per conto dell'Inail controlla la quantità di amianto negli stabilimenti) ha ravvisato l'esistenza di tubi rivestiti di quest'ultimo nei trattori che

vengono coibentati senza alcuna prevenzione, come i rampi fiamma sui cavi elettrici;

la legge riconosce i benefici solo a chi riesce a dimostrare tutto questo, escludendo i lavoratori che non riescono a dimostrarlo, e che per molti anni sono stati a stretto contatto con l'amianto (vedasi, peraltro, i tratti di mortalità a Brindisi per malattie tumorali) —:

se non ritenga necessario estendere i benefici previdenziali *ex lege* n. 257 del 1992 e n. 271 del 1993 anche a questi ultimi. (4-16685)

BIANCHI CLERICI e SANTANDREA. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere — premesso che:

l'insegnante Alessandra Bortolon, in servizio presso la scuola media di Gornate Olona, sezione staccata della scuola media « S. D'Acquisto » di Lonate Ceppino (Varese), subisce da tempo una serie di atti persecutori a causa delle sue opinioni politiche;

tali atti sembrano trovare conferma in una serie concatenata di episodi nei quali sia il personale docente sia alcuni genitori accusano l'insegnante di fatti gravissimi; in particolare di attuare in classe comportamenti discriminatori nei confronti degli alunni meridionali ed extracomunitari;

tra l'altro, il genitore di un alunno ha accusato l'insegnante di portare in classe materiale propagandistico della Lega nord, mentre la preside dell'istituto ha addirittura invitato la professoressa a non introdurre nella scuola il giornale *La Padania*;

la situazione si è aggravata dopo l'elezione della professoressa Bortolon a consigliere comunale a Varese, in seguito alla quale si è vista recapitare a scuola anche una lettera minatoria;

tutte queste vicende, creando diffidenza e disorientamento tra gli alunni, ostacolano di fatto il regolare svolgimento dell'attività didattica dell'insegnante;

vista la situazione che si è venuta a creare appaiono legittime le preoccupazioni dell'insegnante, la quale teme di tentare un'azione persecutoria nei suoi confronti che non è suffragata da alcuna motivazione oggettiva, ma viene attuata semplicemente per motivi politici;

quali iniziative il Ministro interrogato intenda adottare al fine di tutelare i diritti della professoressa Bortolon, ponendo fine agli atti persecutori perpetrati nei suoi confronti che, oltre a violare la sua libertà di opinione, certo non facilitano il corretto e sereno svolgimento dell'attività didattica da parte della stessa. (4-16686)

VENDOLA. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per sapere — premesso che:

in relazione al concorso per uditore giudiziario bandito con decreto ministeriale 30 dicembre 1991 sono emersi dati, in particolare dalla visione degli elaborati di coloro che hanno superato la prova scritta, che dimostrerebbero come siano state commesse gravissime irregolarità e veri e propri reati;

con decreto ministeriale del 31 dicembre 1991 è stato bandito il concorso per accedere alla professione di notaio;

tale concorso è stato vinto, provocando non poche polemiche, dal figlio dell'onorevole Gava, dottor Marco Gava;

la commissione esaminatrice era formata, tra gli altri, dal dottor Felice Filocamo, già oggetto di altra interrogazione parlamentare dell'interrogante in relazione ai fatti concernenti il concorso per uditore giudiziario bandito con decreto ministeriale 30 dicembre 1991;

il dottor Flavio Monteleone, già magistrato addetto al Ministero di grazia e giustizia con funzioni amministrative, era presente con funzioni di segretario sia nel concorso per l'accesso alla professione notarile bandito con decreto ministeriale 31 gennaio 1991, che in quello per l'accesso in magistratura bandito con decreto ministeriale 30 dicembre 1991, ove si presenterà

in qualità di candidato, e risulterà uno dei vincitori, il dottor Francesco Filocamo, figlio del dottor Felice Filocamo;

tale dottor Pierpaolo Berardi, esercitando un riconosciuto diritto soggettivo, richiedeva alcuni verbali e relativi elaborati dei candidati ammessi alle prove orali del concorso per uditore giudiziario bandito con decreto ministeriale 30 dicembre 1991;

con un documento a firma del dottor Ernesto Lupo si comunicava non essere più reperibile il fascicolo del candidato n. 1101, corrispondente al dottor Francesco Filocamo;

per un certo periodo, e comunque fino all'ottobre del 1997, l'ufficio VII della direzione generale dell'organizzazione giudiziaria, ufficio che si occupa del concorso per uditori giudiziari, è stato diretto dal dottor Flavio Monteleone;

l'interrogante ha presentato sei interrogazioni su tutta la vicenda concernente il concorso per uditore giudiziario bandito con decreto ministeriale 30 dicembre 1991 e sui fatti seguiti alla vicenda medesima, segnalando in particolare gli elaborati, scelti del tutto casualmente e a campione, da cui si possono evincere scandalosi elementi di incompatibilità con una « realtà legale »;

il Ministro di grazia e giustizia nel novembre del 1997 disponeva un'ispezione ministeriale in relazione alla scomparsa del fascicolo concernente il dottor Francesco Filocamo;

ancora da ultimo è risultato che il verbale n. 124 ha come tempo medio di correzione l'incredibile dato di 166 secondi ad elaborato;

l'elaborato di diritto penale del candidato 965 contiene clamorosi strafalcioni di diritto, oltre ad una sintassi assolutamente claudicante;

gli elaborati di diritto penale e amministrativo del candidato 1225 sono in-

gentiliti da graziose greche che sono reperibili qua e là all'interno degli elaborati medesimi;

i contenuti dell'elaborato di diritto amministrativo del candidato 1225 sono clamorosamente e pacificamente errati in parti fondamentali dell'elaborato stesso;

l'elaborato di diritto penale del candidato 1226 appare di difficile lettura, quest'ultima sicuramente irrealizzabile nel tempo medio del relativo verbale;

anche in altri elaborati, oltre quelli citati, vi sono notevoli errori di diritto, con conseguente constatazione che tutta l'intera procedura concorsuale è ammorbata da gravi illegittimità e vere e proprie condotte penalmente rilevanti;

per i tipi delle edizioni Giuffrè è stato pubblicato un volume dal titolo « L'esame di Uditore Giudiziario » con prefazione del Dott. Vladimiro Zagrebelsky, attuale direttore generale dell'organizzazione giudiziaria presso il Ministero di grazia e giustizia;

in tale volume, a pagina 60, si sottolinea come debba essere escluso l'elaborato del candidato con citazioni di passi di autori e, a pagine 65-66, si afferma che il tempo medio da dedicare ad ogni candidato non può essere inferiore a 30-35 minuti;

tali affermazioni sono pacificamente smentite dai fatti, come sottolineato in precedenti interrogazioni —:

quali valutazioni dia dei fatti descritti e quali provvedimenti e iniziative intenda adottare in relazione ai fatti sopra esposti. (4-16687)

SBARBATI. — *Al Ministro per le politiche agricole.* — Per sapere — premesso che:

a seguito della richiesta di declaratoria della regione Lazio relativa alle gelate e all'eccesso di neve dal 27 al 29 dicembre 1996 nella provincia di Viterbo, ai fini

dell'applicazione nei territori danneggiati delle provvidenze del Fondo di solidarietà nazionale, con decreto del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali del 16 aprile 1997 è stata dichiarata l'esistenza del carattere eccezionale di tali eventi calamitosi che hanno causato danni alle produzioni e alle strutture aziendali nei territori agricoli dei comuni di Tarquinia, Montalto di Castro, Tuscania e Canino;

le abbondanti nevicate verificatesi nei suddetti giorni hanno interessato tutta la provincia di Viterbo e tutte le colture in essa praticate, in modo particolare le ortive da pieno campo, la barbabietola da zucchero, le essenze vivaistiche e, per le arboree, l'ulivo e le piante ornamentali;

l'assessorato sviluppo del sistema agricolo e del mondo rurale — Settore decentrato di Viterbo ha dichiarato che dagli accertamenti eseguiti si è potuto rilevare che le gelate e le abbondanti nevicate hanno riguardato soprattutto i comuni di Tarquinia, Montalto di Castro e Tuscania, per i quali in rapporto alle coltivazioni praticate si sono riscontrate le condizioni obiettive di danno che giustificano la richiesta di riconoscimento dell'eccezionalità dell'evento ai fini degli interventi di cui alla legge n. 185 del 1992;

la relazione dell'assessorato precisa altresì che, oltre ai suddetti danni, vanno segnalati anche quelli relativi a due serre del comune di Canino quantificati in lire 56.267.000, ma non tiene conto dei danni agli uliveti arrecati pure dalle gelate del 27, 28 e 29 dicembre 1996, che hanno provocato forti disagi inerenti alla minore produzione e conseguentemente al minor reddito —:

quali provvedimenti il Ministro interrogato intenda adottare affinché siano riconosciuti anche i gravi danni arrecati dalle suddette gelate agli uliveti del comune di Canino ai fini dell'applicazione dei benefici di cui alla legge n. 185 del 1992. (4-16688)

STORACE. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed al Ministro delle comunicazioni*. — Per sapere — premesso che:

l'interrogante ha già chiesto invano, senza ottenere ancora risposta, con precedente interrogazione del 13 gennaio scorso, se il Governo non intenda rivedere la decisione di assegnare alla città di Napoli la sede della « Autorità per le garanzie nelle comunicazioni » in riferimento ad una mozione approvata dal consiglio comunale di Roma —:

se il sindaco Rutelli abbia mai rappresentato formalmente al Governo la decisione del consiglio comunale di Roma e quale sia stata l'eventuale risposta.

(4-16689)

STORACE. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed ai Ministri dei beni culturali e ambientali, dell'ambiente, dei trasporti e della navigazione e dei lavori pubblici*. — Per sapere — premesso che:

nella zona dei cosiddetti porti di Claudio e Traiano giacciono notoriamente le vestigia della più importante area archeologica romana;

l'Unesco ha già classificato tale zona come patrimonio dell'umanità;

la via imperiale Portuense collegava questa fondamentale realtà urbanistica di comunicazione culturale e commerciale con il centro della città di Roma;

nella stessa zona di contesto della via Portuense, compresa tra l'autostrada Roma-Fiumicino, il Tevere, l'abitato di Ponte Galeria e l'antica città di Portus, potrebbero, con fondata ipotesi, giacere le vestigia della componente in riva destra della più arretrata Ostia di Anco Marcio e giacciono le note vestigia dell'antico acquedotto oltre ad altri elementi archeologici;

soltanto da circa sei anni tale suddetta zona risulta divisa in due parti di diversa competenza amministrativa a seguito della costituzione del nuovo comune di Fiumicino;

nella zona di contesto dell'ancora visibile bacino idrico giacciono i resti della componente urbana romana, poi denominata Portus, realizzata contestualmente all'impianto portuale;

tale componente urbana di contesto all'antico impianto portuale era considerata parte integrante della città di Roma, come dimostra il fatto che l'imperatore Nerone progettò di inglobare la stessa nelle mura cittadine e come dimostra il fatto che soltanto nel 330 d.C. l'imperatore Costantino la dichiarò autonoma Civitas proprio in concomitanza con lo spostamento della capitale dell'impero nell'antica Bisanzio;

questa amplissima zona urbana, a seguito dei rilievi e studi effettuati negli ultimi 500 anni, risulterebbe contenere edifici, templi ed opere d'arte di inestimabile valore storico e culturale, conservati sotto i fanghi del successivo impaludamento;

come risulta dall'esame delle foto aeree scattate fino al 1957 detta zona urbana di contesto al porto interno esagonale, denominato porto di Traiano, risultava priva di consistenti alberature;

le essenze di alto fusto sono da considerarsi e sono considerate, anche dalle soprintendenze archeologiche, quali agenti distruttivi delle vestigia e delle opere d'arte sottostanti, a causa del loro potente apparato radiocolare;

in periodo successivo al 1957, ripetutamente e fino ai giorni nostri, si è proceduto da parte della proprietà dell'area alla piantumazione, in numero di diverse migliaia, di essenze di alto fusto, senza che le autorità preposte alla tutela archeologica intervenissero;

con impostazione nel 1960 e stampa nel 1988, con i contributi, tra gli altri, delle soprintendenze archeologiche di Roma e di Ostia nonché dalla soprintendenza ai beni ambientali ed architettonici del Lazio, la X Ripartizione antichità e belle arti del comune di Roma stampava n. 38 carte storiche, archeologiche, monumentali e paesistiche del suburbio e dell'agro romano, al

fine di realizzare uno strumento di tutela e nella carta n. 29 inseriva il contesto archeologico urbano del porto di Traiano in una perimetrazione di tutela boschiva, contenente le suddette piantumazioni in esso eseguite, tutelandone di fatto l'interesse naturalistico in danno delle vestigia sottostanti;

in occasione della costruzione dell'aeroporto Leonardo da Vinci è venuto alla luce un tratto del molo destro del grande bacino esterno dell'antico porto di Roma e, nel contesto delle infrastrutture realizzate a servizio dell'aeroporto, si è proceduto alla demolizione di due tratti di molo per permettere il passaggio, in sopraffazione dell'area archeologica, della via Francesco De Pinedo e della via dell'aeroporto di Fiumicino;

sempre nell'ambito delle realizzazioni infrastrutturali a servizio dell'aeroporto, si è proceduto alla realizzazione del viadotto, con relativi piloni in cemento armato, di via dell'aeroporto di Fiumicino, in sopraffazione della zona archeologica dell'antica zona urbana, malgrado sondaggi e noti elementi culturali ne evidenziassero la presenza;

nella realizzazione delle cosiddette idrovore di Traiano, sempre a servizio della struttura aeroportuale, veniva rilevata la presenza, subito annegata nel cemento, delle colonne del presumibile tempio votivo ivi giacente;

la stessa pista n. 1 dell'aeroporto Leonardo da Vinci veniva realizzata in sopraffazione della continuazione del molo destro dell'antico porto di Roma e dell'area archeologica;

sempre nell'ambito della realizzazione delle successive strutture di servizio all'aeroporto, venivano localizzati, nell'ambito della stessa suddetta area archeologica del porto di Roma, enormi serbatoi ed altri e diversi impianti;

nel contesto della via imperiale Portuense e più precisamente nella zona compresa tra l'autostrada Roma-Fiumicino, il Tevere, l'abitato di Ponte Galeria e l'antica

città di Portus, contenente presumibili e certe importantissime vestigia archeologiche, si è proceduto, ed ancora si sta procedendo, prima da parte del comune di Roma e poi dopo la separazione amministrativa, congiuntamente e contemporaneamente da parte del comune di Roma e del comune di Fiumicino ad autorizzare la progettazione per la realizzazione di diversi milioni di metri cubi di opere edilizie ed infrastrutturali finalizzate a svariate destinazioni d'uso;

dette aree, costituite dai denominanti porti di Claudio e di Traiano, facenti parte dell'unitario antico porto di Roma, nonché l'antica zona urbana di contesto, poi denominata Portus e la via imperiale Portuense con la presumibile zona di giacitura, in riva destra e sinistra del Tevere, della Ostia di Anco Marcio, non possono soggiacere ad una mera perimetrazione divisoria di duplice appartenenza comunale, solo recentemente sopravvenuta, né tantomeno ad una serie di sopraffazioni urbanistiche programmabili altrove, ma vanno necessariamente inquadrare, rispettate e considerate in un *unicum* archeologico e storico che di fatto meritano e che ad esse compete;

proprio in virtù della sopra esposta caratterizzazione archeologica della via imperiale Portuense, il consiglio comunale di Roma si è espresso a favore della salvaguardia totale della stessa, nell'ambito del progettato ampliamento dell'autostrada Roma-Fiumicino;

l'affresco del I secolo d.C. recentemente ritrovato nel criptoportico localizzato sotto le Terme di Traiano, rappresenta una antica porzione urbana che è stato possibile identificare solo grazie alle ricerche autofinanziate e sviluppate dall'architetto Maurizio Silenzi; tali ricerche quindi risultano confermate nella loro ipotesi sulla conformazione della zona urbana di contesto al porto interno esagonale, parte integrante dell'antico impianto portuale di Roma, poi denominata Portus e maggiormente confortate nelle più ampie ipotesi in esse contenute;

in tali ricerche viene anche individuata la giacenza, nell'ambito della via Portuense, in riva destra e sinistra del Tevere, dell'antica Ostia di Anco Marcio del periodo monarchico e repubblicano romano, il cui ritrovamento e recupero consentirebbero di conseguire rilevanti acquisizioni storiche su di un periodo, tanto di fondamentale importanza per la storia di Roma, quanto ancora scarso di conoscenze;

il ritrovamento in Roma dell'antico affresco rappresentante il Porto di Roma, la zona urbana di contesto e l'inizio della via Portuense, sottolinea con forza proprio l'antica trimillenaria unità di tutta la zona con la città;

in tale zona giacciono le vestigia della più antica basilica cristiana dedicata ai santi Pietro e Paolo ed edificata in memoria del luogo, tra l'altro rappresentato nell'affresco, dove essi sbarcarono in occasione della loro venuta a Roma per la fondazione della Chiesa e quindi, anche in vista del prossimo Giubileo, tali vestigia, costituite più ampiamente dal porto imperiale di Roma, dalla zona urbana di Portus e dalla via Portuense, possono essere considerate le più autentiche e significative radici storiche e spirituali dell'Anno Santo -:

se intendano intervenire affinché vengano inquadrate unitariamente, anche in vista del prossimo Giubileo, le aree sopra menzionate;

se non ritengano doveroso ed urgente, nell'ambito di tale eventuale definizione, intervenire affinché su tali aree vengano rimosse tutte le sopraffazioni sopra descritte;

come intendano concretamente e globalmente tutelare tali aree e se intendano far sì che siano sondate, recuperate e valorizzate, in un progetto unitario, tutte le vestigia storiche, culturali e spirituali in esse contenute.

(4-16690)

FAGGIANO, STANISCI, ROTUNDO e ATTILI. — *Al Ministro dei trasporti e della navigazione.* — Per sapere — premesso che:

l'Ente nazionale di assistenza al volo (Enav) non ha ancora provveduto ad assegnare al centro di Brindisi (Crav) le competenze su tutti gli spazi aerei meridionali, come più volte annunciato, né a favorire l'iter per qualificarlo quale centro di controllo del traffico aereo nel Mediterraneo;

tali scelte, se attuate, recherebbero un indubbio ritorno di immagine, di produttività e di elevata potenzialità occupazionale;

l'Enav, inoltre, non ha ancora provveduto ad assegnare al Crav di Brindisi, dopo 18 anni, un dirigente stabile capace di porre fine all'inefficienza organizzativa ed allo sperpero di denaro pubblico derivante anche dai numerosi incarichi provvisori con conseguenti missioni;

tale nomina, garantendo tra l'altro il ritorno di serenità e di agibilità democratica tra i lavoratori, valorizzando le indubbe professionalità e competenze esistenti, porterebbe sicuri benefici di produttività, efficienza e sicurezza per i voli, in un centro riconosciuto strategico per tecnologia, impianti e collocazione geografica;

le ingiustificate inadempienze già ripetutamente segnalate con precedenti interrogazioni ed interventi diretti dei parlamentari locali, sono ormai insostenibili, creano malessere ed incertezza tra i dipendenti e finiscono per arrecare seri danni all'azienda e alla sua immagine, con possibili riflessi negativi sulla sicurezza dei voli -:

quali interventi urgenti si intendano attivare nei confronti dell'Enav, perché, pur nel pieno rispetto dell'autonomia aziendale, assuma con sollecitudine le necessarie decisioni.

(4-16691)

PECORARO SCANIO. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere — premesso che:

il Governo attraverso una serie di iniziative per il lavoro sta cercando di stimolare le aziende ad avviare giovani inoccupati in attività formative e lavorative con una serie di incentivi per le aziende;

tra questi provvedimenti ci sono le « borse lavoro », che in sostanza rappresentano *stage* presso aziende per i giovani di età compresa tra i ventuno e i trentadue anni con uno stato di disoccupazione di trenta mesi;

la forza lavoro richiesta è di due tipi: operai con durata borsa dodici mesi e personale amministrativo con durata borsa dieci mesi ed entrambi dovrebbero percepire un assegno mensile di lire ottocentomila erogato dall'Inps e recapitato a domicilio;

le aziende si impegnano a stipulare una polizza assicurativa contro infortuni ai giovani borsisti e a comunicare all'Inps entro il giorno cinque di ogni mese le eventuali assenze;

l'attivazione di dette borse lavoro è avvenuta tra il 15 e il 31 gennaio 1998;

sono trascorsi circa sessanta giorni e nessun pagamento è stato emesso dall'Inps di Napoli;

in altre città l'Inps ha già provveduto al recapito degli assegni —:

quanto tempo i borsisti napoletani debbono ancora aspettare prima di essere pagati dall'Inps di Napoli;

se intenda verificare se ci siano state inadempienze dello stesso Istituto nazionale di previdenza sociale nell'erogazione degli assegni e, se così fosse, se intenda adottare eventuali provvedimenti necessari alla risoluzione della vicenda citata. (4-16692)

SAONARA. — *Ai Ministri delle finanze e per le comunicazioni* — Per sapere — premesso che:

i quasi 7000 radio tecnici e riparatori TV, a causa di una legislazione arcaica e

nebulosa, si trovano nella paradossale situazione di dovere pagare il canone TV per tutti gli apparecchi altrui, da essi detenuti a scopo di sola riparazione nei propri laboratori;

dal 1994, numerosissime iniziative sono state intraprese presso tutte le sedi ed autorità competenti, per eliminare tale balzello ingiustificato ed anacronistico; in particolare tra il 1996 ed il 1997, anche la stampa nazionale e locale ha rilevato ed evidenziato l'assurda situazione dei radio tecnici riparatori;

nel 1997, sull'argomento sono anche state presentate due proposte di legge di cui una ad iniziativa dell'interrogante; la questione è stata evidenziata anche in lettere aperte delle categorie interessate, ed in atti di sindacato precedenti —:

quali iniziative intendano promuovere con urgenza per affrontare la situazione descritta ed eliminare il balzello paradossale ed anacronistico del canone TV per gli apparecchi detenuti per riparazione nei laboratori dei radio tecnici. (4-16693)

PECORARO SCANIO. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per sapere — premesso che:

sono gravi le condizioni di salute di Marco Pannella;

è puntuale e imparziale l'informazione che Radio Radicale ha fornito alla collettività —:

se non ritenga di incontrare Marco Pannella per chiedergli di sospendere lo sciopero della fame;

se il Governo intenda varare un provvedimento che permetta il prosieguo delle trasmissioni di Radio Radicale. (4-16694)

ARMANDO VENETO e ROMANO CARATELLI. — *Ai Ministri dell'interno e di grazia e giustizia.* — Per sapere — premesso che:

l'onorevole Calogero Mannino è stato sottoposto a procedimento penale per con-

corso esterno in associazione di stampo mafioso e che il procedimento che lo riguarda si sta svolgendo presso la II sezione penale del tribunale di Palermo dal novembre 1995;

l'onorevole Mannino ha scontato tutto il periodo di custodia cautelare sino al suo termine di due anni in regime di custodia in carcere e di arresti domiciliari;

il 22 ottobre 1997 il questore di Agrigento Oscar Fiorillo ha proposto per l'onorevole Mannino l'applicazione delle misure di prevenzione antimafia ex articolo 2 legge 31 maggio 1965, n. 575;

nella proposta si fa esclusivamente riferimento alle motivazioni dell'ordinanza applicativa delle misure cautelari dell'11 febbraio 1995, eseguita il 13 febbraio 1995, senza alcuna altra indicazione del benché minimo valore sostanziale o formale;

la legge per l'applicazione di tali misure impone valutazioni diverse e più rigorose di quelle elaborate dal giudice, nel senso che la misura di rigore deve trovare specifico riscontro in condotte rilevanti per la loro pericolosità e caratterizzate dall'intensità del legame al sodalizio criminoso;

la normativa relativa alle misure di prevenzione fa riferimento al criterio della attualità della pericolosità sociale, cioè alla condizione che i sintomi e gli indizi concreti della persistenza di una condotta di vita pericolosa debbono persistere al momento in cui si chiede la misura di prevenzione;

il rapporto formativo del comando provinciale del reparto operativo di Palermo del 29 dicembre 1997 sottolinea che « non si evincono allo stato degli atti elementi utili al fine di poter meglio definire una possibile pericolosità sociale dell'onorevole Mannino »;

la legge n. 423 del 1956 insieme alle sue successive modifiche fu emanata al solo scopo di prevenire attività criminose poste in essere da persone pericolose per la sicurezza pubblica;

per ordinaria accezione la pericolosità è riferita a persone socialmente pericolose cioè a persone che con la loro attività mettono a repentaglio l'incolumità altrui e la sicurezza sociale;

per coloro che risultino collegati in via indiziaria da un rapporto organico con la struttura criminale, il giudizio di pericolosità discende in via immediata alla loro stessa qualifica;

tale criterio di presunzione non è applicabile, neppure in via induttiva, in caso di rapporto occasionale ed eventuale e, comunque, manifestamente esterno, come è il cosiddetto « concorso esterno »;

in tali casi il giudizio preventivo di pericolosità non può essere espresso, perché la legge impone come premessa la verifica dell'esistenza di una associazione e la verifica della appartenenza del proposto;

il giudizio sulla rilevanza del contributo esterno dato alla mafia da parte dell'onorevole Mannino può essere dato solo ed esclusivamente dal giudice naturale di merito nel giudizio in corso per concorso esterno in associazione di stampo mafioso;

per queste considerazioni secondo gli interroganti è assurdo, irrituale e pretestuoso praticare l'applicazione della misura di prevenzione per un imputato sottoposto a procedimento penale per il reato di concorso esterno in associazione per delinquere, per la ragione stessa che manca la fattispecie tipica del reato ex articolo 316-bis essendo il « concorso » soltanto fatto di elaborazione giurisdizionale;

per queste ragioni è fondata e forte la preoccupazione che lo strumento normativo delle misure di prevenzione sia distorto ai fini di un vero e proprio controllo sociale;

ciò corrisponde all'assoluto stravolgimento dello spirito e della *ratio* della norma, nata, nella seconda metà degli anni 1950, per prevenire il diffondersi del banditismo, sviluppatasi per arginare la diffusione del fenomeno mafia-criminalità or-

ganizzata, ed ora approdata in un tempo critico del nostro sistema giudiziario a strumento di controllo di uomini politici sgraditi al sistema;

così operando si rischia di incappare in ciò che il legislatore del 1956 voleva evitare: la creazione di « pene di sospetto », di « stampelle di un apparato di repressione che non riesce a percorrere la via maestra del giudizio per l'accertamento del reato » come quello che si sta svolgendo presso il tribunale di Palermo;

l'iniziativa del questore di Agrigento non è mai stata assunta nei confronti di alcun imputato di « concorso esterno » in associazione di stampo mafioso —:

se i Ministri interrogati siano a conoscenza della anomala iniziativa del questore di Agrigento;

se in particolare il Ministro dell'interno ritenga tali misure compatibili, applicabili e conformi al diritto in caso di « concorso esterno » in associazione di stampo mafioso;

se il Ministro dell'interno ritenga che l'apparato di polizia usi un simile metodo per applicare una ulteriore e surrettizia misura restrittiva della libertà personale dell'onorevole Mannino. (4-16695)

PAISSAN. — *Ai Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e delle finanze.* — Per sapere — premesso che:

in tutt'Italia, come si evince dall'inchiesta fatta dalla trasmissione televisiva « Mi manda Rai Tre », dell'11 marzo 1998 si è verificata un'anomala situazione relativamente alle figurine contenute negli incarti del *chewing-gum* « Campionato di calcio serie A »;

nei mesi scorsi, infatti, bambini e ragazzi hanno trangugiato una quantità smisurata di gomma da masticare per l'esplosione della raccolta delle figurine dei calciatori « regalate » nell'incarto della gomma;

ma, ciò che ha fatto esplodere la mania, è stata la promessa contenuta nelle figurine, di una maglia della propria squadra del cuore oppure di un pallone di *football*, a coloro i quali avessero completato la collezione;

il problema che si è verificato è la mancanza quasi assoluta, dalle collezioni dei ragazzi, delle figurine dei calciatori Poggi e Volpi, fenomeno che ha scatenato i genitori nell'acquisto di *chewing-gum*, in varie parti d'Italia, pur di rintracciare le figurine mancanti;

un dirigente della Dolber s.p.a, ha dichiarato che vi sono a disposizione due mila e cinquecento premi di cui mille e settecento già assegnati, anche se sono quasi introvabili le figurine dei calciatori Poggi e Volpi e, comunque, a suo dire, la Dolber non assicura che ci siano tutte le figurine, poiché si tratta di un concorso, come si può evincere da un allegato non comunicato ai consumatori ma al ministero delle finanze;

pertanto, i ragazzi, con grande delusione, non possono completare la collezione per la quale hanno speso diverse decine di migliaia di lire a testa;

dopo svariati inviti alla Dolber spa a sanare la mancanza delle figurine mancanti, sia nella eventualità si fosse trattato di un caso, sia nell'eventualità si fosse trattato di una scelta della Dolber spa, la situazione è, però, rimasta la stessa e le figurine in questione continuano ad essere irreperibili;

non sembra del tutto fuori luogo parlare di una vera e propria truffa ai danni dei consumatori, nonché di pubblicità ingannevole —:

se i Ministri adibiti vogliono intervenire nella situazione in questione controllando il rispetto delle normative che vincolano o dovrebbero vincolare detti « concorsi » che impegnano la fiducia e le risorse economiche di ragazzi e genitori ponendo limiti e regole precise da rispettare;

quali misure intendano adottare per la tutela dei diritti dei consumatori in casi quali quello richiamato;

quali atti intendano adottare affinché situazioni quali quella descritta nella premessa non abbia più a verificarsi e se non ritengano opportuno sottoporre all'Autorità garante della concorrenza e del mercato la sussistenza, nel caso di specie, di profili di pubblicità ingannevole. (4-16696)

PECORARO SCANIO. — *Ai Ministri del lavoro e della previdenza sociale e dei lavori pubblici.* — Per sapere — premesso che:

nel comune di Acerra (Napoli) è presente la cooperativa « Tommaso Esposito » aderente alla Lega delle cooperative;

diversi anni addietro con fondi Iacp e statali questa cooperativa ha dato vita a più complessi abitativi per lavoratori con la caratteristica di proprietà indivisa;

dall'anno 1992 al 1994 ha dato inizio ad Acerra a due complessi denominati progetto Solaria, in corso Europa, e progetto Mediterranea, in via Calabria, ad Acerra per assicurare un alloggio a duecento famiglie;

i cantieri di lavoro sono stati aperti quasi contemporaneamente verso la metà del 1994 e dopo alcuni mesi è avvenuta la prima interruzione;

i soci hanno regolarmente versato il corrispettivo finanziario così come richiesto dal programma economico nella misura di lire 60 milioni minimo *pro capite* fino ad un massimo di lire 90 milioni;

i cantieri a causa di diverse vertenze tra le imprese appaltatrici (Edilizia Sud I e Edilizia Sud II) e la cooperativa sono stati completamente fermati;

i lavori eseguiti corrispondono a non più del 30 per cento per la Solaria e a quasi il 50 per cento per la Mediterranea;

il consiglio d'amministrazione presieduto da Armando Gerardi portò la cooperativa Tommaso Esposito al collasso con

un indebitamento quantificato in non meno di dodici miliardi di lire, sperperando i contributi e i sacrifici fatti dai lavoratori;

l'attuale consiglio d'amministrazione, presieduto da Giuseppe Brancaccio, insediatosi nel 1996 ha interrotto il contratto d'appalto con la ditta Edilizia Sud II per inadempienza della stessa ed ha aperto una vertenza giudiziaria;

alla data odierna i cantieri sono fermi, tra i timidi tentativi di risanamento da parte dell'attuale consiglio di amministrazione;

duecento famiglie dopo gravi sacrifici si vedono private del loro diritto di avere una casa —:

quali iniziative intendano adottare, nell'ambito delle rispettive competenze, per tutelare le tante famiglie che hanno impegnato i propri risparmi nella cooperativa Tommaso Esposito, assicurando loro la casa e la ricerca di tutte le eventuali responsabilità dei precedenti consigli di amministrazione. (4-16697)

LENTI. — *Al Ministro dei beni culturali e ambientali.* — Per sapere — premesso che:

si ha notizia che il comune di Milano, con circolare dell'ufficio centrale delle biblioteche del 10 marzo 1998 a firma di Gianluigi Rimonta, ha deciso di sospendere dal 1° aprile a tempo indeterminato l'apertura serale fino alle 23 della biblioteca pubblica rionale « Chiesa Rossa » di via Boifava, 17, di Milano (zona 15);

tutte le zone a sud di Milano non avranno pertanto più nessuna biblioteca aperta oltre le ore 18;

con una serie di provvedimenti è stata eliminata dal comune di Milano l'apertura serale delle biblioteche delle zone 5 e 16, senza tenere conto delle ragioni e delle proteste dei rispettivi comitati di zona, che hanno anche presentato delle petizioni al riguardo;

se il Ministro non intenda adoperarsi perché nelle città possa essere garantito un « servizio » culturale del tutto necessario e indispensabile per studenti lavoratori e per quelle persone che vogliono e desiderano utilizzare la biblioteca dopo cena, così come è nello spirito della legge quadro sulle biblioteche. (4-16698)

ZACCHERA. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro dei lavori pubblici.* — Per sapere — premesso che:

nella zona dell'Ossola il Magistrato del Po sta predisponendo strumenti di vincolo di bacino del fiume Toce, con particolare riguardo a zone ed aree di non edificabilità poiché potenzialmente soggette ad esondazione;

non risulta che vi siano stati collegamenti con le autorità locali che più dettagliatamente hanno una approfondita conoscenza dei siti, con particolare riguardo alle aree effettivamente potenzialmente soggette a rischi alluvionali;

si rischia pertanto di vincolare ampie zone che sono invece in assoluta sicurezza creando potenziali, gravi danni all'economia ed allo sviluppo della zona —

se il Governo non ritenga di invitare il Magistrato del Po, prima di prendere decisioni in merito al « Piano fasce » del fiume Toce, ad ascoltare i rappresentanti delle amministrazioni locali, comuni, comunità montane e quanti siano preposti in sede regionale al controllo del territorio;

sulla base di quali studi o cartografie operi il Magistrato del Po, quanto sia costata la raccolta dei dati a base delle determinazioni dell'ente predetto e quali siano stati i professionisti che abbiano eventualmente predisposto piani e cartografie. (4-16699)

RUFFINO. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro della difesa.* — Per sapere — premesso che:

sul *Corriere della Sera* del 27 agosto 1997, è comparso un articolo firmato da

Gian Antonio Stella con il titolo « Porzus: La grande trappola »;

in tale articolo sono contenute le seguenti frasi: « Il giudice istruttore veneziano Carlo Mastelloni, indagando sulle origini della Pre-Gladio (l'organizzazione « O » nata a cavallo tra la fine del conflitto e l'inizio della guerra fredda in funzione anticomunista da una costola della Osoppo) ha messo le mani sui fascicoli contenuti negli archivi del Sim, il Servizio informazione militare tra il 1944 e il 1945, sotto i governi di Badoglio e Bonomi, e depositati presso il Consiglio dei Ministri in via Stamperia » e poi: « Basta leggere il rapporto segreto di Renato De Francesco il quale accusa esplicitamente come mandanti del massacro di Porzus "Andrea", cioè Mario Lizzero, commissario politico della divisione Garibaldi-Friuli e poi deputato del Pci, e "Vanni", cioè Giovanni Padoan, commissario politico della Garibaldi-Natisone »;

tale articolo ha provocato il giustificato dolore dei parenti e amici di Mario Lizzero, da qualche anno scomparso e quindi non in grado di contestare affermazioni come quelle riportate che non hanno alcun riscontro nei documenti storici e negli atti giudiziari —

se corrisponda al vero che tale Renato De Francesco sia stato negli anni 1944 e 1945 funzionario dello Stato italiano (o se per caso sia stato agente del servizio segreto della Repubblica di Salò che aveva la stessa sigla Sim del Servizio informazioni militare) e se sia ancora in vita;

se il rapporto segreto citato nell'articolo esista effettivamente e se il Governo possa disporne. (4-16700)

GIANCARLO GIORGETTI. — *Al Ministro dei trasporti e della navigazione.* — Per sapere — premesso che:

la zona della provincia di Varese è una delle più progredite dell'intero terri-

torio nazionale, ma sconta delle gravi deficienze sotto il profilo dei trasporti, che, come è noto, rischiano di pregiudicare il regolare avvio dell'aeroporto di Malpensa 2000;

in particolare la linea delle ferrovie dello Stato che collega Porto Ceresio, Varese e Gallarate con Milano è oggetto di continui inconvenienti tecnici che causano talvolta, come qualche mese or sono, danni fisici ai passeggeri e spesso provocano ingenti ritardi rispetto agli orari indicati;

la linea è utilizzata soprattutto da lavoratori pendolari e studenti, che vengono gravemente pregiudicati da simili incidenti e ritardi nell'esercizio dei loro diritti di lavoro e studio —

quali siano le ragioni del ripetersi di incidenti e ritardi sulla linea Porto Ceresio-Gallarate-Milano delle ferrovie dello Stato;

quali tipi di investimenti siano stati programmati dall'Ente ferrovie dello Stato per portare questa linea ferroviaria a *standard* decenti di servizio per l'utenza nei prossimi anni, anche in riferimento al richiamato avvio di Malpensa Duemila;

se l'Ente ferrovie dello Stato ritenga le stazioni della accennata linea, in particolare quella di Varese, luoghi sicuri per il personale addetto e la permanenza dei cittadini viaggiatori specialmente nelle ore serali. (4-16701)

MARTINAT. — *Al Ministro dell'interno.*
— Per sapere — premesso che:

a Torino, sono sempre più numerosi i messaggi di allarme lanciati sia dai singoli cittadini sia da alcuni esponenti politici, sugli ormai continui atti di vandalismo e di protesta « poco pacifica » ad opera degli *squatters*, degli occupanti dei centri sociali e degli anarchici;

attualmente, dopo sei anni di giunta di sinistra (Castellani), solo al centro di Torino il numero degli edifici pubblici occupati illegalmente (tra ex asili e scuole)

ammonta a circa 14, come riportato dal quotidiano *la Repubblica* di lunedì 30 marzo 1998, a pagina 9;

dalle prime significative manifestazioni del movimento degli *squatters* verificatesi nell'ottobre 1997, in cui venivano verniciate per la prima volta le facciate dei palazzi storico-monumentali del centro di Torino, sino ai più recenti cortei non autorizzati (a partire dal 28 febbraio 1998) di « autonomi », la sicurezza dei cittadini è stata messa a repentaglio da continui atti di vandalismo e violente rivendicazioni;

come noto, in questi due ultimi giorni la situazione si è ulteriormente aggravata in seguito al suicidio — avvenuto in carcere — dell'anarchico Edoardo Massari, accusato di terrorismo ecologico per le bombe contro l'Alta Velocità in Valle Susa;

ora, quindi, l'attenzione dell'opinione pubblica nazionale e della popolazione locale è puntata verso il « megaraduno » di *squatter* e anarchici, annunciato per sabato prossimo, 4 aprile 1998, a Torino, a cui — si presume — aderiranno gran parte dei centri sociali di tutta l'Italia;

non si riesce a capire come le autorità locali in indirizzo, tra cui il sindaco di Torino Castellani, continuino a pensare di « poter ristabilire l'ordine pubblico », senza in realtà perseguire una precisa ed equilibrata strategia di condotta, come riportato spesso dalla stampa: « Non serve a nulla criminalizzare interi gruppi ... (*omissis*) » o ancora: « È necessario dialogare con loro ...(*omissis*) » (da *la Repubblica*, lunedì 30 marzo 1998);

è evidente come l'intera questione sia stata, sin dall'inizio, sottovalutata dalle Istituzioni locali che hanno permesso ad interi cortei di autonomi di spadroneggiare indisturbati nella città di Torino, provocando seri danni sia alla città sia agli stessi cittadini (oltre che alle strutture pubbliche occupate illecitamente e rese inagibili, ai monumenti deturpati, alle cabine telefoniche incendiate, di preti di parrocchie minacciati e costretti a chiudere gli oratori, eccetera);

va denunciato come nel corso di una recente manifestazione nel centro della città sono stati compiuti atti di pura violenza nei confronti di beni di proprietà privata (veicoli) e di negozi commerciali che sono stati colpiti da pietre e bastoni con vetrine infrante e, soprattutto, con grossi rischi fisici subiti dagli esercenti, vittime inerti di tanta violenza, sia dai cittadini che numerosi — come ogni sabato pomeriggio — affollano il centro;

Torino adesso ha veramente paura, a causa del susseguirsi di atti di microcriminalità correlati a tale movimento autonomo, che si vanno ad aggiungere al repentino incremento del tasso di delinquenza e di attività illecite connesse ai grossi fenomeni di devianza, quali lo spaccio di stupefacenti, il *racket* della prostituzione, il fenomeno della clandestinità degli immigrati, registrato — in questi ultimi anni — in questa città;

alla luce dei recenti avvenimenti, è evidente che la giunta comunale Castellani si è dimostrata totalmente incapace di gestire l'ordine pubblico e di salvaguardare la sicurezza dei cittadini, limitandosi ad adottare delle misure di facciata o di emergenza, solo al momento del maggiore acuirsi del problema, e consentendo, con il proprio lassismo e disinteresse per la *res publica*, in questi sei anni, la crescita smisurata delle occupazioni di beni pubblici (oggi 14), del tasso di anarchia e di criminalità diffusa;

come emerso da altre interrogazioni parlamentari, la totalità della cittadinanza torinese ha chiaramente espresso il desiderio che le Autorità preposte alla sicurezza della città dimostrino di essere in grado o di assicurare un *trend* minimo di sicurezza e ordine;

sarebbe opportuno e doveroso che il Governo intervenisse nei confronti delle autorità locali, affinché si adottino, finalmente, una politica di gestione dell'ordine pubblico preventiva e dissuasiva da svolgersi in modo continuo, garantendo per altro la piena copertura degli organici di polizia nelle zone a maggior rischio, rove-

sciando la politica assenteista « dell'ultimo momento » che prevede il massiccio dispiegamento di forze dell'ordine solo durante le manifestazioni, con l'effetto negativo e riverberante di provocare ulteriori accessi scontri tra *squatters* e forze dell'ordine, controproducenti ai fini della sicurezza pubblica —:

quali procedimenti si intendano adottare al più presto per porre rimedio alla condizione di disagio e di pericolo in cui versa la città di Torino con i suoi abitanti;

nello specifico, se il Governo intenda vietare la manifestazione nazionale programmata dai centri sociali per sabato 4 aprile 1998, al fine di prevenire ulteriori avvenimenti a rischio, anche più gravi dei precedenti, e per porre termine alla spirale di violenza innescata a Torino dalla debolezza dell'amministrazione locale.

(4-16702)

MIGLIORI. — *Ai Ministri delle finanze, del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e dell'industria, del commercio e dell'artigianato.* — Per sapere — premesso che:

le Aziende colpite dagli eventi calamitosi del 1992 e particolarmente quelle site nel comune di Poggio a Caiano (provincia di Prato), nonostante la legge n. 74 del 1996, con fondi reintegrati dalla legge finanziaria del 1998, attendono a sei anni di distanza ancora le erogazioni dei relativi fondi da parte del Mediocredito Centrale e da parte dell'Artigiancassa spa;

tali imprese alluvionate hanno solo un acconto parziale in rapporto al risarcimento dei gravi danni subiti;

tali imprese si trovano in molti casi, in situazioni di grave difficoltà finanziarie ed economiche;

tali Aziende hanno peraltro già inoltrato le prescritte perizie giurate redatte secondo i criteri richiesti e solo la erogazione del saldo perfezionerà l'iter previsto dalla legislazione in materia —:

i motivi di tali nuovi ed assolutamente incomprensibili ritardi nella erogazione dei suddetti risarcimenti, peraltro estremamente tardivi. (4-16703)

TATTARINI e VIGNI. — *Al Ministro delle finanze.* — Per sapere — premesso che:

non è abitudine degli interroganti utilizzare lo strumento ispettivo per evidenziare situazioni individuali;

tuttavia sono indotti a farlo dal valore emblematico che la vicenda di un cittadino di Radicofani (SI) (signor Luciano Campanelli) e della sua famiglia ci propone, una storia di « ordinaria follia burocratica »;

nel 1948 il padre Vincenzo, ottiene l'assegnazione, in locazione, di un alloggio popolare; nel 1969 avanza domanda di acquisto, avendone i requisiti, ai sensi della legge n. 231 del 1962;

la richiesta è accolta, quantificato il valore per la vendita, ma non stipulato l'atto notarile per un problema burocratico « irrisolto », circa la proprietà dell'area su cui insiste l'immobile; problema in alcun modo attribuibile alle responsabilità dell'interessato;

il tempo che scorre produce eventi imponderabili, in questo caso la morte del signor Vincenzo ed il subentro nella richiesta di riscatto, puntualmente avanzata, della vedova (signora Lida Chiavai) richiesta esaudita per altri inquilini ma « rimpallata » fra Ater e Intendenza di Finanza e non risolta per la famiglia Campanelli, per la quale sembra non si reperisse negli archivi la documentazione circa la conferma della volontà di riscatto da parte della subentrante;

nel luglio del 1992 la famiglia Campanelli apprende dall'Ater che ci può essere una soluzione al problema, poiché la Direzione nazionale del demanio aveva deciso la riapertura dei termini per la presentazione della richiesta di conferma di domande di riscatto avviate nel passato;

per questa via si faceva carico alla famiglia Campanelli di un problema nato dalla cattiva gestione degli archivi Ater;

gli interessati pur sentendosi defraudati del diritto, rinnovano comunque la richiesta, alla quale l'Ater risponde dopo due anni (il 29 settembre 1995) significando che l'appartamento può essere acquistato ai sensi della legge n. 560 del 1993 ad un costo 45 volte superiore a quello maturato ai sensi della legge n. 231 del 1962;

gli interessati, a quel punto, ancora più defraudati, informano della vicenda, con nota in data 4 ottobre 1995 la Direzione centrale del demanio, la Direzione compartimentale per la Toscana e l'Umbria, sezione distaccata di Siena, all'Ater di Siena, all'assessore regionale per le politiche della casa, senza ottenere risposta;

è inutile ogni commento e urgente la necessità di avere una risposta che ripristini razionalità e diritto —:

se non ritenga giusto e urgente promuovere una verifica dei fatti esposti ed intervenire perché, per quanto di competenza del Ministero delle finanze, possa essere sollecitamente ripristinato pienamente il diritto degli interessati. (4-16704)

PASETTO, MOLINARI, MORGANDO, DOMENICO IZZO e GIACALONE. — *Al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.* — Per sapere — premesso che:

a circa 16 mesi dall'insediamento del nuovo Consiglio di amministrazione, l'attività per lo sviluppo e la creazione di piccole e medie imprese risulterebbe ridotta, pur in presenza di considerevoli risorse finanziarie pubbliche, in favore di un incremento di assunzioni di partecipazioni in medie e grandi imprese;

dalla delibera Itainvest dell'8 luglio 1997 si desume, infatti, che la società potrà assumere partecipazioni ed interesse in altre società o imprese, sia italiane che straniere, facendo ricorso a tutti gli stru-

menti di mercato monetario e finanziario. Le acquisizioni di partecipazioni industriali, essendo orientate ad elevare di molto l'investimento unitario verso le medie e grandi imprese avrebbe come conseguenza quella di ridurre drasticamente gli interventi nelle piccole imprese;

nell'ottica di trasformare la società in pura banca d'affari, dalla *mission* aziendale sembrerebbe scomparso qualsiasi accento al sostegno della piccola e media impresa e, in generale, al problema della salvaguardia e sviluppo dell'occupazione. Da questo riorientamento Itainvest sarebbe oggi uno strumento unicamente finanziario, perdendo la caratteristica di struttura tecnica capace di contribuire al sostegno e allo sviluppo delle piccole imprese del sud, dove il raggiungimento di una redditività è uno degli obiettivi, ma non esclusivo -:

quale sia l'opportunità, nel generale riordino delle varie società di promozione delle aree depresse, che Itainvest operi sempre più come un soggetto investitore finanziario e bancario, con logiche privatistiche, e non anche come istituto teso a favorire il sistema delle piccole e medie imprese sul territorio;

se si ritenga utile sviluppare, nelle politiche gestionali e nell'utilizzo delle risorse umane e professionali della Itainvest, ulteriore cultura d'impresa e promozione territoriale, valorizzando in tal senso le capacità del *management*, che sia almeno pari alla cultura finanziaria e da *merchant bank*. (4-16705)

MARTINAT. — *Al Ministro delle comunicazioni.* — Per sapere — premesso che:

in merito agli atti di vandalismo ed ai gravi reati commessi in queste ultime settimane a Torino da sedicenti «squatters ecoterroristi», atti come questi che hanno reso il capoluogo piemontese una città oggettivamente pericolosa in un momento estremamente delicato per il rilancio di Torino, che in queste settimane attende

l'arrivo di centinaia di migliaia di fedeli in quanto sede dell'ostensione della Sacra Sindone;

tenuto conto che una radio cittadina «Radio Black Out» trasmette via etere veri e propri inviti al linciaggio degli esponenti politici e dei cronisti dei quotidiani cittadini — citati per nome e cognome — che si sono occupati della vicenda dei squatters ponendo in concreto pericolo l'incolumità di onesti cittadini -:

i provvedimenti che siano stati presi in merito a questi gravissimi episodi;

se si sia provveduto a chiudere detta radio, dal momento che attraverso la sua struttura vengono commessi dei reati penali, ed in caso di risposta negativa, quali siano le ragioni di ciò. (4-16706)

SAONARA. — *Al Ministro delle finanze.* — Per sapere — premesso che:

il contingentamento dei rimborsi Iva da emettere entro il 1997, aveva di fatto sospeso la maggior parte delle pratiche di rimborso aperte per l'anno di riferimento;

a seguito di numerose proteste degli industriali veneti, la Direzione regionale delle entrate ha reso disponibile 50 miliardi per i rimborsi, dopo che il ministero delle finanze aveva deciso di riprendere l'emissione degli ordinativi in modo da consentire la ripresa dei pagamenti fin dai primi mesi del corrente anno 1998;

tuttavia, il decreto che approva lo schema di fidejussione per il rimborso Iva a credito, risalente al mese di febbraio, prevede delle garanzie talmente ampie ed indeterminate da portare al blocco della emissione delle polizze da parte delle aziende assicuratrici, che non intendono assumere rischi in contrasto con le disposizioni prudenziali dettate dalle Autorità di vigilanza del settore Credito e Assicurazioni. Il decreto chiede infatti la garanzia non solo dei crediti che risultino indebitamente rimborsati nell'anno di riferimento della garanzia stessa, ma anche di tutti i crediti vantati dall'amministrazione

finanziaria negli anni precedenti e non ancora caduti in prescrizione, per cui si risale almeno al 1993; si richiede inoltre la garanzia anche degli eventuali omessi versamenti tra il 1993 ed il 1998, e delle cifre relative ai contenziosi in atto alla stipula della polizza;

dal momento che simili oneri di garanzia non vengono accettati da nessuna assicurazione, di fatto si è giunti nuovamente a bloccare l'erogazione dei rimborsi annuali, relativi all'intero anno 1997;

la precisazione ministeriale del 12 marzo per cui le garanzie possono essere presentate anche dopo la scadenza dei 40 giorni dalla domanda di rimborso non risolve in alcun modo la situazione; l'ulteriore decreto legislativo approvato subito dopo tale precisazione, rimanda ad un futuro decreto ministeriale la fissazione delle modalità e dei criteri di solvibilità delle garanzie, per cui vi è assoluta incertezza su tempi e modi effettivi di attuazione;

anche la possibilità della compensazione tra debiti e crediti nella prossima dichiarazione dei redditi, e quella della prestazione di garanzie da parte dei *Confidi* in favore dei propri associati rappresentano allo stato attuale delle ipotesi di studio, che potranno forse concretizzarsi nel 1999 o nel 2000;

la Commissione dei Trenta, in merito al problema, ha suggerito la soluzione di un esonero, con decorrenza immediata, dalla presentazione delle fidejussioni per le imprese strutturalmente in posizione di credito Iva —:

se conosca i termini di urgenza ed importanza che la questione dei rimborsi Iva a credito riveste per gli industriali dell'intero Paese, e se non ritenga l'attuale incertezza in materia oltremodo pregiudizievole per l'economia di numerosi settori;

se non condivida la convinzione in ordine alla necessità di una rapida e definitiva soluzione dei problemi emergenti e descritti;

quali siano le determinazioni del ministero in ordine all'accoglimento di una soluzione quale quella dell'esonero dalla presentazione delle fidejussioni per le imprese in strutturale credito Iva, elaborata dalla Commissione dei Trenta. (4-16707)

TURRONI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro dei beni culturali e ambientali.* — Per sapere — premesso che:

in data 27 maggio 1993, la società « Silone e Savitri » (del gruppo Monteschell) e l'ente autonomo del porto di Trieste hanno presentato una domanda di pronuncia di compatibilità ambientale, concernente il progetto relativo alla costruzione di un deposito costiero di Gpl nell'area dell'ex raffineria « Aquila » in comune di Muggia (provincia di Trieste);

il Ministro dell'ambiente, a seguito di un'istruttoria condotta dalla Commissione nazionale per la valutazione d'impatto ambientale, ha espresso in data 30 dicembre 1994 un giudizio positivo circa la compatibilità ambientale del progetto in questione;

il suddetto provvedimento ministeriale è stato assunto autonomamente dal Ministro per l'ambiente, ignorando la concertazione con il Ministro dei beni culturali e ambientali prescritta dall'articolo 6, comma 4 della legge n. 349 del 1986, pur trattandosi di un progetto che insiste sulla fascia costiera soggetta a vincolo paesaggistico ai sensi della legge n. 431 del 1985;

l'area interessata dal progetto in questione si trova a ridosso di una fascia costiera in comune di Muggia, assoggettata — con avviso n. 22, in data 26 marzo 1953, del governo militare alleato — a vincolo paesaggistico puntuale ai sensi della legge n. 1497 del 1939, vincolo successivamente precisato ed esteso dalla regione Friuli-Venezia Giulia con deliberazione della giunta regionale n. 963, in data 23 marzo 1994;

alle società Silone e Savitri è successivamente subentrata, nella titolarità del progetto di deposito costiero per Gpl e dei

terreni sui quali il medesimo dovrebbe essere realizzato, la società « Seastok », alla quale il ministero dell'industria, commercio e artigianato — Direzione generale fonti di energia e industrie di base ha rilasciato in data 27 marzo 1997, il decreto n. 16253 (successivamente integrato e confermato dal decreto n. 16323 del 24 giugno 1997) ai sensi della legge n. 367 del 1934, in virtù del quale alla medesima società è concesso di installare ed esercire il deposito costiero di cui trattasi;

il suddetto decreto del ministero dell'industria assume come presupposto fondamentale per l'appunto il citato decreto del Ministro dell'ambiente, in data 30 dicembre 1994, sulla compatibilità ambientale del progetto Silone-Savitri;

avverso il più volte citato decreto del Ministro dell'ambiente, nonché contro i decreti del ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato è stato presentato nei giorni scorsi ricorso avanti il Tar del Friuli-Venezia Giulia, da parte del WWF Italia e di Legambiente, con esplicita menzione — tra i motivi per i quali si chiede l'annullamento dei provvedimenti impugnati — della mancata concertazione con il ministero dei beni culturali e ambientali —:

se condivida il giudizio circa l'illegittimità del decreto del Ministro dell'ambiente in data 30 dicembre 1994, per le ragioni esposte in premessa;

se il Governo ritenga di dover annullare il provvedimento autorizzatorio di cui trattasi, per l'assenza del necessario concerto con il competente ministero dei beni culturali;

se ritenga di intervenire nel giudizio avanti il Tar del Friuli-Venezia Giulia, a sostegno della richiesta di annullamento dei decreti del ministro dell'ambiente e del ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, ovvero sollecita i ministri competenti ad annullare i medesimi atti.

(4-16708)

PILO. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere — premesso che:

la Fai-Federazione autotrasportatori italiani, riconosciuta la più rappresentativa del settore con apposito decreto ministeriale emanato dal Ministro dei trasporti e della navigazione, ha chiamato la categoria degli autotrasportatori al fermo dei servizi di trasporto a partire dal 5 aprile 1998;

l'iniziativa si svolgerà nel pieno rispetto delle libertà individuali e di impresa senza che atti coercitivi siano messi in atto;

la protesta è conseguente all'incomprensibile atteggiamento del Governo, che preferisce far correre il rischio di insorgere di tensioni sociali anziché dare segnali concreti sulla reale volontà di mantenere impegni per ora solo annunciati e mai realizzati;

la Fai ha ripetutamente fatto conoscere la propria intenzione a riconsiderare la propria posizione, soprattutto tenuto conto del momento nel quale verrebbe a cadere la manifestazione —:

se risponda al vero che funzionari della questura, su disposizione del ministero dell'interno, si rivolgano alle imprese di autotrasporto nelle varie province chiedendo di conoscere dalle stesse se intendano aderire o meno al fermo dei servizi. Così operando si mette evidentemente in atto un'azione minatoria che lede i fondamentali diritti di manifestazione riconosciuti dal nostro ordinamento;

ove così fosse, se, con l'intervento di cui sopra, non si ritenga che siano state violate norme legislative. (4-16709)

AMORUSO. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere — premesso che:

in data 2 febbraio 1998 la Cgil Filcams della regione Puglia diramava un comunicato stampa nel quale si riferiva che nel febbraio 1997 con la fusione dei Grill Pavesi, Grill Motta e gli Autobar

aziendale, svilupparono in modo crescente la loro professionalità senza mai risparmiarsi sul piano personale, pur di dare un'immagine aziendale sempre efficiente di fronte alla clientela, riuscendo a creare, in ogni punto vendita, una macchina organizzativa estremamente efficiente. L'impegno dei dipendenti era ed è tale che, pur di far fronte alle esigenze dell'utenza, hanno sempre diversificato la propria attività lavorando in tutti i settori aziendali; grazie a questa loro opera, i bilanci aziendali da anni si chiudono con utili da capogiro; i lavoratori, congiuntamente alla loro abnegazione al lavoro, hanno sviluppato anche una coscienza sindacale all'avanguardia nel settore; nei rinnovi dei C.c.n.l. di categoria sono stati sempre presenti alle iniziative sindacali, si sono conquistati, negli anni, contratti integrativi aziendali molto significativi sia sul piano economico che quello sociale; dal 1995 al 1997 si è compiuta la privatizzazione dell'azienda; la finanziaria della famiglia Benetton ha acquistato il pacchetto di maggioranza della società congiuntamente alla Monvenpick e il gruppo bancario del San Paolo di Torino, con questa operazione sono diventati i veri proprietari degli Autogrill; la politica della nuova gestione è stata subito chiara: nel giro di pochi mesi ha cominciato a dare in *franchising* i primi locali, dove molto spesso si sono creati imprenditori fantasmi. In queste nuove realtà le condizioni di vita sono diventate infernali: sfruttamento fino alla esasperazione, violazione di tutte le regole contrattuali, ricatti psicologici per non far ribellare i lavoratori. Questi nuovi imprenditori hanno come scopo principale quello di scaricare le contraddizioni e i costi del mercato sulla pelle dei lavoratori. L'azienda Autogrill intende continuare a sviluppare la propria diversificazione perseguendo questa strada infausta per i lavoratori, portando nelle proprie casse sempre maggiori profitti;

per questi motivi veniva proclamato uno sciopero per il 27 febbraio 1998 —:

se quanto riportato in premessa risponda al vero e, in caso affermativo, quali

misure intenda assumere al fine di tutelare i diritti dei lavoratori dell'Autogrill, anche in considerazione del fatto che l'azienda svolge un servizio importante per la comunità in una situazione di monopolio.

(4-16710)

LENTI e GASPERONI. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere — premesso che:

il quinto comma dell'articolo 1 del decreto legislativo n. 564 del 16 settembre 1996 prevede, in caso di malattia, che i periodi di assenza dal lavoro con retribuzione intera o ridotta ed eccedenti il dodicesimo mese vengano valutati ai fini pensionistici al 50 per cento, fatta eccezione per i malati « terminali »;

nessuna iniziativa è stata assunta al riguardo dal Ministero del lavoro, per cui i periodi ricadenti nella limitazione anzidetta, a fronte del versamento della intera contribuzione dovuta sulla retribuzione corrisposta, non sono valutabili a pensione:

con la legge finanziaria per il 1998 è stata data delega al Governo per rivedere l'allungamento della copertura da un anno a due anni,

la stessa norma presenta aspetti di legittimità costituzionali per eccesso di delega, per quanto la disposizione in argomento appare in contrasto con i principi ispiratori della legge delega n. 335 dell'8 agosto 1995 di riforma del sistema pensionistico proiettato verso la pensione contributiva (strettamente legata alla contribuzione effettivamente versata), ed in particolare con il disposto di cui al secondo comma dell'articolo 1 della stessa legge n. 335 del 1995;

in ogni caso il decreto legislativo 564, anche con il sistema retributivo, produce l'aberrante conseguenza di una contribuzione obbligatoria versata a favore dei lavoratori che diviene inefficace *ab initio*;

se, nell'ambito dell'esercizio della delega di cui sopra, voglia riesaminare anche il quinto comma dell'articolo 1 del decreto

legislativo n. 564 del 1996 per realizzare la corresponsività tra contribuzione e prestazioni previdenziali alla luce, anche, dei principi costituzionali mediante la modifica del decreto legislativo n. 564 del 1996 in questione. (4-16711)

NAN, BIONDI, SCAJOLA e GAGLIARDI. — *Al Ministro delle finanze.* — Per sapere — premesso che:

alcuni organi di stampa danno la notizia che il Governo starebbe per emettere un decreto con il quale verrebbe istituita la licenza di pesca in mare;

il rilascio di tale licenza sarebbe sottoposto ad un esborso economico diviso in alcune fasce;

ad oggi, la pesca non professionale rappresenta uno svago per molti giovani, pensionati ed, in generale, lavoratori;

un provvedimento di questo genere appare negativo per quei giovani e quegli anziani che cercano uno svago, mentre è ulteriormente penalizzante per chi, già quotidianamente, lavora e paga le imposte;

proprio in data odierna i quotidiani riportano che l'Italia è il Paese, o almeno uno dei Paesi, in cui la pressione fiscale è maggiormente elevata;

appare chiaro come tale provvedimento, oltre ad essere penalizzante, rappresenterebbe anche un danno per l'economia ed i prodotti che ruotano attorno al settore;

se il Governo non intenda riconsiderare l'emanazione di tale provvedimento, evitando di prendere decisioni dannose per una larga fascia di cittadini e per un settore importante dell'economia del nostro Paese. (4-16712)

LOSURDO, CARUSO, ALOI, FRANZ, NUCCIO CARRARA e FINO. — *Al Ministro per le politiche agricole.* — Per sapere — premesso che:

il Ministro per le politiche agricole ha riferito il 25 marzo 1998 alla Commissione

agricoltura del Senato sulla determinazione, in applicazione della legge n. 5 del 1998, delle produzioni di latte commercializzate o vendute direttamente indicando, con riferimento alla campagna 1996-1997, come sulle dichiarazioni complessive per 10,58 milioni di tonnellate sia stata determinata una produzione consistentemente inferiore, sospendendo le relative quantità in attesa di ulteriori accertamenti o di riesame, e con i seguenti risultati: per le « oltre potenzialità produttive medie provinciali » le dichiarazioni sono state 4372, pari a tonnellate 327,021; per le « oltre potenzialità con vacche Nutrici » le dichiarazioni sono state 4802, pari a tonnellate 75,700; per le « senza firme sugli L1 » le dichiarazioni sono state 2379, pari a tonnellate 342.878; per le « senza indicazione dei capi sugli L1 » le dichiarazioni sono state 2369, pari a tonnellate 80,611; per le « in attesa di accertamento dei numeri dei capi » le dichiarazioni sono state 18,262, pari a tonnellate 732,442;

il dottor Corradi, membro della Commissione di garanzia, in data 16 gennaio 1998 durante una assemblea dei Cobas a Reggio Emilia, ha rilasciato incredibili, considerata la sua funzione, dichiarazioni sul numero dei ricorsi, da lui preventivati in circa ventimila, dando per certo il « collassamento del sistema »;

il Ministro interrogato ha aumentato la previsione sul numero dei ricorsi da lui preventivati in oltre 30.000 durante le dichiarazioni rese al Senato;

analoga, se non più grave situazione, viene esposta con riferimento alla campagna 1995-1996 —;

i motivi che abbiano spinto il Ministro interrogato a definire « determinate » le pratiche allo stato attuale accertate, ferma rimanendo la possibilità per i produttori esclusi di presentare alle regioni — peraltro entro termini di tempo estremamente brevi e probabilmente insufficienti —, gli eventuali ricorsi, e gravando quindi le stesse delle necessarie procedure per i successivi

accertamenti, determinando così per esse un carico che, secondo il parere di un autorevole assessore regionale, rischia di essere impossibile da sopportare, soprattutto in considerazione del ritardo da parte dei servizi veterinari nell'accertamento dei numeri dei capi presenti nelle stalle, che già di per sé comportano responsabilità politiche ed amministrative;

se non ritenga che quanto sopra premesso rischi di accentuare lo stato di incertezza e di difficoltà non solo degli agricoltori interessati, ma di tutto il settore.

(4-16713)

ALBANESE. — *Ai Ministri di grazia e giustizia e del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere — premesso che:

Paola Perez viene assunta dalla Edigen-Roma il 22 ottobre del 1990 come impiegata di quinto livello, uno dei livelli bassi del contratto di lavoro dei poligrafici;

per due anni la Perez svolge effettivamente mansioni di segretaria e anche di centralinista;

il 28 settembre 1992 l'Ordine dei giornalisti della Campania, presieduto da Ermanno Corsi, delibera l'iscrizione della Perez al registro dei praticanti e il 6 ottobre, dopo otto giorni appena, rilascia l'attestato di conclusa pratica;

l'attestato di concluso praticantato viene motivato dall'Ordine con il rifiuto del direttore responsabile del *Roma* di certificare il tirocinio giornalistico svolto dalla Perez, mentre a sostegno della richiesta presentata all'Ordine viene allegata una dichiarazione ambigua di Ottorino Gurgo, direttore del *Roma* dal luglio del 1990 fino all'estate del 1991;

l'iscrizione nel registro dei praticanti arriva con straordinaria tempestività (la Perez dal 14 settembre 1992 è in cassa integrazione) e il velocissimo attestato di conclusa pratica rilasciato dall'ordine (la Perez, scrive Corsi, « ha compiuto tirocinio giornalistico dal 1° ottobre 1990 a tutto il 13 settembre 1992 in qualità di addetta al

settore cultura ») consente alla Perez di presentarsi il 24 ottobre 1992 alla prova scritta per diventare giornalista professionista;

avendo superato l'esame di giornalista professionista il 1° luglio del 1994 la Perez prende servizio a *Il Mattino*, ereditando il posto lasciato libero dal padre pochi mesi prima;

con l'iscrizione all'albo dei professionisti la Perez chiede agli istituti di Previdenza (Inpgi) e di assistenza sanitaria (Casagit) dei giornalisti di incassare dal *Roma* i versamenti per la sua presunta attività di redattrice;

nel giugno del 1993 Giovanni Abbruzzese, responsabile del personale della Edigen-Roma, replica con una lettera secca e puntuale alla Casagit e per conoscenza alla stessa Perez, all'Inpgi e all'associazione napoletana della stampa per ribadire che la Perez « non ha mai svolto nessuna attività di tipo giornalistico »;

una affermazione evidentemente condivisa dalla stessa Perez, se è vero che non ha mai risposto alla lettera di Abbruzzese, non ha chiesto alla magistratura di riconoscere i suoi diritti e ha persino rinunciato a insinuarsi nel fallimento della Edigen per incassare quanto l'azienda le doveva —;

se risulti che il consiglio dell'Ordine dei giornalisti presieduto da E. Corsi ha retrodatato il praticantato della Perez addirittura a ventidue giorni prima dell'assunzione al *Roma*;

se si ritenga questa straordinaria retrodatazione dia concretezza a ipotesi di reato e in tal caso quali iniziative si intendano adottare;

se l'Inpgi, nel cui Consiglio d'amministrazione sono presenti due rappresentanti del ministero del lavoro, insisterà a chiedere i contributi alla Edigen-Roma e nel caso dovesse essere dimostrata l'infondatezza dell'attività giornalistica della Pe-

rez, se l'Inpgi intenda rivalersi sulla stessa Perez e sull'ordine dei giornalisti della Campania;

se non si ritenga che i disinvolti riconoscimenti di conclusa pratica giornalistica rilasciati dall'ordine campano non costituiscano un gravissimo danno per i giornalisti professionisti disoccupati, vanificando tutte le norme del contratto di lavoro finalizzato al loro reinserimento in giornali e emittenti radiotelevisive.

(4-16714)

CICU e MARRAS. — *Al Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.* — Per sapere — premesso che:

a seguito della possibilità di riapertura della trattativa sugli sgravi contributivi sul costo del lavoro, la cui graduale abolizione è prevista ai sensi delle direttive della Commissione europea, il ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica ha notificato alla medesima Commissione europea, con nota n. 5/2366/R del 21 ottobre 1997, una proposta relativa ad un regime di incentivi per l'occupazione per alcune regioni meridionali, tra cui la Sardegna;

in data 3 dicembre 1997 la Commissione europea ha adottato la decisione di autorizzare il regime di aiuti in questione;

la risposta all'interrogazione n. 4-11662 a suo tempo presentata al Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica non fornisce alcuna informazione in merito al regime d'incentivi all'occupazione per le regioni meridionali ed in particolar modo non evidenzia la distinzione delle relative aliquote che parrebbero prevedere per le regioni Sardegna, Basilicata e Puglia una agevolazione del 6 per cento contro quella del 12 per cento in favore delle regioni Calabria, Sicilia e Campania —:

quali aliquote siano state definite dal ministro interrogato e approvate dalla Commissione europea in data 3 dicembre

1997, per le regioni Sardegna, Basilicata e Puglia. (4-16715)

NAPOLI. — *Ai Ministri dell'interno, di grazia e giustizia e dell'ambiente.* — Per sapere — premesso che:

l'interrogante con l'interrogazione n. 4-09636 presentato il 30 aprile 1997 aveva chiesto iniziative urgenti contro il dilagante fenomeno delle ecomafie, fonte di enorme mercato di ricchezza per la criminalità organizzata;

nei giorni scorsi la Legambiente ha presentato il rapporto sulla eco criminalità in Italia;

dal citato rapporto emerge l'attività della criminalità organizzata, la quale aggiunge ai tradizionali canali di reddito clandestino (droga, armi, usura, estorsione) il traffico illegale di rifiuti, la gestione di discariche e cave abusive, l'abusivismo edilizio;

la fetta più rilevante dei numeri della criminalità ambientale appartiene al Mezzogiorno;

è dei giorni scorsi la scoperta di una banda di malavitosi romani, calabresi e siciliani mentre tentava di piazzare al costo unitario di 20 miliardi di lire nove barre di uranio, a chiara dimostrazione di come la mafia controlli anche il traffico di materiale radioattivo;

la legislazione del nostro paese consente di riportare gli illeciti accertati in tale materia a profili per i quali il codice non prevede pene pesanti —:

se non intendano porre in essere urgenti e adeguati strumenti per controllare il fenomeno;

se non ritengano opportuno intraprendere iniziative utili per modificare la normativa in modo da rendere perseguibili i crimini legati alla devastazione del territorio. (4-16716)

TERZI. — *Ai Ministri dei beni culturali e ambientali e dell'ambiente.* — Per sapere — premesso che:

il Palazzo Bottaini, rappresenta uno dei più prestigiosi complessi architettonici del patrimonio storico, artistico e tradizionale del comune di Sovere (Bergamo) ed è il più caratteristico aggregato urbano del Borgo San Gregorio nel centro storico di Sovere;

l'assetto attuale del palazzo, facente parte del lascito della nobile e antica famiglia Bottaini, è databile alla seconda metà del seicento, e, a tutt'oggi, sono visibili tracce di edifici preesistenti probabilmente appartenenti ai resti di un antico castello;

l'immobile, ricco di elementi architettonici significativi che denotano la sussistenza dei requisiti di interesse storico — artistico, pur non avendo formato oggetto di provvedimento di vincolo notificato e trascritto, rientra, essendo di proprietà del comune, nella tutela della legge n. 1089 del 1939, ai sensi dell'articolo 4 della legge medesima;

il complesso architettonico versa oggi in uno stato di palese trascuratezza e abbandono, ridotto ad una cava di materiali di recupero a cui attingere, marmi, infissi, serramenti ecc., mentre l'amministrazione comunale che ha più volte usufruito di contributi per il restauro di una parte dei locali non sembra dimostrare particolare interesse e cura per la conservazione del bene storico in proprio possesso;

l'amministrazione comunale medesima, con delibera del consiglio comunale n. 39 del 12 luglio 1995, intende alienare a privati una parte del castello, prevedendo un'ipotesi di permuta dell'immobile da alienare con la realizzazione da parte dell'acquirente di opere e servizi di interesse pubblico nella zona oggetto dell'intervento, dimostrandosi interessata a ritenere l'immobile stesso completamente estraneo alla tutela della legge n. 1089 del 1939, allo scopo di facilitare l'operazione di compravendita;

la proposta di alienazione si basa su una relazione del professor Castellano che ritiene l'inesistenza di valori storico-ambientali attribuibili al bene, assegnando ad esso solamente un generico valore culturale non sufficiente per ritenere il palazzo soggetto al vincolo di cui all'articolo 4 della legge n. 1089 del 1939, e ciò nonostante la soprintendenza per i beni ambientali e architettonici di Milano ha vietato l'alienazione del fabbricato riconoscendo il suo valore storico e artistico;

una serie di delibere del consiglio comunale ipotizzano l'utilizzazione dei ricavi dall'alienazione per la realizzazione di un parcheggio sotterraneo nel giardino pubblico del Borgo di S. Gregorio che comporta l'abbattimento di alberi secolari e la distruzione del parco che è parte integrante del complesso architettonico;

la legge 15 maggio 1997, n. 127, all'articolo 12, ha previsto l'alienabilità dei beni immobili di interesse storico artistico di proprietà pubblica, tanto che l'ufficio centrale per i beni archeologici architettonici, artistici e storici del Ministero per i beni culturali e ambientali ha invitato la soprintendenza di Milano a voler inoltrare ulteriore documentazione inerente il Palazzo Bottaini, onde verificare la sussistenza dei presupposti per l'applicabilità delle disposizioni di cui alla suddetta legge —:

se il Governo intenda adottare le opportune iniziative affinché sia evitata la distruzione del giardino secolare e l'alienazione a privati del Palazzo Bottaini che rappresenta, per la comunità locale e per tutta la provincia di Bergamo, un bene prestigioso dal riconosciuto valore architettonico e artistico, le cui vicende storiche sono intrecciate strettamente con la storia e la vita del comune di Sovere;

se il Ministro dei beni culturali intenda intervenire per assicurare la tutela del complesso architettonico del Palazzo Bottaini e l'esplicitazione del vincolo ai sensi della legge n. 1089 del 1939.

(4-16717)

NAPOLI. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere — premesso che:

i servizi centrali anticrimine di polizia giudiziaria dei carabinieri (Ros), della polizia di Stato (Sco) e della guardia di finanza (Gico) hanno fino ad oggi contribuito a conseguire notevoli successi nelle azioni di contrasto alla criminalità;

le citate azioni appaiono più che mai indispensabili per le indagini e la cattura dei numerosi latitanti, i quali stanno, purtroppo, giorno dopo giorno, facendo crescere, in alcune regioni del nostro Paese, l'attività della criminalità organizzata;

alcuni organi di stampa hanno riportato, nei giorni scorsi, la notizia secondo la quale i servizi centrali anticrimine di polizia giudiziaria Ros, Sco e Gico verrebbero trasformati in strutture territoriali, incentrate nei capoluoghi di provincia e subordinate ai comandi territoriali o integrate nei nuclei di polizia giudiziaria;

dai citati servizi anticrimine rimarrebbe a livello centrale solo una struttura leggerissima, definita « di analisi e supporto tecnico », che dovrebbe servire alla circolazione delle informazioni —:

se corrispondano al vero le notizie riportate dagli organi di stampa;

in caso affermativo, in base a quali criteri sia stata operata la scelta effettuata;

se non ritenga indispensabile mantenere, con le originarie caratteristiche i servizi centrali Ros, Sco e Gico, al fine di contrastare i crimini mafiosi che si ritroverebbero, in alternativa, la strada spiadata ed incontrastata. (4-16718)

NAPOLI e LANDOLFI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere — premesso che:

in numerosi documenti ministeriali e in molte dichiarazioni pubbliche dello stesso Ministro interrogato è stata riconosciuta l'importanza dello studio di educazione musicale nell'intero arco dei cicli scolastici;

la commissione ministeriale tecnico-scientifica ha sottolineato la rilevanza socio-culturale del linguaggio musicale nel mondo contemporaneo ed ha, altresì, invitato a rimuovere gli ostacoli in modo da rivalutare le arti sonore e visive nella scuola italiana;

dalla moderna ricerca psico-pedagogica, sociologica ed antropologica emerge una fondamentale incidenza formativa della esperienza musicale;

il disegno di legge governativo sul riordino dei cicli e gli altri progetti ministeriali di riforma non prevedono l'insegnamento della musica negli istituti superiori;

nell'area della « committenza locale » o area di integrazione delle nuove sperimentazioni non viene dato alcuno spazio alle esperienze artistiche;

lo stesso Liceo delle scienze sociali, destinato a sostituire la scuola e l'Istituto magistrale, esclude dall'orizzonte formativo l'educazione musicale —:

se non ritenga ingiustificata la quasi totale soppressione dell'educazione musicale nelle nuove sperimentazioni nella scuola secondaria;

se non ritenga opportuno prevedere, nella fase di riordino dei cicli scolastici, una concreta presenza dell'educazione musicale inserendo il relativo insegnamento nei futuri piani di studio del Liceo delle scienze sociali e nell'area di equivalenza dei bienni degli indirizzi classico e linguistico. (4-16719)

MANZIONE. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per sapere — premesso che:

con l'approvazione della legge 7 agosto 1997, n. 270, si provvedeva a regolarizzare l'attività d'individuazione dei percorsi religiosi nazionali che, per la celebrazione del Giubileo del 2000, interesseranno le località al di fuori del Lazio;

detta normativa, fra l'altro, individua le modalità di redazione del piano degli

interventi necessari per valorizzare il patrimonio culturale e di fede per la località extra Lazio;

al fine di procedere all'approvazione dei progetti, da presentarsi a cura dei soggetti interessati, è stata nominata, con Dpcm del 19 dicembre 1997, una apposita commissione presieduta dal Ministro dei lavori pubblici;

dalle indiscrezioni già trapelate, sembrerebbe che l'unico progetto riguardante la città di Salerno, e cioè quello relativo alla ristrutturazione dell'ex Colonia S. Giuseppe sita alla via S. Allende, di proprietà dell'Arcidiocesi di Salerno, che avrebbe dovuto essere trasformata in ostello per la gioventù con capienza fino a 150 posti, sia stato illegittimamente « respinto » dalla commissione che, come al solito, relativamente agli interventi da finanziarsi nella regione Campania, avrebbe privilegiato il comune di Napoli e la sua provincia;

l'interrogante si augura che detta indiscrezione risulti essere priva di ogni fondamento —:

se corrisponda a verità l'indiscrezione trapelata;

se sia vero che sarebbero state indebitamente disattese dalla commissione le schede tecniche, allegate al progetto relativo all'ex Colonia S. Giuseppe, attestanti la sussistenza per la città di Salerno dei requisiti previsti dalla normativa per l'ammissibilità al contributo;

se, nell'incontro tenutosi in Roma il 1° aprile 1998, con il presidente della regione Campania, onorevole Rastrelli, sia stata debitamente rappresentata l'esigenza della città di Salerno di vedersi finanziato l'unico progetto presentato;

se, infine, non appaia utile ed opportuno rivedere — nella prossima riunione della Commissione — una decisione che umilia profondamente la città di Salerno e vanifica le aspettative di tutti i suoi abitanti. (4-16720)

BORGHEZIO. — *Al Ministro dei trasporti e della navigazione.* — Per sapere se corrisponda al vero la sconcertante notizia che gli *squatters* abbiano chiesto ed ottenuto — senza per altro rispettare i termini regolamentari dei quarantacinque giorni prima dell'evento — che venisse istituito e messo a loro disposizione, per la manifestazione di sabato 4 aprile a Torino, un « treno verde », con tre carrozze esclusivamente riservate agli « autonomi » stessi, provenienti dalla stazione di Milano centrale, al fine di consentire ai Leoncavallini un agevole spostamento in gruppo fino a Torino. (4-16721)

CONTI. — *Al Ministro della sanità.* — Per sapere — premesso che:

quindici anni fa venne istituito il poliambulatorio di Comunanza (Ascoli Piceno) per sopperire alle esigenze del territorio montano, fortemente penalizzato dal punto di vista infrastrutturale e dei collegamenti;

le competenze del suddetto poliambulatorio sono state soggette a costanti riduzioni: è stato sospeso il servizio di cardiologia; il servizio dermatologico è nella impossibilità di effettuare trattamenti per mancanza di materiali; il servizio di medicina pubblica è passato da dodici ore settimanali alle attuali due; il servizio di medicina del lavoro è stato affidato a privati; la ginecologia è stata soppressa così come la pediatria, l'ortopedia, l'otorinolaringoiatria e la neurologia ed altri servizi essenziali hanno subito consistenti limitazioni;

sembra essere nei programmi della ASL di Ascoli Piceno l'eliminazione definitiva dei rimanenti servizi per trasferirli in strutture ancora da costruire nelle aree limitrofe, giustificando il provvedimento con la scarsa redditività del poliambulatorio di Comunanza —:

se l'ipotesi della soppressione del poliambulatorio di Comunanza risulti essere verificata e se non ritenga più opportuno che nel settore delle strutture sanitarie si

proceda alla razionalizzazione e ottimizzazione delle strutture esistenti piuttosto che investire risorse e capitali per la delocalizzazione dei servizi e si tenga conto delle specifiche esigenze dei territori interessati, in particolare di quelli montani.

(4-16722)

CONTI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per sapere — premesso che:

non era difficilmente prevedibile che nella erogazione dei finanziamenti per il Giubileo si usassero criteri di scelta dettati da faziosità e clientelismo « romano » —:

quali motivi abbiano determinato un finanziamento tanto inconsistente per la provincia di Ascoli Piceno, consistente in un finanziamento complessivo di soli 2.600 milioni per soli 3 progetti;

se sia vero che il criterio clientelare e paritetico è stato alla base della scelta dei progetti da finanziare, come una dichiarazione rilasciata a un giornale locale da un senatore della Repubblica ascolano del PDS lascerebbe credere;

per quali motivi siano stati esclusi numerosissimi progetti, alcuni dei quali ben fatti e ben motivati;

quali progetti relativi alla provincia di Ascoli Piceno fossero tecnicamente insufficienti o mal fatti, unico motivo valido per una loro esclusione dal finanziamento;

per quali incomprensibili motivi per ogni problema di finanziamenti pubblici, la provincia di Ancona faccia sempre la parte del leone; in questa occasione quasi l'80 per cento del totale;

se la scadenza elettorale delle vicinissime elezioni per il rinnovo dell'amministrazione della provincia di Ancona sia stato un fatto determinante. (4-16723)

BECCHETTI. — *Ai Ministri dei trasporti e della navigazione e del tesoro, bilancio e programmazione economica.* — Per sapere — premesso che:

l'Alitalia spa in data 15 marzo 1998, ha assunto la dottoressa Amedea Pennac-

chi in qualità di direttore Gestione e sviluppo organizzativo;

la stessa è sorella del sottosegretario al Tesoro onorevole Laura Pennacchi —:

se sia a conoscenza di detta assunzione e se ne abbia condiviso la scelta;

se gli risultino precedenti esperienze della dottoressa Pennacchi nell'ambito del trasporto aereo, e se la scelta sia stata determinata da titoli e capacità professionali tali da non poter trovare analogia e riscontro tra la numerosa ed esperta dirigenza formatasi nella compagnia;

se, invece, la scelta non possa essere posta in correlazione con i rapporti tra l'Alitalia e l'azionista Tesoro, del quale l'onorevole Pennacchi è sottosegretario.

(4-16724)

BIANCHI CLERICI. — *Al Ministro dei trasporti e della navigazione.* — Per sapere — premesso che:

il Ministro interrogato ha convocato per il 2 aprile 1998 una riunione presso il ministero avente ad oggetto « Inquinamento acustico prodotto dal movimento aereo, comuni limitrofi zona Malpensa - viabilità ed infrastrutture »;

tale convocazione, per sopraggiunti impegni governativi, è stata successivamente anticipata al 1° aprile;

Malpensa insiste sul territorio della provincia di Varese;

in riferimento all'elenco dei partecipanti alla suddetta riunione, si nota che sono stati invitati solo due dei parlamentari della provincia di Varese: l'onorevole Tosolini e il senatore Tomassini, entrambi eletti nel collegio di Busto Arsizio nelle fila del Polo della Libertà;

in particolare, i due parlamentari del collegio di Gallarate, all'interno del quale

rientra il sedime aeroportuale di Malpensa, il senatore Peruzzotti e l'interrogante non sono stati invitati;

vi sono, nella convocazione, altre « stranezze »: per esempio, il mancato invito di alcuni sindaci, in particolare di comuni che gravitano attorno a Malpensa;

in totale l'invito è stato esteso a quattro parlamentari: oltre ai due succitati esponenti del Polo, al deputato Bartolich (Ulivo, proporzionale collegio Varese) e al senatore Vedovato eletto in provincia di Novara —:

quali criteri di scelta siano stati osservati dal Ministro nell'individuare i partecipanti alla riunione di cui in premessa;

quali siano le ragioni per le quali nessuno dei parlamentari della Lega nord, eletti nella provincia di Varese, è stato invitato alla suddetta riunione. (4-16725)

Apposizione di una firma ad interrogazioni.

Le interrogazioni Parrelli nn. 5-04160, 5-04161 e 5-04162, pubblicate nell'Allegato

B ai resoconti della seduta del 2 aprile 1998, sono state successivamente sottoscritte anche dal deputato Olivieri.

Ritiro di un documento del sindacato ispettivo.

Il seguente documento è stato ritirato dal presentatore: interrogazione a risposta scritta Taradash n. 4-16651 del 2 aprile 1998.

Trasformazione di un documento del sindacato ispettivo.

Il seguente documento è stato così trasformato su richiesta del presentatore: interrogazione a risposta in Commissione Galletti n. 5-00324 del 23 luglio 1996 in interrogazione a risposta orale n. 3-02188.

ERRATA CORRIGE

Nell'*Allegato B* ai resoconti della seduta del 1° aprile 1998, a pagina 16177, seconda colonna, alla terza riga deve leggersi: « 5.547.000.000; "Vieni via con me" di » e non: 5.517.000.000 « Vieni via con me" di », come stampato.

PAGINA BIANCA

*INTERROGAZIONI PER LE QUALI È PERVENUTA
RISPOSTA SCRITTA ALLA PRESIDENZA*

PAGINA BIANCA

**INTERROGAZIONI
PER LE QUALI È PERVENUTA
RISPOSTA SCRITTA ALLA PRESIDENZA**

APOLLONI. — *Al Ministro delle finanze.*
— Per sapere — premesso che:

la Consulta si è pronunciata in questi giorni circa l'autonomia finanziaria della Regione Sicilia;

con sentenza n. 429 del 1996, è stato accolto il ricorso della Regione Sicilia contro la nota indirizzata dal Ministero delle finanze alle direzioni regionali delle entrate;

in sostanza, non spetta più allo Stato il 50 per cento dei proventi delle tasse sulla partita Iva riscosse nell'ambito del territorio della regione siciliana;

la nota era ritenuta lesiva delle competenze regionali, in quanto in contrasto con l'articolo 36 dello Statuto Speciale e con l'articolo 2 delle relative norme di attuazione in base alle quali spettano alla regione tutte le entrate tributarie erariali riscosse nell'ambito del territorio regionale, ad eccezione delle nuove entrate tributarie il cui gettito sia stato destinato con apposite leggi alla copertura di oneri diretti a soddisfare particolari finalità contingenti o continuative dello Stato;

questa novità, che legittimerebbe l'attribuzione dell'entrata allo Stato, non si presenta nel caso della tassa sulla partita Iva che, dovendo essere versata tramite delega alle banche, per le operazioni effettuate in Sicilia, doveva essere direttamente versata da queste ultime per il 50 per cento delle somme riscosse alle competenti sezioni di tesoreria provinciale dello Stato e per la restante parte all'ufficio provinciale della cassa regionale siciliana;

la Consulta ha dunque annullato la nota del Ministero delle finanze nella parte

riguardante la regione siciliana e in relazione alle tasse sulla partita Iva;

la Corte ha poi affermato che l'articolo 3 « nell'apportare modifiche alla disciplina delle tasse sulle concessioni governative ha inserito una clausola generale di salvaguardia, stabilendo che le disposizioni della stessa legge sono applicabili alle regioni a Statuto Speciale in quanto non contrastanti con le relative norme di attuazione » —:

come abbia reagito il ministero delle finanze a tale decisione;

se ritenga equo, nei confronti dei contribuenti del Nord Italia, che il 50 per cento del denaro proveniente da tasse e tributi della Regione Sicilia possa continuare a circolare nell'ambito del territorio siciliano, mentre quello delle regioni settentrionali debba essere sottomesso al comando, categorico, di versare tasse e tributi nelle casse di Roma;

se non ritenga un'ingiustizia politica, amministrativa, nonché tributaria, che la Regione Sicilia possa godere di contributi dello Stato, ma che allo stesso tempo possa anche negare allo Stato stesso quanto dovuto trincerandosi con la scusa dello statuto speciale. (4-07876)

APOLLONI. — *Ai Ministri delle finanze, del lavoro e della previdenza sociale e del tesoro.* — Per sapere — premesso che:

circa diciassettemila impiegati nei palazzi dell'amministrazione pubblica siciliana, a cui va aggiunta la maggioranza dei dipendenti degli altri enti regionali, vivono nel migliore dei « mondi » pensionistici possibile;

le norme regionali siciliane prevedono infatti che i lavoratori dei vari enti dell'isola possano ottenere gli assegni d'anzianità dopo venticinque anni di servizio, per gli uomini, o venti per le donne. Accade dunque che i dipendenti della regione Sicilia possano andare in pensione a trentotto anni;

questo è in sostanza il motivo per il quale la Corte dei conti ha bloccato le quiescenze, chiedendo l'intervento della Consulta;

tale situazione ha di conseguenza sconvolto l'intero sistema previdenziale siciliano;

il vero colpo ai conti regionali è giunto dall'inesistenza di un fondo previdenziale;

in pratica, dopo la decisione di abolire il fondo di quiescenza, le pensioni vengono pagate con i soldi del bilancio interno e, in alcune occasioni la regione accende mutui per far fronte alle necessità di bilancio;

la Corte costituzionale si è tra l'altro pronunciata alcuni mesi fa circa l'autonomia finanziaria della regione siciliana;

con la sentenza n. 429 del 1996, è stato accolto il ricorso della regione siciliana contro la nota indirizzata dal ministero delle finanze alle direzioni regionali delle entrate;

in sostanza, non spetta più allo Stato il 50 per cento dei proventi delle tasse sulla partita Iva riscosse nell'ambito del territorio della regione siciliana —:

quale sia il giudizio, a tale riguardo, del Ministro interrogato;

se intendano sottostare ancora per molto a quella che appare all'interrogante come la « dittatura » della regione Sicilia;

se non ritengano scandaloso il fatto che i dipendenti della regione siciliana possano andare in pensione a trentotto anni;

se ritenga equo, nei confronti dei lavoratori del Nord Italia, che il 50 per cento del denaro proveniente da tasse e tributi della regione siciliana possa continuare a circolare nell'ambito del territorio siciliano, mentre quello delle regioni settentrionali debba essere sottomesso al comando, categorico, di versare tasse e tributi nelle casse dell'erario;

se non ritengano tale situazione un'ingiustizia politica, amministrativa, nonché tributaria, che la regione siciliana possa godere di contributi dello Stato, ma che, allo stesso tempo possa anche negare allo Stato stesso quanto dovuto, trincerandosi con la « scusa » dello statuto speciale.
(4-10798)

RISPOSTA. — Con le interrogazioni cui si risponde la S.V. Onorevole, premesso che la Corte Costituzionale con sentenza n. 429 del 1996 ha accolto il ricorso della regione Sicilia contro la nota (n. II/4/126/96 del 15 gennaio 1996) del Ministero delle finanze con la quale si dava istruzione ai concessionari della Riscossione di versare allo Stato il 50 per cento dell'importo della tassa sulla partita IVA riscossa nel territorio siciliano in quanto in contrasto con l'articolo 36 dello Statuto della regione Sicilia e con l'articolo 2 delle relative norme di attuazione. chiede chiarimenti in merito alla equità di tale differenziato trattamento, nonché in ordine ad alcune questioni connesse alla particolare situazione della Sicilia come regione a statuto speciale.

Al riguardo il competente Dipartimento delle Entrate ha rappresentato che l'articolo 36 dello Statuto della regione Sicilia e l'articolo 2 delle norme di attuazione in materia finanziaria (di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1965, n. 1074) prevedono che spettano alla regione siciliana tutte le entrate tributarie erariali riscosse nel suo territorio, ad eccezione delle nuove entrate tributarie il cui gettito sia destinato, con apposite leggi, alla copertura di oneri diretti a soddisfare particolari finalità contingenti o continuative dello Stato, specificate nelle leggi medesime ».

Alla luce delle predette disposizioni la questione esaminata dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 429 del 1996 si è posta per le tasse sulle concessioni governative disciplinate dalla legge 28 dicembre 1995, n. 549 (collegata alla legge finanziaria per l'anno 1995), all'articolo 3, commi 138 e seguenti.

La Corte Costituzionale, con riferimento a tali disposizioni ha rilevato che la legge n. 549 del 1995 non ha aumentato l'im-

porto della *tassa di concessione governativa sulla partita IVA*; pertanto, nel caso di specie, non trova applicazione la riserva all'Erario in quanto non sussiste la novità dell'entrata relativamente a tale tributo.

La riserva all'Erario nella misura del 50 per cento è stata invece ritenuta legittima per le altre tasse sulle concessioni governative il cui importo è stato raddoppiato dalla predetta legge n. 549 del 1995.

Ciò posto, l'Amministrazione finanziaria ha dato attuazione alla predetta pronuncia della Corte Costituzionale che ha fornito una corretta interpretazione delle disposizioni di cui trattasi.

Si osserva, in ogni caso che, ai sensi dell'articolo 36 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, istitutivo dell'imposta regionale sulle attività produttive, è stata, tra l'altro, abolita la predetta *tassa sulla concessione governativa per l'attribuzione del numero di partita IVA*.

Per quel che attiene, invece, alla lamentata diversità di disciplina tra regioni del Paese nella distribuzione del gettito tributario, è appena il caso di rilevare che, come è noto, la Sicilia, assieme ad altre regioni che geograficamente si collocano anche nel nord d'Italia, è regione a *statuto speciale*.

Gli statuti di tali regioni, approvati con legge costituzionale, contengono disposizioni che nella gerarchia delle fonti normative si pongono al di sopra delle leggi ordinarie.

Il Ministro delle finanze: Vincenzo Visco.

APOLLONI. — Ai Ministri degli affari esteri, della difesa, di grazia e giustizia e delle finanze. — Per sapere — premesso che:

già condannato a più di vent'anni di carcere, per quattro dei quali è intervenuta sentenza di condanna definitiva, l'ex Presidente del Consiglio Bettino Craxi è ora il protagonista principale di un rinvio a giudizio per evasione fiscale, cui è stato dato rilievo da vari organi di stampa (tra cui il quotidiano *Il Giornale*) di Vicenza, del settembre 1997;

quest'ultimo avrebbe, secondo il procuratore aggiunto Gerardo D'Ambrosio e il pubblico ministero Antonio Lamanna, omesso il versamento di un miliardo e mezzo di lire al fisco tra il 1990 e il 1992;

la cifra è stata calcolata dalla guardia di finanza incrociando le dichiarazioni dei redditi presentate da Craxi con i risultati delle indagini del *pool* « mani pulite »;

non è stata tuttavia calcolata l'intera mole delle tangenti che il *pool* ha attribuito a Craxi, bensì solo la parte che lo stesso Craxi avrebbe trasferito all'estero senza indicarla nell'apposita voce del modello 740 —:

quali siano i criteri secondo i quali la guardia di finanza ha provveduto a calcolare la somma per la quale è intervenuto il rinvio a giudizio per evasione fiscale, e per quali motivi in particolare la stessa guardia di finanza ha considerato solo il patrimonio che Craxi avrebbe trasferito all'estero, senza prendere in considerazione l'intera mole delle tangenti che l'autorità giudiziaria ha già da tempo attribuito allo stesso Craxi. (4-12804)

RISPOSTA. — Con l'interrogazione cui si risponde la S.V. Onorevole, relativamente al rinvio a giudizio per evasione fiscale dell'ex presidente del Consiglio Bettino Craxi, ha chiesto di conoscere i criteri sulla base dei quali la Guardia di Finanza abbia calcolato la somma per la quale è intervenuto il rinvio a giudizio nonché per quali motivi non sia stata presa in considerazione l'intera mole delle tangenti che l'autorità giudiziaria ordinaria « ha già da tempo attribuito a Craxi ».

Al riguardo, il Comando Generale della Guardia di Finanza ha riferito che nell'ambito dell'attività finalizzata all'individuazione di violazioni connesse alle illecite transazioni finanziarie accertate nel contesto dei procedimenti penali legati al fenomeno di « tangentopoli », sono stati esaminati gli atti processuali relativi al procedimento penale 9811/93 RGNR instaurato dalla procura della Repubblica presso il tribunale ordinario di Milano.

Detta attività ha consentito al competente reparto territoriale di procedere alla contestazione, a carico di taluni soggetti, di violazioni alla legge 4 agosto 1990, n. 227, riguardante il monitoraggio fiscale dei trasferimenti di capitali all'estero e degli investimenti ivi detenuti, nonché alla legge 5 luglio 1991, n. 197, contenente disposizioni limitative della circolazione di denaro e di titoli di credito al fine di prevenire l'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio.

Nell'ambito di tale attività è stata esaminata la posizione di Bettino Craxi.

In particolare, è stato constatato che Troielli Gianfranco e Ruju Agostino, noti fiduciari di Craxi, hanno gestito, per conto di quest'ultimo, numerosi conti correnti aperti presso istituti di credito esteri, così come risulta dalle dichiarazioni riportate negli atti processuali dallo stesso Ruju Agostino. Dalla documentazione fornita da quest'ultimo, il competente reparto della Guardia di Finanza ha potuto quantificare l'entità delle movimentazioni effettuate su tali conti e, quindi, calcolare l'ammontare dei loro saldi al termine di ciascun periodo d'imposta, con conseguente verifica delle dichiarazioni dei redditi dei soggetti di cui trattasi ed applicazione delle sanzioni previste dalla citata legge n. 227 per la mancata dichiarazione, nell'apposito quadro « W » delle transazioni in parola.

Per quanto concerne la redditività delle somme investite all'estero, il Comando Generale ha precisato che essendo stato individuato nel sig. Craxi Benedetto l'effettivo beneficiario dei conti e l'unica persona legittimata alla percezione dei frutti maturati su di essi, è stata applicata la presunzione iuris tantum di fruttuosità sulle somme detenute all'estero, stabilita dall'articolo 6 della predetta legge n. 227 del 1990 ed è stata, pertanto, contestata l'omessa dichiarazione di redditi di capitale percepiti all'estero relativamente agli anni d'imposta 1990, 1991 e 1992.

Tale norma prevede, infatti, che le somme in danaro, titoli o valori mobiliari trasferiti o costituiti all'estero, senza che ne risultano dichiarati i redditi effettivi, si presumono, salvo prova contraria, « fruttiferi

in misura pari al tasso ufficiale medio di sconto vigente in Italia, nel relativo periodo d'imposta ».

A seguito dei rilievi mossi in tal senso in sede amministrativa, il Nucleo regionale di polizia Tributaria della Guardia di Finanza, in data 13.3.1997, ha redatto comunicazione di notizia di reato alla Autorità giudiziaria per la fattispecie di reato di cui all'articolo 1, comma 2, lett. c, della legge 7 agosto 1982, n. 516, (cosiddetta « Manette agli evasori »).

Il predetto Comando Generale ha, infine, comunicato che le indagini di cui trattasi proseguono sulla base delle notizie d'interesse fiscale di volta in volta acquisite.

Il Ministro delle finanze: Vincenzo Visco.

BALLAMAN. — Al Ministro del tesoro. — Per sapere — premesso che:

dal 10 novembre 1997 sono in circolazione le nuove mille lire metalliche;

il retro della moneta, in un'ottica europeista, effigia alcuni Stati europei, con il macroscopico errore però di evidenziarne quei confini che i trattati internazionali mirano ad eliminare;

sul dritto della moneta compare il volto ben poco muliebre dell'Italia che risulta, anche agli occhi di un modesto numismatico come il sottoscritto, la più brutta effigie femminile d'europea dal 1800 in poi, compresa la famosa cento lire (grande) che, ancora in circolazione, ricorda ai meno giovani il grande centrali dell'Inter Boninsegna —:

se non si ritenga opportuno per le succitate motivazioni predisporre il ritiro delle mille lire;

quale sia stato il compenso del « caricaturista », quali siano stati i criteri che hanno portato alla sua scelta e le persone che l'hanno sostenuta e se non si ritenga opportuno l'intervento dell'avvocatura dello Stato per i danni dell'immagine del Paese e dell'Europa arrecati da tale operazione. (4-13796)

RISPOSTA. — *Nel rispondere all'interrogazione in oggetto giova premettere che la coniazione delle monete metalliche circolanti in Italia è per legge affidata all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato.*

Il predetto Istituto, dopo la individuazione dei temi cui ispirarsi, predispose i relativi bozzetti, avvalendosi dell'opera dei propri dipendenti.

Tra i vari bozzetti sono poi scelti quelli da realizzare, privilegiando soprattutto la validità dell'idea ispiratrice dell'opera, senza dare particolare rilevanza alla perfetta corrispondenza della stessa al personaggio o alla raffigurazione da realizzare.

Anche per la coniazione della nuova moneta metallica da lire 1000, dopo la scelta del tema « l'Italia verso l'Europa », si è provveduto all'esecuzione del bozzetto. I controlli successivamente effettuati hanno considerato soprattutto l'aspetto tecnico complessivo senza esaminare i dettagli della configurazione dell'Europa, trattandosi di una libera interpretazione artistica.

Comunque, tenuto conto delle osservazioni in ordine alla realizzazione del bozzetto prescelto, sono state impartite tempestive disposizioni per la sostituzione del conio. Tali modifiche non hanno comportato alcun danno all'Erario in quanto le monete già coniate sono state messe regolarmente in circolazione ed alla sostituzione del conio ha provveduto direttamente l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato.

Il Sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e la programmazione economica:
Laura Pennacchi.

BERSELLI. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per sapere — premesso che:

in seguito alla delega al Governo per l'istituzione del giudice unico di primo grado, è attualmente in fase di completa revisione l'organizzazione e la distribuzione degli uffici giudiziari su tutto il territorio nazionale;

in particolare, oggetto dell'attuale iniziativa legislativa è proprio la soppressione

delle attuali sezioni distaccate presso le preture circondariali, dal momento che la riorganizzazione è diretta ad introdurre la figura del giudice unico di primo grado, in sostituzione del pretore;

in questo caso, è facoltà del ministero di grazia e giustizia istituire — laddove erano presenti sezioni distaccate di pretura — sezioni distaccate di tribunale (in funzione di giudice unico), in base a criteri oggettivi ed omogenei che tengano conto dell'estensione del territorio e del numero di abitanti, delle difficoltà dei collegamenti, nonché dell'indice di contenzioso sia civile che penale;

alla luce di tali disposizioni, la sezione distaccata della pretura di Bologna esistente a Porretta Terme è destinata alla soppressione, e sembrerebbe che la stessa non venga tramutata in sezione distaccata di tribunale;

è innegabile che la soppressione degli uffici giudiziari attualmente esistenti a Porretta Terme, ed al servizio della media ed alta valle del Reno (oltre ai comuni di San benedetto Val di Sambro e Castiglione dei Pepoli), priverebbe gli abitanti di tali zone di un utilissimo servizio pubblico, con particolare riferimento a coloro che risiedono in località particolarmente disagiate, a causa della distanza dalla città di Bologna e delle peculiari condizioni del territorio montano;

a ciò si aggiunga che il ministero di grazia e giustizia ha appena ultimato la costruzione di una nuova sede per la sezione distaccata di Porretta Terme, costata alle casse statali oltre sette miliardi di lire;

si consideri, inoltre che la legge n. 97 del 1994 recante « Nuove disposizioni per le zone montane » prevede, come propria specifica finalità, la salvaguardia e la valorizzazione delle zone montane: (articolo 1: « la salvaguardia e la valorizzazione delle zone montane, ai sensi dell'articolo 44 della Costituzione, rivestono carattere di preminente interesse nazionale »), intervenendo con « azioni organiche e coordinate dirette allo sviluppo globale della

montagna» (articolo 4): sotto il profilo sociale, tali azioni si esplicano «mediante la garanzia di adeguati servizi per la collettività» (articolo 4, lettera c);

è evidente, allo stato, come la disposta soppressione dell'ufficio giudiziario più importante dell'intera valle del Reno, media ed alta, contrasti inequivocabilmente con la natura peculiare ed anche eccezionale dell'intero territorio montano e pedemontano, per il quale appunto è stata prevista una apposita legge;

inoltre, lo stesso articolo 22 della citata legge n. 97 del 1994 stabilisce che «gli uffici statali esistenti nei comuni montani possono essere accorpati previo parere dei loro sindaci e dei presidenti delle comunità montane»; a fortiori, tale onere di previa consultazione deve ritenersi sussistente anche in caso di soppressione di uffici statali presenti nei territori montani, salvo stravolgere (e violare) la finalità per le quali è stata prevista una legislazione specifica per la montagna;

la comunità montana dell'alta e media valle del Reno è composta da territori che sarebbero inevitabilmente danneggiati da una simile scelta legislativa —

quale sia il suo orientamento in merito, e se non ritenga necessario rispettare, anche per quanto riguarda l'istituzione del giudice unico di primo grado, la normativa nazionale sulla montagna (legge 31 gennaio 1994, n. 97), con conseguenze mutamento — previa inclusione, relativamente alla competenza territoriale, degli altri comuni facenti parte della comunità montana — della sezione distaccata di pretura sita in Porretta Terme, in sezione distaccata di tribunale, a prescindere da limiti e criteri numerici, stante la natura eccezionale (per espressa previsione del legislatore) del territorio montano. (4-13848)

RISPOSTA. — Prima di rispondere allo specifico oggetto dell'atto ispettivo, si premettono brevi cenni sulla metodologia seguita dal Ministero di Grazia e Giustizia per l'individuazione delle istituende sedi distaccate di Tribunale.

Con la legge 16 luglio 1997, n. 254 il Governo è stato delegato ad emanare norme per realizzare una più razionale distribuzione delle competenze degli uffici e a prevedere una distribuzione più efficiente degli Uffici giudiziari sul territorio dello Stato.

Con l'istituzione del giudice unico di primo grado, la legge stessa ha previsto la soppressione delle attuali sezioni distaccate di Pretura, ha indicato come principio generale cui attenersi che l'istituzione di nuove sedi distaccate di Tribunale fosse prevista «ove occorra», secondo criteri oggettivi ed omogenei.

I criteri indicati — che hanno anche risentito della limitazione imposta dal cd. «costo zero» della riforma — sono stati elaborati dal Ministero di Grazia e Giustizia attraverso una serie di fasi impegnative e delicate sia dal punto di vista della traduzione dei criteri di massima in termini il più possibile oggettivi, sia da quello della contestuale esigenza di contemperare la teorica ricostruzione dei parametri con la variegata realtà sociale e territoriale.

A questo fine, si è proceduto ad una prima fase di determinazione ipotetica dei parametri da adottare che ha tenuto conto seguendo le indicazioni fornite dalla legge delega:

dell'indice di carico «atteso» delle istituende sedi distaccate di Tribunale, basato tendenzialmente sui dati forniti dagli Uffici, dai quali sono stati però da un lato scorporati i dati relativi a controversie ritenute non significative nel nuovo panorama di riferimento (es. non sono state tenute in considerazione le pendenze, né le cause di lavoro — che risultano accentrate presso la sede centrale né quelle di volontaria giurisdizione), dall'altro aggiunta una percentuale di carico determinata statisticamente sulla base dell'incremento che il giudice monocratico presenta rispetto a quella del pretore, determinata dalla diversa distribuzione di competenza (si è calcolato che, in campo penale, circa il 90 per cento del carico attuale del Tribunale passerà al giudice monocratico);

del bacino di utenza servito da ogni Ufficio (popolazione e densità abitativa per

kmq), che è stato tendenzialmente fissato in 60.000 abitanti e caratterizzato dalla presenza di almeno 40 abitanti per kmq.;

della necessità che il presidio di giustizia possa essere raggiunto dagli utenti in un tempo (medio ponderato) non superiore all'ora.

Consequenziale all'adozione di tali parametri è stata l'individuazione di un modulo operativo « minimo » che, privilegiando per quanto possibile la specializzazione dei magistrati, si è tradotto nella considerazione della opportunità che ad ogni nuovo presidio di giustizia siano addetti almeno due magistrati (di cui uno tendenzialmente per la trattazione degli affari civili ed uno per la trattazione degli affari penali).

Ciò è sembrato consentire il pieno rispetto di criteri di funzionalità ed economicità dell'istituendo ufficio e rispondere all'accertamento — effettuato dalla Direzione degli Affari Civili — delle possibilità recettive delle strutture già esistenti.

Contemporaneamente è stato delegato al Censis un analogo lavoro di proiezioni sulle possibili soppressioni, che potesse consentire il confronto delle soluzioni individuate dal Ministero con quelle suggerite da un organismo tecnico esterno, e che si è rivelato di estrema utilità, in particolare confermando la razionalità dei criteri adottati, che sono risultati omogenei.

Si è poi passati ad una seconda fase di elaborazione, raccogliendo le indicazioni degli ordini del giorno parlamentari (n. 90/3843/4 Pisapia ed altri e n. 9/3483/7 Signorino) caratterizzato dall'istituzione di un Gruppo di lavoro tecnico che, una volta in possesso dei dati tecnici, ha provveduto a chiedere il parere delle amministrazioni locali, dei consigli giudiziari e dei consigli dell'ordine degli avvocati, dai quali potessero emergere anche la complessità ed articolazione delle attività economiche e sociali dei singoli territori.

Le consultazioni effettuate dal Comitato tecnico, pur con le difficoltà connesse alla ristrettezza dei tempi a disposizione, hanno rappresentato un utilissimo momento di confronto, ed hanno consentito l'introdu-

zione di correttivi tesi a rendere le risultanze statistiche — messe a disposizione dei partecipanti — il più possibile aderenti alla specificità delle realtà locali interessate, coniugando la tendenziale rigidità dei parametri elaborati con le esigenze emerse dalle attente osservazioni degli operatori del settore giustizia e dalle istanze della popolazione rappresentate dagli amministratori.

Il risultato ottenuto è stato quindi frutto di un intenso impegno da parte degli organi tecnici ministeriali, che, in una materia così delicata ed impegnativa, hanno cercato di adottare le soluzioni più attinenti alla complessa realtà giudiziaria italiana, senza perdere di vista da un lato l'obiettivo di migliorare l'efficienza degli uffici giudiziari, dall'altro, ed in considerazione del particolare « servizio » che la magistratura è chiamata a rendere, di dare spazio alle motivate istanze dei cittadini.

Comportando le modifiche prospettate un così radicale cambiamento dello scenario giudiziario, è stato poi atteso il contributo degli organi chiamati istituzionalmente ad esprimere parere sui decreti legislativi (Commissioni Giustizia di Camera e Senato e C.S.M.) dal momento che il Governo si è ritenuto impegnato ad accogliere modifiche all'assetto proposto sulla base del riconoscimento di interessi collettivi prevalenti.

Talune delle indicazioni fornite da Camera e Senato sono state poste quali espresse condizioni del parere positivo, mentre altre hanno evidenziato situazioni meritevoli di considerazione.

Al fine di non stravolgere l'impostazione ed i criteri del progetto di geografia giudiziaria originariamente presentato alle Camere, il Governo ha ritenuto di poter aderire alle indicazioni delle Commissioni solo nella parte in cui hanno condizionato il parere espresso.

Per quanto riguarda il caso della sede giudiziaria di Porretta Terme, sulla base del lavoro svolto dal Comitato tecnico, sono risultate fondate le osservazioni svolte dall'interrogante relativamente alla necessità di istituire la stessa Porretta quale sede distaccata del Tribunale di Modena.

Infatti — come si afferma nella relazione allo schema di decreto legislativo — alla luce

delle previsioni normative sulle zone disagiate montane, ma soprattutto grazie all'acquisizione delle istanze, recepite durante le consultazioni effettuate dal Comitato tecnico del Ministero, delle Comunità montane e di alcune Amministrazioni locali, che si sono dichiarate disponibili a ricondursi alla competenza funzionale della sezione di Porretta, è stato possibile proporre in questa sede l'istituzione di una sezione distaccata del Tribunale; il nuovo territorio di competenza, infatti, ha consentito di superare il limite di 60.000 abitanti e di formulare una proiezione adeguata di indice di carico.

Va sottolineato come questo soddisfacente risultato sia stato frutto di accordi spontanei tra enti territoriali, che hanno prospettato al Comitato tecnico una soluzione praticabile e rispettosa dei parametri che erano stati indicati in via generale, consentendo quindi che le esigenze di razionalizzazione della geografia giudiziaria andassero di pari passo con la volontà dei cittadini, espressa dai rappresentanti degli enti esponenziali interessati.

Il Ministro di grazia e giustizia:
Giovanni Maria Flick.

BORGHEZIO. — Al Ministro del tesoro. — Per sapere — premesso che all'interrogante risultano i seguenti fatti:

da alcuni anni sono cominciati a circolare in Italia assegni tratti su conti correnti di corrispondenza relativi a banche o agenzie totalmente inesistenti, che, presentati all'incasso, risultano, ovviamente, impagabili con conseguenti spese bancarie e di protesto a carico delle « vittime » delle innumerevoli truffe attuate attraverso l'uso di tali assegni;

non risulta che, allo stato, il sistema bancario italiano abbia predisposto — a tutela dell'interesse diffuso dagli utenti bancari, oltre che del sistema bancario stesso — un'adeguata pubblicizzazione (ad esempio con cartelli esposti all'interno delle agenzie e con comunicati-stampa di aggiornamento per comunicare via via i nomi delle nuove « banche virtuali ») dei

nomi delle banche e delle agenzie inesistenti, di cui circolano attivamente gli assegni, che attualmente (salvo aggiornamenti) sono le seguenti:

Banca Adriatica s.a.r.l. — agenzia 2 di Sant'Arcangelo — Rimini; Banca cattolica trevigiana s.a.r.l. — agenzia di Treviso; Banca popolare cooperativa di San Severo — Foggia; Banca italiana sede centrale — Via Milano, 19, Roma — agenzia di Firenze, via Torino, 4; Banco cattolico pisano s.a.r.l. — agenzia 1 — Pisa; Cassa di risparmio di Monza; Credito agrario ferrarese s.a.r.l. — agenzia di Codigoro — Ferrara; Credito fiduciario — agenzia 5 di Milano — agenzia 5 di Roma; Banca popolare di Torino; Credito Regionale Lombardo — agenzia 5 di Milano; Latina Banca Dati Coop. s.r.l. — sede di Latina — Corso Matteotti; Banca di Ceppetello — Tagliacozzo —

quali urgenti misure si intenda adottare per notiziare tempestivamente e diffusamente gli utenti bancari, in modo tale che possano essere informati dell'esistenza e del nome delle « banche virtuali », ma non virtuose, i cui assegni sono certamente irregolari e scoperti. (4-05951)

RISPOSTA. — Si risponde all'interrogazione indicata in oggetto, intesa a sollecitare iniziative per combattere il fenomeno degli assegni tratti su banche inesistenti.

Al riguardo, si fa presente che la Banca d'Italia ha provveduto, sin dal 1990, a sensibilizzare il sistema bancario sulla necessità di prestare la massima cura nella negoziazione degli assegni.

Sin dal 1994 l'ABI è stata informata, affinché adottasse le relative iniziative nei confronti del sistema creditizio, di ogni fenomeno di diffusione di titoli o strumenti finanziari di soggetti abusivi o del tutto inesistenti, nonché di eventuali altre ipotesi di fatti illeciti a danno di enti creditizi.

Si precisa, infine, che la Banca d'Italia presta sempre la propria collaborazione alle Autorità di polizia, fornendo tutte le informazioni ed i chiarimenti di carattere tecnico in ordine alle eventuali anomalie riscontrate ed inoltre, fornisce, su richiesta, in-

formazioni all'utenza sull'albo delle banche con le quali l'utenza stessa si trova ad operare.

Il Sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e la programmazione economica: Roberto Pinza.

BORGHEZIO. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri di grazia e giustizia, delle finanze e dei beni culturali e ambientali con incarico per lo sport e lo spettacolo.* — Per sapere — premesso che:

il settimanale *La Schedina* sul numero 43 del 10 giugno 1997 ha denunciato che la partita « Rieti-Pomezia », inserita nel concorso *Totogol* dell'1 giugno 1997, è stata sospesa al novantatreesimo minuto per espulsione di cinque giocatori del Pomezia (l'ultimo espulso di nome Bianchi), invece sul referto arbitrale è stato scritto che la partita si è conclusa regolarmente e che l'espulsione di Bianchi è avvenuta a partita terminata e per proteste;

a norma di regolamento, al verificarsi della quinta espulsione di giocatori appartenenti alla stessa squadra, l'arbitro deve sospendere la partita;

dalle telecronache registrate (Rete Oro-Videolazio-RTR Rieti) della partita si evince che l'espulsione del giocatore Bianchi del Pomezia è avvenuta per un fallo di giuoco, quindi, non corrisponde quanto è stato scritto dall'arbitro sul referto;

dagli articoli 2 e 7 del regolamento del *Totogol*, scaturisce che la partita sospesa acquisisce lo stesso punteggio del primo incontro inserito nel pronostico che nell'occasione era Bologna-Inter = 2-2, ne consegue che la partita Rieti-Pomezia acquisiva lo stesso punteggio, per cui doveva entrare nella combinazione vincente della schedina *Totogol* del 1° giugno 1997 —:

se intendano attivarsi perché sia evidenziato il vero svolgimento dei fatti e, di conseguenza siano dichiarati i veri vincitori del concorso in questione;

poiché la vicenda, ad avviso degli interroganti, potrebbe presupporre fattispecie di carattere penali per i reati di truffa, falso ed altro, e risultando agli stessi che la competente procura della Repubblica di Roma sia stata già allertata in merito da una notizia di reato, se siano state avviate indagini e a che punto eventualmente esse siano;

se e quali eventuali altre iniziative si intendano adottare in merito al danno subito dai veri vincitori di oltre un miliardo e mezzo di lire. (4-11116)

RISPOSTA. — *In relazione alla controversa vicenda concernente il risultato della partita Rieti-Pomezia, valevole per il concorso Totogol N. 42 del 10 giugno '97, sono stati interessati il CONI, il Ministero dell'interno, il Ministero della Difesa, il Ministero delle Finanze ed il Ministero di Grazia e Giustizia.*

Al riguardo, si fa presente quanto segue. Il CONI ha comunicato che la Federazione Italiana Gioco Calcio ha ritenuto valido e regolare l'incontro di calcio Rieti Pomezia, conclusosi con il risultato di 1 a 0 a favore del Rieti, secondo quanto è risultato dal referto arbitrale.

Poiché per i regolamenti vigenti unica fonte di documentazione e prova è quella proveniente dagli ufficiali di gara, la combinazione vincente del concorso Totogol N. 42 dello giugno '97 è stata redatta tenendo conto del risultato ufficiale dell'incontro.

Lo stesso referto arbitrale non contiene menzione dell'espulsione di un quinto giocatore dell'US Pomezia che sembra aver determinato le proteste della società pontina.

Il reclamo della Società Pomezia Calcio, per presunto errore tecnico arbitrale, avverso l'omologazione della gara ed il successivo appello alla C.A.F. sono stati rigettati e dichiarati inammissibili.

Il Ministero dell'interno ha fatto presente di non disporre di elementi in merito.

Il Ministero della Difesa ha trasmesso una nota del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, nella quale si comunica che la vicenda è all'attenzione della competente

Autorità giudiziaria ed è, pertanto, coperta dal segreto d'indagine.

Il Ministero delle Finanze — Dipartimento delle Entrate ha fatto riferimento a quanto è stato fatto presente dal CONI.

Il Ministero di Grazia e Giustizia ha informato, in relazione alla vicenda di cui trattasi, che la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Rieti ha instaurato procedimento penale per il reato di cui all'articolo 479 c.p., in fase di indagini preliminari.

Il Ministro delegato per lo sport e lo spettacolo: Valter Veltroni.

CASTELLANI. — *Al Ministro della pubblica istruzione. — Per sapere — premesso che:*

il riconoscimento del servizio pre-ruolo prestato dai docenti trova il suo fondamento normativo nelle disposizioni contenute nel decreto-legge 19 giugno 1970, n. 370, convertito con modificazioni nella legge 26 luglio 1970, n. 576 e nel decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417;

la normativa regolamentare ministeriale dell'ultimo decennio ha consentito la prestazione del servizio di insegnamento cosiddetto di « sostegno » da parte di alcuni docenti a prescindere dal possesso del titolo di specializzazione che non era « richiesto »;

la terza sezione del Tar del Lazio ha stabilito, con la sentenza n. 1197 del 21 luglio 1990, che il titolo di studio occorrente ai fini del riconoscimento del servizio pre-ruolo prestato dagli insegnanti secondari ai sensi dell'articolo 3, primo comma, decreto-legge 19 giugno 1970, n. 370, convertito nella legge 26 luglio 1970, n. 576, s'identifica soltanto con quello richiesto per l'ammissione all'esame di abilitazione all'insegnamento;

la condizione per poter accedere all'insegnamento è il possesso della laurea o del diploma equipollente mentre il diploma di specializzazione non può essere consi-

derato titolo di studio in senso proprio ed il mancato possesso di esso non può avere le conseguenze previste per la diversa ipotesi di servizio « pre-ruolo » prestato senza titolo di studio necessario per accedere all'insegnamento;

l'ordinanza ministeriale n. 331 del 30 ottobre 1991 al comma 21 stabilisce testualmente: « Esauriti gli elenchi per il sostegno, il conferimento delle nomine di supplenza annuale per posti di sostegno nella scuola media avviene sulla base delle graduatorie provinciali relative ad insegnamenti impartiti negli Istituti e scuole cui si riferisce la nomina »;

non corrisponde né a criteri di logica, né di ragionevolezza un complesso normativo che, da un lato, consente la prestazione di un servizio di insegnamento senza il possesso di un determinato titolo di specializzazione mentre, dall'altro, nega il riconoscimento di quello stesso servizio;

la legge n. 246 del 1988, di conversione del decreto-legge n. 140 del 1988, insieme con quanto successivamente disposto dalla legge n. 417 del 1989, di conversione del decreto-legge n. 357 del 1989, ha consentito l'ammissione agli esami di abilitazione e l'immissione in ruolo sulla base del pregresso servizio di insegnamento « comunque » prestato e cioè anche di quello prestato senza il possesso del titolo di studio prescritto dalla legge;

la normativa primaria, oltreché la normativa regolamentare ministeriale, consente il riconoscimento del servizio pre-ruolo —

se non ritenga opportuno ed urgente adottare provvedimenti chiarificatori dell'ambito di riferimento normativo e di competenza dei provveditori agli studi per l'attribuzione di incarichi di insegnamento cosiddetto di sostegno;

se non ritenga opportuno ed urgente fornire delucidazioni inequivocabili a beneficio di tutti i docenti che hanno prestato servizio pre-ruolo su cattedre di sostegno

con i titoli idonei all'insegnamento, ma senza il diploma di specializzazione.

(4-11837)

RISPOSTA. — Si fa riferimento alla interrogazione parlamentare in oggetto e si comunica quanto segue.

Si premette innanzitutto che si stanno attualmente svolgendo corsi biennali di specializzazione per il sostegno sia organizzati dall'Amministrazione e destinati al personale direttivo e docente con contratto a tempo indeterminato, sia gestiti da Enti e rivolti ad insegnanti non di ruolo.

Sono anche in fase di avvio corsi intensivi di specializzazione destinati a docenti con contratto a tempo indeterminato appartenenti a classi di concorso in sovrannumero.

In tal modo si ritiene che sarà possibile garantire, per il futuro, la disponibilità di personale di ruolo e non, fornito di titolo di specializzazione e non sarà quindi più necessario impiegare su posti di sostegno personale sfornito del titolo di specializzazione.

Per quanto concerne comunque il servizio prestato senza titolo di specializzazione si fa presente che, analogamente a quanto disposto dai DD.MM. 28, 29 marzo e 5 aprile 1996 in merito al le graduatorie dei concorsi per soli titoli, anche per l'attribuzione dei punteggi nelle graduatorie provinciali di supplenze per il personale docente, il servizio su posto di sostegno, anche se prestato senza il relativo titolo di specializzazione, è oggetto di valutazione.

Si segnala infine che nel disegno di legge n. 932 recentemente approvato in sede referente dalla Commissione Istruzione del Senato è stato introdotto un emendamento che riconosce la validità del servizio prestato sui posti di sostegno con il possesso del solo titolo di studio richiesto per l'ammissione ai concorsi a cattedre.

Tale servizio potrà essere pertanto valutata anche a fini diversi da quelli già menzionati, come ad esempio ai fini del riconoscimento del servizio pre-ruolo per la progressione di carriera.

Il Ministro della pubblica istruzione: Luigi Berlinguer.

CEREMIGNA. — Al Presidente del Consiglio dei ministri ed ai Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, delle finanze e dell'interno con incarico per il coordinamento della protezione civile. — Per sapere — premesso che:

il Ministero del tesoro è azionista del Banco di Sicilia spa, insieme alla Regione siciliana ed alla Fondazione Banco di Sicilia;

l'attuale consiglio di amministrazione del suddetto istituto è scaduto e si trova in una anomala situazione di prorogatio a seguito della richiesta del Tesoro (ispirata dalla Banca d'Italia), avanzata in sede di assemblea degli azionisti, di soprassedere al rinnovo delle cariche sociali;

l'attuale gestione del Banco di Sicilia è affidata ad un organo monocratico condizionato;

manca da oltre due anni la figura del vicedirettore generale, prevista dall'organico nel numero di due unità;

è vacante da oltre un anno e mezzo la carica di amministratore delegato;

la responsabilità dell'area commerciale, e cioè della principale attività di intermediazione creditizia della banca, sarebbe da molti mesi intestata allo stesso direttore generale che se ne occuperebbe direttamente e personalmente;

lo stesso direttore generale partecipa a vario titolo ai consigli di amministrazione di molte società del gruppo Banco di Sicilia;

dopo tre anni dal suo insediamento, l'attuale consiglio di amministrazione non ha ancora varato un piano strategico di medio e di lungo periodo per rilanciare l'azienda nell'attività di intermediazione;

la vendita di alcune partecipate, (Sgas-Società grandi alberghi siciliani) che hanno determinato l'intervento della Banca d'Italia e la rapida rimozione del precedente consiglio di amministrazione, resta ancora irrisolta;

dopo avere recentemente ricapitalizzato la partecipata Banca del Sud per ottanta miliardi di lire, si appresterebbe a cederla alla Banca popolare di Lodi solamente per centocinquanta miliardi (capitale di avviamento, oltre al capitale sociale) ma al netto delle sofferenze, che raggiungono circa duecento miliardi di lire, delle quali dovrebbe farsi carico il Banco di Sicilia comportando un saldo negativo della discussione pari a circa cinquanta miliardi di lire (ricapitalizzazione esclusa);

nel corso dell'intera gestione dell'attuale consiglio d'amministrazione e dell'attuale direttore generale, la Banca d'Italia non ha mai effettuato una ispezione, nonostante le ripetute denunce da parte delle organizzazioni sindacali, che hanno segnalato numerose carenze gestionali;

i volumi di affari del Banco di Sicilia hanno registrato significative contrazioni come si nota dalla comparazione dei dati di bilancio degli ultimi tre anni;

il fondo pensioni integrativo del personale in servizio ed in quiescenza (superiore a mille miliardi di lire) è interamente investito nelle attività del Banco di Sicilia spa —:

se risulti quali siano le reali motivazioni delle recenti dimissioni del dottor Ferdinando Bonicalza dalla carica di sindaco effettivo del Banco di Sicilia spa, e, soprattutto se risulti che esse siano collegate ad irregolarità amministrative e gestionali riscontrate nell'esercizio delle sue funzioni;

quale sia la stima dei risultati economici del Banco di Sicilia spa previsti per l'esercizio 1996 (risultati lordi di gestione ed utili), con l'evoluzione della raccolta (distinta tra diretta ed indiretta), degli impieghi e delle sofferenze;

quale sia la qualità degli impieghi costituiti nonché il numero di quelli in eccedenza e l'evoluzione dei rapporti in contenzioso (con particolare riferimento ai crediti già ammortati, ma ancora in corso di recupero);

quale sia il rapporto tra raccolta ed impieghi;

quanta parte della raccolta sia prodotta dalle filiali continentali e quanta dalle filiali insulari;

quanta parte degli impieghi sia realizzata dalle filiali continentali e quanta dalle filiali insulari;

quali siano le redditività delle filiali estere, delle filiali continentali, delle filiali insulari e di ogni sportello, con distinzione analitica;

quale sia l'evoluzione delle procedure giudiziarie promosse dal personale in servizio ed in quiescenza contro il Banco di Sicilia, specificando quante siano state perdute (anche in primo grado), e l'ammontare dei relativi costi che si sono dovuti sostenere;

se il Banco di Sicilia abbia raggiunto una redditività aziendale tale da produrre un rafforzamento patrimoniale;

con quali mezzi si intenda ricapitalizzarlo, qualora si rendesse necessario nel breve periodo;

quali iniziative si intendano assumere per il futuro della vita aziendale dell'ex istituto di emissione ed ex istituto di diritto pubblico e quale si ritenga possa essere il suo ruolo creditizio nell'isola e nel Paese.
(4-08463)

RISPOSTA. — Si risponde all'interrogazione in oggetto, concernente il Banco di Sicilia S.p.A., soprattutto in considerazione del ruolo che la banca svolge nell'economia regionale.

Con riferimento alle iniziative intraprese per il risanamento aziendale, si fa presente che il bilancio 1996, differenziandosi dai precedenti risultati d'esercizio, ha evidenziato un utile di circa 12 miliardi determinando una inversione di tendenza attribuibile alla riduzione delle perdite sui crediti e al progressivo miglioramento del risultato di gestione, a sua volta ricollegabile alla decisa opera condotta dagli organi aziendali che ha portato anche ad una forte contra-

zione dei costi operativi, ridottisi di oltre il 20% nel triennio 1994-1996.

Il ritorno in sostanziale pareggio del conto economico chiude una prima fase di risanamento aziendale. Il consolidamento della situazione tecnica ed il rilancio del Banco è legato al conseguimento di ulteriori miglioramenti reddituali, al potenziamento dei livelli patrimoniali, alla conseguente individuazione di linee strategiche di sviluppo.

I risultati reddituali sono stati condizionati dal segno strutturalmente negativo del patrimonio libero (-4.178 miliardi al 30/6/96), dall'elevata rischiosità, dell'attivo e dalla incidenza dei costi del personale.

Nella politica di contenimento del rischio perseguita dal Banco si inquadra la definizione degli accordi per la cessione al gruppo Banca Popolare di Lodi degli sportelli della Banca del Sud, operazione collegata alla dismissione di partecipazioni non strategiche (in particolare, Basinvest, Mediodotoring e IMI) e alla chiusura di dipendenze all'estero.

In linea con le ulteriori iniziative volte al risanamento della banca, si fa presente che il Consiglio di amministrazione del Banco di Sicilia S.p.A. è stato integralmente rinnovato in data 21.5.97. In particolare, alla carica di Presidente è stato nominato, in sostituzione del prof. Bernardino Libonati, il prof. Gustavo Visentini, mentre alla carica di Vice Presidente è stato nominato il Presidente della Fondazione Banco di Sicilia prof. Carlo Dominici.

Successivamente, il prof. Visentini si è dimesso dalla carica nel corso dell'assemblea dei soci tenutasi il 5 settembre 1997, convocata per apportare allo statuto del « Banco » le modifiche propedeutiche all'ingresso nel capitale del Mediocredito Centrale (fra cui la elevazione da 7 a 11 del numero dei consiglieri e la previsione di un secondo Vice Presidente). Nella stessa adunanza è stato integrato il consiglio con la nomina di un secondo Vice Presidente, nella persona del prof. Imperatori, e di due amministratori, il dott. Tellini e il dott. Carducci, tutti di provenienza Mediocredito. L'assemblea ha, infine, chiamato a ricoprire il ruolo di Amministratore Delegato il dott. Caletti, che mantiene l'attuale carica di Direttore Ge-

nerale dell'istituto. In data 25 novembre 1997, il dott. Alfio Noto è stato nominato Presidente del Consiglio di amministrazione.

La sottoscrizione da parte del Mediocredito di un aumento di capitale riservato di L. 1.000 miliardi — deliberata in occasione dell'assemblea del « Banco », tenutasi il 15 ottobre 1997 — si inquadra in un'operazione volta al rafforzamento ed al rilancio del Banco di Sicilia che, in data 6 settembre 1997, ha rilevato attività e passività della Sicilcassa, posta in liquidazione con decreto del Ministro del Tesoro del 5 settembre 1997.

L'evoluzione della situazione tecnica e gestionale del « Banco » sarà conseguentemente influenzata dal rilievo dell'azienda bancaria Sicilcassa — ora operativa come divisione autonoma all'interno dell'istituto — che ha fatto del « Banco » il perno principale di un polo creditizio siciliano di rilevanti dimensioni.

Il piano industriale, attualmente in corso di definizione, dovrebbe consentire il raggiungimento di sinergie produttive e finanziarie che potranno avere effetti positivi sul sistema economico siciliano.

Il Sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e la programmazione economica: Roberto Pinza

CESETTI. — Al Ministro del tesoro. — Per sapere — premesso che:

sino al 31 dicembre 1994 all'impiegato cessato dal servizio per infermità indipendente dall'anzianità pensionistica, il calcolo della pensione comportava l'attribuzione della indennità integrativa speciale nella misura massima (circa l'ottanta per cento di quella spettante al personale in servizio);

con legge n. 724 del 1994 (articolo 15, commi 3 e 5), la suddetta normativa è stata abrogata a far data dal 31 dicembre 1994, stabilendosi il conglobamento della indennità integrativa speciale nella base pensionabile (in modo che a fronte di una anzianità pensionabile modesta, la limita-

tezza dell'aliquota si estende anche alla parte della base pensionabile riguardante l'indennità integrativa speciale, con la possibilità di erogare pensioni miserrime a dipendenti dispensati dal servizio per sopravvenuta incapacità fisica permanente);

con legge n. 335 del 1995 si è voluto porre rimedio ai profili di iniquità della disciplina stabilendo:

a) l'applicabilità della disciplina previgente nel caso del dipendente che alla data del 1° gennaio 1995, aveva in corso il procedimento di dispensa dal servizio per invalidità (articolo 2, comma 20);

b) con effetto dal 1° gennaio 1996, la erogazione della pensione in misura pari a quella che sarebbe spettata all'atto del compimento dei limiti di età per i dipendenti cessati dal servizio per infermità assoluta e permanente a svolgere qualsiasi attività lavorativa (articolo 2, comma 12);

l'insegnante Nice Paglialunga, nata a Sant'Elpidio a Mare il 7 febbraio 1944, dispensata dal servizio per sopravvenuta invalidità permanente in data 19 luglio 1995, con procedimento di dispensa iniziato nel mese di marzo del 1995, pur essendo totalmente inabile a qualsiasi altra attività di lavoro e pur avendo percepito, rispetto a colleghi dispensati per infermità assoluta nell'anno 1996 un'intera annualità di stipendi in meno, non può beneficiare — secondo il tenore della legge n. 335 citata — né del rimedio previsto dall'articolo 2, comma 20, né di quello previsto dall'articolo 2, comma 12. Così pure per tutti i dipendenti che sono stati dispensati dal servizio per infermità assoluta nell'anno 1995 ed i cui procedimenti di dispensa sono iniziati a far tempo dal 2 gennaio 1995 —:

quali provvedimenti si intendano adottare, in ordine alla situazione descritta, allo scopo di evitare la flagrante violazione degli articoli 3 e 4 della Costituzione in relazione al principio di parità di trattamento e di diritto al lavoro dei cittadini. (4-09096)

RISPOSTA. — *In ordine alla interrogazione parlamentare in oggetto, alla quale si risponde su delega della Presidenza del Consiglio dei Ministri, si deve far presente che, nonostante ogni migliore predisposizione, questo Ministero non può intervenire per eliminare le disparità di trattamento, evidenziate dalla S.V. Onorevole, atteso che le medesime trovano fondamento in norme di leggi succedutesi in materia pensionistica per tutto il pubblico impiego che non possono essere modificate se non in via legislativa.*

Riguardo poi alla insegnante menzionata nell'atto di sindacato ispettivo in parola gli elementi forniti dalla S.V. Onorevole non consentono di approfondire la questione atteso che non si rileva la scuola presso la quale l'insegnante ha svolto il suo servizio.

L'istruttoria del provvedimento di dispensa viene infatti espletata a livello provinciale e soltanto a conclusione di tale iter la documentazione è trasmessa a questo Ministero.

Ed invero dagli accertamenti effettuati presso il sistema informativo non risulta pervenuta alcuna documentazione riguardante la Sig.ra Nice Paglialunga.

Pertanto, ove dovessero pervenire a questo Ministero maggiori indicazioni al riguardo, non si mancherà di fornire più puntuali chiarimenti in merito al caso evidenziato.

Il Ministro della pubblica istruzione: Luigi Berlinguer.

DELMASTRO DELLE VEDOVE. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri. — Per sapere — premesso che:*

grande risalto è stato dato dai giornali, economici e non, alla riforma fiscale messa a punto dal Governo tedesco in data 22 gennaio 1997;

secondo il Governo tedesco, il volano per la ripresa economica sarà costituito dalla liberazione di risorse economiche, per almeno settantacinque miliardi di

marchi l'anno, derivante da una generalizzata ed organica riduzione della pressione fiscale;

gli effetti di tale decisione saranno: forte rilancio della produzione, aumento dei consumi privati, aumento degli investimenti e riduzione della disoccupazione —:

se non ritenga di dover « omogeneizzare » la politica economica e fiscale del nostro paese con quella tedesca, capovolgendo la filosofia della politica tributaria, indirizzando cioè l'Italia verso l'obiettivo di una sostanziale riduzione della pressione fiscale;

se non ritenga, in caso contrario, irrimediabile la perdita di concorrenzialità delle imprese italiane rispetto a quelle tedesche, proprio in ragione della redditività che a queste ultime sarà assicurata dalla riforma fiscale appena varata.

(4-06968)

RISPOSTA. — Con l'interrogazione cui si risponde la SV. Onorevole ha chiesto di conoscere se il Governo non ritenga di dover « omogeneizzare la politica economica e fiscale del nostro paese con quella tedesca, capovolgendo la filosofia della politica tributaria, indirizzando cioè l'Italia verso l'obiettivo di una sostanziale riduzione della pressione fiscale » verificandosi, in caso contrario, una « irrimediabile perdita di concorrenzialità delle imprese italiane rispetto a quelle tedesche ».

Al riguardo, occorre preliminarmente rilevare che la cosiddetta « riforma fiscale tedesca », oltre ad essere stata proposta dopo la formulazione della riforma fiscale italiana, riproducendone peraltro alcuni aspetti, non è stata mai varata avendo ricevuto una completa bocciatura da parte del Parlamento tedesco in quanto ritenuta eccessivamente onerosa.

Ciò posto, occorre segnalare che il capovolgimento della filosofia della politica tributaria nel nostro paese, auspicata dalla S.V. Onorevole è in fase di attuazione a seguito dell'emanazione, dall'inizio del 1997, di una serie di decreti governativi che hanno

concretizzato la più importante riforma fiscale realizzata in Italia dall'inizio degli anni settanta.

Infatti, con l'introduzione della nuova tassa regionale (IRAP) nonché della « dual incom tax » (DIT) sono state abolite una serie di tasse nazionali e locali e modificate sostanzialmente le imposte sul reddito, producendo importanti conseguenze sul rilancio della economia, l'aumento dei consumi e degli investimenti e, conseguentemente, una riduzione della disoccupazione.

Alla luce di tali elementi, quindi, il timore, espresso nell'interrogazione, circa la irrimediabile perdita di concorrenzialità delle imprese italiane rispetto a quelle tedesche, non ha ragione di esistere.

Per quanto riguarda, invece, la sostanziale riduzione della pressione fiscale in Italia, tale obiettivo potrà essere conseguito nel medio-lungo periodo, successivamente al compimento delle fasi necessarie per ottenere il rispetto dei criteri previsti dall'accordo di Maastricht.

Si segnala, infine, che la Commissione Europea recentemente, con un documento sul « Piano di convergenza » italiano, ha elogiato l'attività del Governo, posto che la riforma tributaria in atto sta affrontando con interventi mirati le gravi distorsioni che hanno caratterizzato il sistema fiscale di questi ultimi anni.

Infatti, nel richiamato documento si legge testualmente che le disposizioni contenute nei decreti fiscali promulgati nel 1997 hanno trasformato ad ampio raggio il sistema fiscale italiano. Da un punto di vista amministrativo, la riforma fiscale avrà importanti conseguenze sulle relazioni tra l'amministrazione centrale e locale, tra l'amministrazione fiscale e i cittadini privati, tra l'amministrazione fiscale e le imprese. Sotto l'aspetto economico, la riforma darà luogo ad una vasta redistribuzione del peso fiscale assicurando ampia neutralità del sistema di tassazione rispettando le scelte di allocazione delle risorse. Le misure introdotte nella tassazione riflettono un grande sforzo di razionalizzazione del sistema fiscale e tracciano la strada per gua-

dagni di rendimento, che diventeranno chiaramente visibili nel medio e lungo periodo».

Il Ministro delle finanze: Vincenzo Visco.

DI FONZO. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere — premesso che:

al personale docente della scuola è consentito l'esercizio della libera professione, previa autorizzazione del direttore didattico o del preside, in forza dell'articolo 508, commi 15 e 16, del decreto legislativo n. 297 del 1994;

a seguito dell'approvazione della legge n. 662 del 1996, articolo 1, commi 56-65, concernenti il riordino della disciplina del rapporto di lavoro a tempo parziale dei dipendenti pubblici, erano sorti dubbi sulla vigenza della norma di cui ai richiamati commi 15 e 16 dell'articolo 508 del decreto legislativo n. 297 del 1994;

tali dubbi sono stati tempestivamente fugati dal Ministro della pubblica istruzione, con l'emanazione della c.t. n. 128 - protocollo n. 12531/BL del 28 febbraio 1997, con la quale si ribadiva, tra l'altro, che: « Per personale docente, tuttavia, resta salvo articolo 508, commi 15 e 16, decreto legislativo n. 297 del 1994, che consente esercizio libere professioni previa autorizzazione capo istituto aut direttore »;

a seguito dell'approvazione della legge n. 140 del 1997, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge n. 79 del 1997, numerose pubbliche amministrazioni hanno erroneamente ritenuto di dovere escludere la possibilità di conferire incarichi professionali a docenti regolarmente iscritti negli albi professionali, ricreando di fatto una situazione di grave incertezza e confusione —:

se non ritenga opportuno ribadire, con l'opportuna sollecitudine, il contenuto della c.t. n. 128-prot. n. 12531/BL del 28 febbraio 1997, riaffermando la facoltà per i docenti di svolgere la libera professione secondo la norma indicata nell'articolo 508 del decreto legislativo n. 297 del 1994.

(4-11562)

RISPOSTA. — *In ordine alla interrogazione parlamentare in oggetto si fa presente che con circolare n. 449 del 23.7.1997, con la quale è stata trasmessa l'O.M. 446 del 22.7.1997, recante disposizioni sul rapporto di lavoro a tempo parziale del personale della scuola, è stata sottolineata la perdurante vigenza del comma 15 dell'articolo 508 del decreto-legislativo 297/94 e sono state inoltre impartite esaurienti istruzioni circa l'applicazione delle innovazioni introdotte in materia dalle leggi n. 662/95 e 140/97.*

Il Ministro della pubblica istruzione: Luigi Berlinguer.

DI NARDO. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed al Ministro delle finanze.* — Per sapere — premesso che:

in data 18 ottobre 1995 è stata indetta gara d'appalto, mediante licitazione privata, per l'assegnazione del magazzino vendite generi di Monopolio di Sorrento;

in seguito, l'ispettorato compartimentale dei Monopoli di Stato di Napoli ha provveduto a riconoscere come ammissibili alla gara un certo numero di concorrenti;

fin dal marzo 1996, mese in cui è stata riconosciuta suddetta ammissibilità ai concorrenti, ancora non si è provveduto ad indire la gara d'asta;

nel frattempo il deposito è gestito da un privato nominato dallo stesso ispettorato compartimentale dei Monopoli di Stato di Napoli —:

quali provvedimenti i Ministri in indirizzo intendano adottare per evitare il prolungarsi di questo inspiegabile e, per certi versi, sospetto ritardo, ed in che modo si intenda procedere all'espletamento della gara in modo da fugare ogni residuo dubbio sull'intera gestione della vicenda.

(4-01139)

RISPOSTA. — *Con l'interrogazione cui si risponde la S.V. Onorevole ha chiesto di conoscere quali provvedimenti intenda adottare questa Amministrazione al fine di evitare il prolungarsi « dell'inspiegabile ri-*

tardo» nell'espletamento della licitazione privata per l'assegnazione del Magazzino vendita di generi di monopolio di Sorrento.

Al riguardo, l'Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato ha rilevato che i ritardi verificatisi nell'espletamento della procedura di licitazione di cui trattasi sono attribuibili all'elevato numero di richieste presentate; infatti in risposta all'avviso di gara (pubblicato il 18 ottobre 1995) sono pervenute, entro il termine di scadenza (20 novembre 1995), ben 251 richieste di partecipazione.

La predetta Amministrazione, preliminarmente alla fissazione del giorno di gara, ha dovuto verificare, attraverso sopralluoghi tecnici effettuati dal personale dell'Amministrazione stessa, l'adeguatezza dei locali proposti quali sedi dell'istituendo Magazzino vendita, nonché accertare il possesso, in capo ai singoli aspiranti, dei requisiti prescritti per l'ammissione alla gara.

Tali adempimenti, pertanto, hanno richiesto all'Amministrazione dei Monopoli l'impiego dei necessari tempi tecnici.

La licitazione privata per la gara di appalto di cui trattasi si è svolta il giorno 5 settembre 1997 ed è risultato aggiudicatario il sig. D'Auria Arsenio, il quale ha offerto il miglior ribasso sulla base d'asta, compreso entro i limiti minimo e massimo stabiliti dall'Amministrazione, così come previsto dalla vigente normativa in materia di appalto a licitazione privata.

Il Ministro delle finanze: Vincenzo Visco.

FIORI. — Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro della pubblica istruzione. — Per sapere — premesso che:

nei giorni scorsi alcuni studenti cattolici del liceo « Jacopone da Todi », in Todi (Perugia), avanzavano istanza scritta al preside dell'istituto per poter disporre dalle ore 8 alle ore 8,10, vale a dire prima dell'inizio delle lezioni, ivi stabilito alle ore 8,15, di un'aula per potersi raccogliere brevemente in preghiera, sulla base della direttiva ministeriale n. 133 del 1996, che consente agli studenti di usare le aule fuori

dagli orari « purché non in contrasto con gli indirizzi formativi della scuola »;

il consiglio d'istituto, dopo aver affermato, come risulta dal verbale poi pubblicamente esposto, che « ... la scuola in nessuno dei suoi locali può configurarsi come luogo di culto ... inoltre il suddetto gruppo (cioè dei richiedenti) è in netta minoranza »; ovvero: « si tratta di una preghiera di fede cristiana cattolica ... ritengo l'iniziativa inopportuna e offensiva verso gli alunni di fedi diverse o di nessuna fede » eccetera, a conclusione della riunione procedeva ad una votazione, che dava i seguenti risultati: cinque voti favorevoli, sei contrari, una scheda bianca; pertanto il preside negava l'autorizzazione ad usare l'aula per la preghiera —:

se non ritengano gravemente lesivo dei diritti di libertà e di eguaglianza, e in particolare del diritto alla libertà di culto, solennemente sanciti della Costituzione (articolo 19) tanto il rifiuto del preside quanto le affermazioni del consiglio d'istituto, che, anziché tutelare i diritti costituzionali degli studenti, li hanno conculcati « a colpi di maggioranza », quando invece si tratta di diritti che vanno garantiti a tutti e quindi anche ad eventuali minoranze;

se non ritengano profondamente antidemocratica la direttiva ministeriale 133 del 1996 così come interpretata dal consiglio d'istituto, che l'ha utilizzata per impedire ad un gruppo di studenti cattolici di raccogliersi in preghiera, con l'incredibile pretesto che i richiedenti sarebbero in netta minoranza, come se solo le religioni « maggioritarie » potessero avere diritto di professione, di culto e di propaganda;

se non ritengano di dover intervenire per riaffermare che l'utilizzo di un'aula scolastica al fine di raccogliersi in preghiera prima dell'inizio delle lezioni non è in contrasto « con gli indirizzi formativi della scuola » e per aprire un procedimento disciplinare nei confronti dei docenti e degli studenti che con una decisione incostituzionale e antieducativa, hanno negato, con un voto di maggioranza, il diritto ad un atto di religiosità che rappresenta

anche un patrimonio naturale, civile e costituzionale di tutti i cittadini. (4-08704)

RISPOSTA. — *In ordine alle interrogazione parlamentare in oggetto, alla quale si risponde su delega della Presidenza del Consiglio dei Ministri si ritiene opportuno permettere che la direttiva n. 133, emanata in data 3.4.1996, applicativa del D.P.R. 567/96, rimette all'autonomia delle istituzioni scolastiche, peraltro successivamente sancita in via legislativa dalla legge 59/97, ogni valutazione in merito alle iniziative di cui agli articolo 2, 3 e 4 della direttiva medesima.*

In particolare dette iniziative sono deliberate ai sensi e con le modalità previste dalle vigenti disposizioni nel consiglio d'istituto, massimo organo collegiale delle istituzioni scolastiche, ove sono rappresentate tutte le componenti delle istituzioni medesime.

Per le ragioni di cui sopra questa Amministrazione non può entrare nel merito della decisione assunta dal consiglio d'istituto del liceo classico di Todi sulla richiesta alla quale fa riferimento la S.V. Onorevole né intervenire nel senso auspicato dalla S.V. Onorevole atteso che la decisione medesima è frutto di una volontà collegiale e non già di volontà di singoli componenti il medesimo organo.

Non risulta tuttavia che tale delibera, dalla quale invero non si rilevano le ragioni per cui l'organo collegiale ha respinto la richiesta, sia stata impugnata in sede giurisdizionale né è stata ripresentata nel corrente anno scolastico analoga richiesta.

Qualora comunque dovessero verificarsi nel futuro analoghe circostanze il Provveditore agli Studi di Perugia è stato invitato a procedere ad un attento esame o riesame delle delibere, eventualmente adottate, alla luce dei principi contenuti nella direttiva 135/96 ed a verificare che tali eventuali atti siano congruamente motivati.

Il Ministro della pubblica istruzione: Luigi Berlinguer.

FONTAN. — *Ai Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica*

e dell'interno. — Per sapere — premesso che:

risulta allo scrivente che due anziani coniugi, Mario Loreti, nato ad Imola il 4 gennaio 1913 e Bartolomea Balducci in Loreti, nata ad Imola il 9 gennaio 1915, residenti ad Imola in via dal Monte n. 7, sono entrambi pensionati e sono stati riconosciuti, dalle competenti commissioni mediche, invalidi civili totali e permanenti al cento per cento, con necessità di assistenza continua;

ai due anziani, rispettivamente di 85 e 83 anni, è stato però negato il diritto all'indennità di accompagnamento, malgrado gli stessi vivano in un edificio senza ascensore e quindi necessitino di una persona che li accompagni —:

per quali motivi la suddetta indennità sia stata negata a questi due anziani cittadini che versano in condizioni di tragica sopravvivenza;

visto che si spera che questa indennità venga concessa non per motivi clientelari, ma per effettivo e documentato bisogno, se, riesaminate le pratiche e considerato l'assoluto stato di necessità dei coniugi Loreti, non ritengano opportuno intervenire affinché venga erogata l'indennità di accompagnamento per entrambi, ponendo fine così ad un ingiusto trattamento nei confronti di due anziani cittadini finora umiliati dalla burocrazia.

(4-14728)

RISPOSTA. — *Si risponde all'interrogazione in oggetto, concernente i ricorsi in materia di invalidità civile, del sig. Mario Loreti, nato ad Imola il 4 gennaio 1913 e della moglie Bartolomea Balducci, nata ad Imola il 9 gennaio 1915, pervenuti rispettivamente il 28 giugno 1997 ed il 5 giugno 1997, intesi ad ottenere il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento.*

Al riguardo, si comunica che tali ricorsi, contraddistinti con il numero di posizione 486780/R e 486783/R sono stati inviati, con elenco n. 7865 del 12 febbraio 1998, alla Commissione Medica Superiore e di Invalidità Civile per il parere previsto dall'articolo 1 comma 8, della legge del 15 ottobre

1990, n. 295 e dal decreto del Presidente della Repubblica 21 settembre 1994, n. 698.

Alla formale definizione dei ricorsi di cui trattasi si provvederà non appena perverrà il parere della suddetta Commissione.

Il Sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e la programmazione economica:
Laura Pennacchi.

FRAGALÀ e LO PRESTI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri del bilancio e della programmazione economica e del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere — premesso che:

da una verifica del componente il collegio sindacale del fondo pensioni dei dipendenti della Cassa di risparmio VE per le province siciliane, Dottor Giuseppe La Grutta, è stato accertato che il fondo medesimo, in data 24 aprile 1996, ha investito l'importo di L. 9.000.000.000 in pronti conto termine presso la Sicilcassa spa al tasso del 7,85 per cento;

sul mercato dei titoli la stessa somma avrebbe potuto essere investita in BTP e CCT al miglior tasso dell'8,71 per cento e dell'8,19 per cento;

gli organi del Fondo pensione non pare abbiano interpellato altri istituti di credito per valutare eventuali migliori condizioni dell'investimento;

nei giorni successivi al 24 aprile 1996, il fondo pensioni ha investito, ha investito, secondo quanto appurato dagli interroganti, altre decine di miliardi con le stesse modalità;

a termini dello statuto del fondo pensioni, le predette operazioni di investimento avrebbero dovuto essere deliberate dal Consiglio di amministrazione e non autonomamente del presidente del fondo medesimo —:

se nel comportamento del presidente del fondo pensioni della Cassa di risparmio VR per le province siciliane non si ravvi-

sino profili di illegittimità con grave violazione delle norme statutarie che devolvono solo Consiglio di amministrazione la competenza per deliberare simili operazioni;

se l'architettura dell'operazione di investimento in pronti contro termine, stanti le note difficoltà della Sicilcassa, non possa essere di pregiudizio per il patrimonio fondo pensioni e, conseguentemente, dei diritti di migliaia di dipendenti in quiescenza ed in servizio, considerando, tra l'altro, che la garanzia di rimborso delle somme investite potrebbe essere vanificata dalla minacciata ipotesi di messa in liquidazione della Sicilcassa;

apparendo particolarmente grave il pregiudizio all'interesse del fondo pensioni per la minore remunerazione dell'investimento rispetto a quella di titoli di Stato;

quali iniziative il Presidente del Consiglio dei ministri ed i ministri competenti intendano assumere per bloccare la prosecuzione dell'operazione in argomento, che il fondo pensioni potrebbe continuare, utilizzando altre somme disinvestite dai titoli di Stato alle naturali scadenze.

(4-00990)

FRAGALÀ, LO PORTO e LO PRESTI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri del tesoro e del bilancio e della programmazione economica e del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere — premesso che:

nel mese di marzo del 1996, è stato disposto il commissariamento della Sicilcassa spa a seguito di accertamenti ispettivi dell'organo di vigilanza, che ha riscontrato: « ... gravi irregolarità nell'amministrazione e gravi perdite patrimoniali »;

sono stati nominati, contestualmente, due commissari straordinari allo scopo di: « ...promuovere ogni iniziativa utile, nell'interesse dei depositanti »;

il risanamento della Sicilcassa spa non può prescindere dalla sua autonomia

finanziaria, quale strumento per la difesa degli interessi economici dell'Isola, e deve essere articolato tenendo in debito conto anche il coinvolgimento di 3.700 famiglie siciliane, le imprese locali e l'intera economia siciliana;

le dichiarazioni rilasciate alle organizzazioni sindacali di categoria dal direttore generale dell'istituto di credito siciliano rivelerebbero, inequivocabilmente, che un terzo soggetto bancario abbia dettato le condizioni sui metodi per la riduzione dei costi di gestione e che le medesime siano fatte proprie dai commissari straordinari;

la valutazione di tagli per duecento miliardi, consequenzialmente, non è da ascriversi a considerazioni di carattere tecnico ed economico, ma a precisi interessi di chi sarebbe interessato all'acquisto dell'istituto;

in considerazione di quanto su esposto, sarebbe da ritenere che la sorte della Sicilcassa spa sia già decisa e che le attuali trattative con le organizzazioni sindacali rappresentino solo il tentativo di dare legittimazione ad una manovra in favore di soggetti economici, che nulla hanno a che spartire con gli interessi della Banca e della Regione Siciliana;

la prevista riduzione del personale di circa novecento unità, non può essere ottenuta, come vorrebbero i commissari, utilizzando il « fondo pensioni », in quanto quest'ultimo può sopportare un esodo volontario di circa 450 unità —;

se non ritengano opportuno di avviare una ispezione urgente per accertare:

di quali interessi estranei alla Sicilcassa spa si farebbero, eventualmente, interpreti i commissari straordinari;

se sia da ritenersi legittimo che un istituto di credito, non meglio identificato, possa dettare le sue regole ad un commissario straordinario al fine di rilevare l'istituto commissariato;

se possano fornire le dovute assicurazioni per acclarare che i massimi espo-

nenti della Banca d'Italia siano estranei a questa manovra che qualcuno potrebbe definire di vero e proprio « sciacallaggio finanziario »;

se non ritengano che un piano strategico di risanamento, unitamente all'intervento del tesoro, valga a dare soluzione al problema;

se non ritengano opportuno potenziare la struttura bancaria della Sicilcassa spa per restituirne credibilità ai mercati;

se non ritengano che utilizzare il « fondo pensioni » del personale dipendente come strumento di cassa integrazione sia una evidente pericolosa manovra;

se non ritengano che la Sicilcassa spa possa essere la prima azienda siciliana sulla quale sperimentare le famigerate gabbie salariali;

se, infine, non ritengano doveroso restituire serenità ai dipendenti dell'istituto di credito siciliano, alla luce dell'impegno assunto di garantire la ripresa occupazionale e la difesa del posto di lavoro.

(4-02453)

FRAGALÀ, LO PORTO e LO PRESTI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro del tesoro.* — Per sapere — premesso che:

il presidente della Regione siciliana, dottor Giuseppe Provenzano, avrebbe dichiarato pubblicamente un possibile orientamento volto a favorire la fusione tra la Sicilcassa spa ed il Banco di Sicilia;

quanto succitato corrisponderebbe al disegno originario della Banca d'Italia, che è quello di privare la regione di uno dei suoi istituti di credito precipuamente rivolti a sostegno della sua economia;

risulterebbe agli interroganti che nel bilancio della Sicilcassa spa sia stata prevista la spesa per la somma degli emolumenti spettanti all'allora presidente, dottor Antonio Cassella, dal mese di luglio 1995 — data del suo insediamento — al mese di

febbraio 1996, cioè prima della data del commissariamento della Banca, avvenuto il 7 marzo 1996;

la suddetta somma sarebbe di gran lunga superiore a quella stabilita il 20 maggio 1995, con delibera del consiglio di amministrazione della fondazione, malgrado ciò fosse già stato impedito in occasione di una riunione del consiglio di amministrazione del 27 febbraio 1996;

sembrerebbe, quindi, che, in questa occasione, la Banca d'Italia non sia direttamente coinvolta, in quanto il periodo al quale si fa riferimento è quello di presidenza di Cassella, anteriore al commissariamento della Sicilcassa stessa —:

se si intenda avviare una opportuna indagine di controllo per acclarare l'importo dell'emolumento mensile stabilito dalla Banca d'Italia, ai sensi del testo unico sulle leggi bancarie del 1993, per i due commissari Cassella e Terranova per il periodo dal 7 marzo 1996 in poi.

(4-02780)

RISPOSTA. — Si risponde alle interrogazioni in oggetto, concernenti aspetti della situazione aziendale della Sicilcassa spa.

Al riguardo, sentita la Banca d'Italia, si fa presente che la Sicilcassa è stata posta in amministrazione straordinaria con decreto del Ministro del Tesoro del 7 marzo 1996 in relazione a gravi irregolarità nell'amministrazione e gravi perdite patrimoniali emerse a seguito di un'ispezione di vigilanza.

L'attività di accertamento svolta dagli Organi straordinari ha posto in luce squilibri tecnici ed organizzativi di carattere strutturale, per cui i Commissari straordinari hanno predisposto un piano di ristrutturazione aziendale diretto alla riduzione dei costi operativi ed al recupero di produttività quale presupposto essenziale per qualunque ipotesi di soluzione della crisi. Nell'ambito del piano è previsto, tra l'altro, il contenimento delle spese per il personale, da realizzarsi attraverso la riduzione dei dipendenti in esubero e l'attenuazione della dinamica salariale.

Al fine di favorire il risanamento della Sicilcassa, il Governo ha emanato una di-

sposizione — contenuta nell'articolo 9 del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 513 — volta ad agevolare il ridimensionamento degli esuberi di personale della banca. Tale norma prevedeva la possibilità di ridurre il numero dei dipendenti attraverso prepensionamenti a carico del fondo integrativo aziendale ex-esonerativo, a seguito di accordi collettivi tra la banca e le organizzazioni sindacali dei lavoratori.

Su tali basi, a seguito di trattative condotte con le organizzazioni sindacali, i Commissari straordinari sono pervenuti alla definizione di un accordo con le organizzazioni stesse, in linea con gli obiettivi del piano, che ha condotto al prepensionamento di circa 700 dipendenti.

La successiva mancata conversione in legge del citato decreto ha determinato problemi in ordine alla certezza delle situazioni giuridiche poste in essere in vigenza della norma in questione, in base alla quale la Sicilcassa ha provveduto ad effettuare i prepensionamenti.

Con decreto del Ministro del Tesoro del 5 settembre 1997, alla Sicilcassa è stata revocata l'autorizzazione all'attività bancaria e la stessa è stata posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi dell'articolo 80, commi 1 e 2, del decreto legge n. 385 del 1993. Al fine di tutelare i depositanti dagli effetti negativi del dissesto e di assicurare la continuità delle relazioni creditizie, è stata conseguentemente realizzata un'operazione di cessione di attività e passività della Sicilcassa al Banco di Sicilia nel quadro di un piano di più ampio respiro che prevede anche l'intervento del Mediocredito Centrale sul capitale del « Banco » stesso.

La realizzazione dell'operazione è stata favorita dall'emanazione del decreto-legge 9 settembre 1997, n. 292, convertito nella legge n. 388 dell'8/11/1997, contenente disposizioni atte a promuovere la conclusione di accordi relativi al personale tra le OO.SS. e il Banco di Sicilia.

Con riferimento al quesito posto nell'interrogazione, in ordine agli emolumenti spettanti ai Commissari straordinari, si fa presente che la determinazione di tali compensi viene effettuata dalla Banca d'Italia, sulla base di criteri che tengono conto delle

dimensioni della banca sottoposta ad amministrazione straordinaria, della complessità della gestione e dell'impegno richiesto nello svolgimento dell'incarico.

Si soggiunge che, secondo una prassi consolidata, le indennità vengono erogate mediante acconti periodici nel corso della procedura; la determinazione definitiva dell'intero compenso viene effettuata al termine della stessa, sulla base di una valutazione complessiva dell'operato degli organi straordinari.

Per quanto concerne gli emolumenti del dott. CASSELLA nel periodo in cui rivestiva la carica di Presidente della Sicilcassa, si fa presente che gli stessi non sono stati ancora liquidati.

Con riferimento, infine, ai quesiti concernenti il Fondo Pensioni della Sicilcassa, si premette che lo stesso ha autonomia personalità giuridica ed è pertanto soggetto alla vigilanza della Commissione sui Fondi Pensione.

Si fa, comunque, presente che in relazione alle gravi difficoltà gestionali verificatesi presso lo stesso, richiamate anche dai Commissari straordinari della Sicilcassa, il Ministro del Lavoro ha disposto, su proposta della citata Commissione, lo scioglimento degli organi del Fondo e la nomina di un Commissario straordinario.

Il Sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e la programmazione economica: Roberto Pinza.

GIULIETTI. — *Ai Ministri per la solidarietà sociale, di grazia e giustizia e della pubblica istruzione. — Per sapere — premesso che:*

i coniugi Antonio Nonino e Rosetta Porracin, residenti in Udine, via Lanzacco, 1/A, rispettivamente, insegnanti di ruolo presso: I.T.G. « Marinoni » e I.T.C. « Zanon » di Udine, hanno avviato, nel gennaio 1996 un procedimento di adozione internazionale ai sensi della legge n. 184 del 1983;

dopo aver ottenuto la dichiarazione di idoneità all'adozione dal tribunale per i

minori di Trieste in data 11 gennaio 1995, hanno preso contatti con l'istituto del Beinestar Familiar di Bogotà e dovranno, entro l'anno, recarsi in Cambogia ove dovranno soggiornare per un periodo di tempo (normalmente quattro o cinque settimane) per intrattenere i primi rapporti con l'adottando sotto il controllo dei servizi sociali;

la legislazione vigente in materia, e in particolare la legge n. 1204 del 1971, soprattutto dopo l'intervento della Corte costituzionale con la sentenza n. 322 del 24 marzo 1988, ha previsto l'estensione della tutela prevista per le lavoratrici madri anche alle lavoratrici affidatarie in preadozione, limitatamente al periodo dei tre mesi successivi all'effettivo ingresso del bambino nella famiglia affidataria;

analoga tutela non è prevista per il periodo dei due mesi precedenti alla data presunta del parto o dell'ingresso del bambino nella famiglia affidataria;

da tale norma, si è venuta a creare un'ingiustificata disparità di trattamento, a nostro parere costituzionalmente illegittima, fra maternità naturale e la maternità adottiva;

nel caso richiamato, perdipiù, la lavoratrice che ha deciso di ricorrere all'istituto dell'adozione internazionale, è costretta a recarsi all'estero, insieme al marito, e a vivere per un periodo di tempo (almeno quattro o cinque settimane) nel Paese di appartenenza del bambino da adottare;

ciò comporta, oltre a un notevole esborso in danaro, perché nessun contributo è previsto per le famiglie che si recano all'estero per adottare un bambino, anche la necessità di assentarsi dal lavoro senza che sia prevista alcuna forma di tutela;

per assentarsi, nel caso di insegnanti, esiste solo la possibilità di chiedere « un'aspettativa per motivi di famiglia », che può essere concessa a discrezione del capo dell'Istituto, ma paradossalmente questa forma di aspettativa non può essere

richiesta perché ancora « di famiglia » non si può parlare, in caso di adozione, fintanto che non verrà emesso il definitivo decreto dal paese di provenienza dell'adottato;

da ultimo, si intende sottolineare un'ulteriore disparità di trattamento che riguarda il ruolo materno o paterno in rapporto alla prole naturale e non: mentre la maternità fisiologica coinvolge solo la donna in quanto il padre-coniuge può continuare a lavorare, la « maternità » adottiva coinvolge entrambi i genitori i quali necessariamente sono costretti a rimanere per un certo periodo privi di lavoro, di stipendio, e, senza alcuna forma di tutela —

cosa si intenda fare per adottare opportuni provvedimenti al fine di eliminare tali situazioni che creano un'ingiustificata disparità fra i cittadini, che dovrebbero essere considerati in posizione di assoluta parità di fronte alla legge. (4-09748)

RISPOSTA. — *In riferimento all'interrogazione in oggetto si rappresenta quanto segue.*

I quesiti posti dall'interrogante al di là del caso specifico evocato vertono in tema di equiparazione tra genitorialità naturale ed adottiva, nonché tra maternità adottiva e paternità adottiva con l'obiettivo di promuovere e sostenere lo sviluppo del nascente nucleo adottivo nel preminente interesse del minore.

La legislazione vigente in materia di tutela delle lavoratrici madri « naturali » (L. 1204/71), anche alla luce della sentenza della Corte Costituzionale n. 332 dell'11-24 marzo 1988, pur estendendosi alle lavoratrici madri adottive ed affidatarie in fase preadottiva, per quanto riguarda i tre mesi successivi all'effettivo ingresso del bambino nella famiglia adottiva o affidataria, non attua la medesima previsione per quel che concerne i due mesi precedenti a tale ingresso (durante i quali la madre naturale è invece esentata dal lavoro), non ritenendosi equiparabile la fase preadottiva a quella dell'avvenuta « nascita », o dell'ingresso nella nuova famiglia affidataria o adottiva.

Da tale constatazione di fatto e previsione normativa si producono, secondo l'interrogante, « ingiustificate disparità di trattamento » « ai danni della lavoratrice madre adottiva, anzi della coppia adottiva lavoratrice, che abbia deciso di ricorrere all'istituto dell'adozione internazionale, perché costretta ad assentarsi dal lavoro per recarsi all'estero nel paese di origine dell'adottando (anche per lunghi periodi), con notevole esborso di denaro e senza poter usufruire, in molti casi, di alcuna aspettativa, anche non retribuita, non potendosi annoverare un'adozione non ancora avvenuta fra i « motivi di famiglia ».

Le esigenze evidenziate nell'interrogazione, risultano trasmesse in alcune proposte e disegni di legge presentati nel corso della XIII legislatura in materia di modifica o revisione della legge 184/83, tra i quali, in particolare, alcuni tendenti all'ulteriore equiparazione tra maternità adottiva e maternità naturale, nel senso di prendere in considerazione anche il periodo trascorso all'estero (p.d.l. n. 187 Guidi ed altri che, tra l'altro, prevede la possibilità di collocazione in aspettativa non retribuita per il tempo trascorso all'estero ai fini dell'adozione, per un massimo di tre mesi) e l'eliminazione del limite di età del minore estendendo l'astensione obbligatoria sino al 18° anno di quest'ultimo (p.d.l. 896 Nardini ed altri).

Nel complesso si può rilevare una tendenza all'equiparazione tra genitorialità naturale ed adottiva, nonché tra maternità e paternità sia essa adottiva che naturale.

Tale tendenza pare suffragata dal riconoscimento della complessità della genitorialità adottiva e della relazione adottiva che deve essere sostenuta sin dalle prime fasi e facilitata nella fase successiva (articolo 9 lett. c). Convenzione dell'Aja 1993).

L'equiparazione tra « gravidanza naturale » ed « attesa adottiva », nonché tra « crescita all'interno di una famiglia biologica » e « crescita all'interno di una famiglia adottiva » costituiscono legittime esigenze meritevoli di essere considerate in posizione di assoluta parità di fronte alla legge, in sintonia con quanto prospettato dall'interrogante.

A tal proposito, il Governo, nel disegno di legge di Ratifica della Convenzione dell'Aja in materia di adozione internazionale, approvato di recente dal Senato, prevede in particolare per i genitori adottivi i seguenti benefici:

a) astensione dal lavoro, quale regolata dagli articoli 6 (diritto di assentarsi per i primi tre mesi successivi all'effettivo ingresso del bambino nella famiglia adottiva o affidataria) e 7 (diritto di assentarsi dal lavoro, trascorso il periodo di astensione obbligatoria, per altri sei mesi; tale diritto è riconosciuto anche al padre lavoratore; nel periodo di astensione facoltativa diritto ad un'indennità giornaliera pari al 30% della retribuzione) della legge 9 dicembre 1977, n. 903, anche se il minore adottato ha superato i sei anni di età;

b) assenza dal lavoro, quale regolata dall'articolo 6, comma 2 della predetta legge n. 903 del 1977, sino a che il minore adottato non abbia raggiunto i sei anni di età;

c) congedo di durata corrispondente al periodo di permanenza nello Stato straniero richiesto per l'adozione. Tale congedo è retribuito nel limite massimo di tre mesi, per uno dei coniugi, e non è retribuito per il tempo residuo.

Si fa inoltre presente che l'articolo 1 del disegno di legge governativo, approvato recentemente dal Consiglio dei Ministri, recante Norme per sostenere la maternità e la paternità e per armonizzare i tempi di lavoro, di cura e della famiglia», apporta modifiche agli articoli 1, 7 e 15 della legge n. 1204 del 1971 (« Tutela delle lavoratrici madri »), riconoscendo ad entrambi i genitori il diritto ai congedi ed estendendone il periodo di fruizione sino al compimento dell'ottavo anno di età del bambino, ridefinendo, inoltre, — ammontare delle indennità dovute. Più specificamente, prevede il diritto delle lavoratrici ad una indennità giornaliera pari all'80% della retribuzione per tutto il periodo di astensione obbligatoria dal lavoro. Per i periodi di astensione facoltativa invece, è dovuta ai lavoratori un'indennità pari al 30% della retribuzione

fino al terzo anno di vita del bambino per un massimo complessivo tra i genitori di sei mesi più i contributi figurativi; fino al compimento dell'ottavo anno di vita del bambino, prevede la corresponsione di un'indennità pari al 30% della retribuzione nell'ipotesi in cui il reddito individuale dell'interessato sia inferiore a 2,5 volte l'importo del trattamento minimo di pensione a carico dell'assicurazione generale obbligatoria. Per i periodi di assenza per malattia del bambino spetta la contribuzione figurativa fino al compimento del terzo anno di vita e successivamente, fino al compimento dell'ottavo anno, la contribuzione figurativa viene calcolata secondo particolari modalità. Tali disposizioni si applicano anche nei confronti dei genitori adottivi o affidatari.

Il successivo articolo 2 prevede il finanziamento di azioni positive definite mediante la contrattazione collettiva a sostegno di forme di flessibilità del tempo di lavoro di entrambi i genitori. In particolare, è prevista la possibilità per le imprese di applicare progetti articolati allo scopo di consentire alla lavoratrice madre o al lavoratore padre la fruizione di particolari forme di flessibilità degli orari e dell'organizzazione del lavoro, quali part-time reversibile, telelavoro e lavoro a casa, banca delle ore, con priorità per i genitori con bambini fino ad otto anni.

Il Ministro per la solidarietà sociale: Livia Turco.

GRIGNAFFINI e RUZZANTE. — Al Ministro della pubblica istruzione. — Per sapere — premesso che:

da circa venti anni vengono svolti nelle scuole medie italiane i corsi sperimentali ad indirizzo musicale, istituiti con decreto ministeriale 3 agosto 1979 e successivamente dal decreto ministeriale 13 febbraio 1996;

dal 1979 ad oggi non si è proceduto ad una organica e definitiva sistemazione dei corsi che superasse la fase sperimentale;

una ridefinizione dei corsi sperimentali ad indirizzo musicale al fine di una loro più certa collocazione all'interno del percorso formativo dell'alunno non può prescindere dalla riforma dei cicli scolastici e dei conservatori di musica;

notevoli perplessità suscitano gli attuali criteri di selezione del personale docente di strumento, che non salvaguardano, né garantiscono, la continuità didattica, essenziale e necessaria nell'insegnamento musicale;

le cattedre di strumento musicale, in considerazione dei gravi problemi di sovrannumero del personale docente di educazione musicale, sono sempre più utilizzate da personale perdente posto, anche se totalmente privo di esperienza nell'insegnamento dello strumento musicale —:

quali provvedimenti in via transitoria, intenda prendere il ministro della pubblica istruzione al fine di una più certa collocazione dei corsi sperimentali ad indirizzo musicale di scuola media;

quali provvedimenti il ministro intenda adottare al fine di garantire ai suddetti corsi un personale docente di adeguata professionalità ed esperienza.
(4-13961)

RISPOSTA. — *In ordine alla interrogazione parlamentare in oggetto, si deve far presente che la questione riguardante la riconduzione dei corsi sperimentali ad indirizzo musicale a corsi ordinari, sia pure con diffusione limitata ad un corso per ciascun distretto, è all'esame di questo Ministero.*

Anche in tale prospettiva, la professionalità dei docenti di strumenti sarà garantita dal possesso dei richiesti titoli culturali (diploma di Conservatorio e specifica abilitazione) e dall'esperienza acquisita nel progresso insegnamento nei corsi sperimentali.

Giova anche precisare che le attuali disposizioni in materia (decreto ministeriale 13.2.1996) prevedono la possibilità di utilizzare, nelle attività sperimentali, docenti di ruolo a condizione che gli stessi siano

iscritti nelle specifiche graduatorie e quindi siano in possesso dei richiesti requisiti di professionalità e competenza ed, inoltre, garantiscono ai docenti di strumento la conferma nelle classi consequenziali proprio al fine di salvaguardarne la continuità didattica.

Il Ministro della pubblica istruzione: Luigi Berlinguer.

GRILLO. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per sapere — premesso che:

il cittadino tunisino Neffati Samir, di anni 34, si trova detenuto nella Casa Circondariale di Trapani dal 25 novembre 1996. — stato arrestato il 21 giugno 1993 e condannato a 12 anni di reclusione che andranno a scadere il 6 luglio 2005. Ha presentato più volte domanda di trasferimento in istituto di altro distretto e più volte gli è stata respinta;

la richiesta viene fondata principalmente sulla necessità ed aspirazione del detenuto ad essere destinato in una sede di espiazione pena dove potere adeguatamente lavorare;

il ministro è competente per tale trasferimento ai sensi dell'articolo 80 del decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1976, n. 431, ed è altresì competente a valutare l'opportunità — che non sembra discutibile per il motivo posto a base della domanda — di accordare l'occasione di lavorare —:

se ci siano ragioni che ostano al predetto trasferimento e se, in considerazione della lodevole aspirazione al lavoro, possa provvedersi accogliendo l'istanza trasferendo il Neffati Samir in istituto attrezzato per lavorare.
(4-14577)

RISPOSTA. — *Con riferimento all'interrogazione in oggetto, si comunica che con*

provvedimento del 23.9.1997 del competente Ufficio del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, è stato disposto il trasferimento del detenuto Neffati Samir dalla Casa Circondariale di Trapani alla Casa di Reclusione di Porto Azzurro.

Il Ministro di grazia e giustizia:
Giovanni Maria Flick.

LO PRESTI e FRAGALÀ. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere — premesso che:

a Palermo, nell'istituto magistrale « De Cosmi », risulterebbe che tre classi di studenti (specificamente la quinta E, la quinta F e la quinta H) sarebbero state collocate al piano sesto dello stabile che ospita l'istituto stesso, in palese violazione della norma di legge che fissa al terzo piano il limite per la collocazione delle classi;

risulterebbe, altresì, che, a fronte delle condizioni igienico-sanitarie dei locali del suddetto istituto (a dir poco precarie), il preside, professor Aldo Zanca, avrebbe posto assurdi veti allo svolgimento della disinfestazione e della derattizzazione, più volte richiesta dagli studenti;

gli studenti frequentanti la terza F del suddetto liceo sarebbero stati testimoni di un ulteriore offensivo comportamento del preside Zanca nei confronti dello studente Dario Musso, rappresentante d'istituto;

secondo quanto risulta agli interroganti, il preside infatti avrebbe così minacciato il giovane Musso: « ... se non avessi il braccio rotto, ti prenderei a calci nel... »;

risulterebbe, inoltre, che il comportamento del preside Zanca non sia nuovo a queste esternazioni offensive, in quanto, in tempi precedenti, quando era preside del liceo scientifico « B. Croce » di Palermo, altri studenti, soprattutto fra quelli impegnati politicamente nell'istituto ed eviden-

temente con ideologie diverse dalle sue, avrebbero subito i suoi scatti ingiuriosi —:

se quanto citato in premessa corrisponda al vero;

acclarato ciò, se non ritengano necessario avviare una efficace indagine ispettiva, di concerto con il provveditorato agli studi di Palermo, al fine di avviare opportuni procedimenti disciplinari nei confronti del preside Zanca. (4-06778)

RISPOSTA. — *Si risponde alla interrogazione parlamentare in oggetto su delega della Presidenza del Consiglio dei Ministri.*

Dai chiarimenti forniti dal Preside dell'Istituto magistrale « De Cosmi » di Palermo e dalla documentazione allegata (verbale del comitato dei genitori, dichiarazione resa alla stampa dal medesimo e verbale del collegio docenti) non si rileva alcun elemento nel comportamento del Capo d'istituto che possa giustificare interventi da parte di questa Amministrazione.

Il comitato dei genitori infatti ha espresso tutta la propria solidarietà al Capo d'istituto manifestando apprezzamento per il modo in cui il medesimo affronta i problemi strutturali della scuola rendendo partecipi tutte le componenti scolastiche e per la disponibilità a trovare soluzioni che non penalizzino studenti e genitori.

Riguardo ai problemi strutturali il Capo dell'istituto ha precisato che appena assunto servizio presso l'istituto si è adoperato presso l'amministrazione provinciale per dare soluzione alle carenze di aule ed evitare il ricorso ai doppi turni.

A tal fine ha ottenuto dall'amministrazione provinciale i locali del quinto e sesto piano dello stabile di civile abitazione che ospita la scuola che non sono stati tuttavia tutti consegnati nei termini prescritti per il protrarsi dei lavori di ristrutturazione.

La collocazione di alcune aule nei piani più alti è stata una soluzione provvisoria e atta ad evitare i doppi turni.

Dell'evoluzione della questione è stata, fornita una puntuale e continua informazione a tutte le componenti scolastiche.

Quanto alle condizioni igieniche della scuola il capo d'istituto ha fornito assicurazioni di aver effettuato tutti gli interventi

nel momento in cui ne è ricorso la necessità e allo stato non risultano fenomeni di infestazioni.

In merito poi al comportamento adottato nei confronti dell'allievo Musso, l'episodio, che è stato amplificato dalla stampa locale, secondo quanto riferito dal medesimo collegio dei docenti, rientra nella normale dialettica tra studenti ed educatori impegnati in una continua azione educativa.

Dai chiarimenti resi dal Capo d'istituto al comitato dei genitori si rileva che l'allievo nella sua qualità di rappresentante d'istituto ha chiesto al preside il permesso di andare (per le sole ore di ginnastica) nelle classi per leggere e far firmare un documento esibendone copia.

Su di esso il preside ha apposto l'autorizzazione senza però approfondirne la lettura.

Dopo circa tre ore l'alunno era ancora in giro per le classi per illustrare il contenuto della lettera.

Le spiegazioni fornite dall'allievo ai compagni sono state ascoltate da un docente dell'istituto che ha rilevato l'inesattezza di alcune asserzioni.

Intervenuto dapprima personalmente, il docente ha richiesto poi la presenza del preside il quale ha cercato di chiarire al Musso i punti non esatti.

Ne è scaturita una discussione che da parte del medesimo allievo è degenerata in veri e propri insolentimenti tant'è che il capo d'istituto è stato costretto a comminare una sanzione disciplinare.

Per fugare ogni dubbio su quanto indicato nel documento, il medesimo preside ha convocato il comitato studentesco al quale ha fornito tutti i chiarimenti necessari.

Sulla vicenda in parola il comitato dei genitori ed il collegio dei docenti hanno dato piena solidarietà al capo d'istituto.

Il Ministro della pubblica istruzione: Luigi Berlinguer.

LUCCHESI. — Al Presidente del Consiglio dei ministri ed ai Ministri del tesoro e del bilancio e programmazione economica e delle finanze. — Per sapere:

se siano a conoscenza della ondata di giusta ribellione e della forte protesta che

proviene da ogni parte del Paese, a causa dell'avventuroso provvedimento del Governo, che ha voluto ancora una volta, colpire il bene casa con una ulteriore raffica di imposte. Neanche nei Paesi a regime comunista, nei passati decenni, il bene casa è stato tartassato come in Italia; è stata applicata la teoria marxista che la proprietà è un furto, dimenticando che la gente ha comprato casa facendo debiti di ogni genere e contraendo mutui ancora da pagare con difficoltà, dati gli alti tassi di interesse. Non è stato minimamente considerato che la gente ha comprato casa non per speculare, ma per abitarla; negli ultimi anni, sulla casa sono piovute imposte di ogni genere, che hanno di fatto causato circa il novecento per cento di aumento nella imposizione; si è voluta, inventare l'imposta Ici, per il pagamento della quale le famiglie ogni anno si indebitano, imposta ingiusta ed odiosa; si fa pagare l'Irpef sulla casa, con il famigerato reddito figurativo; ad avviso dell'interrogante si tratta di una vera persecuzione verso chi ha messo su risparmi e con debiti e mutui ha comprato la casa per abitarla;

se il Governo non ritenga di aver commesso un errore imperdonabile e non voglia rimediare subito, revocando i provvedimenti impositivi sulla casa. (4-03799)

LUCCHESI. — Al Presidente del Consiglio dei ministri ed al Ministro delle finanze. — Per sapere — premesso che:

appare all'interrogante grottesco che in un Paese, che si reputa civile e democratico, la pressione fiscale sulla casa sia cresciuta negli ultimi quindici anni dell'871 per cento;

di fatto è stato punito il proprietario di casa, con una vera confisca « ovattata solo formalmente », poiché deve pagare tali imposte, come se pagasse un esoso affitto allo Stato;

sembra all'interrogante realizzata in questo modo la dottrina marxista che non consente la proprietà privata. Infatti si

tratta di un'azione a parere dell'interrogante biasimevole, portata avanti senza togliere direttamente la casa, ma in sostanza costringendo i cittadini a pagare allo Stato un forte tributo annuale, pari all'affitto;

i cittadini proprietari di casa non hanno mai avuto né contributi, né agevolazioni dallo Stato, si sono sobbarcati immensi sacrifici facendo fronte ad esosi mutui, per il pagamento dei quali hanno dovuto affrontare forti rinunce;

questo Stato — ad avviso dell'interrogante ormai caratterizzato in senso marxista e comunista — non riconosce di fatto la proprietà privata e non potendola sottrarre nei modi classici, lo fa con una pressione fiscale assai elevata, che costituisce in sostanza un vero esproprio;

tanti cittadini proprietari della casa che abitano non possono più fare fronte a una simile pressione fiscale, non hanno il danaro per pagare i tanti tributi esistenti sulla loro casa, sono disperati —:

se il Governo non ritenga di dover promuovere un indirizzo politico meno gravoso dal punto di vista dell'imposizione sulla casa di proprietà privata. (4-09610)

LUCCHESI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed ai Ministri del tesoro e delle finanze.* — Per sapere — premesso che:

se il Governo intenda o meno attivarsi affinché sia posto fine al diluvio di tasse sulla casa, che ha creato sconforto ed avvilitamento in quanti con immensi sacrifici e privazioni sono riusciti ad acquistare, con pesanti mutui, una casa da abitare;

sono molti i proprietari di casa che non riescono a fare fronte alla moltitudine di imposte: Ici, fognature, ritiro immondizia, depuratore, tassa sulla salute, reddito figurato nel 730, ed altre varie diavolerie;

è certo ed inconfutabile che l'impenata delle tasse sulla casa è sconvolgente, oltre che scandalosa, nel 1980 l'importo complessivo delle imposte era di 8.400 miliardi adesso è di 58.000 miliardi, quindi per 50.000 miliardi di aumenti;

se con questi suoi metodi e sistemi, il Governo non intenda praticamente colpire il piccolo proprietario di casa, arrecando anche ad una celata spoliazione, forse considerando che « la proprietà è un furto », anche quando deriva da immani sacrifici;

non sono pochi i proprietari di casa che non possono più fare fronte al diluvio di tasse e vorrebbero vendere, solo che non trovano casa in affitto;

questa politica, ad avviso dell'interrogante, di stampo nettamente marxista, ha anche bloccato l'industria edile, dove lavoravano ben 1 milione e 500 mila persone; nel settore delle costruzioni, infatti, nel solo 1996, sono state costrette alla chiusura più di 14 mila aziende;

tutta la politica governativa sulla casa è aberrante, non trova riscontro in nessun paese libero e democratico, forse nei paesi comunisti vi era più tolleranza;

se sia intenzione del Governo proseguire su questa strada o se voglia invertire la rotta, togliendo la valanga di imposte su quanti abitano la propria casa. (4-11152)

LUCCHESI. — *Al Ministro delle finanze.* — Per sapere:

se risponda a verità quanto riportato dalla stampa domenica 6 luglio 1997, secondo cui sarebbe nelle intenzioni del Ministro interrogato procedere ad un nuovo aumento delle imposte sulla casa, considerato che anche negli Stati Uniti d'America la pressione fiscale sulla casa risulta più alta che in Italia;

se intenda procedere a conoscere in realtà quale sia la imposizione fiscale sulla casa in tutti i paesi europei, nonché in America; tutto ciò al fine di rendere chiaro e incontrovertibile che la imposizione sulla casa in Italia è la più alta rispetto a tutti i paesi democratici del mondo;

se sia a conoscenza del fatto che le imposte sulla casa sono aumentate, nel giro di pochi anni, addirittura dell'850 per cento; siamo di fatto alla spoliazione della

proprietà privata, così come teorizzava Marx, che, ad avviso dell'interrogante, sembra essere ancora tanto caro al Ministro interrogato, che ne è forse studioso e discepolo ed intende attuarne la teoria;

se sia a conoscenza dei sacrifici che i piccoli proprietari fanno per pagare l'Ici, la tassa sui rifiuti, sui passi carrabili, e che esiste, solo in Italia, una ritassazione della casa anche come reddito figurato, da inserire nel modello 730; vi è quindi una moltitudine di imposte, che ha gettato nello sconforto chi, vivendo di redditi di lavoro, non riesce a fare fronte alla ingente spesa impositiva e cade nella disperazione;

se sia a conoscenza del fatto che chi possiede la casa che abita non è ricco e sostiene grandi sacrifici, pagando mutui per tutta la vita per acquistare la propria abitazione;

se si stiano studiando altri sistemi per giungere alla spoliazione della proprietà, visto che appare esservi nelle intenzioni del Governo quella di procedere a nuove tasse, cui i lavoratori ed i pensionati non potrebbero far fronte;

visto l'allarme esistente tra i piccoli proprietari, se intenda chiarire le sue intenzioni e soprattutto se intenda effettivamente procedere ad un aumento della imposizione sulla casa, fatto che costituirebbe una vera tragedia per tutti gli italiani.

(4-11495)

LUCCHESI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed al Ministro delle finanze.*
— Per sapere:

se intendano predisporre un decreto che dichiara illegittima la proprietà privata e annette allo Stato o ai comuni il bene casa, che i comuni mortali hanno acquistato con immani sacrifici, con mutui pesanti che li hanno costretti a privazioni di ogni sorta, anche alimentari;

a quali reali obiettivi di politica economica risponda la continua raffica di imposte sulla casa, come dimostrano i calcoli fatti dalla Confedilizia — che sono veritieri e non possono essere contestati —

dai quali si evince che il peso dei tributi sulla casa è aumentato del 940 per cento. — infatti passato dai 5.141 miliardi del 1980 ai 53.501 miliardi dello scorso anno;

nel 1996 i tributi pagati dai proprietari di immobili, e riconducibili al possesso della casa, sono aumentati del 7 per cento rispetto all'anno precedente;

la sola imposta Ici costa ai contribuenti 15.400 miliardi, il 28 per cento di tutti i tributi: questa è una vergogna, che non ha precedenti in nessun Paese democratico del mondo;

ai comuni, inoltre, i proprietari di casa hanno versato 5.023 miliardi di tassa per lo smaltimento di rifiuti;

l'Irpef relativa al 1996, per la casa, ha dato un gettito di 9.750 miliardi;

la tassazione sugli immobili è cresciuta del 113 per cento tra il 1980 ed il 1996 e del 127 per cento dal 1990 al 1996;

considerato che ormai sembra chiaro che vi è un orientamento vessatorio nei confronti dei proprietari di casa, sarebbe più leale adoperare i metodi dei regimi comunisti, che almeno dichiarano apertamente, la non ammissibilità della proprietà privata, senza ricorrere a questa immorale e grottesca tassazione;

se il Governo non ritenga di dover chiarire le proprie scelte di politica fiscale, con particolare riferimento al bene primario della casa, considerato che sarebbe almeno più limpido e più corretto ricorrere al vecchio metodo — in uso nei paesi comunisti — della spoliazione della proprietà, invece di continuare con lo stillicidio delle imposte. (4-13580)

RISPOSTA. — *Si risponde congiuntamente alle interrogazioni in epigrafe con le quali la S.V. Onorevole, nel premettere che nel nostro Paese la pressione fiscale sulla casa ha raggiunto un peso insostenibile, chiede di conoscere se il Governo non ritenga opportuno rimediare a ciò, revocando i provvedimenti impositivi sulla casa.*

In merito alle preoccupazioni paventate della S.V. Onorevole si osserva che la politica di riforma fiscale, posta in essere nel 1997 e che proseguirà anche nell'anno appena iniziato e nei successivi, ha tenuto conto della pressione fiscale gravante sulla casa ed ha apportato notevoli correttivi.

In particolare, la riforma del catasto, intrapresa in attuazione della delega contenuta nella legge 23 dicembre 1996, n. 662 (collegata alla legge finanziaria per il 1997), consentirà la revisione degli estimi e dei classamenti degli immobili, permettendo una generale perequazione del livello delle rendite e quindi della tassazione. Ciò potrebbe consentire, in futuro, di ridurre le imposte immobiliari almeno per i contribuenti a reddito medio-basso, che subiscono di più gli oneri fiscali.

Non va poi sottaciuto che la legge 27 dicembre 1997, n. 449 (collegata alla legge finanziaria per il 1998), ha previsto notevoli agevolazioni a favore dei proprietari immobiliari.

Nel dettaglio, va rilevato che all'articolo 1 (contenente « Disposizioni tributarie concernenti interventi di recupero del patrimonio edilizio ») è prevista, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, la detrazione dall'imposta lorda e fino alla concorrenza del suo ammontare, di un importo pari al 41 per cento delle spese sostenute ed effettivamente rimaste a carico, fino ad un importo massimo delle medesime di L. 150.000.000, per la realizzazione di interventi di manutenzione ordinaria sulle parti comuni e di manutenzione straordinaria sulle singole unità immobiliari residenziali di qualsiasi categoria catastale. Tra le spese sono state ricomprese anche quelle di progettazione e per prestazioni professionali connesse all'esecuzione delle opere edilizie e alla messa a norma degli edifici.

La detrazione suddetta spetta anche per gli interventi relativi alla realizzazione di autorimesse e posti auto pertinenziali, all'eliminazione delle barriere architettoniche, alla realizzazione di opere finalizzate al contenimento dell'inquinamento acustico, al conseguimento di risparmi energetici ed all'adozione di misure antisismiche.

Il medesimo articolo 1 della citata legge n. 449 del 1997 dà facoltà ai Comuni di ridurre, per la durata di tre anni, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili anche al di sotto di quella minima del 4 per cento in favore dei proprietari che abbiano eseguito gli interventi suddetti.

Ancora, l'articolo 2 della suddetta legge n. 449 del 1997 (relativo alla « Detrazione di interessi passivi pagati in dipendenza di mutui ») prevede la detraibilità di un importo pari al 19 per cento dell'ammontare complessivo non superiore a L. 5.000.000 degli interessi passivi, dei relativi oneri accessori e delle eventuali quote di rivalutazione su mutui contratti dal 1° gennaio 1998 e garantiti da ipoteca per la costruzione dell'unità immobiliare da adibire ad abitazione principale.

Nel quadro, poi, della più ampia manovra di potenziamento dell'autonomia regolamentare degli enti locali, si inseriscono anche le disposizioni contenute nel decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 (riguardante, tra l'altro, il riordino della disciplina degli enti locali). Per quanto concerne specificamente la questione della casa, l'articolo 58, comma 3, del citato decreto legislativo prevede che, limitatamente all'unità immobiliare adibita ad abitazione principale, i Comuni possano stabilire una detrazione in misura superiore a L. 500.000, fino alla concorrenza dell'imposta dovuta per la predetta unità. Per effetto di tale possibile agevolazione, pertanto, il carico tributario per la cosiddetta « prima casa », rappresentato dall'imposta comunale sugli immobili, non solo potrà risultare notevolmente attenuato, ma addirittura potrà venir meno.

Nella salvaguardia degli equilibri di bilancio, inoltre, i Comuni possono deliberare, sempre per l'abitazione principale, una riduzione di imposta fino al 50 per cento del tributo dovuto. Ed è da rilevare come sia la riduzione dell'imposta dovuta sia la maggiore detrazione (alternative l'una all'altra) possano coesistere con l'aliquota ridotta riservata alla casa di abitazione.

L'articolo 59, lettera e), del predetto decreto legislativo n. 446 del 1997 dà poi facoltà ai Comuni di considerare abitazioni

principali, con tutte le conseguenze del caso, quelle concesse in uso gratuito a parenti in linea retta o collaterale, stabilendo il grado di parentela.

Infine, non va dimenticato che, per le altre tipologie immobiliari, il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 (riguardante il riordino della finanza degli enti territoriali) consente ai Comuni, in potenza, l'adozione di un numero praticamente illimitato di aliquote, individuando all'interno di ciascuna tipologia, determinate fattispecie, a ciascuna delle quali assegnare una specifica aliquota. Tale potenzialità, se adeguatamente sfruttata dagli enti locali, potrebbe portare all'identificazione del modello teorico con la realtà pratica.

Il Ministro delle finanze: Vincenzo Visco.

LUCCHESI. — *Ai Ministri del bilancio e della programmazione economica e del tesoro. — Per sapere:*

come intendano affrontare la nuova fase economica, considerato che sembra finita la fase di tassi calanti che avevano caratterizzato tutto il 1996 in Europa e negli Stati Uniti;

se sia reale il timore che la stretta monetaria della banca centrale americana della scorsa settimana — come sostiene L'Informatore — sia l'inizio di una serie di aumenti dei tassi, che innesta sui mercati finanziari una tendenza ad un aumento generalizzato dei rendimenti;

se sia vero che — come afferma sempre L'Informatore — l'Italia è tra i paesi che più risentirà della crescita dei tassi sui titoli di Stato e che ogni punto in più dei tassi costa al Paese oltre venti mila miliardi di lire di interessi; se il processo di crescita dei tassi non dovesse arrestarsi in fretta, sballerebbero — sostiene L'Informatore — ancora una volta tutte le previsioni sul fabbisogno pubblico e si ripresenterebbe la necessità di un nuovo aggiustamento nei conti;

in questo caso, come intenda procedere il Governo e quali nuove scelte intenda portare avanti, se cioè continuerà con la schiacciante imposizione fiscale, visto che assolutamente non intende tagliare alcuna spesa. (4-08891)

RISPOSTA. — *Si risponde all'interrogazione indicata in oggetto, concernente la nuova fase economica e l'aumento dei tassi d'interesse, facendo presente che le attuali curve a termine (forward) dei rendimenti italiani (e degli altri Paesi industriali) effettivamente sembrano scontare un aumento dei tassi di interesse futuri.*

Al riguardo va comunque precisato che un determinato aumento percentuale dei tassi non si riflette automaticamente su un identico aumento del servizio del debito, che peraltro avverrebbe soltanto a regime, dopo che il debito in essere sia stato sostituito da nuove emissioni, effettuate a più alti tassi di interesse, e solo nel caso di una traslazione parallela di tutta la struttura a pronti dei tassi di interesse (ovvero nel caso in cui un eguale aumento percentuale coinvolga tutte le scadenze, dalla più vicina alla più lontana nel tempo, della curva dei rendimenti).

Va, peraltro, precisato che nel sistema italiano l'aumento che viene anticipato dai mercati in relazione ai tassi di interesse a termine non è generalizzato per tutte le scadenze. La curva dei rendimenti è, infatti, attualmente inclinata negativamente (cioè in modo discendente muovendo da scadenze più brevi verso scadenze più lunghe) per scadenze fino ai due anni e poi si appiattisce tra i due e i tre anni. I mercati finanziari prevedono una normalizzazione dell'inclinazione della curva, che diverrebbe positiva (cioè crescente col crescere della lontananza nel tempo delle scadenze) anche sul tratto a breve termine. Questa scadenza si sta già manifestando con la correzione verso il basso dei tassi ufficiali e dei tassi di mercato monetario. La discesa dei tassi di interesse a breve termine, in controtendenza rispetto alla tendenza generalizzata all'aumento, permetterebbe sensibili risparmi sul servizio

del debito di nuova emissione a tasso variabile o con scadenze comprese nei tre anni.

L'effetto netto tra i risparmi su nuove emissioni a breve termine ed i maggiori oneri su nuove emissioni a più lungo termine è difficile da anticipare, poiché dipende anche dai tassi effettivi che si realizzeranno sul mercato e dalle caratteristiche di assorbimento del mercato. Bisogna, tuttavia, osservare che la discesa dei tassi italiani a breve termine che è attualmente scontata dai mercati attraverso le curve dei rendimenti a termine è sostanziale (ad esempio pari a quasi 1 punto percentuale su tassi a tre mesi fra un anno), a fronte di un più contenuto aumento dei tassi di interesse a lungo termine, (ad esempio intorno a 1 decimo di punto percentuale sui tassi a dieci anni tra un anno). La gestione del debito pubblico, pertanto, potrebbe beneficiare dell'evoluzione dei tassi di interesse.

Il Sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e la programmazione economica: Roberto Pinza.

LUCCHESE. — *Ai Ministri delle poste e delle telecomunicazioni, dell'interno, delle finanze e del tesoro. — Per sapere:*

se e quando intendano determinare un allineamento ai paesi europei dei nostri sportelli aperti al pubblico e se quindi non si intenda determinare un prolungamento dell'orario dalle 8 del mattino almeno sino alle ore 16 e senza interruzione, ritenuto che con due turni giornalieri si potrebbe effettuare un buon servizio;

se non si ritenga di ampliare gli sportelli aperti al pubblico, poiché — ad avviso dell'interrogante — è una vergogna che la gente debba sottoporsi a lunghe ed estenuanti file;

se non si ritenga di utilizzare il personale al servizio del pubblico, invece di lasciarlo marcire nell'ozio dietro le scrivanie e le superaffollate stanze interne.

(4-09558)

RISPOSTA. — *Al riguardo si significa che l'ente Poste Italiane (ora Poste Italiane S.p.a.) — interessato in merito a quanto rappresentato dalla S.V. On.le nell'atto parlamentare in esame — ha comunicato di aver già intrapreso iniziative volte a potenziare ed ampliare la gamma dei servizi erogati ed a prolungare l'orario di apertura al pubblico delle agenzie di base.*

In tale ottica, infatti, sono già 1413 le agenzie che operano con doppio turno giornaliero, svolgendo tutti i servizi postali e finanziari, in ottemperanza degli impegni assunti dall'ente stesso con la « carta della qualità ».

In merito, alla mancata utilizzazione presso gli sportelli del personale applicato all'interno delle strutture ha proseguito l'ente, dal 1° luglio 1996, circa 20.800 unità sono state destinate all'espletamento dei servizi ed è prevista una ulteriore mobilità in tal senso di circa 3.500 dipendenti.

Il Ministero delle finanze, da parte sua, ha precisato che, tra le finalità perseguite, rientra quella di migliorare il rapporto tra gli uffici e l'utenza, agevolandola nell'accesso alle diverse strutture e, quindi, all'utilizzo più articolato dei servizi erogati ed ha ricordato che gli uffici appartenenti al dipartimento delle entrate e al dipartimento delle dogane e delle imposte indirette, già da diverso tempo, effettuano orari di lavoro prolungati e turni pomeridiani per almeno cinque giorni settimanali, fornendo, quindi, servizi per l'intera giornata lavorativa.

Per gli uffici appartenenti al dipartimento del territorio, non è stato possibile realizzare quanto è stato già fatto dagli altri due dipartimenti, risultando l'organico del personale gravemente insufficiente a fronteggiare le numerose e complesse esigenze che scaturiscono sia dall'espletamento delle attività d'istituto, sia dal profondo rinnovamento delle strategie operative dell'amministrazione, aventi l'obiettivo di non creare ulteriore arretrato.

Ciò posto, tuttavia, il citato Ministero ha assicurato che anche tale dipartimento si sta

adoperando affinché gli uffici addetti all'assistenza al pubblico possano, a breve termine, fornire i propri servizi anche nelle ore pomeridiane.

Per quanto riguarda, infine, il Ministero del tesoro, nel rappresentare che la pianificazione degli oneri avviene in sede locale — essendo demandata ai direttori provinciali del Tesoro — il medesimo Dicastero ha precisato che l'orario di apertura degli sportelli delle direzioni provinciali del tesoro è generalmente articolato in una fascia oraria antimeridiana — dalle 9 alle 12 — e in una fascia pomeridiana — dalle 15,30 alle 17 per ciascuno dei 5 giorni lavorativi (dal lunedì al venerdì) in conformità, tra l'altro, di quanto disposto dal decreto legislativo 3/2/93, n. 29.

Il Ministro delle comunicazioni:
Antonio Maccanico.

LUCCHESI. — Al Presidente del Consiglio dei ministri. — Per sapere:

quali siano i motivi per cui i dati relativi al catasto ed anche ad accertamenti fiscali sui cittadini vengano mandati nei centri di elaborazione fuori d'Italia, e precisamente a Malta e in Albania;

quali siano i motivi per cui nel nostro Paese tali centri dati non possano essere sviluppati ed invece bisogna spedirli fuori d'Italia;

se il Governo ritenga tutto ciò serio e cosa intenda fare per modificare subito questa triste, avvilente, mortificante, assurda realtà. (4-09559)

RISPOSTA. — Con l'interrogazione cui si risponde, la S.V. Onorevole chiede di conoscere i motivi per i quali l'Amministrazione finanziaria abbia preferito inviare i dati relativi al catasto in centri di elaborazione stranieri, in particolare albanesi, piuttosto che farli trattare in Italia.

Al riguardo, il competente Dipartimento del Territorio ha osservato che le ditte aggiudicatarie delle gare di appalto relative

alla rasterizzazione delle planimetrie delle unità immobiliari del catasto edilizio urbano hanno utilizzato, per l'effettuazione delle lavorazioni dei dati, anche le loro sedi secondarie in Albania, ove presenti.

Il predetto Dipartimento ha altresì precisato che le ditte, che hanno richiesto di partecipare alle licitazioni private indette con le gare sopra citate, sono state selezionate da una Commissione appositamente costituita dal Segretariato Generale del Ministero delle Finanze, che ha valutato le capacità tecnico-professionali dimostrate dalle società in precedenti lavori nel settore.

Il medesimo Dipartimento ha inoltre rilevato che l'affidamento dei lavori è avvenuto mediante gare indette ai sensi della normativa comunitaria, mediante ricorso alla procedura d'urgenza prevista dall'articolo 7 comma 4, del decreto legislativo n. 358 del 1992, recante il « Testa unico delle disposizioni in materia di appalti pubblici di forniture, in attuazione delle direttive 77/62 CEE, 80/767 CEE e 88/295 CEE ». L'urgenza è stata determinata dalla necessità di dare attuazione, nel termine previsto del 1° gennaio 1997, al disposto dell'articolo 9, comma 11, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557 (convertito, con modificazioni, nella legge 26 febbraio 1994, n. 133, recante « Ulteriori interventi correttivi di finanza pubblica per l'anno 1994 »), relativo alla istituzione del catasto dei fabbricati.

Il Dipartimento del Territorio ha osservato, infine, che il lavoro è stato affidato in appalto a causa della sua ingente mole e dell'impossibilità di smaltirlo da parte dell'Amministrazione finanziaria, già impegnata a far fronte ai numerosi compiti di istituto. Peraltro, la parte di lavorazione eseguita presso le sedi secondarie delle società aggiudicatarie può configurare un traffico di perfezionamento ammesso dalla normativa comunitaria. In ogni caso, i risultati delle lavorazioni vengono controllati da personale interno e da un'apposita commissione di collaudo.

Il Ministro delle finanze: Vincenzo Visco.

MALGIERI e MITOLO. — *Al Ministro della pubblica istruzione e dell'università e della ricerca scientifica.* — Per sapere — premesso che:

la Costituzione della Repubblica italiana garantisce l'obbligatorietà e la gratuità dell'istruzione elementare;

le norme autonomistiche vigenti in Alto Adige garantiscono ad ogni appartenente ai diversi gruppi linguistici l'istruzione scolastica nella propria madre lingua;

la delibera della giunta provinciale di Bolzano n. 789 del 4 marzo 1996, pubblicata sul bollettino ufficiale della regione autonoma Trentino-Alto Adige n. 21, in data 30 aprile 1996, pagina 34 e seguenti, garantisce l'istituzione di servizi di trasporto scolastico qualora il numero degli alunni trasportati sia di almeno 4 e la distanza da casa a scuola di 2,5 chilometri o, non potendosi istituire il servizio di trasporto, un rimborso chilometrico ai genitori costretti a portare a scuola i figli;

dal comune di Renon (Bolzano) la scuola elementare con insegnamento in lingua italiana più vicina si trova a 17 chilometri di distanza, gli alunni colà iscritti sono 4 e ciò nonostante l'ufficio assistenza scolastica, dipendente dall'assessorato all'istruzione in lingua tedesca si è rifiutato di istituire il servizio di trasporto scolastico o di rimborsare i genitori;

al genitore di una bimba di sei anni, iscritta alla prima elementare, è stato suggerito, in maniera piuttosto beffarda, di far viaggiare da sola la figlia su due autobus di linea per raggiungere la scuola, senza alcun riguardo per l'incolumità della bimba stessa;

la vicenda ha creato scandalo, con aspri commenti, non solo sui mezzi di informazione altoatesini, ma anche su quotidiani nazionali (*Secolo d'Italia* di Roma, *Il Giornale* di Milano), su settimanali (*Voce del Sud* di Lecce), in trasmissioni televisive (« Verissimo » di Canale 5) e radiofoniche (« Chiamate Roma 31-31 »), dove si metteva in luce il comportamento di certe autorità locali, che pareva ispirato

non a criteri di giustizia, bensì di discriminazione etnico-linguistica —:

se non ritenga di intervenire, con i provvedimenti di sua competenza presso la provincia autonoma di Bolzano — affinché l'ufficio assistenza scolastica venga finalmente sdoppiato secondo gruppi linguistici, come tanti altri — uffici altoatesini, affinché gli alunni iscritti alle scuole italiane, che hanno problemi diversi da quelli iscritti alle scuole tedesche, se non altro per la scarsa presenza di scuole italiane sul territorio, possano rivolgersi direttamente all'assessorato all'istruzione in lingua italiana, evitando così antipatiche polemiche di carattere etnico. (4-10319)

RISPOSTA. — *In merito alla problematica alla quale fa riferimento la S.V. Onorevole il responsabile provinciale di Bolzano dell'assistenza scolastica, al quale la locale Sovrintendenza Scolastica ha chiesto chiarimenti, ha precisato quanto segue.*

« Nella Provincia di Bolzano vengono offerte le stesse possibilità di trasporto a tutti gli alunni, indipendentemente dal gruppo di appartenenza linguistica; laddove sussiste la possibilità di servizi di mezzi pubblici di trasporto, in primo luogo devono essere usati questi ultimi — il che vale notoriamente anche per altre province e regioni italiane — per cui servizi appositi di trasporto alunni possono essere istituiti solamente qualora non esistano sul percorso stabilito sul percorso stabilito servizi pubblici di linea oppure nel caso in cui questi ultimi non riescano a soddisfare le esigenze in modo da offrire un adeguato servizio.

L'istituzione di appositi servizi speciali e tutta l'organizzazione e la promozione dei servizi trasporto alunni in genere è ordinata da precise norme e regolamentazioni da parte dell'Amministrazione provinciale, per cui ogni suo funzionario e dipendente deve attenersi alle leggi ed alle disposizioni esistenti e non può di conseguenza prendere decisioni arbitrarie o personali.

Nel caso specifico, all'andata gli alunni del Comune di Renon, tra cui anche la bambina di sei anni accompagnata dal fratello di dieci, possono usare gratuitamente il

mezzo pubblico di linea che equivale ad uno « scuolabus », dato che viene usato prevalentemente da alunni e studenti, mentre a mezzogiorno vengono prelevati direttamente dal piazzale della scuola da un servizio taxi, istituito appositamente per sopperire la mancata possibilità di usufruire dei mezzi pubblici, per via degli orari non conformi, con tempi di attesa superiori alla mezz'ora.

Per quanto riguarda la prospettiva di un eventuale sdoppiamento dell'Ufficio Assistenza Scolastica riferito ai singoli gruppi di appartenenza linguistica, si ribadisce che attualmente l'impostazione di un unico Ufficio garantisce più che mai una corretta ed imparziale applicazione delle disposizioni provinciali vigenti evitando in tal modo di discriminare o favorire un gruppo rispetto ad un altro.

Il Ministro della pubblica istruzione: Luigi Berlinguer.

MARTINI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed ai Ministri del lavoro e della previdenza sociale, della solidarietà sociale e della pubblica istruzione. — Per sapere — premesso che:*

secondo alcuni dati diffusi dall'Istat, 6 milioni 552 mila italiani fanno parte delle famiglie in condizioni di povertà che sono due milioni settantanovemila (11,6 per cento);

molte famiglie povere sono anche quelle più numerose e il grado più basso di istruzione si accompagna spesso con i casi più di forte disagio economico;

la povertà diminuisce all'aumentare del grado di istruzione della persona di riferimento: le famiglie con persona di riferimento avente al massimo la licenza elementare costituiscono oltre il 60 per cento delle famiglie povere;

nel 1996 circa un milione settecento giovani minori sono risultati vivere in stato di povertà;

le misure che determinano, secondo il modello, una riduzione del reddito delle famiglie sono molto numerose;

tuttavia, l'introduzione del contributo straordinario per l'Europa ha un peso più elevato;

secondo alcuni dati dall'inizio dell'anno e fino al 13 luglio, gli italiani hanno lavorato solo per pagare le tasse;

dal 14 luglio finalmente, trascorsi centonovantaquattro giorni del 1997 (mentre nel 1996 furono centonovanta), cominciano a guadagnare per se stessi;

rispetto al 1996, quest'anno il fisco ha preteso quattro giorni di lavoro in più;

nel 1997 il giorno della « liberazione dalla tasse » cadrà ancora più avanti, per effetto dell'« eurotassa », che potrebbe portare la pressione fiscale a superare il massimo storico cioè il 43,8 per cento del 1993;

secondo l'Istat il segnale più forte è che la situazione si sta facendo più critica per le persone in cerca di occupazione: infatti, se nel 1994 ad essere poveri erano il 28 per cento, nel 1996 i disoccupati a solcare la soglia della povertà sono diventati il 31,4 per cento;

nel rapporto annuale sulla situazione del Paese nel 1996, pubblicato a cura dell'Istat, si legge testualmente: « tuttavia, mentre diminuisce sensibilmente al nord e al centro, la povertà continua ad aumentare nel Mezzogiorno; diminuisce tra le famiglie con capofamiglia anziano, ma aumenta fra le famiglie con capofamiglia giovane; aumenta sensibilmente fra le famiglie con capofamiglia in cerca di prima occupazione; diminuisce tra i nuclei senza figli con persona di riferimento anziana, ma aumenta tra coppie con due figli o più »;

« la novità forse più importante, dunque, è che oltre a investire le famiglie meridionali e quelle numerose, la povertà tende sempre più a concentrarsi anche tra le famiglie giovani in cui la persona di riferimento è in cerca di occupazione »;

« qualora si adotti come unità di analisi l'individuo anziché la famiglia, le differenziazioni risultano ancora più significative; infatti, mentre risulta confermata la lieve diminuzione complessiva, la povertà tra anziani, aumentata nel 1995, diminuisce nettamente nel 1997, anche per effetto dei meccanismi di indicizzazione delle pensioni »;

« per la prima volta, inoltre, la percentuale di minorenni poveri supera quella degli anziani poveri: nel complesso, si trovano in condizione di povertà relativa oltre 1,7 milioni di minorenni, di cui 1,4 milioni nel Mezzogiorno »;

è al riguardo di tutta evidenza l'inerzia e l'inefficienza del Governo, che non risulta abbia assunto allo stato attuale fattive iniziative per risolvere i problemi sopra esposti e che anzi sembra colpevolmente inerte di fronte all'esigenza di tutelare gli interessi delle classi più deboli —

quali iniziative siano state finora prese per agevolare, con misure economiche e altre provvidenze, la formazione della famiglia e l'adempimento dei compiti relativi, con particolare riguardo alle famiglie numerose, così come stabilisce l'articolo 31 della Costituzione;

quali iniziative siano state finora adottate per far uscire dall'attuale stato di indigenza quel milione e settecentomila giovani minori che vivono in condizioni di povertà;

per quali ragioni non sia stato ritenuto necessario e non si sia proceduto ad intervenire adeguatamente per risolvere la situazione di indigenza che ha colpito maggiormente i giovani e le famiglie numerose;

se il Governo ritenga ammissibile che esista ancora una considerevole fetta della popolazione che vive in condizioni di povertà, creando di fatto una situazione dove i giovani non hanno né futuro né certezze, mentre gli anziani sono invece abbandonati a loro stessi;

se la scarsa attenzione verso i problemi dei più bisognosi faccia parte del-

l'attuale politica sociale del Governo e se per prevenzione e rimozione delle numerose forme di disagio che si frappongono ad un pieno sviluppo della personalità, auspicati nel programma dell'Ulivo, s'intenda la quantità sempre maggiore di giovani disoccupati costretti a varcare la soglia della povertà;

se il Governo non ritenga necessario assumersi tutte le responsabilità delle decisioni finora nei confronti delle nuove generazioni, delle ragazze, dei ragazzi e dei bambini, così come ha affermato testualmente il Presidente del Consiglio dei ministri, nella seduta del 22 maggio 1996;

se il Governo nella costruzione del futuro, auspicato dall'attuale Presidente del Consiglio dei ministri, preveda nuovi giovani disoccupati, famiglie sempre più povere, un aumento del tasso di evasione scolastica e nuove tasse;

come intendano riscattare agli occhi delle giovani generazioni, vista l'indagine dell'Istat, la cattiva idea che si sono fatti della politica e della gestione dello Stato da parte dell'attuale maggioranza;

se i risultati resi noti dall'Istat siano dovuti al grande senso di responsabilità e alla competenza tecnica e politica dell'attuale esecutivo;

se i dati dell'Istat non siano la conseguente prova degli effetti negativi delle decisioni di politica economica intrapresi dall'attuale Governo. (4-11793)

RISPOSTA. — *In merito all'atto ispettivo in oggetto rappresento quanto segue.*

È noto che il problema abitativo, insieme a quello occupazionale, rappresenta il principale ostacolo alla formazione di nuove famiglie.

Proprio per far fronte a tale problematica è stato da me presentato il disegno di legge che reca « Disposizioni per facilitare la locazione o l'acquisto dell'abitazione da parte delle giovani coppie e delle famiglie monoparentali », attualmente all'esame della VI Commissione Finanze della Camera, in sede legislativa.

Il provvedimento intende facilitare, quindi, l'acquisizione in proprietà o in affitto di una casa di abitazione per i nuovi nuclei familiari, composti da giovani di età inferiore a 32 anni, per le famiglie monoparentali con uno o più figli a carico, che costituiscono la fascia più debole nell'ambito delle famiglie di fatto.

L'adozione delle misure previste consentirà ogni anno, secondo una stima di massima, l'accesso alla locazione di una casa di abitazione di almeno 27.000 giovani coppie e famiglie monoparentali e l'accesso alla proprietà della casa di almeno 13.000 famiglie.

È del 28 agosto '97, poi, la legge n. 285 che reca « Disposizioni per la promozione di diritti e di opportunità per l'infanzia e l'adolescenza ». Tale normativa costituisce un importante contributo per migliorare la condizione dei minori e sostenere la famiglia tenendo conto delle caratteristiche del mondo dell'infanzia e delle forme di disagio in cui coesistono situazioni di povertà economica (collocate prevalentemente nel Mezzogiorno — come fa anche notare l'On.le interrogante —) accanto a nuove e, forse, più diffuse forme di disagio dipendenti da una scarsa e non corretta cultura dei diritti dell'infanzia.

Tale provvedimento consente l'istituzione di un Fondo nazionale per l'infanzia e l'adolescenza, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, per la realizzazione dei necessari interventi a livello nazionale, regionale e locale.

Gli interventi sono, tra l'altro, finalizzati al contrasto della povertà e al ricovero in istituti educativo-assistenziali, prevedendo misure a sostegno dei minori stessi e delle loro famiglie con l'erogazione di un minimo vitale.

Sempre a sostegno delle politiche familiari, nell'articolo 3, comma 2 della legge 27 dicembre 1997, n. 450 (collegato alla finanziaria 98) è infine previsto un aumento dell'assegno al nucleo familiare che ha raggiunto una spesa di £. 595 miliardi per l'anno 1998, di L. 618 miliardi per l'anno 1999 e di L. 618 miliardi per l'anno 2000.

Infine, la legge 27 dicembre 1997, n. 449 recante: « Misure per la stabilizzazione della

finanza pubblica all'articolo 59, comma 44-45 prevede presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri l'istituzione del Fondo per le politiche sociali con una dotazione di L. 28 miliardi per l'anno 1998, 15 miliardi per il 1999, 143 miliardi per l'anno 2000. Le finalità del Fondo sono, tra l'altro, la promozione di interventi per la realizzazione di standard essenziali ed uniformi di prestazioni sociali su tutto il territorio dello Stato concernenti i diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, la condizione degli anziani, il sostegno alla famiglia.

Nell'ambito del predetto Fondo viene altresì introdotto l'istituto del reddito minimo di inserimento a favore dei soggetti privi di reddito, singoli, o con uno o più figli a carico ed impossibilità a provvedere per cause psichiche, fisiche e sociali al mantenimento proprio e dei figli.

Più specificamente il decreto legislativo che dovrà essere emanato entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge sopracitata, dovrà disciplinare i destinatari del reddito minimo di inserimento, i criteri di accertamento, l'integrazione dello stesso con altre prestazioni derivanti dall'accesso ad altri servizi sociali da parte del destinatario e del suo nucleo familiare.

Il Ministro per la solidarietà sociale: Livia Turco.

MASTROLUCA. — Ai Ministri delle finanze e dell'interno. — Per sapere — premesso che:

la specificità della situazione in cui versa il comune di Margherita di Savoia è costituita dalla circostanza che detto comune è sorto nel 1800 come insediamento civile a servizio della fabbricazione del sale senza un proprio territorio. Infatti, solo successivamente e gradualmente gli viene riconosciuto un proprio agro. La quasi totalità del territorio continua, comunque, a essere demanio marittimo dello Stato, per un verso, e patrimonio indisponibile « saline) per altro verso. Il centro abitato, pertanto, viene realizzato quasi esclusivamente su terreni demaniali o dei Monopoli di Stato;

siffatta specificità viene legislativamente riconosciuta attraverso la legge n. 244 del 12 aprile 1996, con la quale veniva autorizzata la vendita a trattativa privata al comune di Margherita di Savoia di 50.000 mq. al prezzo di 75 milioni di lire;

purtroppo la stessa legge non tiene conto dello sviluppo edilizio successivo. Infatti, se sino al 1976 il comune si è sviluppato su terreni appartenenti al demanio marittimo, successivamente a tale data lo sviluppo edilizio avviene su suoli, costituiti da bacini dismessi, di proprietà dei Monopoli di Stato, sia con la realizzazione di alcune opere pubbliche (strade, villa comunale, ecc.) sia con l'edilizia economica e popolare in Pdz 167;

si rende necessario regolamentare siffatta specificità per le seguenti ragioni: a) le dimensioni delle saline che occupano i 4/5 del territorio del comune di Margherita di Savoia hanno impedito lo sviluppo di qualsiasi altro settore economico; b) parte del centro abitato è stato realizzato su suoli del Monopolio di Stato; c) le saline di Margherita di Savoia costituiscono riserva naturale dello Stato in quanto « zona umida di rilevanza internazionale » per gli effetti della convenzione di Ramsar del 1971 —:

se non ritenga di dover promuovere per la stessa sopravvivenza della collettività salinara idonee iniziative per: a) assicurare la proprietà pubblica delle saline; b) cedere a prezzi accessibili suoli dismessi o indispensabili per la realizzazione di strutture o infrastrutture nel settore turistico. (4-06322)

RISPOSTA. — Con l'interrogazione cui si risponde, la S.V. Onorevole, nel premettere che la salina di Stato di Margherita di Savoia presenta alcuni caratteri che la rendono peculiare nel panorama dello sviluppo antropico sul territorio nazionale, chiede di conoscere quali provvedimenti urgenti si intendano adottare per assicurarne la proprietà pubblica e per cedere a prezzi accessibili i suoli dismessi o inutilizzabili, allo

scopo di consentire la realizzazione di strutture o infrastrutture nel settore turistico.

Al riguardo, l'Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato ha rilevato preliminarmente che la salina di Margherita di Savoia — una delle più importanti d'Europa — rappresenta oltre l'80% della produzione di sale dell'Amministrazione Autonoma medesima, costituendo perciò un polo industriale rilevante per la zona, in considerazione pure delle attività collegate all'estrazione del sale, ed un punto di riferimento essenziale dell'apparato produttivo dell'Azienda medesima.

In proposito, il Dipartimento del Territorio ha rappresentato che il Comune di Margherita di Savoia, nel suo assetto territoriale, è compreso fra il demanio marittimo, da un lato, ed i terreni appartenenti alla salina dell'Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato, dall'altro. Il problema derivante dall'appartenenza al demanio marittimo delle aree urbanizzate venne a suo tempo risolto con l'emanazione della legge speciale n. 244 del 1976, che autorizzò la vendita di un'area di 50.000 metri quadrati al Comune di Margherita di Savoia.

Per quanto riguarda, in particolare, la zona ricadente su terreni appartenenti all'Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato, quest'ultima ha rilevato che sono già in fase avanzata di realizzazione l'ammodernamento ed il potenziamento degli impianti di lavorazione e condizionamento della struttura (per un importo complessivo di circa sei miliardi di lire), in modo da consentire l'adeguamento della capacità di produzione e di trasformazione dello stabilimento alle richieste del mercato.

In questa prospettiva di sviluppo potrà trovare soluzione il problema relativo ai livelli di occupazione da assicurare, tenendo conto degli obiettivi da conseguire nel settore, in termini di produttività ed efficienza.

Né mancheranno di essere tenute nella giusta considerazione le istanze degli Enti Locali, al fine di evitare l'insorgere di fenomeni speculativi nella destinazione dei suoli eventualmente lasciati liberi dalla salina.

Il Ministro delle finanze: Vincenzo Visco.

MATTEOLI, ZACCHERA e MIGLIORI.
— Al Ministro di grazia e giustizia. — Per sapere — premesso che:

si apprende che a fine novembre 1997, il ministero di grazia e giustizia dovrebbe procedere a stilare l'elenco delle preture distaccate che verranno eliminate causa l'ingresso nell'ordinamento giudiziario della figura del giudice unico;

risulterebbe che anche la pretura di Portoferrato (isola d'Elba) dovrebbe essere soppressa;

ciò creerebbe immaginabili problemi per gli abitanti dell'isola d'Elba costretti, in caso di soppressione della pretura sull'isola, a dover raggiungere via mare altre località (Piombino e Livorno);

il Ministro più volte, ed ancora nel giugno di quest'anno, si era pubblicamente espresso contro la ventilata soppressione della pretura di Portoferraio-Isola d'Elba —:

quali iniziative abbia in animo di intraprendere per confermare la presenza sull'isola d'Elba della pretura a Portoferraio, dando in questo senso precise garanzie a tutti gli abitanti ed ai rappresentanti degli enti locali eletti nell'isola.

(4-13990)

RISPOSTA. — Prima di rispondere allo specifico oggetto dell'atto ispettivo, si premettono brevi cenni sulla metodologia seguita dal Ministero di Grazia e Giustizia per l'individuazione delle istituende sedi distaccate di Tribunale.

Con la legge 16 luglio 1997, n. 254 il Governo è stato delegato ad emanare norme per realizzare una più razionale distribuzione delle competenze degli uffici e a prevedere una distribuzione più efficiente degli Uffici giudiziari sul territorio dello Stato.

Con l'istituzione del giudice unico di primo grado, la legge stessa ha previsto la soppressione delle attuali sezioni distaccate di Pretura, ha indicato come principio generale cui attenersi che l'istituzione di nuove sedi distaccate di Tribunale fosse

prevista « ove occorra », secondo criteri oggettivi ed omogenei.

I criteri indicati — che hanno anche risentito della limitazione imposta dal cd « costo zero » della riforma — sono stati elaborati dal Ministero di Grazia e Giustizia attraverso una serie di fasi impegnative e delicate sia dal punto di vista della traduzione dei criteri di massima in termini il più possibile oggettivi, sia da quello della contestuale esigenza di temperare la teorica ricostruzione dei parametri con la variegata realtà sociale e territoriale.

A questo fine, si è proceduto ad una prima fase di determinazione ipotetica dei parametri da adottare che ha tenuto conto seguendo le indicazioni fornite dalla legge delega:

dell'indice di carico « atteso » delle istituende sedi distaccate di Tribunale, basato tendenzialmente sui dati forniti dagli Uffici, dai quali sono stati però da un lato scorporati i dati relativi a controversie ritenute non significative nel nuovo panorama di riferimento (es. non sono state tenute in considerazione le pendenze, né le cause di lavoro, che risultano accentrate presso la sede centrale né quelle di volontaria giurisdizione), dall'altro aggiunta una percentuale di carico determinata statisticamente sulla base dell'incremento che il giudice monocratico presenta rispetto a quella del pretore, determinata dalla diversa distribuzione di competenza (si è calcolato che, in campo penale, circa il 90% del carico attuale del Tribunale passerà al giudice monocratico);

del bacino di utenza servito da ogni Ufficio (popolazione e densità abitativa per kmq), che è stato tendenzialmente fissato in 60.000 abitanti e caratterizzato dalla presenza di almeno 40 abitanti per kmq;

della necessità che il presidio di giustizia possa essere raggiunto dagli utenti in un tempo (medio ponderato) non superiore all'ora.

Consequenziale all'adozione di tali parametri è stata l'individuazione di un modulo operativo « minimo » che, privilegiando per

quanto possibile la specializzazione dei magistrati, si è tradotto nella considerazione della opportunità che ad ogni nuovo presidio di giustizia siano addetti almeno due magistrati (di cui uno tendenzialmente per la trattazione degli affari civili ed uno per la trattazione degli affari penali).

Ciò è sembrato consentire il pieno rispetto di criteri di funzionalità ed economicità dell'istituendo ufficio e rispondere all'accertamento — effettuato dalla Direzione degli Affari Civili — delle possibilità recettive delle strutture già esistenti.

Contemporaneamente è stato delegato al Censis un analogo lavoro di proiezioni sulle possibili soppressioni, che potesse consentire il confronto delle soluzioni individuate dal Ministero con quelle suggerite da un organismo tecnico esterno, e che si è rivelato di estrema utilità, in particolare confermando la razionalità dei criteri adottati, che sono risultati omogenei.

Si è poi passati ad una seconda fase di elaborazione, raccogliendo le indicazioni degli ordini del giorno parlamentari (n. 90/3843/4 Pisapia ed altri e n. 9/3483/7 Signorino) caratterizzato dall'istituzione di un Gruppo di lavoro tecnico che, una volta in possesso dei dati tecnici, ha provveduto a chiedere il parere delle amministrazioni locali, dei consigli giudiziari e dei consigli dell'ordine degli avvocati, dai quali potessero emergere anche la complessità ed articolazione delle attività economiche e sociali dei singoli territori.

Le consultazioni effettuate dal Comitato tecnico, pur con le difficoltà connesse alla ristrettezza dei tempi a disposizione, hanno rappresentato un utilissimo momento di confronto, ed hanno consentito l'introduzione di correttivi tesi a rendere le risultanze statistiche — messe a disposizione dei partecipanti — il più possibile aderenti alla specificità delle realtà locali interessate, coniugando la tendenziale rigidità dei parametri elaborati con le esigenze emerse dalle attente osservazioni degli operatori del settore giustizia e dalle istanze della popolazione rappresentate dagli amministratori.

Il risultato ottenuto è stato quindi frutto di un intenso impegno da parte degli organi tecnici ministeriali, che, in una materia così

delicata ed impegnativa, hanno cercato di adottare le soluzioni più attinenti alla complessa realtà giudiziaria italiana, senza perdere di vista da un lato l'obiettivo di migliorare l'efficienza degli uffici giudiziari, dall'altro, ed in considerazione del particolare « servizio » che la magistratura è chiamata a rendere, di dare spazio alle motivate istanze dei cittadini.

Comportando le modifiche prospettate un così radicale cambiamento dello scenario giudiziario, è stato poi atteso il contributo degli organi chiamati istituzionalmente ad esprimere parere sui decreti legislativi (Commissioni Giustizia di Camera e Senato e C.S.M.) dal momento che il Governo si è ritenuto impegnato ad accogliere modifiche all'assetto proposto sulla base del riconoscimento di interessi collettivi prevalenti.

Talune delle indicazioni fornite da Camera e Senato sono state poste quali espresse condizioni del parere positivo, mentre altre hanno evidenziato situazioni meritevoli di considerazione.

Al fine di non stravolgere l'impostazione ed i criteri del progetto di geografia giudiziaria originariamente presentato alle Camere, il Governo ha ritenuto di poter aderire alle indicazioni delle Commissioni solo nella parte in cui hanno condizionato il parere espresso.

Per quanto riguarda il caso della sede giudiziaria di Portoferraio (Isola d'Elba), era stato proposto, sulla base del lavoro svolto dal Comitato tecnico, l'accorpamento di detta sezione alla sede di Piombino.

Nella relazione si diceva che « il fatto che Portoferraio serva l'intera isola d'Elba e presenti problemi reali di comunicazione con la terraferma, non appare elemento decisivo, posto che il bacino dell'isola è comunque ben lontano dai 50.000 abitanti, e ci troviamo in presenza di collegamenti marittimi frequenti, agevoli, in zona di mare che non presenta attitudine ad interruzioni della navigazione. A ciò si aggiunga che Livorno avrebbe difficoltà a garantire il funzionamento di tre sezioni distaccate, potendo sostenere nei fatti solo due realtà lontane dal capoluogo ».

Peraltro si aggiungeva testualmente che « qualora tale valutazione venisse in sede

parlamentare modificata, ad esempio privilegiandosi la realtà isolana sulle esigenze del bacino di Cecina, la soluzione proposta potrà essere oggetto di revisione».

In effetti la sede di Portoferraio è stata inserita, sia da parte della Commissione Giustizia del Senato che da parte della Commissione Giustizia della Camera — nella stesura definitiva del decreto legislativo sul giudice unico — quale sede distaccata di tribunale di Livorno.

Sono state dunque ritenute fondate le osservazioni svolte dall'interrogante relativamente alla necessità di istituire in Portoferraio una sede distaccata di tribunale.

Non è di contro emersa alcuna indicazione in merito al possibile accorpamento della sezione di Cecina alla sede centrale: risulta perciò che nel circondario di Livorno, nonostante la segnalazione di possibili inconvenienti funzionali, non si è proceduto a nessuna soppressione di presidi giudiziari preesistenti.

Il Ministro di grazia e giustizia:
Giovanni Maria Flick.

MENIA. — Al Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. — Per sapere:

quali siano i motivi del ritardo della definizione della pratica riguardante i beni cosiddetti « abbandonati » nei territori ceduti alla ex Jugoslavia intestata al signor Mario Treccani, erede di Pancrazio Vincenzo Treccani, posizione n. 500783/109005;

se si intenda provvedere sollecitamente a chiudere la suddetta pratica.
(4-15095)

RISPOSTA. — Si risponde all'interrogazione in oggetto, concernente la definizione della pratica riguardante i beni nei territori ceduti alla ex Jugoslavia, intestati al Sig. Mario Treccani, erede di Pancrazio Vincenzo Treccani, posizione n. 500783/109005.

Al riguardo, si premette che il Sig. Treccani Pancrazio era proprietario di beni di uso commerciale ed immobili a Elsan.

Dall'esame degli atti del fascicolo risulta quanto segue:

i beni commerciali non sono stati rintracciati dalle Autorità Jugoslave (nota del 28/4/1953), né esiste alcun provvedimento di confisca;

i beni immobili sono risultati di proprietà demaniale (nota della Delegazione Italiana nella Commissione Mista italo-jugoslava del 6.1.1951).

Tali circostanze furono portate a conoscenza dell'interessato, il quale non fornì mai chiarimenti nei documenti a riprova.

In data 2 maggio 1953, il fascicolo, per quanto concerne i beni commerciali, fu trasmesso, per il seguito di competenza, all'allora Direzione Generale dei Danni di Guerra, con nota del Capo della Delegazione italiana in Belgrado.

Dal carteggio con tale ufficio risulta che la richiesta di indennizzo dei beni commerciali non fu accolta, in quanto l'interessato non aveva presentato, nei termini di legge, la documentazione probatoria del danno.

Va, altresì segnalato che dopo tale decisione, il Sig. Treccani Mario, erede di Pancrazio, in data 23 giugno 1994 e successivamente in data 18 gennaio 1995 ha presentato istanze intese ad ottenere l'indennizzo, rispettivamente per i mobili non liquidati dalla Direzione Generale dei danni di guerra, per l'avviamento commerciale (legge 29.1.1994, n. 98), nonché per gli immobili.

La competente Commissione interministeriale, nella seduta del 4 marzo 1996, ha accolto la domanda dell'interessato e ha deliberato di acquisire agli atti la documentazione probatoria secondo quanto disposto dalla legge 5 aprile 1985, n. 135 e dalla legge 26 gennaio 1980, n. 16.

A tutt'oggi l'interessato non ha fornito la documentazione richiesta.

Il Sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e la programmazione economica:
Laura Pennacchi.

MENIA. — *Al Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.* — Per sapere a quale punto sia l'iter delle pratiche di indennizzo dei beni abbandonati nei territori ceduti alla ex Jugoslavia, relative ai cantieri navali, del signor Corrado Piccini (erede Antonio Piccini) di Lussinpiccolo posizione n. 15-380/T.C. e 1778-5656/T.C. (4-15481)

RISPOSTA. — *Si risponde all'interrogazione in oggetto, concernente la pratica di indennizzo dei beni abbandonati nei territori ceduti alla ex Jugoslavia relativa al Sig. Corrado Piccini.*

Al riguardo, si fa presente che il fascicolo 15380/TC, relativo ad un fabbricato ad uso abitazione, è stato definito con l'Autorizzazione ministeriale n. 584394 del 19 aprile 1989, in applicazione della legge n. 135 del 1985, mentre il fascicolo 1778-5656/TC relativo ai Cantieri navali Piccini è stato definito con l'A.M. n. 1880090 del 18.8.97 con la quale è stato liquidato l'avviamento commerciale previsto dalla legge n. 98 del 1994.

Nessun altro provvedimento, pertanto, deve essere adottato a favore del richiedente.

Il Sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e la programmazione economica:
Laura Pennacchi.

MUZIO. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere — premesso che:

il Ministro interrogato era già stato investito del fatto con atto ispettivo del 18 giugno 1996 n. 4/00876, a cui è stata data risposta il 2 aprile 1997;

il 14 luglio 1994, all'insegnante Sergio Rossello, il provveditore agli studi di Alessandria ha disposto la riliquidazione degli emolumenti spettanti nel periodo dal 18 maggio 1985 al 23 giugno 1987, con preghiera all'ufficio di ragioneria di dare esecuzione, con ogni possibile urgenza, al provvedimento;

il 22 settembre 1994 sono stati liquidati gli emolumenti arretrati spettanti nel periodo dal 18 maggio 1985 al 23 giugno

1987 (questi arretrati sono il 50 per cento che era stato trattenuto dallo stipendio durante la sospensione cautelare, durata dal 18 maggio 1985 al 22 giugno 1987);

il 26 settembre 1994 il signor Rossello ha rivolto la richiesta dell'attivazione dell'inquadramento con la progressione di carriera dal 1° maggio 1985 e la ricostruzione della medesima carriera;

il 5 aprile 1995 è stato trasmesso tramite la direzione didattica, il decreto di inquadramento di carriera datato 25 marzo 1995;

entro il dicembre 1995 al signor Rossello sono stati liquidati gli arretrati derivanti dalla ricostruzione di carriera (questi arretrati sono gli scatti congelati a causa della sospensione cautelare);

il 23 gennaio 1997 il provveditore agli studi di Alessandria ha disposto la liquidazione rivalutazione monetaria ed interessi legali su emolumenti arretrati spettanti nel periodo tra il 18 maggio 1985 ed il 22 giugno 1987 (questi arretrati sono il 50 per cento che era stato trattenuto dallo stipendio durante la sospensione cautelare);

il 4 settembre 1997, la direzione didattica del II Circolo di Casale Monferrato ha liquidato al signor Rossello quanto disposto nel provvedimento del 23 gennaio 1997;

il 22 luglio 1997 il signor Rossello ha richiesto il riconoscimento della rivalutazione monetaria e degli interessi legali sugli emolumenti arretrati spettanti dalla ricostruzione di carriera DP n. 6419 e DP n. 6419/B del 25 maggio 1995. Gli effetti della sospensione cautelare erano stati: 1) riduzione dello stipendio al 50 per cento degli emolumenti aventi carattere fisso e continuativo (articolo 82 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3); 2) congelamento della progressione di carriera ovvero blocco degli scatti di anzianità in vigore nel periodo della sospensione cautelare —:

quali provvedimenti intenda adottare perché al signor Rossello vengano liquidate

la rivalutazione monetaria e gli interessi legali sulla totalità degli emolumenti arretrati dovuti dall'amministrazione anche a mente delle circolari UCI 5314/27720/0/2 del 26 novembre 1986 e n. UCI 4075/27720/02 del 24 agosto 1988 diramate conseguentemente la sentenza della Corte costituzionale n. 52 del 18 marzo 1986.

(4-13613)

RISPOSTA. — *Si risponde alla interrogazione parlamentare in oggetto della quale si allega copia.*

Com'è già noto alla SV. Onorevole questa Amministrazione ha provveduto a corrispondere gli interessi legali e la rivalutazione monetaria riguardo agli emolumenti arretrati spettanti all'insegnante elementare Rossello Sergio nel periodo tra il 18.5.1985 ed il 22.6.1987 (periodo di sospensione cautelare per l'insegnante in parola).

Quanto alla ulteriore richiesta avanzata dal medesimo docente per il riconoscimento degli interessi legali e rivalutazione monetaria sulla ricostruzione di carriera (D.P. n. 6419 e D.P. n. 6419/B del 25.3.1995) il competente Provveditore agli Studi di Alessandria ha precisato che tale istanza al momento non può trovare accoglimento; ciò in applicazione della C.M. n. 283 del 20.4.1997 e della nota ministeriale n. 2952 del 17.3.94 ove tra l'altro è precisato che questa Amministrazione provvede alla liquidazione della rivalutazione monetaria e degli interessi legali, analogamente al comportamento assunto dal Dicastero del Tesoro, soltanto in esecuzione di pronunce giurisdizionali recanti espressioni statuzioni circa la corresponsione di tali oneri oppure per ripristino ex tunc del pagamento di stipendi (o di altre indennità aventi carattere retributivo) a seguito di revoca del provvedimento di sospensione cautelare dal servizio per proscioglimento del dipendente da ogni addebito.

Nel caso in parola pertanto, l'eventuale accoglimento della ulteriore istanza di ricostruzione di carriera è subordinato ad una specifica pronuncia in tal senso da parte dell'organo giurisdizionale.

Il Ministro della pubblica istruzione: Luigi Berlinguer.

NAPOLI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere — premesso che:

notizie di stampa hanno riportato, nei giorni scorsi, la notizia dell'aggressione di un giovane studente torinese avvenuta per aver rifiutato droga offerta dai compagni di scuola;

l'episodio evidenzia la perdita di valori conseguenti anche, ad avviso dell'interrogante, a recenti posizioni assunte, in merito alla diffusione della droga, dal comune di Torino;

appaiono « stupefacenti » le dichiarazioni della preside della scuola Bosso di Torino, la quale, oltre a dichiararsi soddisfatta per il trasferimento dello studente picchiato, ha quasi giustificato con parole di assenso il comportamento di coloro che hanno aggredito lo stesso, liquidando la questione con un secco « nulla è successo »;

la scuola ha tra le sue priorità il compito di educare alla legalità, nonché al rispetto dei valori —:

quale sia la valutazione in merito al grave episodio verificatosi nei confronti del giovane studente;

quali urgenti provvedimenti intenda assumere, dopo l'accertamento dei fatti, nei confronti della preside dell'istituto professionale commerciale Bosso di Torino.

(4-13916)

RISPOSTA. — *In ordine alla interrogazione parlamentare in oggetto, si fa presente quanto segue.*

Il Provveditore agli Studi di Torino, a seguito delle notizie riportate sulla stampa in merito all'episodio al quale fa riferimento la S.V. Onorevole, ha subito richiesto alla Preside dell'Istituto professionale « Bosso » una relazione al riguardo.

Il Capo d'istituto, in data 16 ottobre 1997, ha precisato di aver ricevuto nel pomeriggio del 30 settembre una telefonata da parte di una mamma di un allievo frequentante una classe prima della succursale di Via Moretta, con la quale si riferivano delle generiche persecuzioni nei confronti del figlio.

La signora in parola è stata invitata a parlare con i docenti per decidere eventualmente i comportamenti da adottare.

Il giorno 2 ottobre la mamma si è messa in contatto con la collaboratrice-vigilante responsabile della succursale dell'istituto, che si è dichiarata disponibile a riceverla con il figlio per il sabato 4 ottobre, peraltro giorno libero della docente, che ha suggerito di tenere a casa, il giorno successivo, il figlio che, a giudizio della madre, soffriva di crisi ipoglicemiche da stress.

La medesima insegnante ha convocato, per il giorno successivo (venerdì), i ragazzi, ritenuti responsabili di comportamento scorretto, per i necessari chiarimenti.

Poiché nel giorno della convocazione uno dei due ragazzi era assente, la responsabile della succursale ha ritenuto di rinviare il colloquio per evitare che gli allievi si consultassero; ha tuttavia convocato tutti gli ausiliari addetti alla vigilanza, ma nessuno ha riferito di fatti anomali.

Anche gli insegnanti della classe, presenti quel giorno, hanno sostenuto di non aver rilevato particolari pressioni o persecuzioni ai danni dell'allievo.

Il 4 ottobre due Ispettori del Commissariato di San Paolo, presentatisi nella sede di Via Meucci, hanno riferito che l'alunno in parola era ricoverato al Martini Nuovo e che il medesimo aveva dichiarato di essere stato trattenuto con la forza, giovedì 2 ottobre, da due compagni prima di entrare nel laboratorio di informatica.

Poiché il Capo d'istituto non era al corrente di tali specifici atti ha chiesto chiarimenti al personale della succursale, che, tuttavia, non ha avuto fatti significativi da riferire.

Il 9 ottobre la madre dell'allievo, recatasi presso la scuola per chiedere il nulla osta, ha ribadito che il figlio aveva ricevuto percosse.

In quella sede, secondo quanto precisato dalla Preside, la mamma dell'allievo, nella difesa del figlio, ha travisato le osservazioni da lei espresse che non erano volte a difendere né tanto meno coprire eventuali colpevoli, bensì difendere il diritto al rispetto della dignità di tutti gli allievi compresi quelli sospettati dalla genitrice.

L'unità cinofila, presentatasi il 10 ottobre presso la scuola, dopo accurati controlli e perquisizioni ha rilasciato un verbale attestante: « esito negativo ».

I pochi alunni della classe interessata, presenti il 16 ottobre, non hanno saputo fornire notizie al riguardo.

Il Provveditore agli Studi di Torino ha comunque disposto visita ispettiva presso la scuola in parola, nel corso della quale è stato confermato quanto già riferito dalla Preside ed in particolare che durante le ore di lezione le uscite degli allievi dalle aule, per esigenze personali, vengono annotate su appositi registri affidati ad ausiliari operanti ai singoli piani; tali disposizioni scrupolosamente osservate, secondo le assicurazioni fornite dalla Preside e dalla vigilante, dovrebbero rendere improbabile che passino inosservati atti di violenza nei corridoi o traffici di droga.

L'Ispettore incaricato ha anche rilevato che il corpo docente ha mostrato di essere attento al mantenimento di un accettabile livello di disciplina.

Dagli accertamenti effettuati, le dichiarazioni rese dalla Preside non hanno avuto smentita alcuna.

Tutti gli allievi interrogati hanno escluso che vi siano state percosse o atti di violenza in ambito scolastico e/o extrascolastico pur ammettendo che possa essersi verificato qualche scherzoso spintonamento nel passaggio da un'aula ad un'altra.

È stata decisamente negata la pratica di spinelli.

Gli esiti degli accertamenti ispettivi hanno, comunque, escluso che possa essere proposto alcun provvedimento repressivo o punitivo.

Sulla vicenda sta, comunque, tuttora indagando l'Autorità giudiziaria; ove al termine di dette indagini dovessero emergere elementi nuovi rispetto a quanto accertato da questa Amministrazione non si mancherà di adottare i provvedimenti che dovessero rendersi necessari.

Il Ministro della pubblica istruzione: Luigi Berlinguer.

OLIVO. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere — premesso che:

la conoscenza della lingua inglese è ormai da considerare un'esigenza primaria per la formazione e per l'approccio al mondo del lavoro; nuove sacche di emarginazione saranno quindi create in quelle popolazioni scolastiche che non potranno accedere a questo tipo di insegnamento rispetto ad altre che da tempo ormai lo praticano;

l'insegnamento delle lingue straniere, istituito per legge da oltre undici anni con decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1985, n. 104, recante « Nuovi programmi della scuola elementare », di fatto non viene garantito a tutte le scuole, ma lasciato alla aleatorietà degli organi esistenti nelle varie direzioni didattiche generando, inevitabilmente, ingiustizie sociali nei riguardi degli alunni che frequentano scuole carenti di personale docente qualificato a tale insegnamento;

in particolare, nelle scuole elementari di Cerva (Catanzaro) non è stato ancora possibile istituire tale insegnamento, e più specificamente, per come più volte richiesto dai genitori, della lingua inglese;

la popolazione elementare del distretto scolastico n. 10 non ha mai usufruito dell'insegnamento della seconda lingua;

sono pervenute al provveditorato agli studi di Catanzaro, per il tramite del distretto scolastico n. 10 e della direzione didattica di Sersale (Catanzaro), numerose domande di insegnanti elementari disponibili alla frequenza di un corso di formazione di lingua inglese (cinquecento ore) —:

se la direzione generale dell'istruzione elementare divisione III del ministero della pubblica istruzione non intenda autorizzare immediatamente il consiglio di circolo di Sersale ad istituire un corso di formazione di cinquecento ore di lingua inglese, come richiesto dal provveditorato agli studi di Catanzaro con raccomandata del 12 giugno 1997. (4-11432)

RISPOSTA. — *In ordine alla interrogazione parlamentare, indicata in oggetto si fa presente che nella provincia di Catanzaro, a fronte di un fabbisogno di lingua straniera (inglese) pari a 2397 ore, sono state attivate n. 2022 ore.*

In particolare poi, nel distretto scolastico di Sersale le ore attivate sono n. 204 a fronte di un fabbisogno di 300 ore, e più specificamente, nel circolo didattico di Sersale, a fronte di un fabbisogno complessivo di n. 75 ore, le ore attivate di lingua inglese sono n. 18.

Nella provincia in parola dal 1992 ad oggi sono stati realizzati 16 corsi di lingua inglese (di n. 100/150/300 e 500 ore) ai quali sono stati invitati a partecipare tutti i docenti della ex provincia di Catanzaro (Catanzaro, Crotona e Vibo Valentia) e n. 9 corsi di sostegno linguistico destinati agli insegnanti elementari già formati.

Per quanto riguarda la richiesta di un nuovo corso di formazione di n. 500 ore presso la direzione didattica di Sersale avanzata dal Provveditore agli Studi di Catanzaro si fa presente che essa non ha potuto essere presa in considerazione nell'ambito del piano nazionale di aggiornamento relativo all'esercizio finanziario 1997.

Le esigenze rappresentate saranno comunque valutate prioritariamente nella predisposizione del piano nazionale per il 1998.

Il Ministro della pubblica istruzione: Luigi Berlinguer.

PARENTI e SAVELLI. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per sapere — premesso che:

la sezione distaccata di Barletta del tribunale di Trani, per numero di abitanti, estensione del territorio, alto indice del contenzioso civile e penale, disponibilità di una struttura attrezzata e moderna appare sufficientemente attiva, anche in relazione ai costi, come si rileva dai dati statistici relativi all'anno che termina il 30 giugno 1997, che qui si riassumono: affari contenziosi civili e di lavoro: pervenuti nel periodo: 1695, esauriti nello stesso periodo:

1752, pendenti: 2237, sentenze civili emesse: 883; decreti ingiuntivi emessi: 1528; vendite fissate in esecuzione civile: 332; sequestri: 13; provvedimenti di rilascio immobiliare: 234; tutele aperte: 204; procedimenti penali: pervenuti nel periodo: 808; esauriti nello stesso periodo: 1061, pendenti: 918; sentenze penali emesse: 926;

la chiusura di detta sezione distaccata sembra di nocumento sia per i cittadini del territorio, sia per gli oltre duecento professionisti che in quel tribunale operano —:

se non ritenga opportuno riconsiderare la prospettata chiusura della sede distaccata di Barletta. (4-13730)

RISPOSTA. — *Prima di rispondere allo specifico oggetto dell'atto ispettivo, si premettono brevi cenni sulla metodologia seguita dal Ministero di Grazia e Giustizia per l'individuazione delle istituende sedi distaccate di Tribunale.*

Con la legge 16 luglio 1997, n. 254 il Governo è stato delegato ad emanare norme per realizzare una più razionale distribuzione delle competenze degli uffici e a prevedere una distribuzione più efficiente degli Uffici giudiziari sul territorio dello Stato.

Con l'istituzione del giudice unico di primo grado, la legge stessa ha previsto la soppressione delle attuali sezioni distaccate di Pretura, ha indicato come principio generale cui attenersi che l'istituzione di nuove sedi distaccate di Tribunale fosse prevista « ove occorra », secondo criteri oggettivi ed omogenei.

I criteri indicati — che hanno anche risentito della limitazione imposta dal cd. « costo zero » della riforma — sono stati elaborati dal Ministero di Grazia e Giustizia attraverso una serie di fasi impegnative e delicate sia dal punto di vista della traduzione dei criteri di massima in termini il più possibile oggettivi, sia da quello della contestuale esigenza di contemperare la teorica ricostruzione dei parametri con la variegata realtà sociale e territoriale.

A questo fine, si è proceduto ad una prima fase di determinazione ipotetica dei

parametri da adottare che ha tenuto conto seguendo le indicazioni fornite dalla legge delega:

dell'indice di carico « atteso » delle istituende sedi distaccate di Tribunale, basato tendenzialmente sui dati forniti dagli Uffici, dai quali sono stati però da un lato scorporati i dati relativi a controversie ritenute non significative nel nuovo panorama di riferimento (es. non sono state tenute in considerazione le pendenze, né le cause di lavoro, che risultano accentrate presso la sede centrale né quelle di volontaria giurisdizione), dall'altro aggiunta una percentuale di carico determinata statisticamente sulla base dell'incremento che il giudice monocratico presenta rispetto a quella del pretore, determinato dalla diversa distribuzione di competenza (si è calcolato che, in campo penale, circa il 90% del carico attuale del Tribunale passerà al giudice monocratico);

del bacino di utenza servito da ogni Ufficio (popolazione e densità abitativa per kmq), che è stato tendenzialmente fissato in 60.000 abitanti e caratterizzato dalla presenza di almeno 40 abitanti per kmq;

della necessità che il presidio di giustizia possa essere raggiunto dagli utenti in un tempo (medio ponderato) non superiore all'ora.

Consequenziale all'adozione di tali parametri è stata l'individuazione di un modulo operativo « minimo » che, privilegiando per quanto possibile la specializzazione dei magistrati, si è tradotto nella considerazione della opportunità che ad ogni nuovo presidio di giustizia siano addetti almeno due magistrati (di cui uno tendenzialmente per la trattazione degli affari civili ed uno per la trattazione degli affari penali).

Ciò è sembrato consentire il pieno rispetto di criteri di funzionalità ed economicità dell'istituendo ufficio e rispondere all'accertamento — effettuato dalla Direzione degli Affari Civili — delle possibilità recettive delle strutture già esistenti.

Contemporaneamente è stato delegato al Censis un analogo lavoro di proiezioni sulle

possibili soppressioni, che potesse consentire il confronto delle soluzioni individuate dal Ministero con quelle suggerite da un organismo tecnico esterno, e che si è rivelato di estrema utilità, in particolare confermando la razionalità dei criteri adottati, che sono risultati omogenei.

Si è poi passati ad una seconda fase di elaborazione, raccogliendo le indicazioni degli ordini del giorno parlamentari (n. 90/3843/4 Pisapia ed altri e n. 9/3483/7 Signorino) caratterizzato dall'istituzione di un Gruppo di lavoro tecnico che, una volta in possesso dei dati tecnici, ha provveduto a chiedere il parere delle amministrazioni locali, dei consigli giudiziari e dei consigli dell'ordine degli avvocati, dai quali potessero emergere anche la complessità ed articolazione delle attività economiche e sociali dei singoli territori.

Le consultazioni effettuate dal Comitato tecnico, pur con le difficoltà connesse alla ristrettezza dei tempi a disposizione, hanno rappresentato un utilissimo momento di confronto, ed hanno consentito l'introduzione di correttivi tesi a rendere le risultanze statistiche — messe a disposizione dei partecipanti — il più possibile aderenti alla specificità delle realtà locali interessate, coniugando la tendenziale rigidità dei parametri elaborati con le esigenze emerse dalle attente osservazioni degli operatori del settore giustizia e dalle istanze della popolazione rappresentate dagli amministratori.

Il risultato ottenuto è stato quindi frutto di un intenso impegno da parte degli organi tecnici ministeriali, che, in una materia così delicata ed impegnativa, hanno cercato di adottare le soluzioni più attinenti alla complessa realtà giudiziaria italiana, senza perdere di vista da un lato l'obiettivo di migliorare l'efficienza degli uffici giudiziari, dall'altro, ed in considerazione del particolare « servizio » che la magistratura è chiamata a rendere, di dare spazio alle motivate istanze dei cittadini.

Comportando le modifiche prospettate un così radicale cambiamento dello scenario giudiziario, è stato poi atteso il contributo degli organi chiamati istituzionalmente ad esprimere parere sui decreti legislativi (Commissioni Giustizia di Camera e Senato

e C.S.M.) dal momento che il Governo si è ritenuto impegnato ad accogliere modifiche all'assetto proposto sulla base del riconoscimento di interessi collettivi prevalenti.

Talune delle indicazioni fornite da Camera e Senato sono state poste quali espresse condizioni del parere positivo, mentre altre hanno evidenziato situazioni meritevoli di considerazione.

Al fine di non stravolgere l'impostazione ed i criteri del progetto di geografia giudiziaria originariamente presentato alla Camera, il Governo ha ritenuto di poter aderire alle indicazioni delle Commissioni solo nella parte in cui hanno condizionato il parere espresso.

Per quanto riguarda il caso della sede giudiziaria di Barletta, sulla base del lavoro svolto dal Comitato tecnico, sono risultate fondate le osservazioni svolte dall'interrogante relativamente alla necessità di istituire Barletta quale sede distaccata del Tribunale di Bari.

Infatti — come affermato nella relazione allo schema di decreto legislativo — « Barletta, con indice di carico 4,26 e 90.791 abitanti, rappresenta un bacino di utenza di dimensioni notevoli, la cui contiguità geografica alla sede centrale non appare motivo sufficiente a "giustificare aggregazioni che risulterebbero insostenibili dal punto di vista del bacino d'utenza servito" ».

Il Ministro di grazia e giustizia:
Giovanni Maria Flick.

PISCITELLO. — Al Ministro delle finanze. — Per sapere — premesso che:

anche se compete al consiglio di presidenza della giustizia tributaria deliberare sulla nomina e su ogni altro provvedimento riguardante i componenti delle commissioni tributarie (articolo 24 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545), spetta al Ministro delle finanze bandire i concorsi e stabilire « le modalità per la formazione degli elenchi (degli aspiranti alla nomina) » (articolo 9, comma 6, decreto legislativo n. 545 del 1992);

i componenti delle commissioni tributarie sono nominati con decreto del Pre-

sidente della Repubblica su proposta del Ministro delle finanze (articolo 9, comma 1, decreto legislativo n. 545 del 1992);

tra coloro che possono essere nominati componenti di commissione tributaria provinciale e regionale, in base alle disposizioni di cui agli articoli 3, 4 e 5 del citato decreto legislativo, sono compresi anche i « magistrati ordinari »;

con l'espressione « magistrati ordinari », senza ulteriori specificazioni, però, non possono non intendersi tutti i magistrati dell'ordine giudiziario, sia i magistrati di carriera sia i magistrati onorari (vicepretori, giudici di pace, eccetera);

questa interpretazione si fonda non solo su norme ordinarie (vedi articolo 1 del codice di procedura civile, in base al quale « la giurisdizione civile è esercitata dai giudici ordinari », fra i quali lo stesso codice comprende il giudice di pace), ma anche su alcune norme costituzionali (articoli 102, 106 e 107 della Costituzione);

il consiglio di presidenza della giustizia tributaria, invece, « delegittimando » di fatto tutti i giudici delle commissioni tributarie provinciali e regionali che, prima del suo insediamento, sono stati nominati (e restano) componenti di commissione, per essere o per essere stati magistrati ordinari onorari, ritiene che con l'espressione « magistrati ordinari » debbano intendersi soltanto i magistrati di carriera e quindi non delibera la nomina a giudice tributario di magistrati o ex magistrati onorari;

il servizio dei magistrati onorari viene visto « con sfavore » dall'attuale consiglio di presidenza della giustizia tributaria, che lo considera del tutto irrilevante ai fini della nomina nelle commissioni tributarie, in contrasto con disposizioni di altre leggi per le quali invece è titolo preferenziale (ad esempio per la nomina a giudice di pace o a giudice delle costituende sezione stralcio) —:

se non ritenga di dover valutare l'opportunità di adoperarsi presso il consiglio di presidenza della giustizia tributaria al

fine di una più corretta interpretazione ed applicazione delle norme di cui agli articoli 3, 4 e 5 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, e, in subordine, se non ritenga di proporre una norma di interpretazione « autentica » delle citate disposizioni nella parte in cui le stesse si riferiscono ai « magistrati ordinari ».

(4-14441)

RISPOSTA. — Con l'interrogazione al nostro esame la S.V. Onorevole, in merito alla nomina dei componenti delle Commissioni tributarie, ha chiesto chiarimenti circa la corretta interpretazione dell'espressione « magistrati ordinari » contenuta negli articoli 3, 4 e 5 del D.Lgs. 545 del 1992. In particolare ha chiesto di conoscere se debbano intendersi compresi in tale espressione solo i magistrati di carriera, come sembrerebbe d'altra parte dall'interpretazione fornita dal Consiglio di presidenza della Giustizia tributaria, ovvero anche i magistrati « onorari ».

Al riguardo, si osserva preliminarmente che il Consiglio di Presidenza della Giustizia tributaria è l'organo deputato a risolvere tutte le problematiche, anche interpretative, inerenti alla composizione dei collegi giudicanti di giustizia tributaria. Infatti, l'articolo 24 del citato decreto legislativo n. 545, attribuisce al Consiglio di Presidenza, tra l'altro, il potere di deliberare sulle nomine dei giudici tributari e « su ogni altro provvedimento riguardante i componenti delle commissioni tributarie ».

Ciò posto, si evidenzia che il Consiglio di Presidenza, quale organo di autogoverno dei giudici, sovrintende al funzionamento delle commissioni tributarie, e, in quanto tale, è sottratto al potere d'intervento diretto da parte del Ministro delle Finanze.

In merito alla questione sorta sul significato dell'espressione « magistrati ordinari » usata negli articoli 3, 4 e 5 del Decreto legislativo 545/92, il Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria, con apposita delibera, ha ritenuto non condivisibile che la locuzione possa riferirsi anche ai magistrati onorari, atteso che costoro possono essere annoverati fra i giudici ordinari solo nel senso che non fanno parte di una diversa

giurisdizione, e non sono, quindi, giudici speciali.

Secondo tale interpretazione il legislatore ha voluto riferirsi solo ai giudici di carriera, assunti cioè a seguito di concorso, come risulta, da un lato, dal contestuale riferimento ai giudici amministrativi e militari (i cui ordinamenti ignorano la figura del giudice onorario) e, dall'altro, dalla dicitura « in servizio o a riposo », nella quale quest'ultimo termine si addice solo ed esclusivamente ai giudici professionali.

Ad avviso del Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria la conferma di tale interpretazione si trae dalla tabella E allegata al medesimo decreto legislativo n. 545, dalla quale si evince che, tra i « titoli di servizio », viene considerato solo quello di « magistrato ordinario od equiparato » ed il punteggio è attribuito in relazione alle qualifiche funzionali proprie dei magistrati di carriera (uditore giudiziario, magistrato di tribunale, d'appello, di cassazione). Dette qualifiche trovano rispondenza negli ordinamenti dei giudici amministrativi e militari, mentre sono del tutto estranee ai giudici onorari, che, quindi, non essendo previsti nel predetto allegato sono sottratti alla valutazione ai fini dell'attribuzione del punteggio.

Sulla base della interpretazione sistematica delle disposizioni di cui trattasi, il Consiglio di Presidenza ha precisato che anche la stessa Carta Costituzionale considera i « magistrati onorari » (articolo 106 Cost.) distintamente dai « magistrati ordinari » (articolo 102 Cost.), analoga distinzione è riscontrabile nella disciplina dell'ordinamento giudiziario e nelle norme sul giudice di pace.

Pertanto, agli effetti delle disposizioni del decreto legislativo n. 545/92, l'espressione « giudici ordinari » non comprende i giudici onorari.

Il Ministro delle finanze: Vincenzo Visco.

ROTUNDO. — Ai Ministri delle finanze e per la solidarietà sociale. — Per sapere — premesso che:

il maresciallo Endrio Buttazzo, in servizio presso la compagnia della Guardia

di finanza di Gioia Tauro, ha inoltrato domanda di trasferimento definitivo o, in subordine, temporaneo presso la legione della Guardia di finanza di Taranto;

tale richiesta è stata avanzata ai sensi della legge n. 104 del 1992 in quanto il fratello Stefano, affetto da « nistagmo, atrofia ottica secondaria, cerobratia infantile, paraparesi spastica », è portatore di handicap in situazione di gravità, con necessità di assistenza continuativa globale (come da referto redatto dalla Ausl Lecce 1, ai sensi della legge n. 104);

i genitori di Stefano, dopo ventuno anni di assistenza quotidiana ventiquattro ore su 24, sono fortemente provati sul piano fisico e psicologico, come refertato dal centro di igiene mentale dell'Ausl, e non sono più nelle condizioni di sostenere una simile situazione di stress e di disagio;

nonostante questo quadro, il comando della Guardia di finanza ha respinto la domanda presentata dal maresciallo Buttazzo —:

se tutto ciò sia compatibile con una avanzata politica sociale e per la famiglia e non aumenti piuttosto, vista l'assenza di strutture per l'assistenza dei malati gravi, le situazioni di disagio;

cosa si intenda fare per risolvere concretamente la situazione di una famiglia che, abbandonata a sé stessa in una situazione di insostenibilità, è destinata a sfasciarsi. (4-13263)

RISPOSTA. — Con l'interrogazione cui si risponde la S.V. Onorevole, nel premettere che il Maresciallo Endrio Buttazzo, in servizio presso la Compagnia della Guardia di Finanza di Gioia Tauro, ha inoltrato domanda di trasferimento definitivo o, in subordine temporaneo presso la legione della Guardia di Finanza di Taranto in quanto il proprio fratello è, tra l'altro, portatore di handicap ed i genitori, per tale motivo, versano in condizioni di disagio, chiede che cosa questa Amministrazione intenda fare per risolvere concretamente tale situazione.

Al riguardo, il Comando generale della Guardia di Finanza ha rappresentato che la domanda di trasferimento prodotta dal Maresciallo Endrio Buttazzo in data 6 maggio 1997, è stata archiviata dal Comandante della legione di Catanzaro con provvedimento assunto nell'ambito delle proprie competenze, non avendo ravvisato nel caso di specie i requisiti dell'eccezionalità ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di trasferimenti a domanda del personale dei ruoli ispettori, sovrintendenti, appuntati e finanzieri.

Ciò in quanto il complessivo quadro nosografico del fratello del predetto sottufficiale, seppur aggravatosi negli ultimi tempi, è in larga misura insorto in epoca antecedente all'incorporamento del sottufficiale. Ed, inoltre, non avrebbero potuto comunque applicarsi le invocate agevolazioni di cui all'articolo 33, comma 5, della Legge-quadro 5 febbraio 1992, n. 104, dovendosi senz'altro escludere, per la ragguardevole distanza tra la sede di servizio del richiedente ed il luogo in cui risulta convivere con il fratello handicappato, l'effettività di una prestazione assistenziale continuativa di tipo materiale nei riguardi del bisognevole che, come peraltro dichiarato dallo stesso militare nell'istanza, è già assicurata dai propri genitori.

Infine, il suddetto Comando generale ha rilevato che la situazione familiare esposta dal Maresciallo Buttazzo a sostegno di una precedente domanda volta ad ottenere una destinazione di gradimento al termine del corso d'istruzione, ha già formato oggetto di benevolo apprezzamento all'atto della sua immissione in servizio, determinandone l'assegnazione alla legione di Catanzaro (Comando di Corpo limitrofo a quello avente giurisdizione sui luoghi d'origine del militare), proprio nella prospettiva di realizzare un equo contemperamento tra le esigenze personali dell'interessato e quelle organiche e di servizio dell'Amministrazione.

Ciò posto, il Comando generale della Guardia di Finanza, considerato che il provvedimento, motivo di doglianza, scaturito dalla responsabile ed obiettiva valutazione del caso svolta dalla competente Autorità gerarchica nell'ambito delle proprie preroga-

tive, appare esente da profili di censurabilità e si pone, altresì, in sintonia con i principi di costante e consolidata applicazione nel contenzioso amministrativo in materia, ritiene che la posizione del Maresciallo Buttazzo sia stata correttamente definita.

Il Ministro delle finanze: Vincenzo Visco.

RUFFINO. — Al Ministro della pubblica istruzione. — Per sapere — premesso che:

il direttore didattico in quiescenza Guglielmo Pellizzoni, residente a Rivignano (provincia di Udine), titolare di pensione n. 13990316, ha fatto ricorso nei confronti del ministero della pubblica istruzione per mancato computo di rivalutazione monetaria o interessi legali su riliquidazione pensionistica;

tale ricorso (n. 298/C) è stato accolto dalla sezione giurisdizionale regionale della Corte dei conti in data 17 gennaio 1996 e trasmesso con atto n. 237/C/96 al provveditorato agli studi di Udine;

il provveditorato ha comunicato in data 1° ottobre 1996 al signor Pellizzoni di aver inoltrato gli atti all'ispettorato per le pensioni del ministero della pubblica istruzione per la liquidazione della rivalutazione monetaria;

a tutt'oggi il signor Pellizzoni non ha ancora ricevuto le somme a lui spettanti —:

in che modo e in che tempi intenda adempiere agli atti dovuti, conseguenti alla sentenza della Corte dei conti. (4-14010)

RISPOSTA. — La questione rappresentata nella interrogazione parlamentare in oggetto è superata.

Infatti con decreto ministeriale del 29.10.1997 è stata disposta la corresponsione al sig. Pellizzoni Guglielmo degli interessi legali e la rivalutazione monetaria sulla riliquidazione della pensione.

Il relativo mandato di pagamento n. 1787 è stato emesso sul capitolo 1293 — A.F. 1997 — per l'importo netto di lire 41.251.460.

Il Ministro della pubblica istruzione: Luigi Berlinguer.

SAONARA. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere — premesso che:

la normativa relativa ai corsi di specializzazione per l'abilitazione all'insegnamento per gli alunni portatori di *handicap* è oggetto di attenta valutazione, circa le reali possibilità occupazionali, da parte sia del personale di ruolo sia del personale precario della scuola —:

quale sia la situazione dei corsi promossi nella regione Veneto, in termini di costi per i partecipanti o di risorse pubbliche utilizzate, di finanziamenti, di convenzioni, di *standard* qualitativi e di valutazione complessiva della docenza e delle strutture didattiche utilizzate. (4-08432)

RISPOSTA. — *In ordine alla interrogazione parlamentare in oggetto si fa presente che nella Regione Veneto sono stati autorizzati e finanziati n. 4 corsi biennali di specializzazione per gli anni scolastici 1996/97-1997/98 ai sensi dell'O.M. 169/96 che si svolgono nelle province di Belluno, Venezia, Verona e Vicenza.*

Il corso di Belluno è frequentato da 23 docenti di ruolo delle scuole primarie e secondarie con onere complessivo per l'Amministrazione di L. 198.000.000.

Il corso di Venezia è frequentato da n. 31 docenti di ruolo della scuola secondaria, per il costo globale a carico dell'Amministrazione di L. 200.000.000.

Il corso di Verona è frequentato da n. 29 docenti di ruolo della scuola elementare, media e di II grado; l'onere a carico dell'Amministrazione è di complessive L. 156.000.000.

Il corso di Vicenza, con onere a carico dell'Amministrazione di L. 161.000.000, è frequentato da n. 29 docenti.

Tali corsi, gestiti dai provveditori agli studi delle rispettive province, sono funzionanti presso istituzioni scolastiche statali e sono destinati al personale di ruolo attualmente in servizio nei diversi ordini di scuola.

Oltre ai corsi statali di cui sopra, sono in corso di svolgimento i seguenti corsi, gestiti da enti privati, la cui attività è stata auto-

rizzata dai provveditori agli studi competenti per territorio:

VENEZIA: 1 corso polivalente (sede Mestre);

VERONA: 1 corso polivalente;

PADOVA: 1 corso polivalente.

Tali corsi, destinati ad insegnanti non di ruolo, non comportano oneri per lo Stato.

Non sono stati attivati nella regione Veneto corsi di riconversione o corsi per sezione diversa, né statali, né privati.

La verifica degli standard qualitativi e la valutazione complessiva dei corsi vengono effettuate da ispettori tecnici, secondo un piano nazionale.

Gli esiti di detti accertamenti sono poi rimessi ai singoli Provveditori agli Studi ai quali compete la vigilanza sullo svolgimento dei corsi medesimi.

Il Ministro della pubblica istruzione: Luigi Berlinguer.

SCAJOLA. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri delle finanze e dei beni culturali e ambientali.* — Per sapere — premesso che:

sin dall'esercizio finanziario 1981 (Ministro di grazia e giustizia l'onorevole Sarti, Presidente del Consiglio dei ministri l'onorevole Forlani) vennero stanziati fondi per la costruzione del nuovo carcere circondariale di Sanremo;

finalmente nel corrente anno 1997 il nuovo carcere collocato nella frazione Busana di Sanremo è stato ultimato e ne è iniziato l'utilizzo con una spesa complessiva di circa 20 miliardi di lire;

in conseguenza di ciò l'antico carcere è stato abbandonato e dismesso ed ora l'antico Forte di S. Tecla è a disposizione per un utilizzo a fini culturali e turistici a favore della città, così come si è verificato per la Fortezza del Priamar di Savona e si sta verificando per i Forti di Genova;

detto utilizzo a cura della civica amministrazione era sottinteso nel momento

stesso che lo Stato provvedeva a costruire un nuovo carcere;

disattendendo impegni assunti dagli organi periferici dell'amministrazione delle dogane con la civica amministrazione nel corrente mese di ottobre, detta autorità doganale ha annunciato che prenderà possesso di una palazzina posta all'interno del forte per installarvi la dogana marittima di Sanremo;

addirittura risulta all'interrogante che siano già stati appaltati i lavori di ristrutturazione dell'immobile;

la fretta dimostrata è sicuramente degna di miglior causa posto che ora gli uffici trovano dislocazione sul porto nell'ambito del fabbricato della capitaneria;

il comune di Sanremo si è offerto di offrire idonea sistemazione ma si è scontrato contro una strana e pervicace volontà di collocarli direttamente sul porto antico (a Sanremo è in funzione anche un porto turistico privato che potrebbe eventualmente ospitare gli uffici);

il traffico merci di Sanremo è assolutamente assente tanto che ci si chiede se tale dislocazione sia così necessaria e non possano sopperire le dogane di Imperia e Ventimiglia —:

quali siano le ragioni che spingono l'amministrazione delle dogane a compiere un gesto che all'interrogante appare di disprezzo verso la comunità locale di Sanremo respingendo ogni soluzione alternativa e compromettendo quindi l'utilizzo a fine culturale e turistico del complesso monumentale;

se non ritenga opportuno — anche ad evitare clamorose prese di posizione a livello locale — soprassedere ad ogni iniziativa intrapresa e pervenire ad un accordo con la Civica amministrazione per la cessione dell'immobile forte di S. Tecla.

(4-13586)

RISPOSTA. — Si risponde per delega della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Con l'interrogazione cui si risponde la

S.V. Onorevole, nel premettere che l'antico carcere del Forte di Santa Tecla a Sanremo è stato dismissed dal Ministero di Grazia e Giustizia ed è quindi utilizzabile per fini culturali e turistici a favore della città, chiede di conoscere i motivi per i quali l'immobile sia attualmente utilizzato dall'amministrazione delle dogane e sia stata invece disattesa la richiesta di cessione avanzata dal Comune di Sanremo per destinarlo al godimento della comunità cittadina.

In proposito il competente Dipartimento del Territorio ha preliminarmente fatto presente che l'immobile denominato Forte di Santa Tecla di Sanremo appartiene al demanio pubblico dello Stato per effetto della declaratoria di particolare interesse storico-artistico, emessa il 9 dicembre 1992 dal Ministero per i beni culturali ed ambientali ai sensi della legge 1° giugno 1939 n. 1089 (relativa alla « Tutela delle cose di interesse artistico »), quale esempio di architettura militare del Settecento a pianta triangolare avente la singolare caratteristica di essere rivolto contro la città e non a sua difesa. Esso, già adibito a carcere, è stato riconsegnato nel 1997 all'Amministrazione finanziaria dal Ministero di Grazia e Giustizia.

Subito dopo la riconsegna, esso è stato in parte consegnato in uso governativo alla Dogana di Sanremo e in parte, provvisoriamente, anche alla Conservatoria dei registri immobiliari di Sanremo, che lo aveva richiesto per il deposito di materiale d'archivio da versare all'Archivio di Stato di Imperia. La consegna parziale richiesta da quest'ultimo Ufficio, per ovviare alla carenza di spazi ed alla spesa sostenuta per la locazione passiva di alcuni locali, non è stata mai formalizzata.

Ciò posto, il Dipartimento delle Dogane ha rappresentato che il 18 novembre 1997 ha proceduto alla riconsegna dei locali siti al secondo piano del Forte ed ha precisato che l'utilizzazione dell'immobile era stata determinata dalla richiesta di restituzione dei locali occupati avanzata dalla Capitaneria di Porto di Imperia e dall'impossibilità di reperire altri locali demaniali liberi ed

idonei allo scopo, situati nelle immediate vicinanze del Porto di Sanremo.

Da parte loro, gli Uffici periferici del Ministero per i beni culturali ed ambientali hanno manifestato l'orientamento di utilizzare il monumento al fine di creare un centro culturale di uso e godimento pubblici, aperto alla comunità locale e non, anche con il fine simbolico di ripagare la città dei patimenti sofferti all'epoca della realizzazione della struttura, edificata dai genovesi contro i sanremesi.

Al fine di giungere alla conclusione della vicenda contemperando le pressanti ed improcrastinabili esigenze manifestate dal Dipartimento delle Dogane, per i cui uffici di Sanremo al momento non si può ipotizzare il trasferimento in altra sede per mancanza di locali demaniali idonei allo scopo, con quelle del Ministero per i beni culturali ed ambientali e della Amministrazione civica, il Dipartimento del Territorio ha assicurato che perverrà alla decisione finale dopo aver acquisito anche il parere del Dicastero citato, il cui Ufficio centrale per i beni archivistici non si è ancora espresso al riguardo.

Il Ministro delle finanze: Vincenzo Visco.

STORACE. — Al Presidente del Consiglio dei ministri ed ai Ministri delle finanze, del tesoro e per la funzione pubblica e gli affari regionali. — Per sapere — premesso che:

in questi ultimi anni sono venute dalla società italiana richieste di cambiamento e di svolta, anche radicale;

tali richieste sono tutte ampiamente note, come la domanda di efficienza e trasparenza della pubblica amministrazione: si richiedono infatti servizi migliori, l'eliminazione degli sprechi ma soprattutto maggiori assunzioni di responsabilità;

i principi di trasparenza, di responsabilità e di solidarietà sono principi di buon governo;

il principio di responsabilità è il principio più ovvio e più importante, ma è al tempo stesso il più disatteso;

infatti, nella sua formulazione più generale esso richiede che chiunque abbia responsabilità di governo, a qualsiasi livello si collochi, debba poter essere sistematicamente chiamato a rispondere politicamente e personalmente delle scelte e delle azioni compiute;

anche il principio di trasparenza è assai disatteso: infatti esso impone alle decisioni politiche ed operative di fondarsi su meccanismi e procedure sufficientemente chiari e universali da poter essere facilmente interpretate e controllate dai cittadini, soprattutto, per quanto attiene l'equità del prelievo fiscale;

lo Stato italiano, a causa dell'evasione fiscale, perde annualmente centinaia di miliardi;

secondo l'articolo 97 della Costituzione i pubblici uffici sono organizzati secondo disposizioni di legge, in modo che siano assicurati il buon andamento e l'imparzialità dell'amministrazione. Nell'ordinamento degli uffici sono determinate le sfere di competenza, le attribuzioni e le responsabilità proprie dei funzionari;

a titolo puramente esemplificativo, si fa presente che esistono notevoli fasce di evasione fiscale tra gli amministratori condominiali, riconducibili a coloro che svolgono il doppio lavoro (molti dei quali sono impiegati nella pubblica amministrazione) o che operano nel mercato nero e che, chiaramente, non iscrivendo i loro condomini presso l'anagrafe tributaria, sfuggono, di fatto, alle maglie del fisco;

infatti, il paradosso di tale situazione è che la maggior parte delle verifiche fiscali, anziché colpire i « secondolavoristi » o quelli che svolgono la loro attività in nero, colpiscono proprio gli amministratori condominiali che iscrivono regolarmente i loro condomini presso l'anagrafe tributaria, come stabilisce il decreto del Presidente della Repubblica n. 605 del 29 settembre 1973;

eppure la verifica a tappeto nel predetto settore è molto più facile da fare che da illustrare, poiché è sufficiente rilevare

presso gli enti che erogano energia elettrica o acqua l'elenco delle utenze condominiali, che sono ovviamente domiciliate presso gli amministratori condominiali;

nel programma elettorale dell'« Ulivo » del 21 aprile 1996 si legge testualmente « come combattere l'evasione fiscale », attraverso la riorganizzazione dell'amministrazione « pubblica secondo criteri aziendalistici, con operatori opportunamente selezionati e qualificati, pagati a prezzi di mercato, ma sottoposti a più rigidi controlli »;

è al riguardo di tutta evidenza l'inerzia e l'inefficienza degli organi preposti, che non risultano abbiano assunto allo stato attuale fattive iniziative per risolvere il problema sopra esposto e che anzi sembrano colpevolmente inerti di fronte all'esigenza di combattere l'evasione fiscale —:

se non ritengano urgente predisporre i necessari accertamenti e controlli al fine di individuare gli amministratori « secondolavoristi » che svolgono la loro attività nel mercato nero e, in caso affermativo, se intendano effettuare verifiche con criteri finalmente razionali, come la rilevazione delle utenze condominiali presso gli enti erogatori sia di energia elettrica che dell'acqua;

se risulti tale situazione e, in caso affermativo, per quali motivi e ragioni non sia stato ritenuto necessario e non si sia ancora proceduto ad intervenire adeguatamente per combattere efficacemente l'evasione fiscale di quegli amministratori condominiali che, svolgendo la loro attività nel mercato nero, gettano ombre sull'intera categoria;

quali iniziative intendano adottare per far chiarezza sulla vicenda e quali provvedimenti verranno adottati per combattere l'evasione fiscale da parte degli amministratori condominiali che svolgono la loro attività nel mercato nero e che, quindi, non iscrivendo, come dovrebbero, i loro condomini presso l'anagrafe tributaria, secondo quanto stabilisce il decreto del Presidente della Repubblica n. 605 del 29

settembre 1973, sfuggono di fatto ai controlli del fisco;

quali iniziative siano state finora prese, a distanza di quasi un anno dall'insediamento dei Ministri competenti, per risolvere il problema sopra evidenziato;

a quanto ammontino finora i condomini iscritti regolarmente presso l'anagrafe tributaria di Roma, secondo quanto stabilisce il decreto del Presidente della Repubblica n. 605 del 29 settembre 1973;

se siano state effettuate a Roma le verifiche fiscali per individuare gli evasori che si annidano tra gli amministratori condominiali e, in caso affermativo, quali siano stati gli esiti di tali ispezioni;

quali iniziative e provvedimenti si intendano adottare per combattere l'evasione fiscale di quegli amministratori condominiali che svolgono il doppio lavoro o che operano nel mercato nero. (4-11285)

RISPOSTA. — Si risponde, per delega della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

In merito alle iniziative intraprese dall'Amministrazione finanziaria per accertare l'attività svolta dagli amministratori di condominio, nonché per individuare quei soggetti che esercitano abusivamente tale professione, occorre premettere che, prima delle modifiche introdotte dalla legge 27 dicembre 1997, n. 449 (collegata alla legge finanziaria per l'anno 1998), il condominio, come tale, non risultava quale oggetto passivo d'imposta; pertanto non ricorrevano le condizioni per l'assegnazione del codice fiscale secondo le previsioni di cui all'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica n. 605 del 1973 (come modificato con decreto del Presidente della Repubblica n. 784 del 1976).

Tuttavia, per effetto dell'articolo 10, comma 4, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, istitutivo dell'imposta comunale sugli immobili (ICI), si ebbe un'emersione dei condomini e dei relativi amministratori, stante l'obbligo per questi ultimi di presentare la dichiarazione relativa alle parti comuni degli edifici condo-

miniali, con la conseguente attribuzione del codice fiscale al condominio.

Con l'entrata in vigore della predetta legge n. 449 del 1997 sono state introdotte innovazioni che appaiono conformi a quanto auspicato nel testo dell'interrogazione.

In particolare, sulla base di tali disposizioni, il condominio è sostituito di imposta [articolo 21, comma 11, lettera a)] e deve effettuare la ritenuta del 20 per cento sui compensi corrisposti tra i quali ultimi vengono espressamente citati i compensi percepiti dagli amministratori di condominio [articolo 21, comma 11, lettera b), punto 2].

Per quel che concerne invece le innovazioni apportate alla disciplina della Anagrafe tributaria e del codice fiscale, la legge collegata alla legge finanziaria per l'anno 1998 pone a carico degli amministratori l'obbligo di « comunicare annualmente all'anagrafe tributaria l'ammontare dei beni e servizi acquistati dal condominio e i dati identificativi dei relativi fornitori ». Le modalità ed i termini di tali comunicazioni saranno stabiliti con decreto ministeriale.

Riguardo all'attività di controllo svolta dall'Amministrazione nei confronti degli amministratori di condominio, si rileva che tali lavoratori autonomi sono stati compresi nel programma di accertamento di cui al decreto del Ministro delle finanze del 6 settembre 1994, relativo alle tre categorie dei dentisti, degli odontotecnici e, appunto, degli amministratori di condomini; gli uffici distrettuali e la Guardia di finanza hanno svolto detto programma secondo le direttive a suo tempo impartite, ottenendo risultati soddisfacenti.

Successivamente, con decreto ministeriale 26 aprile 1995, sono stati previsti, tra l'altro, ulteriori controlli nei confronti dei medesimi soggetti.

A tal fine, sono stati predisposti elenchi di soggetti (persone fisiche) qualificatisi, in sede di richiesta del codice fiscale del condominio, quali rappresentanti di più condomini.

La predisposizione di tali elenchi, aventi carattere indiziario, ha avuto riguardo ad elementi quali l'assenza di dichiarazioni dei redditi per il periodo 1990-1993; il presunto

svolgimento dell'attività di amministrazione di condominio in modo prevalente e non dichiarato (desumibile dalla mancata compilazione del quadro C e del quadro E del mod. 740); nonché il numero di condomini rappresentati.

In ogni caso, si rileva che gli uffici distrettuali provvedono sistematicamente ai controlli nei confronti dei contribuenti per i quali sussistono elementi rilevanti, ai fini dell'accertamento delle singole posizioni reddituali, al di là della loro inclusione in liste selettive o programmi di accertamento concernenti intere categorie professionali.

Per quel che concerne, invece, il fenomeno del cosiddetto doppio lavoro il Comando Generale della Guardia di finanza (ai sensi dell'articolo 1, comma 62, della legge n. 662 del 1996) ha istituito apposito nucleo ispettivo con il compito di sviluppare specifici controlli, d'intesa con l'ispettorato del Dipartimento della Funzione Pubblica, nei riguardi dei dipendenti della Pubblica Amministrazione interessati a tale fenomeno.

Il Ministro delle finanze: Vincenzo Visco.

STORACE. — Al Presidente del Consiglio dei ministri ed al Ministro della pubblica istruzione. — Per sapere — premesso che:

è ormai da troppo tempo che la scuola « sopravvive » grazie alle improvvisazioni, agli esperimenti frammentari e alle disarticolazioni;

a titolo puramente esemplificativo, si fa presente che i docenti di scuola materna accedono al ruolo percorrendo un itinerario contorto e nient'affatto formativo: infatti i titoli di studio di accesso sono costituiti indifferentemente dalla laurea in pedagogia al diploma di scuola magistrale della durata di tre anni o dell'istituto omonimo;

seguono un periodo di tirocinio della durata di cinque mesi ed un successivo e congruo servizio di supplenza finalizzato ad accumulare un punteggio che permetta

di conseguire l'incarico annuale prelude automaticamente al ruolo;

rari sono generalmente i concorsi, mentre frequenti e complesse risultano essere le leggi che sopravvalutano il servizio precedentemente svolto;

in condizioni di gran lunga peggiori si trova la scuola materna comunale incontrollata e didatticamente priva di programmi e tradizione didattica, se non populistica e confusa;

l'edilizia scolastica non è stata mai sufficientemente curata, così dicasi del servizio necessario e indispensabile di mensa, che annualmente provoca, per incuria e pressapochismo, fenomeni di intossicazione negli alunni —:

se non ritengano opportuno intervenire per conoscere quale sia la reale situazione sopra esposta;

se non ritengano opportuno rivedere l'impostazione dei programmi che appaiono antiquati con il risultato di un apprendimento confuso, frammentario e superficiale;

se non ritengano opportuno inviare delle ispezioni presso le varie mense delle scuole materne per accertare eventuali carenze igienico-sanitarie e per prevenire in tal modo le intossicazioni che vedono spesso coinvolti gli alunni stessi;

se non ritengano opportuno inviare esperti per valutare l'effettivo stato di manutenzione e di conservazione degli edifici scolastici in Italia. (4-11687)

RISPOSTA. — *Si risponde su delega della Presidenza del Consiglio dei Ministri, alla interrogazione parlamentare in oggetto riguardante varie problematiche relative al settore della scuola materna.*

Com'è noto alla S.V. Onorevole l'articolo 3, comma 8, della Legge 341/90 ha previsto la formazione universitaria degli insegnanti delle scuole materne ed elementari.

In applicazione della succitata norma con decreto del Presidente della Repubblica 31.7.96 n. 470 è stato adottato il regola-

mento concernente l'ordinamento didattico del corso di laurea in scienze della formazione primaria, preordinato alla formazione culturale e professionale di tali insegnanti.

Successivamente, con D.I. 10.3.1997, sono state dettate disposizioni transitorie per il passaggio al sistema di formazione universitaria degli insegnanti medesimi.

Il succitato decreto ha stabilito, in particolare, che dall'anno scolastico 1998/99 sono soppressi i corsi di studio ordinari triennali e quadriennali rispettivamente della scuola magistrale e dell'istituto magistrale, e dall'anno 2002/2003, anche i corsi integrativi dell'istituto magistrale previsti dall'articolo 191, commi 4 e 6 del decreto legislativo 297/94.

Il medesimo provvedimento ha previsto, inoltre, che i titoli di studio conseguiti comunque entro l'anno scolastico 2001-2002 al termine dei corsi triennali e quinquennali sperimentali di scuole magistrali e dei corsi quadriennali e quinquennali sperimentali dell'Istituto magistrale conservano in via permanente l'attuale valore legale e consentono di partecipare alle sessioni di abilitazione all'insegnamento nelle scuole materne nonché ai concorsi ordinari per titoli ed esami a posti di insegnante nelle scuole materne e nelle scuole elementari.

Riguardo poi alle osservazioni circa presunte situazioni di disfunzione delle scuole materne comunali si ritiene opportuno premettere che dette scuole si configurano quali scuole non statali ed alle stesse: non si applica l'ordinamento delle scuole materne statali previsto dalla Legge 444/68.

Su tali scuole esercita la propria vigilanza il Provveditore agli Studi il quale si avvale del direttore didattico competente per territorio; quest'ultimo inoltre autorizza l'apertura di scuole materne comunali previo accertamento di prescritte condizioni.

Le nomine del personale docente sono soggette all'approvazione del Provveditore agli Studi (articolo 335 T.U. 297/94).

Premesso, inoltre, che dette scuole svolgono un importante ruolo in molte zone raggiungendo ottimi standard qualitativi, si fa presente che qualora dovessero pervenire più precise indicazioni circa situazioni di disfunzione di scuole materne comunali au-

torizzate non si mancherà di disporre opportuni accertamenti, anche di carattere ispettivo, come peraltro già fatto finora.

Quanto ai problemi di edilizia scolastica, giova precisare che ogni competenza in materia è dalla vigente normativa demandata agli enti locali; in particolare per quanto riguarda la realizzazione, la fornitura e la manutenzione degli edifici adibiti a scuole materne l'articolo 3 lettera a) della legge 23/96 ha demandato detti compiti all'ente comunale.

Circa l'opportunità di inviare ispettori presso le mense delle scuole materne, premesso che anche in questo settore ogni competenza è demandata all'ente locale, si fa presente che sia il personale ispettivo assegnato agli uffici scolastici periferici che le competenti aziende sanitarie locali svolgono periodicamente verifiche.

Quanto alla richiesta di rivedere l'impostazione dei programmi occorre osservare che gli orientamenti dell'attività educativa nelle scuole materne statali sono stati aggiornati nel 1991 con decreto ministeriale 3.6.91. È diffuso convincimento che tali orientamenti siano tuttora all'avanguardia come risulta dai riconoscimenti pervenuti anche in ambito europeo.

Il Ministro della pubblica istruzione: Luigi Berlinguer.

STORACE. — Al Presidente del Consiglio dei ministri ed ai Ministri della pubblica istruzione e per la funzione pubblica e gli affari regionali. — Per sapere:

se risulti che si stia prefigurando una aggregazione tra l'istituto tecnico commerciale di Stato Einaudi di Piombino, con personale non docente amministrato dalla provincia di Livorno, e l'istituto professionale di Stato per il commercio Ceccherelli, con personale docente amministrato dallo Stato;

se risulti che, nonostante lo stesso numero di classi, sia l'istituto tecnico commerciale Einaudi ad aggregare l'istituto professionale per il commercio Ceccherelli e, in caso affermativo, se sia lecito che il

personale non docente amministrato dalla provincia di Livorno, con criteri di assunzione, di salario e di organico diversi da quelli statali, abbia la precedenza sul personale non docente statale regolato per assunzioni, pagamento e graduatorie, da leggi dello Stato;

quali iniziative e provvedimenti si intendano adottare per far chiarezza sulla vicenda e come verranno garantiti i diritti acquisiti dal personale non docente.

(4-12822)

RISPOSTA. — Si fa riferimento alla interrogazione parlamentare in oggetto, alla quale si risponde su delega della Presidenza del Consiglio dei Ministri, e si comunica quanto segue.

Nell'ambito del piano di razionalizzazione della rete scolastica per l'anno 1997/98 il Provveditore agli Studi di Livorno ha disposto la perdita dell'autonomia per l'Istituto Professionale di Stato per il Commercio « Ceccherelli » di Piombino (16 classi) e la sua aggregazione all'Istituto tecnico commerciale « Einaudi » (17 classi) della stessa città.

L'O.M. n. 354 del 22.7.96, relativa agli organici del personale ATA di ruolo, all'articolo 12.3 prevede che la dotazione organica venga attribuita, nel suo complesso, all'Istituto principale che nel caso in esame è l'« Einaudi », nel quale anche il personale dell'Istituto soppresso, il « Ceccherelli », assume la titolarità.

Poiché si tratta dell'aggregazione di un Istituto con personale ATA a carico dello Stato ed un altro con personale a carico dell'Ente locale, è stata determinata separatamente la quota parte di organico spettante per ciascuna delle due sedi per tutti i profili professionali, escluso quello di responsabile amministrativo (articolo 12.5 della citata O.M.).

L'O.M. n. 49 del 7.2.96, inerente i trasferimenti del personale ATA delle scuole, prevede, all'articolo 53.1, la priorità del personale titolare in scuole oggetto di provvedimenti di razionalizzazione nei movimenti verso gli istituti nei quali si verifichi una disponibilità per effetto dei provvedimenti suddetti.

Pertanto il responsabile amministrativo titolare attualmente in servizio è rimasto quello dell'Istituto principale (« Einaudi »), mentre quello dell'Istituto aggregato (« Ceccherelli ») ha chiesto ed ottenuto il trasferimento in sede presso la scuola media di via Torino a Piombino.

Il Ministro della pubblica istruzione: Luigi Berlinguer.

TABORELLI. — *Al Ministro del tesoro.*
— Per sapere — premesso che:

nella direzione provinciale del tesoro di Como si sono verificati negli ultimi anni trasferimenti alquanto anomali rispetto alla prassi abituale: sono stati, infatti, trasferiti impiegati che non avevano terminato il vincolo di 5 o 7 anni e, in loro sostituzione, è stato assegnato alla direzione personale che, dopo alcuni giorni di servizio, è stato mandato in missione in altre direzioni, fino in taluni casi ad ottenere il trasferimento definitivo presso tale ultima sede;

con riferimento ad uno specifico caso, l'interrogante fa presente che un impiegato di VI qualifica assunto in data 28 dicembre 1993, dopo appena otto mesi di servizio (settembre 1994) ha ottenuto il trasferimento presso la direzione provinciale del tesoro di Reggio Calabria. In sua sostituzione è giunto, da quest'ultima direzione, un impiegato di VII qualifica, il quale, dopo appena una settimana di servizio prestato a Como, ha ricevuto incarico di missione presso la direzione provinciale del tesoro di Verona, incarico tramutatosi in trasferimento dopo alcuni mesi. Unica conseguenza di tali trasferimenti altro non è stata che la diminuzione di unità dell'organico della direzione di Como, che già opera in cronica carenza di personale, valutabile intorno al 40 per cento della dotazione organica effettivamente necessaria;

in data 1° settembre 1997 un impiegato di VI qualifica ancora sotto il vincolo di sede dei 7 anni è stato comandato presso la Presidenza del Consiglio dei mi-

nistri — dipartimento spettacolo — senza aver tuttavia, come sembra, presentato domanda di comando per via gerarchica, ma avendola indirizzata direttamente al Ministero del tesoro, con ciò venendo meno alla corretta procedura burocratica. In sostituzione di tale unità, il Ministero ha disposto il comando dall'ente poste di un'unità di pari qualifica, che svolgeva però, presso tale ente, un lavoro tecnico e non amministrativo;

diversi dipendenti con anzianità ultra decennale hanno da tempo inviato richiesta di trasferimento senza aver ricevuto tuttavia alcun tipo di risposta;

il personale della direzione provinciale del tesoro di Como nell'anno 1997 è stato ridotto di 5 unità, tra cui il dirigente che dal 1° dicembre 1997 sarà collocato a riposo: tale ulteriore riduzione dell'organico non consente di garantire al meglio alcuni servizi di assoluta necessità, tenuto conto anche delle maggiori incombenze gravanti sulle direzioni provinciali del tesoro (assistenza fiscale, gestione delle pratiche di stipendio di personale delle scuole e a tempo determinato, applicazione della legge n. 335 del 1997, eccetera) —:

quale sia il motivo che induce il Ministero a questo sistematico impoverimento (in termini numerici) del personale della direzione provinciale del tesoro di Como, considerando che l'Amministrazione centrale è a conoscenza delle gravi condizioni in cui versa tale ufficio;

quali siano le giustificazioni tecniche che consentono trasferimenti di personale sotto il vincolo di sede dei 5 o 7 anni, a discapito evidentemente di trasferimenti di personale con servizio ultra decennale, il quale pazientemente non trova soddisfatte le domande inoltrate da tempo remoto;

se non ritenga quanto meno irrazionale diminuire l'organico di una direzione operante già in situazione deficitaria di personale e, contemporaneamente, aumentare le funzioni che questa deve svolgere.

(4-12971)

RISPOSTA. — Si risponde all'interrogazione indicata in oggetto, concernente il movimento di due dipendenti della Direzione provinciale del Tesoro di Como.

Al riguardo, si premette, innanzi tutto, che l'Amministrazione periferica del Tesoro presenta una carenza complessiva di organico di 1266 unità, che si ripercuote negativamente sull'attività di tutti gli Uffici.

La Direzione Generale dei Servizi Periferici valuta le richieste di trasferimento del personale sia in relazione alle necessità degli Uffici, che alle esigenze dei singoli interessati, ispirandosi ai criteri generali determinati nell'accordo sottoscritto con le Organizzazioni Sindacali in data 10.2.97.

I trasferimenti del personale, inoltre, sono sempre disposti dopo la scadenza del vincolo di permanenza quinquennale o, in presenza del vincolo, sono effettuati esclusivamente a seguito di scambio di sede tra impiegati. Il caso segnalato nell'interrogazione riguarda, appunto, un impiegato assunto presso la Direzione provinciale del Tesoro di Como il quale, prima della scadenza del vincolo quinquennale, è stato trasferito presso la sede di Reggio Calabria per contemporaneo scambio con un impiegato di quest'ultima sede. Successivamente anche questa unità di personale è stata trasferita presso la sede di Verona, ma, nello stesso periodo, erano già stati comandati presso la Direzione provinciale del Tesoro di Como due dipendenti dell'Ente Poste italiane, in seguito inquadrati nei ruoli periferici del Tesoro.

Per quanto concerne, invece, il comando di un impiegato al Dipartimento dello Spettacolo, si fa presente che la Presidenza del Consiglio dei Ministri, per lo svolgimento delle proprie funzioni usufruisce di personale comandato.

Questa Amministrazione per poter corrispondere alla richiesta di comando ha provveduto a sostituire il dipendente comandato con un'impiegata di IV categoria proveniente dall'Ente Poste italiane, la quale, però, dopo un mese di servizio ha chiesto di essere restituita all'Ufficio di appartenenza.

Per quanto riguarda, infine, le domande di trasferimento di personale con anzianità

di servizio ultradecennale, si precisa che agli atti della Direzione dei Servizi periferici risultano in sospeso sei domande di trasferimento di personale in servizio presso la Direzione provinciale del Tesoro di Como, delle quali:

due sono state presentate da impiegati della VII qualifica funzionale quando erano ancora soggetti al vincolo di permanenza nella sede;

una è stata presentata da un altro impiegato della VII qualifica funzionale che aspira ad essere trasferito ad Enna, città d'origine, per motivi economici;

due sono pervenute, nel gennaio dell'anno in corso, da parte di una coppia di coniugi, entrambi della VII qualifica funzionale, che aspirano ad essere trasferiti a Bologna, e che avevano già prodotto e poi revocato domande di trasferimento a Palermo e ad Agrigento;

una è stata presentata da un'impiegata della V qualifica funzionale, in servizio presso la sede di Como dal 9.12.1985, per poter assistere gli anziani genitori residenti a Foggia, ed è l'unica che ha avuto il parere favorevole del Direttore provinciale.

Tali situazioni saranno nuovamente esaminate e valutate secondo i criteri contenuti nel citato accordo con le Organizzazioni Sindacali, stipulato in data 10.2.97.

Si soggiunge, infine, che la Direzione dei Servizi periferici si è sempre impegnata per fornire personale alla Direzione provinciale del Tesoro di Como anche mediante le procedure di mobilità e di comando. Poiché sono pervenute numerose istanze di comando da parte di dipendenti dell'Ente Poste italiane, fra le quali alcune richieste di assegnazione alla sede di Como, si è provveduto ad avanzare formali richieste e si è in attesa di una risposta positiva da parte del citato Ente.

Il Sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e la programmazione economica:
Laura Pennacchi.

TABORELLI. — *Al Ministro delle comunicazioni.* — Per sapere — premesso che:

con decreto ministeriale 18 dicembre 1996 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana n. 34 del 1997 sono stati rivalutati i canoni relativi alle concessioni di ponte radio;

per effetto di tale decreto il canone di cui sopra è passato da lire 1.899.300 del 1996 a lire 3.929.770 per il 1997, e addirittura a lire 4.945.000 per il 1998;

l'utilizzo del ponte radio è spesso nei piccoli comuni, come nel caso del comune di Olgiate Comasco in provincia di Como, destinato esclusivamente alle attività proprie dell'ufficio vigilanza, e risulta pertanto difficile a concepirsi il fortissimo aumento del canone in relazione agli scopi istituzionali cui il ponte radio è destinato —:

quali siano le ragioni tecniche e politiche che abbiano spinto verso un tale esorbitante aumento;

se non ritenga opportuno esentare i comuni e gli enti pubblici che utilizzano il ponte radio unicamente per scopi istituzionali dal pagamento degli aumenti del canone o del canone stesso, così da non gravare ulteriormente sulle già ingenti spese correnti che i piccoli comuni devono sostenere per l'erogazione dei servizi indispensabili per i cittadini. (4-15231)

RISPOSTA. — *Al riguardo si fa presente che le misure dei canoni di concessione per l'esercizio di collegamenti in ponte radio erano rimaste immutate dal 1981 per cui sia la ragioneria centrale presso questo Ministero sia la Corte dei conti hanno sollecitato l'aggiornamento delle stesse attraverso la rivalutazione degli importi vigenti.*

Inoltre occorre dare attuazione al disposto dell'articolo 10, comma 2, della legge 24 dicembre 1993, n. 537 che ha dettato disposizioni in materia di adeguamento dei canoni di concessione dei beni pubblici.

Pertanto, con il decreto 18 dicembre 1996, è stata fissata la nuova misura dei canoni e delle quote supplementari delle

concessioni in ponte radio, che ha tenuto conto dei coefficienti ISTAT relativi ai prezzi al consumo.

Successivamente, con decreto ministeriale 8 aprile 1997, è stata operata una drastica riduzione dei citati canoni in favore delle organizzazioni di utilità sociale che esercitano i servizi di emergenza e di soccorso sanitario senza fini di lucro e sulla base soprattutto del volontariato; pertanto, tali organizzazioni godono dell'abbattimento dei canoni in misura che varia dal 40% al 50% rispetto a quella ordinaria.

Il Ministro delle comunicazioni:
Antonio Maccanico.

ZAGATTI. — *Ai Ministri delle finanze e di grazia e giustizia.* — Per sapere — premesso che:

in seguito ad istanza della Sifer spa, concessionaria del servizio riscossione tributi, del comune di Berra (Ferrara), è stata notificata in data 17 ottobre 1995 a Giuliano Piffanelli la cartella esattoriale per il pagamento della somma di lire 13.259.100 per l'imposta di registro relativa alla sentenza del tribunale di Ferrara, depositata il 30 marzo 1993, resa tra le parti: Giuliano Piffanelli, Marta Guidi, Sauro Piffanelli contro Andrea Silvi;

avverso la suddetta iscrizione, nonché ai ruoli intestati a Marta Guidi e Sauro Piffanelli è stato opposto ricorso alla commissione tributaria di 1° grado, trasmesso in copia all'Ufficio del registro di Ferrara;

in data 21 marzo 1996 il servizio riscossione tributi ha proceduto al pignoramento a carico di Giuliano Piffanelli;

il pagamento intimato in cartella e con i ruoli fa riferimento alla sentenza definitiva del tribunale di Ferrara n. 217 del 1993, che ha condannato, Andrea Silvi al pagamento in danni in favore di Giuliano Piffanelli, Marta Guidi e Sauro Piffanelli, per avere il Silvi cagionato la morte in un incidente stradale di Sergio Piffanelli, di soli 17 anni, rispettivamente figlio e fratello dei predetti;

i danni a tutt'oggi non sono stati ancora risarciti, essendosi Andrea Silvi reso nullatenente;

la sentenza del giudice civile è stata preceduta dalla sentenza del giudice penale, passata in giudicato, che ha condannato Andrea Silvi per il reato di omicidio colposo;

ai sensi dell'articolo 59, della legge 26 aprile 1986, n. 131 la sentenza del tribunale di Ferrara avrebbe dovuto essere registrata a debito di Andrea Silvi trattandosi di danno conseguente a reato —:

quali provvedimenti intendano assumere per evitare il ripetersi di gravi ingiustizie, come quelle subite da una famiglia che, dopo aver visto morire il proprio figlio a diciassette anni, è costretta a pagare le spese relative alla registrazione della sentenza e vede pignorati i propri beni;

se intendano adottare immediati provvedimenti affinché si proceda, con la dovuta urgenza, all'annullamento dell'esecuzione in corso;

se intendano provvedere all'immediata sospensione della procedura esecutiva con pignoramento;

se pensano di attivarsi in qualche maniera affinché il risarcimento dei danni morali e materiali abbia effettivamente luogo in favore della famiglia Piffanelli.

(4-09417)

RISPOSTA. — Con l'interrogazione cui si risponde, la S.V. Onorevole ha rilevato che l'Ufficio del Registro di Ferrara ha effettuato un'iscrizione a ruolo nei confronti dei signori Giuliano Piffanelli, Marta Guidi e Sauro Piffanelli, in solido col signor Andrea Silvi, dell'imposta di registro relativa alla sentenza n. 217, emessa dal Tribunale di Ferrara il 30 marzo 1993, senza tener conto che tale sentenza aveva condannato il signor Silvi al risarcimento dei danni derivanti dall'aver causato la morte del giovane Sergio Piffanelli, congiunto dei signori Piffanelli e Guidi.

In particolare, nell'osservare che (ai sensi dell'articolo 59, lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, che ha approvato il testo unico dell'imposta di registro) la sentenza del Tribunale di Ferrara avrebbe dovuto essere registrata a debito di Andrea Silvi, trattandosi di danno prodotto da fatti costituenti reato, la S.V. Onorevole chiede di conoscere i provvedimenti immediati che l'Amministrazione finanziaria intende adottare per annullare la procedura esecutiva in corso a carico dei signori Piffanelli e Guidi, al fine di ristabilire la giustizia.

Al riguardo, il competente Dipartimento delle Entrate ha reso noto che l'Ufficio del Registro di Ferrara ha emesso e notificato un avviso di liquidazione per l'imposta principale di registro, dell'importo complessivo di L. 12.732.500 su un imponibile di L. 422.185.262, a carico di tutte le parti in causa, in base al principio generale sulla solidarietà del pagamento di detto tributo stabilito dall'articolo 57 del decreto del Presidente della Repubblica n. 131 del 1986, avendo ricevuto, dalla Cancelleria del Tribunale di Ferrara, la sentenza priva della richiesta di prenotazione a debito dell'imposta. Tale richiesta è, infatti, necessaria per eseguire la formalità di registrazione a debito, senza cioè il contemporaneo pagamento del tributo, come disposto dagli articoli 60 e 61 del suddetto testo unico.

Conseguentemente, trattandosi di imposta principale, pur in presenza di tempestivo ricorso alla soppressa Commissione Tributaria di primo grado di Ferrara prodotto dai signori Piffanelli e Guidi contro l'avviso di liquidazione l'Ufficio del Registro non ha ritenuto che sussistessero le condizioni per procedere alla sospensione della riscossione e ha effettuato l'iscrizione a ruolo dell'imposta, aumentata della soprattassa per mancato pagamento (di cui all'articolo 70 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 131 del 1986), sia a carico degli attori che del convenuto.

Successivamente, la Sezione Staccata delle Entrate, a seguito di prestazione di fideiussione da parte dei presunti debitori, ha concesso la sospensione della riscossione del carico fino al 31 dicembre 1997.

Il medesimo Dipartimento delle Entrate ha altresì evidenziato che l'azione dell'Ufficio del Registro di Ferrara deve ritenersi corretta, dal momento che esso si è attenuto alle disposizioni di legge, le quali subordinano la registrazione a debito alla presenza della formale richiesta in tal senso della Cancelleria giudiziaria, così come precisato nella circolare n. 16 del 30 marzo 1989 della soppressa Direzione Generale delle Tasse e nella risoluzione n. 350 del 17 novembre 1994 del medesimo Dipartimento.

Infatti, secondo le disposizioni recate dalle Istruzioni sulla contabilità demaniale, il cancelliere giudiziario ha l'obbligo di trasmettere agli Uffici del registro la « nota » delle spese, tasse e diritti annotati a debito, insieme con gli atti di causa allo scopo di far esercitare ai medesimi Uffici un controllo sulle operazioni delle Cancellerie, onde accertare se sono state regolarmente iscritte a campione tutte le somme che debbono essere recuperate.

Nel caso di specie, invece, non può sottracersi che la Cancelleria del Tribunale di Ferrara ha provveduto ad inviare la richie-

sta di registrazione a debito della sentenza soltanto il 26 giugno 1997.

Pertanto, in assenza di formale richiesta da parte della Cancelleria l'Ufficio del registro — a salvaguardia degli interessi erariali — non poteva non attivarsi concretamente per il recupero dell'imposta nei modi ordinari, mancandogli la legittimazione attiva (attribuita al cancelliere giudiziario) di avviare la procedura della registrazione a debito.

La problematica segnalata dalla S.V. Onorevole risulta, comunque, avviata a soluzione, dal momento che il Dipartimento delle Entrate ha comunicato altresì che, essendo venuto meno il presupposto per insistere nella pretesa erariale a carico dei signori Piffanelli e Guidi ha fornito all'Ufficio del Registro di Ferrara precise istruzioni per lo sgravio del ruolo emesso nei confronti dei predetti, in modo da consentire anche l'estinzione dei procedimenti contenziosi pendenti.

Il Ministro delle finanze: Vincenzo Visco.